

Relazione Tecnica

commi	Articolo 1	Em. approvati																
Commi 2 e 3.	<p>L'articolo 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.</p> <p>Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015.</p> <p>Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2015 dall'art. 1, commi 2 e 3 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in coerenza con i contenuti della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2015, nella misura dello 0,2% per il 2015 e dello 0,2% per il 2016.</p> <p>Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2016 un incremento pari a 207,28 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, a 51,22 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 34 della legge 449/97, e a 23,44 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.</p> <p>Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 551,40 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed ex-Enpals, pari rispettivamente a 3,13 e 72,68 milioni di euro.</p> <p>(milioni di euro)</p> <table border="1" data-bbox="277 866 965 1142"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Saldo netto da finanziare</th> <th>Fabbisogno</th> <th>Indebitamento netto P.A.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)</td> <td>2016 281,94 2017 281,94 2018 281,94</td> <td>2016 0 2017 0 2018 0</td> <td>2016 0 2017 0 2018 0</td> </tr> </tbody> </table> <p>I predetti oneri trovano copertura, in quanto il miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all'incremento delle somme di cui ai commi 2 e 3 determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali.</p> <p>Pertanto, l'effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica è il seguente:</p> <p>(milioni di euro)</p> <table border="1" data-bbox="320 1345 1016 1377"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Saldo netto</th> <th>Fabbisog</th> <th>Indebita</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Saldo netto da finanziare	Fabbisogno	Indebitamento netto P.A.	Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	2016 281,94 2017 281,94 2018 281,94	2016 0 2017 0 2018 0	2016 0 2017 0 2018 0	Descrizione	Saldo netto	Fabbisog	Indebita					Art. 2 Gestioni previdenziali
Descrizione	Saldo netto da finanziare	Fabbisogno	Indebitamento netto P.A.															
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	2016 281,94 2017 281,94 2018 281,94	2016 0 2017 0 2018 0	2016 0 2017 0 2018 0															
Descrizione	Saldo netto	Fabbisog	Indebita															

		da finanziare		no		mento netto P.A.										
	Gestioni previdenziali (adeguamenti o ISTAT)	2016	0	2016	0	2016	0									
		2017	0	0	2017	0	2017									
		2018	0	0	2018	0	2018									
				0		0										
Commi 4-6.	<p>L'articolo 1, comma 430, della legge di stabilità 2014 prevede tramite variazioni di aliquote d'imposte e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti di assicurare maggiori entrate pari a 3.272 milioni di euro per l'anno 2016 e 6.272 a decorrere dal 2017.</p> <p>L'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità 2015, e successive modificazioni, prevede la clausola di salvaguardia laddove non sia riconosciuta dalla Commissione europea la deroga relativa all'applicazione del reverse charge di cui al comma 629, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies), e al comma 629, lettera b). La deroga non è stata riconosciuta per il reverse charge relativo alla grande distribuzione (stimato in 728 milioni di euro dal 2015). La predetta clausola dispone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'anno 2015 alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, con le maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, attestata dall'Agenzia delle entrate nel medesimo anno sulla base delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla medesima legge 15 dicembre 2014, n. 186, acquisite dalla medesima Agenzia; • dall'anno 2016 si provvede con l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 728 milioni di euro. <p>L'articolo 1, comma 718 della Legge di Stabilità 2015 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'incremento di due punti percentuali dell'aliquota Iva del 10 per cento e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2017. Con riferimento all'aliquota Iva del 22 per cento, lo stesso comma ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'incremento di due punti percentuali e di un ulteriore mezzo punto percentuale dal 1° gennaio 2018. Infine, la lettera c), dello stesso comma ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato 1 al Testo Unico delle Accise (D.lgs. n. 504/1995), sarebbero aumentate in misura tale da determinare ulteriori maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro dal 2018.</p> <p>Le clausole di salvaguardia previste a legislazione vigente sono riepilogate nella seguente tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>dal 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Variazioni aliquote d'imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali (art. 1, c. 430, Legge di Stabilità 2014)</td> <td>3.272</td> <td>6.272</td> <td>6.272</td> </tr> </tbody> </table>								2016	2017	dal 2018	Variazioni aliquote d'imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali (art. 1, c. 430, Legge di Stabilità 2014)	3.272	6.272	6.272	Art. 3 Eliminazione aumenti accise e IVA
	2016	2017	dal 2018													
Variazioni aliquote d'imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali (art. 1, c. 430, Legge di Stabilità 2014)	3.272	6.272	6.272													

Aumento accisa carburanti (art. 1, c. 632, Legge di stabilità 2015)	728	728	728
Incremento aliquote IVA (art. 1, c. 718, Legge di Stabilità 2015) – di cui:	12.814	19.221	21.965
- Aliquota 10% al 12%	4.638	4.638	4.638
- Aliquota dal 12% al 13%		2.319	2.319
- Aliquota dal 22% al 24 %	8.176	8.176	8.176
- Aliquota dal 24% al 25%		4.088	4.088
- Aliquota dal 25% al 25,5%			2.044
- Incremento accise			700
TOTALE CLAUSOLE	16.814	26.221	28.965

Milioni di euro

La disposizione in esame, invece, intervenendo su tale impianto normativo, sterilizza in primis la clausola di cui alla legge di Stabilità 2014; inoltre, sterilizza gli aumenti previsti **dal comma 632 dell'articolo 1** della Legge di Stabilità 2015, come modificata dal decreto-legge 153/2015.

Infine, **con riguardo al comma 718 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2015**, prevede che l'aliquota Iva del 10 per cento è incrementata di 3 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2017, mentre l'aliquota Iva del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2018. **In tal modo, vengono meno gli aumenti di aliquota previsti a decorrere dal 2016.** Viene, **inoltre**, ridotto l'importo dell'incremento delle accise da 700 milioni di euro a 350 milioni di euro dal 2018.

Circa le modifiche al predetto comma 718, adoperando la stessa metodologia di stima utilizzata per la valutazione delle disposizioni precedenti, si stimano i seguenti effetti finanziari riconducibili alla nuova clausola:

	2016	2017	2018	2019
Aliquota 10% al 13%	0	6.957	6.957	6.957
Aliquota dal 22% al 24 %	0	8.176	8.176	8.176
Aliquota dal 24% al 25%	0	0	4.088	4.088
Incremento accise			350	350
TOTALE	0	15.133	19.571	19.571

Milioni di euro

L'effetto differenziale tra gli effetti della clausola di cui alla legge di Stabilità 2015 rispetto alla stessa riscritta dalla presente legge è il

	<p>seguinte:</p> <table border="1" data-bbox="465 188 1697 331"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetti LS 2015</td> <td>12.814</td> <td>19.221</td> <td>21.965</td> <td>21.965</td> </tr> <tr> <td>Nuovi effetti LS 2016</td> <td>0</td> <td>15.133</td> <td>19.571</td> <td>19.571</td> </tr> <tr> <td>Differenza</td> <td>-12.814</td> <td>-4.088</td> <td>-2.394</td> <td>-2.394</td> </tr> </tbody> </table> <p>Milioni di euro</p> <p>L'effetto netto complessivo è il seguente:</p> <table border="1" data-bbox="465 432 1697 643"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abrogazione misure LS2014</td> <td>-3.272</td> <td>-6.272</td> <td>-6.272</td> <td>-6.272</td> </tr> <tr> <td>Abrogazione incremento accise dal 2016 – (art. 1, c. 632, LS 190/2014)</td> <td>-728</td> <td>-728</td> <td>-728</td> <td>-728</td> </tr> <tr> <td>Differenza misure LS2015</td> <td>-12.814</td> <td>-4.088</td> <td>-2.394</td> <td>-2.394</td> </tr> <tr> <td>T O T A L E</td> <td>-16.814</td> <td>-11.088</td> <td>-9.394</td> <td>-9.394</td> </tr> </tbody> </table> <p>Milioni di euro</p>		2016	2017	2018	2019	Effetti LS 2015	12.814	19.221	21.965	21.965	Nuovi effetti LS 2016	0	15.133	19.571	19.571	Differenza	-12.814	-4.088	-2.394	-2.394		2016	2017	2018	2019	Abrogazione misure LS2014	-3.272	-6.272	-6.272	-6.272	Abrogazione incremento accise dal 2016 – (art. 1, c. 632, LS 190/2014)	-728	-728	-728	-728	Differenza misure LS2015	-12.814	-4.088	-2.394	-2.394	T O T A L E	-16.814	-11.088	-9.394	-9.394	
	2016	2017	2018	2019																																											
Effetti LS 2015	12.814	19.221	21.965	21.965																																											
Nuovi effetti LS 2016	0	15.133	19.571	19.571																																											
Differenza	-12.814	-4.088	-2.394	-2.394																																											
	2016	2017	2018	2019																																											
Abrogazione misure LS2014	-3.272	-6.272	-6.272	-6.272																																											
Abrogazione incremento accise dal 2016 – (art. 1, c. 632, LS 190/2014)	-728	-728	-728	-728																																											
Differenza misure LS2015	-12.814	-4.088	-2.394	-2.394																																											
T O T A L E	-16.814	-11.088	-9.394	-9.394																																											
<p>Comma 7.</p>	<p><i>Dal punto di vista finanziario, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il personale in questione già oggi percepisce il trattamento economico della terza area, corrispondente alle funzioni attribuitegli a seguito del superamento della procedura concorsuale, e i relativi oneri sono posti a valere sulle facoltà assunzionali a tempo indeterminato dell'amministrazione economico finanziaria.</i></p>	<p>Art. 3-bis 3.0.6 (testo 2) approvato</p>																																													
<p>Comma 8</p>	<p><i>La disposizione in esame prevede l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato, mediante contratto registrato, a parenti in linea retta che la destinano ad abitazione principale. Ulteriore condizione è che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e che non possieda altra abitazione in Italia; inoltre sono escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. La disposizione si applica anche ai casi in cui l'immobile è concesso in comodato a parenti disabili entro il secondo grado sia in linea retta sia in linea collaterale.</i></p> <p><i>Al riguardo, si evidenzia che l'applicazione dell'agevolazione in esame comporta, a decorrere dal 2016 l'esenzione ai fini IMU e TASI; la stessa riguarda immobili ad uso abitativo che nel 2015 sono stati adibiti dai comodanti come abitazioni principali e, pertanto, gli effetti connessi all'esenzione TASI risultano già di fatto inclusi nella complessiva perdita di gettito indicata nella relazione tecnica originaria al disegno di legge di stabilità e non si ascrivono, pertanto, ulteriori effetti finanziari. Relativamente all'IMU, tali immobili risultano già di fatto esenti in quanto adibiti nel 2015 ad abitazione principale da parte dei comodanti.</i></p>	<p>Art. 4 Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli</p> <p>4.2000</p> <p>4.2001 approvato</p>																																													

Comma 9	<p>- IMU fabbricati rurali province di Trento e Bolzano. La norma in esame prevede l'abrogazione della facoltà attribuita alle province autonome di Trento e Bolzano di prevedere che i fabbricati rurali siano assoggettati a IMU. Tale disposizione rappresenta un mero coordinamento normativo considerato che le suddette province, in virtù delle proprie prerogative statutarie, hanno istituito l'IMI e l'IMIS in sostituzione dell'IMU. Pertanto, a tale disposizione non si ascrivono effetti finanziari.</p>	
Comma 10	<p><i>Viene inoltre chiarito che sono comprese nella definizione di abitazione principale tutte le fattispecie indicate dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 tra cui quelle equiparate per legge di cui alle lettere da a) a d). Tale precisazione assume valore chiarificatorio in quanto riflette già l'attuale interpretazione fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze (FAQ del 3 giugno 2014). Al riguardo non si stimano effetti ulteriori: infatti, secondo quanto attualmente già previsto le fattispecie assimilate alla prima casa versano la TASI con le stesse modalità prevista per l'abitazione principale e il relativo gettito è stato quindi già considerato nella valutazione della perdita connessa all'esenzione TASI della prima casa.</i></p>	4.15 approvato
Comma 11	<p>- Esenzione parziale IMU terreni agricoli. la disposizione modifica l'attuale regime di esenzione dei terreni agricoli prevedendo che si applichino i criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata con la G.U. del 18 giugno 1993. Si tratta dei criteri in vigore prima dell'emanazione del D.M. del 28 novembre 2014 e del successivo D.L. n. 4/2015.</p> <p>Viene inoltre disposta l'esenzione assoluta dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.</p> <p>Conseguentemente viene prevista l'abrogazione dell'articolo 1 (commi da 1 a 9-bis) del D.L. n. 4/2015 che ha recentemente modificato il regime di imponibilità IMU dei terreni oltre che dei commi 5 e 8-bis dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 in materia di determinazione del valore imponibile ai fini IMU dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Rimane però confermata l'esenzione, prevista dallo stesso art. 1 del D.L. n. 4/2015, per i terreni ubicati nei comuni delle isole minori e per quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.</p> <p>A normativa vigente l'esenzione IMU dei terreni è correlata alla classificazione di montanità del comune riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto annualmente dall'Istat. In particolare, sono totalmente esenti i terreni situati nei comuni classificati come totalmente montani, mentre nei comuni classificati come parzialmente montani l'esenzione spetta solo per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.</p> <p>Specifiche agevolazioni sono disposte dal medesimo articolo 1 del decreto legge n. 4/2015 a favore dei terreni delle isole minori, delle proprietà collettive e dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (detrazione di 200 euro) per i terreni posseduti nei comuni non montani ma esenti prima del D.L. n. 4/2015.</p> <p>Rispetto alla legislazione vigente la normativa proposta comporta una perdita di gettito correlata: (i) all'esenzione per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP e ubicati nei comuni non interessati dall'applicazione del citato D.L. n. 4/2015; ii) agli effetti negativi connessi al ripristino dei criteri della circolare con un ampliamento complessivo del perimetro territoriale dell'agevolazione e alla contestuale esenzione per i c.d. agricoltori "professionali" relativamente ai terreni ubicati in comuni che nella classificazione riportata dall'Istat risultano essere non montani (in quelli classificati come montani e parzialmente montani tali soggetti sono già esenti).</p> <p>Non si stimano effetti per la conferma delle esenzioni per i terreni ubicati nelle isole minori e per quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva in quanto già previste a legislazione vigente. Analogamente non si stimano effetti per i terreni situati nei comuni esenti applicando sia i criteri della circolare, sia quelli dell'art. 1 del D.L. n. 4/2015.</p>	

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari negativi conseguenti all'esenzione in esame, in primo luogo è stata valutata la perdita di gettito relativa all'esenzione dei soli soggetti coltivatori diretti e IAP per i terreni situati nei comuni (2.253) nei quali gli stessi risultavano imponibili sia prima che dopo il decreto legge n. 4/2015. Sulla base dei dati di gettito aggiornati relativi alle annualità 2014 e 2015 e tenendo conto dei dati di stima relativi al riparto dello stesso gettito tra soggetti rentiers e coltivatori diretti/IAP, già utilizzati per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 6, del D.L. n. 133/2013, si stimano effetti finanziari negativi pari a 120 milioni di euro.

Per quanto riguarda la perdita di gettito afferenti i terreni ubicati nei comuni interessati invece dall'applicazione dei criteri di cui al D.L. n. 4/2015, sono stati presi in considerazione sia i dati riguardanti il gettito delle predette annualità 2014 e 2015, sia gli effetti stimati con il decreto legge n. 4 del 2015 che comportano una corrispondente variazione compensativa di risorse per i comuni, di cui all'allegato A del predetto decreto.

In particolare, per i comuni che nella classificazione riportata dall'Istat risultano essere parzialmente montani (circa 650) sono stati valutati unicamente gli effetti riguardanti i terreni posseduti da soggetti c.d. rentiers nei casi in cui tornano a beneficiare dell'esenzione secondo i criteri della circolare. Si tratta dei comuni che tornano a un regime di totale o parziale esenzione.

Analogamente, anche per i comuni che sono attualmente classificati come non montani sono stati invece valutati gli effetti conseguenti al ritorno a un regime di totale o parziale esenzione (si tratta di 1.628 casi): nei comuni che passano da non montani (imponibili) a totalmente esenti la perdita di gettito riguarda sia i soggetti c.d. rentiers, sia gli agricoltori professionali per i terreni situati su tutto il territorio comunale. Nei comuni che passano da non montani a parzialmente delimitati (ovvero parzialmente esenti) la perdita di gettito relativa ai soggetti coltivatori diretti /IAP riguarda l'intero territorio comunale mentre per i soggetti c.d. rentiers solo i terreni ubicati nella parte del territorio divenuta esente.

Sono stati poi considerati gli effetti positivi, di entità non rilevante (circa 0,2 milioni), connessi al numero limitato di comuni (27 casi) che passano da un regime di esenzione a un regime di parziale o totale imponibilità, per la modifica dei criteri di esenzione.

Complessivamente, quindi, alla quota di comuni interessati dal cambio di regime si stimano ulteriori oneri per il Bilancio dello Stato valutabili in 284,77 milioni di euro.

Complessivamente, gli effetti finanziari negativi per il Bilancio dello Stato risultano quindi pari a **404,768 milioni di euro** su base annua, così distinti: 248,153 milioni, di cui 3,213 milioni riferiti ai comuni del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, correlati all'abrogazione dell'articolo 1 (commi da 1 a 9-bis) del D.L. n. 4/2015, con le conseguenti variazioni compensative di risorse; la differenza, pari a 156,615 milioni, da erogare ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna, per l'importo di 152,4 milioni di euro, per il tramite del fondo di solidarietà comunale, e ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, mediante un minor accantonamento, di cui al comma 17 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, determinato in 4,215 milioni di euro.

- **Recupero IRPEF per abolizione IMU terreni.** La norma in oggetto determina la conseguente imponibilità ai fini Irpef dei redditi dominicali relativi ai terreni dichiarati da imprenditori agricoli professionali (IAP) e di quelli indicati nel DL 4/2015 esentati da IMU.

A seguito di elaborazioni volte a recuperare dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2014 i dati relativi ai redditi dominicali esenti da IMU per l'anno 2013, mediante utilizzo del modello di microsimulazione Irpef si stima che l'assoggettamento ad IRPEF di tali redditi relativi ai terreni dichiarati da imprenditori agricoli professionali (IAP) determini una variazione Irpef di circa +24 milioni di euro e di +1,8 e +0,7 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Per quanto concerne l'imposizione ai fini Irpef dei redditi che sono attualmente esenti a seguito dell'introduzione del DL 4/2015, sono state condotte elaborazioni sui dati IMU dalle quali risulta che la quota di tali redditi sul totale dei redditi dominicali rappresenta il 24,2%.

Ai fini della presente stima, in via prudenziale, si riduce tale quota al 20%, per un ammontare stimato di circa 254 milioni di euro. Applicando una aliquota marginale media del 25% si stima una variazione Irpef di circa +63,5 milioni di euro e di +3,8 e +1,4 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Pertanto si stima una variazione di gettito Irpef complessiva di competenza annua pari a +87,5 milioni di euro e di +5,6 e +2,1 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Si stimano, pertanto, i seguenti effetti in termini finanziari:

	2016	2017	dal 2018
IRPEF	0	+153,1	+87,5
Addizionale regionale	0	+5,6	+5,6
Addizionale comunale	0	+2,8	+2,1
Totale	0	+161,5	+95,2

in milioni di euro

Comma 12

- Abolizione TASI abitazione principale. La disposizione dispone modifiche all'attuale disciplina TASI, prevedendo in primo luogo [lettere a) e b)] l'esenzione dalla TASI dell'abitazione principale il cui possesso o detenzione non rientra più nel presupposto impositivo del tributo. Rimane confermata la tassazione per le abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9.

La valutazione degli effetti viene operata con riferimento al territorio nazionale con l'esclusione dei comuni delle province autonome di Bolzano e Trento che, in virtù di quanto previsto dai rispettivi statuti, hanno istituito autonomi tributi impositivi sugli immobili in sostituzione di IMU e TASI.

In base ai dati di versamento dell'imposta in oggetto (codice tributo F24 3958), escludendo i comuni delle province di Trento e Bolzano, e tenendo conto anche dei dati relativi ai versamenti in per l'anno 2015 si rileva un ammontare di gettito complessivo pari a 3.535 milioni di euro. Prudenzialmente, considerato che anche i versamenti in acconto riflettono le aliquote deliberate nell'anno precedente, per ciascun comune si è assunto il valore massimo tra il gettito imputazione 2014 e il gettito "teorico" 2015 (stimato sulla base dei versamenti in acconto).

Considerando poi gli effetti delle variazioni di aliquote deliberate nell'anno in corso, valutati in circa 50 milioni di euro con l'ausilio di un campione significativo di comuni, si stima un gettito annuo complessivo TASI abitazione principale pari a 3.585 milioni di euro. La perdita conseguente all'esenzione in esame viene determinata in **3.575 milioni di euro** per tenere conto che le abitazioni principali c.d. "di lusso" continueranno ad assolvere il tributo. Il gettito riferibile a tali immobili è stimato, sulla base dei versamenti, in circa 10 milioni di euro.

Il ristoro del mancato gettito per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna, quantificato in

**emendamento
4.2500
approvato**

3.500,09 milioni di euro, viene effettuato per il tramite del fondo di solidarietà comunale mentre per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, il ristoro avviene mediante un minor accantonamento, di cui al comma 17 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, determinato in 74,91 milioni di euro.

La proposta normativa in esame precisa che l'effetto sostitutivo dell'IMU rispetto all'IRPEF, relativamente ai redditi fondiari dei beni non locati, è esteso anche a IMI e IMIS. Al riguardo, si evidenzia che la norma ha carattere chiarificatorio e che risulta in linea con l'attuale interpretazione delle disposizioni vigenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, e pertanto non si ascrivono effetti finanziari.

- Esenzione TASI inquilini. A normativa vigente (articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013) la TASI è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile. Quest'ultimo versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI mentre la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'immobile.

Le modifiche normative, di cui alle lettere a), b) e d), prevedono l'esenzione TASI a favore del soggetto (utilizzatore) che destina l'immobile ad abitazione principale. Il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune per l'anno 2015, ovvero in mancanza nella percentuale pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo.

Da elaborazioni sulla banca dati catastale integrata (anno 2012), risulta che le abitazioni locate, da qualunque tipo di soggetto, rappresentano circa il 10% della base imponibile complessiva dei fabbricati di proprietà di persone fisiche e società, diversi da abitazione principale e relative pertinenze.

In base ai dati di versamento dell'imposta in oggetto (TASI altri fabbricati, codici tributo F24: 376E e 3961) risulta, escludendo i comuni delle province di Trento e Bolzano, un ammontare versato pari a 1.097 milioni di euro.

In base alle elaborazioni condotte, considerando i dati di gettito di ciascun comune, il gettito complessivo imputabile ai fabbricati di tipo abitativo locati è di circa 101 milioni di euro, di cui circa 20,2 milioni di euro a carico degli inquilini.

Analizzando la banca dati degli atti del registro, si è individuata la percentuale di immobili locati nello stesso comune di residenza del locatario; risulta pertanto che a livello nazionale, l'80% delle rendite degli immobili ad uso abitativo locati siano imputabili a inquilini con residenza nel medesimo comune dell'immobile.

In assenza di ulteriori dati puntuali, tale percentuale pari all'80% viene utilizzata come proxy per individuare la componente "prima casa" nell'ambito delle locazioni di abitazioni e applicandola al dato precedentemente calcolato (20,2 milioni), si ottiene una perdita di gettito TASI, su base annua, di circa **-16 milioni di euro**.

Il ristoro del mancato gettito per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna, quantificato in 15,6 milioni di euro, viene effettuato per il tramite del fondo di solidarietà comunale mentre per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, il ristoro avviene mediante un minor accantonamento, di cui al comma 17 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, determinato in 0,4 milioni di euro.

- Aliquota massima TASI immobili merce. La lettera c) stabilisce che l'aliquota TASI sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, è ridotta all'1 per mille con facoltà dei comuni di azzerarla o di elevarla fino a un massimo del 2,5 per mille.

In considerazione che a normativa vigente nel 2015 già esiste un limite del 2,5 per mille all'aliquota TASI su tutti gli immobili, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti.

Comma 13	<p><i>La disposizione in esame esenta da IMU/TASI le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari. Sulla base di informazioni fornite da operatori del settore e considerando la ridotta diffusione di assegnazioni di alloggi di cooperative di proprietà indivisa a studenti universitari si stima una perdita di gettito annua di circa -130mila euro che prudenzialmente si raddoppia per tenere conto di eventuali casi non puntualmente monitorabili con una perdita di gettito complessiva pari a -260mila euro su base annua. Al ristoro ai comuni del mancato gettito IMU/TASI si provvede con le modalità indicate nei commi 15 e 16.</i></p>	4.2100 Relatrice APPROVATO								
Comma 14	<p>- IVIE - esenzione prima casa. La norma in esame modifica la disciplina relativa all'imposta sui valori immobiliari all'estero (articolo 19, comma 15-bis del decreto legge n. 201 del 2011), disponendo la non applicazione dell'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale (ad esclusione degli immobili classificabili nelle equivalenti categorie catastali italiane A/1, A/8 e A/9), per le relative pertinenze e per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale.</p> <p>In base ai dati di versamento dell'imposta in oggetto (codici tributo F24 4041, 4042, 4044, 4045, 4046) risulta un ammontare versato nel 2014 pari a 76,9 milioni di euro. Sulla base di elaborazioni condotte sui dati dichiarativi del Quadro RW dell'anno di imposta 2013, si stima una quota di ammontare dell'imposta in oggetto dovuta per abitazione principale non superiore allo 0,5%. In via prudenziale, anche per considerare gli effetti correlati all'esenzione per le case coniugali assegnate al coniuge separato, ai fini della valutazione si incrementa tale quota all'1%. Si stima quindi una perdita di gettito di competenza annua pari a 0,8 milioni di euro (76,9 X 1%). Considerando la decorrenza dall'anno di imposta 2016, gli effetti finanziari risultano i seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="421 767 1742 906" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">IVIE</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">-1,6</td> <td style="text-align: center;">-0,8</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">in milioni di euro</p>		2016	2017	2018	IVIE	0	-1,6	-0,8	
	2016	2017	2018							
IVIE	0	-1,6	-0,8							
Commi 15 e 16	<p>- Modifiche in materia di fondo di solidarietà comunale. La lett. a) del comma 15 determina un onere di 3.746,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, corrispondente all'incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale finalizzato al ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della Sardegna dalle disposizioni recate dai commi da 11 a 13 e 28-29 ivi incluso il minor gettito di 152,4 milioni di euro di cui al comma 3. Inoltre, è ridotto da 4.717,9 a 2.768,8 milioni di euro il versamento da parte dei comuni destinato all'entrata del bilancio statale per il finanziamento del fondo in questione. Tale riduzione risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica, in quanto si prevede una riduzione in corrispondente misura della dotazione complessiva del fondo stesso.</p> <p>La lett. b) non determina oneri, atteso che è esclusivamente volta a dettare la tempistica per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo di solidarietà comunale.</p> <p>Parimenti, risulta finanziariamente neutrale anche la lett. c), con la quale si prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo di solidarietà comunale possa disporre anche la modifica del versamento all'entrata del bilancio statale da parte dei comuni</p>									

della quota di IMU di propria spettanza destinata al finanziamento del fondo di solidarietà comunale. La predetta neutralità è assicurata dalla previsione che la modifica del versamento determina, in corrispondente misura, una variazione della dotazione del fondo di solidarietà comunale.

Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) modificano i criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale prevedendo in primo luogo che, a decorrere dall'anno 2016, viene elevata la quota del fondo di solidarietà comunale, relativa ai comuni delle sole regioni a statuto ordinario, distribuita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Viene quindi disposto che tale quota sia elevata dall'attuale 20% al 30% per l'anno 2016, al 40% per l'anno 2017 e al 55% per l'anno 2018. Si prevede inoltre che per l'anno 2016 saranno utilizzati nel riparto del fondo i fabbisogni standard approvati entro il 31 marzo 2016.

Viene, inoltre, disposto che anche per l'anno 2016 l'ammontare della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario sia determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di fondo di solidarietà comunale netto; risulta pertanto confermato il target perequativo pari al 45,8% dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.

Con l'introduzione dei nuovi commi da 380-sexies a 380-octies si dispone che (i) l'incremento di 3.746,75 milioni, relativo al ristoro del mancato gettito delle esenzioni IMU/TASI, sia ripartito in base al gettito effettivo derivante dagli immobili esentati; (ii) per i comuni delle regioni a statuto ordinario, la quota del fondo, non distribuita secondo il criterio perequativo e al netto del ristoro del mancato gettito di cui al comma 380-sexies, sia determinata in misura tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale 2015. Tale disposizione è valida per l'intero ammontare fondo relativamente ai comuni di Sicilia e Sardegna per i quali non si applica il criterio della perequazione basato sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard.

Le disposizioni di cui al comma 16 prevedono, infine, che per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI derivante dai commi 11, 12, 13 e 28 e 29 avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011. L'onere complessivo è valutato pari a 85,478 milioni di euro, di cui 7,428 milioni relativi alle disposizioni di cui al comma 11.

Complessivamente, le compensazioni finalizzate al ristoro ai comuni del minor gettito derivante dalle disposizioni recate dai commi 11, 12, 13 e 28 e 29 in esame possono essere riassunte come segue:

Compensazioni ai comuni per perdita di gettito IMU/TASI di cui ai commi da 11 a 13 e 28-29	Comuni RSO e Sicilia e Sardegna	Comuni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta	Totale
Esenzione IMU terreni	152,40	7,428	159,83

	Esenzione TASI prime case	3.500,09	74,910	3.575,00		
	Esenzione TASI inquilini prime case	15,60	0,400	16,00		
	Esenzioni IMU/TASI immobili affitti canone concordato e alloggi studenti universitari	78,66	2,74	81,40		
	Totale compensazioni	3.746,75	85,478	3.832,23		
Comma 17.	<p>Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro, al finanziamento del quale sono destinate le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.</p> <p>La disposizione determina oneri per la finanza pubblica, derivanti dal venir meno degli interessi attivi dovuti allo Stato dagli enti beneficiari delle anticipazioni di liquidità di cui alla predetta norma, pari a 2.730.000 euro per l'anno 2017, 2.647.904 euro per l'anno 2018 e 2.565.233 euro a decorrere dall'anno 2019. Non vi sono ulteriori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto atteso che il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio.</p>					
Commi da 18 a 21	<p>- Esenzione Imu imbullonati. La disposizione in esame prevede che, a decorrere dall'anno 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (Categorie dei gruppi D e E) sarà effettuata tramite stima diretta che tenga conto del suolo e delle costruzioni nonché degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità dell'immobile nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Saranno invece esclusi dalla stessa stima diretta tutti quei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.</p> <p>Attualmente, secondo quanto previsto dalla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 al fine di valutare quale impianto deve essere incluso nella stima catastale, si deve far riferimento non solo al criterio dell'essenzialità dell'impianto per la destinazione economica dell'immobile ma anche alla circostanza che esso sia fisso o stabile nel tempo.</p> <p>La proposta normativa in esame prevede quindi che gli intestatari degli immobili interessati possano presentare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, specifici atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale. Limitatamente all'anno 2016 tali atti devono essere presentati entro il 15 giugno 2016 per avere effetto dal 1° gennaio 2016 ai fini del pagamento IMU/TASI, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011.</p> <p>Ai fini della valutazione degli effetti finanziari sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalla competente Agenzia delle Entrate si rileva che la proposta in esame riguardi concretamente i fabbricati delle categorie catastali D1 (opifici) e D7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale) con rendita superiore ai 10.000 euro.. Si stima pertanto una potenziale riduzione delle rendite catastali delle categorie D1 e D7 pari complessivamente a 766 milioni di euro; per la categoria D1 si ha una riduzione stimata di circa il 16,5% della rendita complessiva (di tale categoria) mentre per la categoria D7 la riduzione è di circa</p>					

l'11,1%. Effetti minimi (circa 95 milioni di euro di minore rendita) sono indicati dall'Agenzia delle Entrate per le altre categorie del gruppo D. Per quanto riguarda i fabbricati delle categorie E non sono presi in considerazione ai fini della valutazione degli effetti di gettito su IMU/TASI, in quanto esenti. La norma determina quindi una potenziale riduzione (massima) delle rendite catastali dell'ordine di 861 milioni di euro.

Nella stima si tiene conto che la norma proposta prefigura l'eliminazione delle componenti impiantistiche dalla stima catastale con eccezione di quelle correlate ai requisiti di utilità trasversale dell'unità immobiliare, che continuano, invece, a essere oggetto di stima catastale. Occorre però tenere conto che la quota parte di componenti impiantistiche che soddisfano i predetti requisiti indicati dalla norma è differente per ciascuna macro-categoria produttiva.

Pertanto, secondo le analisi svolte dall'Agenzia delle Entrate si ipotizza la ripartizione della rendita complessiva¹ tra le diverse macrocategorie produttive, come indicato nella tabella seguente:

MACROCATEGORIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA	INCIDENZA SUL TOTALE DELLA RENDITA	
	D/1	D/7
PRODUZIONE ENERGIA	20%	5%
CHIMICO/PETROLCHIMICO	5%	5%
SIDERURGIA/METALLURGIA	5%	5%
ALTRE ATTIVITA' (MANIFATTURIERO)	70%	85%

A fronte di tale ripartizione, l'Agenzia delle entrate ha valutato un ammontare complessivo di rendita catastale corrispondente alla quota impianti di circa 766² milioni di euro, pari al 18% della rendita catastale complessiva delle unità immobiliari interessate (unità con valore superiore a 10mila e censite nelle categorie D1 e D7).

Considerando anche un effetto minimo (nell'ordine del 2% rispetto all'ammontare attuale di rendita) per i fabbricati censiti nelle altre categorie D, la riduzione potenziale massima di rendita catastale, conseguente all'attuazione delle disposizioni recate dalla norma proposta, è stimata in circa 861 milioni di euro.

Considerando tale minore rendita si calcola, a decorrere dall'anno 2016, una perdita di gettito, su base annua, ai fini delle imposte locali immobiliari di circa **530 milioni di euro**, di cui 375 milioni come quota Stato e 155 milioni di euro di spettanza dei comuni. Nella quantificazione si è tenuto conto:

- i) di un'aliquota media effettiva IMU su fabbricati D di 9,353 per mille, stimata sulla base del gettito imputabile ai fabbricati di categoria D, e di un'aliquota media complessiva IMU/TASI del 10,5 per mille;
- ii) dell'andamento del gettito effettivo su tali categorie di immobili inferiore a quello potenziale ricavabile dalla base imponibile delle rendite catastali;
- iii) della necessità di ristorare i comuni delle province di Trento e Bolzano della relativa perdita di gettito ai fini dei tributi immobiliari (IMI e IMIS) istituiti dalle province autonome in sostituzione di IMU e TASI.

Il **comma 20** prevede che per l'anno 2016 hanno effetto gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016. Prudenzialmente,

¹ Si tratta di 4,2 miliardi di rendita attribuiti alle unità immobiliari in categoria D1 e D7 con valori superiori a 10mila, per i quali si stima una presenza significativa di impianti.

² € 455.454.111 per le D/1 ed € 310.709.053 per le D/7.

	<p>in assenza di dati puntuali la perdita di gettito di tale annualità non viene ridotta nel presupposto che i soggetti interessati presenteranno comunque tali atti in tempo utile per usufruire dell'agevolazione già nel primo anno.</p> <p>Il comma 21 prevede poi l'erogazione di un apposito contributo di circa 155 milioni di euro su base annua relativo al minor gettito dei comuni da ripartirsi secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, sulla base dei dati che saranno comunicati dall'Agenzia delle Entrate.</p>	
Comma 22.	Imposta municipale secondaria prevede l'abrogazione dell'articolo 11 del D.Lgs n.23/2011 in materia di imposta municipale secondaria che doveva sostituire i tributi comunali indicati dal comma 1 del medesimo articolo 11. Al riguardo non si ascrivono effetti di natura finanziaria.	
Comma 23	Contenimento della pressione tributaria. La disposizione in esame stabilisce, per l'anno 2016, il divieto a regioni ed enti locali di deliberare aumenti di tributi e addizionali rispetto alle aliquote deliberate per l'anno 2015. Sono comunque applicabili le specifiche disposizioni previste per il settore sanitario oltre alla possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative del gettito per accedere alle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013. Il divieto in esame non si applica, inoltre, alla TARI nonché agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto. Al riguardo, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti rispetto a quanto considerato nei tendenziali a legislazione vigente.	
Comma 24	<p>- Maggiorazione aliquota TASI. La disposizione in esame prevede che, relativamente agli immobili non esentati dal presente articolo, per il 2016 sia confermata la maggiorazione TASI ove deliberata dai comuni per l'anno 2015. Al riguardo, non si ascrivono effetti finanziari rispetto al gettito attuale.</p> <p>La disposizione, inoltre, prevede per l'anno 2015 la validità delle delibere regolamentari e di aliquote e tariffe dei tributi, adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015. A normativa vigente tali delibere dovevano essere adottate entro il termine di approvazione dei bilanci di previsione, fissato per l'anno corrente al 30 luglio 2015 (con eccezione dei comuni della Regione Sicilia per i quali il termine è spostato al 30 settembre 2015). Restano fermi (comma 2) gli obblighi di trasmissione e pubblicazione delle relative delibere previsti dalla legislazione vigente.</p> <p><u>Al riguardo, si ritiene che la disposizione in esame non comporti effetti sui saldi di finanza pubblica.</u></p>	4.150 approvato
Comma 25	<p>La disposizione prevede l'esenzione ai fini IRPEF, per l'intera durata del programma "Erasmus plus", delle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle Università e delle Istituzioni AFAM.</p> <p>Al riguardo, si evidenzia che, a legislazione vigente, le somme di denaro ricevute per borse di studio, assegno, premio o sussidio, sono assimilate, ad eccezione di alcune tipologie che risultano esenti da IRPEF, ai redditi di lavoro dipendente, i quali, a loro volta, sono esenti, in base alle detrazioni concesse in favore di tali redditi, fino ad un importo di 8.145 euro.</p> <p>Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto e alla luce del fatto che sono presumibili importi medi delle borse di studio in oggetto non rilevanti, si stima che <u>l'emendamento in esame, nella sostanza, non determini effetti in termini di gettito.</u></p>	4.1000 Approvato
Commi 26 e 27	La disposizione stabilisce l'esenzione da IRPEF delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla Provincia Autonoma di Bolzano.	4.2400 Relatrice Approvato

	<p><i>La legislazione vigente equipara le borse di studio in oggetto a reddito di lavoro dipendente. Se la borsa di studio è stata erogata per merito le detrazioni di lavoro dipendente spettano per l'intero anno. Se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, le detrazioni spettano per il periodo di frequenza obbligatoria prevista. Risultano quindi esenti da imposta le borse di studio di importo (rapportato all'anno in caso di frequenza di un corso) non superiore a 8.145 euro annui.</i></p> <p><i>Ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi modello 770 presentate nel 2014, individuando i beneficiari di borse di studio erogate dalla Provincia Autonoma di Bolzano. In base a tali elaborazioni si stima un ammontare complessivo di ritenute operate (comprendente delle addizionali locali) di circa 248.000 euro. Escludendo gli assegni e le tipologie di borse di studio diverse da quelle interessate dall'emendamento in esame, si stima un ammontare annuo di ritenute pari a 190.000 euro. Si stima quindi una perdita di gettito di competenza annua, derivante dall'esenzione prevista dall'emendamento in esame, di circa 0,19 milioni di euro.</i></p> <p><i>Considerando la decorrenza dal 2016, si stimano i seguenti effetti finanziari:</i></p> <table border="1" data-bbox="277 523 1464 730"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRPEF</td> <td>-0,160</td> <td>-0,170</td> <td>-0,170</td> </tr> <tr> <td>Addizionale regionale</td> <td>0,0</td> <td>-0,015</td> <td>-0,015</td> </tr> <tr> <td>Addizionale comunale</td> <td>0,0</td> <td>-0,005</td> <td>-0,005</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>-0,160</td> <td>-0,190</td> <td>-0,190</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>in milioni di euro</i></p>		2016	2017	2018	IRPEF	-0,160	-0,170	-0,170	Addizionale regionale	0,0	-0,015	-0,015	Addizionale comunale	0,0	-0,005	-0,005	Totale	-0,160	-0,190	-0,190	
	2016	2017	2018																			
IRPEF	-0,160	-0,170	-0,170																			
Addizionale regionale	0,0	-0,015	-0,015																			
Addizionale comunale	0,0	-0,005	-0,005																			
Totale	-0,160	-0,190	-0,190																			
Commi 28 -29	<p><i>Le disposizioni in esame con riferimento agli immobili locati a canone concordato riducono al 75% l'imposta da versare a titolo di IMU e TASI, determinata in base all'aliquota stabilita dal comune. Al riguardo si stimano minori entrate su base annua per i comuni per -81,14 milioni di euro. La valutazione è stata effettuata sulla base della banca dati catastale integrata con le dichiarazioni dei redditi (anno 2012), individuando gli immobili in esame mediante il codice "utilizzo" 8 dichiarato dai proprietari. La base imponibile complessiva di tali fabbricati ammonta a circa 30 miliardi di euro e applicando le aliquote medie effettive deliberate dai comuni per IMU/TASI relative ad "altri fabbricati", si perviene alla stima della perdita complessiva di -81,14 milioni riferita all'esenzione del solo 25%. Al ristoro ai comuni del mancato gettito IMU/TASI si provvede con le modalità indicate nei commi 15 e 16.</i></p>	4.2200 testo 2 Approvato																				
Comma 30	<p><i>La disposizione prevede che l'aliquota del 2% relativa all'imposta di registro si applichi anche in caso di acquisto di un altro immobile, da destinare a prima abitazione, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui alla nota II-bis, articolo 1, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e che l'immobile su cui si è già goduto delle agevolazioni sia poi alienato entro un anno dall'acquisto del nuovo immobile agevolato.</i></p> <p><i>Al riguardo, sotto l'aspetto strettamente finanziario, e considerato che la proposta emendativa ha la sola finalità di rendere più elastica la fruizione dell'agevolazione in parola senza determinare variazioni sul numero dei soggetti beneficiari, si stima che non comporti sostanziali effetti in termini di gettito.</i></p>	4.2300 Relatrice Approvato																				
Comma 31	<p><i>La disposizione prevede che tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria,</i></p>	4.0.6520																				

	<p><i>catastale e di bollo. Per individuare i possibili atti interessati dalla norma, si è partiti dagli archivi del Registro per l'anno 2013 (ultimo anno in cui era presente una agevolazione analoga a quella richiesta).</i></p> <p><i>Sono stati individuati tutti quei negozi caratterizzati dall'essere esenti da imposte di Registro, ipotecaria, catastale e bollo ed aver trasferito terreni (siano essi fabbricabili che non) verso soggetti diversi dalle persone fisiche, ed essersi classificati nei codici agevolativi tipici del negozio in parola.</i></p> <p><i>Sono risultati trasferimenti per 153 milioni di euro ed applicato a questi l'imposta attuale del 9%. In via prudenziale vengono considerati tutti, anche per tener conto dei trasferimenti che si sono classificati in altre tipologie di agevolazione da un lato e trasferimenti a soggetti con imposizione diversa dall'altro.</i></p> <p><i>Ne deriva una perdita di gettito pari a 14 milioni di euro su base annua.</i></p>	
Comma 32	<p>La norma prevede la sostituzione dell'attuale articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante disposizioni in materia di nullità dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, con un nuovo articolo 13 nel quale sono introdotte talune nuove disposizioni.</p> <p>Le modifiche apportate riguardano il comma 1, la cui vigente formulazione viene integrata ponendo a carico del locatore l'obbligo di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di 30 giorni e di dare documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore e all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 6 del codice civile.</p> <p>Le modifiche interessano pure il comma 5, la cui attuale formulazione viene integrata prevedendo che il mancato adempimento del predetto obbligo consente al conduttore di agire in giudizio per chiedere che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2 della medesima legge n. 431/1998.</p> <p>Viene introdotto, infine, un nuovo comma 6, con il quale è stabilito che le disposizioni di cui al comma 5 debbano ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dalla data di entrata in vigore della legge n. 431/1998.</p> <p>La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>art. 4-bis</p> <p>4.0.22</p> <p>Approvato</p>
Commi da 33 a 36	<p>- Riduzione IRES di 3pp nel 2016 e di ulteriori 0,5 pp dal 2017. La disposizione in esame prevede la riduzione dell'aliquota legale IRES di 3 punti percentuali, dal 27,5% al 24,5%, nel 2016 e un'ulteriore riduzione di 0,5 punti, dal 24,5% al 24%, nel 2017.</p> <p>Ai fini della stima, è stato utilizzato il modello di micro-simulazione IRES, che attualizza il dato fiscale introducendo le nuove normative intervenute dall'anno di imposta disponibile Unico 2014, anno di imposta 2013, modificando l'aliquota IRES applicata al reddito imponibile dal 27,5% al 24,5% nel 2016 e dal 24,5% al 24% nel 2017.</p> <p>Dalle elaborazioni si evidenziano i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imposta IRES netta a legislazione vigente per circa 32 miliardi di euro nel 2016, con un effetto sul gettito stimato in circa 3.424,3 milioni di euro, riferito a circa 620 mila contribuenti; - imposta IRES netta a legislazione vigente per circa 31 miliardi di euro nel 2017, con un effetto sul gettito stimato in circa 3.901,2 milioni di euro, riferito a circa 624 mila contribuenti; 	<p>Art. 5</p>

- a cui aggiungere circa 93 mila enti non commerciali con IRES dovuta per circa 540 milioni di euro, con un effetto sul gettito stimato macro in circa 59 milioni di euro nel 2016 e 68,8 milioni di euro dal 2017.

Il gettito complessivo di competenza è il seguente:

Competenza	2016	dal 2017
IRES	--3.483,3	-3.970

In milioni di euro

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari, considerando un acconto del 75%:

Cassa	2016	2017	dal 2018
IRES	-2.612,5	-3.848,4	-3.970

In milioni di euro

Il **comma 36**, considera l'ipotesi del mancato riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione coerente con un livello di deficit/PIL pari al 2,2 per cento.

Tale ipotesi è rappresentata nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3).

In questo caso, la riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24,5% per il 2016 non verrebbe applicata con conseguenti minori oneri in termini di IRES pari a 2.612,5 milioni di euro per il 2016 e pari a 870,9 milioni di euro per il 2017. I risparmi previsti nel 2017 (870,9 milioni) confluiscono, ai sensi del comma 4, nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Dal mancato riconoscimento dei predetti margini discendono poi maggiori oneri in termini di IRPEF e relative addizionali pari a 171,7 milioni di euro per il 2018, in relazione al venir meno del gettito derivante dai maggiori dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate in società di capitali. A compensazione dei predetti oneri, per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lett. b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Gli effetti finanziari correlati a tale ipotesi – come detto, già esposti nell'allegato 3 del presente provvedimento - sono evidenziati nella prospettazione che segue.

Cassa	2016	2017	dal 2018
IRES	0	-2.977,5	-3.970

In milioni di euro

Comma 37

- Recupero IRPEF derivante dalla maggiore concorrenza nella determinazione del reddito dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazione qualificata. La modifica dell'aliquota IRES, fissata per l'anno 2016 al 24,5% e a decorrere dall'anno 2017 al 24%,

determina una modifica della percentuale di concorrenza dei redditi di capitale e plusvalenze qualificate ai fini IRPEF stimata al 57% per l'anno 2016 e al 58% a decorrere dall'anno 2017, in luogo dell'attuale 49,72%.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società di persone, risulta un ammontare di redditi in esame di circa 3.263 milioni di euro.

Gli effetti di competenza ai fini IRPEF iniziano a decorrere dall'anno in cui le somme in esame, calcolate sulla base della nuova aliquota IRES, vengono erogate. Gli effetti iniziali, quindi, si verificheranno dall'anno di imposta 2017.

Sulla base della differenza della percentuale di reddito da assoggettare ad IRPEF 7,28% (57% - 49,72%) per l'anno 2016 e 8,28% (58% - 49,72%) a decorrere dall'anno 2017, applicando un'aliquota marginale media del 40%, si stima il seguente recupero di gettito di competenza:

- per l'anno 2017: circa 95 milioni (3.263 x 7,28% x 40%) e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di 3,6 e 1,4 milioni di euro;
- a decorrere dall'anno 2018: circa 108,1 milioni (3.263 x 8,28% x 40%) e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di 4,1 e 1,5 milioni di euro.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, nell'ipotesi che la norma che modifica l'aliquota IRES entri in vigore a decorrere dall'anno 2016:

	2016	2017	2018	2019	dal 2020
IRPEF	0	0	+166,3	+117,9	+108,1
Addizionale regionale	0	0	+3,6	+4,1	+4,1
Addizionale comunale	0	0	+1,8	+1,6	+1,5
Totale	0	0	+171,7	+123,6	+113,7

In milioni di euro

Qualora la modifica IRES decorresse dal 2017, gli effetti illustrati nella tabella di cui sopra si intendono a partire dal 2019.

Commi 38-40.

Zero IRAP. La normativa proposta prevede l'abolizione o l'azzeramento dell'aliquota IRAP per le imprese che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

Si specifica che l'articolo 2135 del codice civile, nel testo sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 228/2001, definisce le attività agricole, distinguendole tra "attività principali" ed "attività connesse". Sono attività principali: la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento di animali.

Ai fini della determinazione degli effetti in termini di gettito attribuibili alla normativa è stato utilizzato il modello di microsimulazione Irap (base dati anno d'imposta 2013) estrapolando i dati reddituali al 2015 ed integrando le modifiche normative successive all'anno d'imposta di riferimento della base dati.

Attraverso il modello di microsimulazione Irap è stata stimata una perdita di gettito di competenza a partire dal 2016 pari a 196,4 milioni di euro riferita a circa 250 mila contribuenti.

La proposta normativa, inoltre, in linea teorica potrebbe generare effetti positivi ai fini Ires-Irpef in relazione alla minore deducibilità della imposta Irap afferente al costo del lavoro e per effetto della deduzione forfetaria riferibile agli oneri finanziari pari al 10 per cento dell'Irap versata (Circolare Agenzia Entrate N°8 del 3 aprile 2013). Tuttavia, in considerazione del fatto che un gran numero dei contribuenti in questione determina il reddito agrario secondo criteri catastali e, quindi, non può dedurre analiticamente la quota di IRAP versata, in via prudenziale non si ascrive alcun recupero di gettito ai fini Ires-Irpef.

Pertanto la normativa genererebbe complessivamente una perdita di competenza pari a 196,4 milioni di euro a partire dal 2016.

COMPETENZA	2016	2017	2018	2019
Irap	-196,4	-196,4	-196,4	-196,4

In milioni di euro

Di cassa, considerando un acconto ai fini Irap dell'85 per cento e l'utilizzo del metodo previsionale in misura a valere sull'acconto IRAP 2016 si stimano i seguenti effetti di gettito:

CASSA	2016	2017	2018	2019
Irap	-166,9	-196,4	-196,4	-196,4

In milioni di euro

Comma 41

- Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia – 50% in 10 rate: Proroga per il 2016. La norma in esame dispone, per le spese sostenute nel 2016 per interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare) e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (fino a 10.000 euro), una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Per quanto riguarda le spese per interventi di ristrutturazione edilizia, a decorrere dal 2016 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede, fino ad un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 47 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

Al fine di stimare l'ammontare della spesa annua sono stati analizzati i dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese di cui trattasi. Ricostruendo i dati di competenza delle spese finora sostenute per l'anno 2015 si rileva un andamento analogo a quello delle spese sostenute per il corrispondente periodo del 2014.

Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio si stima quindi un ammontare totale di spesa sostenuta nel 2016 analogo a quello stimato per il 2015, 18.500 milioni di euro, di cui si ipotizza che il 15% (2.775 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

**Art. 6
Detrazioni
fiscali per
interventi di
ristrutturazione
e edilizia,
riqualificazione
e energetica e
acquisto di
mobili**

Considerando quindi, per la parte di spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2016 un minor gettito IRPEF pari a 358,9 milioni di euro annui $((15.725 \times 14\% + 2.775 \times 50\%) : 10)$.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2016 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 693,8 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 630,7 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2016 a +63 milioni di IVA e +189,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella (milioni di euro):

	2016	2017	2018	dal 2019 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF	-53,8	-574,2	-358,9	-358,9	+269,2	0
IRPEF/IRES	0,0	+287,0	-123,0	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+44,1	-18,9	0,0	0,0	0
IVA	+63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+9,2	-243,1	-500,8	-358,9	+269,2	0

In milioni di euro

Detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione – 50% in 10 rate: Proroga per il 2016

Per quanto riguarda le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la legislazione vigente non prevede per il 2016 agevolazioni.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2014, risulta un ammontare, per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, di circa 800 milioni di euro. Ai fini della stima, ricostruendo il dato su base annua con margini di prudenzialità, si ipotizza un ammontare di tale spesa per l'anno 2016 di circa 1.700 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro $(1.700 \times 50\% / 10)$.

Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dell'ammontare della spesa totale sopra determinata, applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +20,9 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa risulta il seguente:

	2016	2017	2018	dal 2019 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
IRPEF/IRES	0,0	+31,7	-13,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+4,9	-2,1	0,0	0,0	0
IVA	+30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+17,9	-99,4	-100,7	-85,0	+63,8	0

In milioni di euro

Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica – 65% in 10 rate: Proroga per il 2016

La norma in esame, inoltre, dispone per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica, una detrazione del 65% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Sono incluse nel beneficio anche le spese per interventi di efficienza energetica sostenute dagli enti che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica.

A decorrere dal 2016 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Per le spese per interventi di efficienza energetica sostenute dagli enti che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica la legislazione vigente non prevede agevolazioni.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 47 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2014, risulta una spesa in oggetto effettuata per l'anno 2013 di circa 4.500 milioni di euro. Per quanto riguarda le spese per interventi di efficienza energetica sostenute dagli enti che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica si stima una spesa pari a 150 milioni di euro, per un ammontare totale stimato per il 2016 in 4.650 milioni di euro.

Sulla base della metodologia citata tale ammontare di spesa annua è stimato, per un'aliquota di detrazione pari al 65%, come il risultato della somma di 2.250 milioni di euro di spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e di ulteriori 2.400 milioni di euro di spesa incrementale (dipendente quindi, entro determinati limiti, dall'incremento di aliquota della detrazione).

Considerando, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa incrementale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2016 un minor gettito IRPEF pari a 221,3 milioni di euro annui $((2.250 \times 29\% + 2.400 \times 65\%) : 10)$.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2016 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 562,5 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 511,4 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato

all'introduzione della norma, pari per il 2015 a +51,1 milioni di IVA e +153,4 milioni di IRPEF/IRES/IRAP. L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella:

	2016	2017	2018	dal 2019 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF/IRES	-39,0	-348,2	-221,3	-221,3	+165,9	0
IRPEF/IRES	0,0	+232,7	-99,7	0	0	0
IRAP	0,0	+35,8	-15,4	0	0	0
IVA	+51,1	0,0	0,0	0	0	0
Totale	+12,1	-79,7	-336,4	-221,3	+165,9	0

In milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi:

	2016	2017	2018	dal 2019 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF/IRES	-105,6	-1.058,4	-665,2	-665,2	+498,9	0
IRPEF/IRES	0	+551,4	-236,3	0	0	0
IRAP	0	+84,8	-36,4	0	0	0
IVA	+144,8	0	0	0	0	0
Totale	+39,2	-422,2	-937,9	-665,2	+498,9	0

In milioni di euro

**Comma
42-43**

Detrazioni mobili giovani coppie La norma introduce una detrazione ai fini IRPEF per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili adibiti ad arredo dell'abitazione principale per un ammontare complessivo di spesa non superiore ad 16.000 euro. Tale detrazione viene concessa alle giovani coppie che acquistano l'abitazione principale, che abbiano costituito il proprio nucleo familiare da almeno 3 anni ed in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni. La detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2016 da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

Sulla base di elaborazioni effettuate sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2014 sui contribuenti che non hanno dichiarato immobili nel quadro RB e sui dati dell'imposta di registro relativi alle compravendite di abitazioni principali effettuate nel 2014 da soggetti di età non superiore a 35 anni, si stima un numero di immobili acquistato da tali soggetti di circa 113.500 unità. Al fine di tener conto delle condizioni stabilite dalla norma per poter accedere all'agevolazione in esame, viene preso in

6.28 (testo 2)
approvato

considerazione un terzo di tale numero, per un totale di circa 37.833 unità.
 Prudenzialmente si ipotizza che i soggetti usufruiscano della detrazione massima pari a 8.000 euro (16.000* 50%) per una spesa totale pari a 605 milioni di euro (16.000 x 37.833). Considerando l'aliquota di detrazione del 50% e la rateizzazione in 10 anni, si stima un minor gettito IRPEF di competenza annua pari a 30,2 milioni di euro annui.
 Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla proposta in esame e in considerazione del fatto che la stessa entri in vigore a decorrere dal 2016:

	2016	2017	dal 2018 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF	-15,2	-37,8	-30,2	+22,8	0

In milioni di euro

Commi 44-45

La disposizione interviene sul regime fiscale IRES dei soggetti IACP ed ex IACP, prevedendo che la riduzione al 50% della aliquota IRES, attualmente prevista per gli IACP e loro consorzi, spetti anche nei confronti degli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, che abbiano i requisiti di società in house, costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.
 Interviene, inoltre, nel trattamento fiscale delle sopravvenienze attive ampliando, la già prevista esenzione per i finanziamenti pubblici per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli IACP, anche agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, che abbiano i requisiti di società in house, purché costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.
 Al riguardo, ai fini della stima, è stata fatta una specifica elaborazione degli archivi provvisori UNICO2014 società di capitali ed enti commerciali e non commerciali, abbinando gli stessi con l'archivio degli IACP/ATER ultimo esistente di fonte Federcasa, integrato da informazioni ricavate dai comuni (125 soggetti).
 E' stato ricavato l'eventuale reddito imponibile IRES ad aliquota ordinaria nonché le eventuali sopravvenienze attive, assoggettate a tassazione in cinque quote. Al termine della elaborazione sono risultati 17 soggetti con reddito ad aliquota ordinaria per circa 41,6 milioni di euro e quindi una perdita di gettito, se assoggettato ad aliquota ridotta al 50% (12%), per circa 5 milioni di euro.
 Inoltre, sono emerse circa 4,66 milioni di sopravvenienze attive da parte di 7 soggetti; la perdita di gettito (al 12%) sulla quota annua imponibile è di circa 0,2 milioni di euro, crescente di 0,2 milioni di euro l'anno (-1 milione di euro a regime).
 Si indicano, nella tabella seguente, gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento in esame, considerando l'entrata in vigore a partire dal periodo di imposta 2016:

2017	2018	dal 2019
-9,1	-5,6	-5,8

In milioni di euro

**Art. 6-bis
 (Disposizioni in materia di edilizia popolare)
 6.0.2000
 Relatrice
 Approvato**

**Commi da
46 a 49**

- Maggiorazione del 40% ammortamenti e canoni di locazione beni strumentali materiali. Nei confronti degli investimenti effettuati (anche in leasing), a partire dal 15 ottobre 2015 e per l'intero anno 2016, in beni strumentali nuovi in impianti e macchinari ad esclusione dei beni con aliquota di ammortamento inferiore a 6,5% (rif. D.M. 31 dicembre 1988) e di tutte le tipologie di costruzioni e fabbricati, è concessa la possibilità di ammortizzare in via extracontabile un maggior valore del 40% degli stessi.

Per la stima sono stati utilizzati i dati delle tavole della contabilità nazionale Istat: Investimenti fissi lordi per tipo di investimento e branca proprietaria, dalla quale si stima - nel 2014 - l'ammontare degli investimenti, a prezzi correnti, in circa 268 miliardi di euro, di cui 138 miliardi in costruzioni, 42 miliardi in prodotti della proprietà intellettuale e circa 87 miliardi in impianti macchinari ed armamenti (aggiornamento settembre 2015). Al netto degli investimenti effettuati dalla PA, stimati sulla base dei dati consolidati del 2013 nell'ordine dell'8,3%, ovvero 7 miliardi di euro, vengono complessivamente attribuiti al settore privato circa **80 miliardi di investimenti** così ripartiti: 10,1 miliardi in mezzi di trasporto, 10,3 miliardi di euro nel comparto ICT, i restanti 59,6 miliardi assegnati al generico comparto degli altri investimenti in impianti, macchinari e armamenti. La suddivisione ISTAT, rispetto ai comparti di interesse, pare sostanzialmente corrispondere alle limitazioni indicate nella norma con riferimento al periodo di ammortamento di oltre 15 anni (all'incirca il coefficiente di ammortamento del 6,5% che è applicato essenzialmente a fabbricati e costruzioni, i quali infatti generalmente scontano coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%). Il dato di riferimento di 80 miliardi di euro di investimenti si ritiene rivesta carattere di prudenzialità, in quanto comprensivo di talune tipologie di beni non interessate dalla norma agevolativa e tale da ricomprendere anche eventuali quote di investimento specificamente indotte dall'introduzione dell'agevolazione. Tale importo di 80 miliardi di euro rappresenta gli investimenti d stimati per l'intero anno 2016. La quota degli investimenti relativi al periodo di riferimento del 2015 è proporzionalmente stimata in circa 17 miliardi di euro.

Pertanto, nell'ipotesi di concessione a tutti i soggetti che effettuano nel 2016 gli investimenti nelle tipologie contemplate dalla norma, si avrebbe un maggior valore ammortizzabile in via extracontabile di 32 miliardi di euro (40% di 80 mld), mentre per quelli effettuati negli ultimi mesi del 2015 il maggior importo ammortizzabile risulta pari a 6,8 miliardi di euro (40% di 17 mld).

Considerata la natura dei beni ammortizzabili di cui si tratta, per la stima è adottato un periodo medio di ammortamento di 7 anni.

Le stime del gettito prodotte rispecchiano l'esigenza di coordinamento nel contesto della Legge di Stabilità la quale prevede una riduzione dell'aliquota Ires, dunque arrivando a considerare una aliquota media II.DD. del 17,8% per il 2016 e del 17,45% a partire dal 2017. Nei confronti della competenza dell'anno di imposta 2015 l'aliquota media utilizzata è pari al 20%. Gli effetti di competenza e di cassa sono di seguito indicati:

COMPETENZA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ires/Irpef	-97	-580	-967	-967	-967	-967	-967	-883	-399	0	0

In milioni di euro

CASSA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ires/Irpef	-170	-943	-1.258	-967	-967	-967	-967	-819	-36	299	0

In milioni di euro

**Art. 7
Ammortament
i**

<p>Commi 50-51</p>	<p>- Riduzione da 10 anni a 5 anni del periodo di ammortamento del valore dell'avviamento risultante da operazioni straordinarie. La vigente normativa prevede che la deduzione del valore dell'avviamento, in decimi, possa essere effettuata a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva, a prescindere dall'imputazione al conto economico per quanto riguarda avviamento e marchi d'impresa; per le altre immobilizzazioni immateriali invece la deduzione può essere effettuata nel limite della quota imputata a conto economico. La proposta prevede che il <u>l'ammortamento possa essere effettuato in 5 anni.</u> Dall'analisi dei modelli F24 si è rilevato che l'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata nel 2014 (ultimo anno completo) è stata pari a circa 516 milioni di euro. Posta l'aliquota sostitutiva del 16%, si desume un importo affrancato di 3,225 miliardi di euro. Considerata la natura straordinaria delle operazioni in oggetto si assume tale importo come riferimento per le valutazioni inerenti le successive annualità. Si indicano di seguito gli effetti finanziari relativi al minor periodo di ammortamento per i valori affrancati relativi alle operazioni straordinarie effettuate a partire dal 2016:</p> <table border="1" data-bbox="277 595 1883 708"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IL.DD. e IRAP</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>-128,5</td> <td>-201,1</td> <td>-273,8</td> <td>-346,4</td> <td>-419,1</td> <td>-234,8</td> <td>-162,1</td> <td>-89,5</td> <td>-16,8</td> <td>55,8</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Milioni di euro</p>		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	IL.DD. e IRAP	0,0	0,0	0,0	-128,5	-201,1	-273,8	-346,4	-419,1	-234,8	-162,1	-89,5	-16,8	55,8	0,0	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029																		
IL.DD. e IRAP	0,0	0,0	0,0	-128,5	-201,1	-273,8	-346,4	-419,1	-234,8	-162,1	-89,5	-16,8	55,8	0,0																		
<p>Comma 52</p>	<p><i>La norma in esame stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 46 e 47 non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore. Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti.</i></p>	<p>7.34 approvato</p>																														
<p>Commi da 53 a 55</p>	<p>La norma in esame modifica, a partite dall'anno 2016, le disposizioni relative al nuovo regime fiscale forfetario agevolato stabilite dalla Legge di stabilità 2015. In particolare dispone l'innalzamento della soglia dei compensi di 15.000 euro per i professionisti e di ricavi di 10.000 euro per i restanti settori, l'eliminazione del vincolo di ingresso al nuovo regime per i lavoratori dipendenti e per i pensionati con reddito di specie non superiore a 30 mila euro annui. Nel caso di nuove attività, l'aliquota relativa all'imposta è pari al 5 per cento e l'agevolazione si estende per i primi 5 anni in luogo dei 3 anni stabiliti dalla normativa vigente. Inoltre, la norma stabilisce la reintroduzione del minimale contributivo con riduzione delle aliquote del 35 per cento. Sulla base della metodologia adottata in sede di RT di introduzione del nuovo regime fiscale, mediante elaborazioni condotte sui dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi ed elaborazioni INPS per la parte contributiva, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2016, si stimano le seguenti variazioni degli effetti finanziari e contributivi: Milioni di euro</p>	<p>Art. 8 Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni</p>																														

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Dal 2024		
IRPEF	0,0	-1.329,8	-784,8	-798,8	-835,6	-862,6	-867,0	-856,4	-856,4		
Addizionale regionale	0,0	-60,9	-62,3	-63,6	-66,2	-68,9	-70,2	-70,2	-70,2		
Addizionale comunale	0,0	-27,8	-21,9	-22,5	-23,3	-24,4	-24,8	-24,6	-24,6		
IRAP	0,0	-68,8	-37,2	-37,4	-37,3	-37,5	-37,4	-37,4	-37,4		
Imposta sostitutiva regime forfetario	0,0	938,7	545,7	551,0	552,3	554,9	562,3	558,2	558,2		
Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio (LM_11_01)	0,0	-45,3	-12,4	-4,6	16,4	31,7	33,7	27,9	27,9		
Imposta sostitutiva 1.388/2000 (RE_22_02)	0,0	-1,8	-1,7	-2,1	-3,0	-3,4	-3,9	-3,5	-3,5		
Imposta sostitutiva 1.388/2000 (RG_30_02)	0,0	-1,2	-0,9	-1,0	-1,3	-1,6	-1,6	-1,5	-1,5		
IVA	-186,0	-188,9	-191,8	-197,0	-202,3	-205,2	-205,2	-205,2	-205,2		
Rettifica della detrazione IVA	138,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Contributi previdenziali	329,8	273,7	274,8	302,7	309,6	279,5	246,1	235,7	198,8		
Totale	282,6	-512,1	-292,5	-273,3	-290,7	-337,5	-368,0	-377,0	-413,9		
Commi da 56 a 61	<p>Assegnazione agevolata beni ai soci. La disposizione in esame prevede che le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive - nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative - sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto,. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.</p> <p>Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.</p> <p>Di seguito si espongono alcune considerazioni in merito alla normativa proposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in sede di Finanziaria 2007 (art. 1 commi 111 - 118) era stata disposta la possibilità di procedere ad uno scioglimento 										
											Art. 9 Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi

agevolato ovvero alla trasformazione per le società non operative, in conseguenza dell'inasprimento dei parametri e delle aliquote disposta dal DL n. 223/06;

- successivamente, con la Finanziaria 2008 è stata prevista un'analogia riapertura per le società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 riducendo le aliquote previste per la imposta sostitutiva al 10% sul reddito ed al 10%-5% su riserve etc.;

- dai dati F24 risulta un gettito da imposta sostitutiva (codici tributo 1666 e 1667) in linea con quanto stimato in sede di RT originaria alla Finanziaria 2008 pari a circa 60 milioni nel 2008, 36 nel 2009 e 7 nel 2010, di cui circa 27 milioni di euro attribuibili alle riserve;

- A differenza delle due precedenti occasioni la norma proposta dispone la possibilità di assegnare beni ai soci – dietro pagamento di una imposta sostitutiva - anche senza scioglimento ed anche se la società non è di comodo: questo fatto, a parità di condizioni, aumenta la platea dei soggetti potenzialmente interessati;

- Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile ai fini la imposta sostitutiva secondo la proposta essa è pari alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto: tuttavia per gli immobili il valore normale può essere determinato – a richiesta - in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori;

- Secondo quanto disposto dalla Finanziaria 2007 – che prevedeva anche lo scioglimento - essa era così determinata: sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva;

- Inoltre sempre secondo la normativa di allora ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 111 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali;

- Ai fini della stima degli effetti di gettito della normativa proposta sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi U2014 società di capitali e società di persone, ricavati dal prospetto per la verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo;

- A tale riguardo in via prudenziale si è ritenuto che secondo la normativa proposta tale nuova base sia pari ad un decimo del valore di bilancio degli immobili ivi dichiarati;

- La stima è costituita dalla somma degli effetti in capo a due distinte tipologie di soggetti: soggetti non di comodo e società considerate non operative;

- In coerenza con quanto operato in sede di RT originaria alla Finanziaria 2007, è stata calcolata la maggiore imposta di registro ad aliquota ridotta del 50%, ricorrendone le condizioni, sulle operazioni imponibili poste in essere in virtù della norma

agevolativa;

- Per la prima categoria di soggetti (non previsti nelle precedenti due occasioni) si è operato nel seguente modo:
 - Dagli archivi U2014 società di capitali e società di persone sono stati selezionati i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:
 - Natura giuridica prevista (SPA, SAA, SRL, SNC, SAS)
 - Non hanno determinato reddito minimo in quanto non operative
 - Non si trovano nelle condizioni di esclusione / non applicazione / esenzione della suddetta normativa
 - Abbiamo dichiarato attività immobiliare
 - Abbiamo reddito nullo o negativo
 - Non facciamo parte di un consolidato nazionale
 - Di questi soggetti sono stati considerati i valori di bilancio del prospetto relativo alle società di comodo relativi agli immobili (immobili, immobili A10, immobili abitativi);
 - Ai fini della quota di adesione, in analogia a quanto operato in sede di Finanziaria 2007 si è ipotizzato che i soggetti in questione sarebbero stati interessati a assegnare / cedere nel complesso un decimo di tali valori risultanti;
 - L'imposta sostitutiva risultante è pertanto pari al 8% (aliquota) applicato ai valori di bilancio a titolo di immobili interessati alla assegnazione, (10% società di capitali e 7,5% per le società di persone), per la quota (un decimo) che si ritiene essere imponibile (differenza tra valore catastale e costo fiscalmente riconosciuto);
 - Nello specifico, dato un valore di bilancio di immobili per tutti i soggetti selezionati pari rispettivamente a circa 17,7 miliardi ed a circa 4,6 miliardi di euro, si ottiene un importo di imposta sostitutiva pari a circa $8\% \times (17,7 \text{ mld} \times 10\% + 4,6 \text{ mld.} \times 7,5\%) \times 10\% = 17$ milioni di euro;
 - Per quanto riguarda la imposta sostitutiva sul saldo attivo (riserve) è stata stimata in proporzione a quanto è emerso con riferimento alla Finanziaria 2008 (circa 51%), riducendo successivamente l'ipotesi di adesione del 50% per tenere conto dell'aumento della aliquota (dal 5% al 13%) e applicando poi la nuova aliquota: il gettito risulta pari a circa $(17 / 8\% \times 51\% \times 50\% \times 13\%) = 7,1$ milioni di euro;
 - Ai fini della stima del gettito da imposta di registro, in via prudenziale, come detto è stato calcolato un maggiore gettito in misura pari al 50% della aliquota ordinaria (il 9%) applicata al valore catastale relativamente ai soli immobili abitativi;
 - Tuttavia, sempre in via prudenziale è stata tolta nei vari anni – come minore gettito – la imposta di registro ad aliquota piena che si stima sarebbe stata pagata sulla quota di cessioni / assegnazioni ordinarie annue – il 10% l'anno;
 - Nello specifico il gettito nel primo anno è risultato pertanto pari a circa $9\% \times 50\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%) - 9\% \times 10\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%) = 5,7$ milioni di euro ed a circa $-9\% \times 10\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%) = -1,4$ milioni di euro negli anni successivi;
 - A fronte di tali gettiti una tantum è stato peraltro stimato il minore gettito IRES/IRPEF ed IRAP derivante dalle mancate plusvalenze imponibili, in misura pari ad un decimo (ipotesi di cessione ordinaria annua), a sua volta imponibile per un quinto annuo;
 - Tale importo, con una aliquota netta media IRES/IRPEF del 20% ed una quota di plusvalenze (differenza tra

valore normale di mercato e di bilancio) del 30%, nel primo anno – primo quinto - è pari a circa $10\% / 5 \times 20\% \times 30\% \times (17,7 \text{ mld} \times 10\% + 4,6 \text{ mld.} \times 7,5\%) = -2,5$ milioni di euro;

- Tali quinti si sommano negli anni successivi (ad esempio nel secondo anno si ha il secondo quinto del primo anno + il primo quinto del secondo anno);

- Ai fini IRAP tale minore gettito, senza la possibilità di ripartire in 5 quote la plusvalenza, ma con aliquota media di 3,9%, è sempre pari a circa **-2,5** milioni di euro l'anno;

- Per la seconda categoria di soggetti (di comodo) si è operato nel seguente modo:

- La possibilità di cedere / assegnare immobili senza dovere sciogliere la società rispetto alla normativa precedente – Finanziaria 2008 – comporta una minore riduzione del gettito IRES/IRPEF sul reddito rideterminato per le società di comodo, in quanto resta una parte di reddito minimo, commisurato sugli altri beni;

- ai fini della selezione dei beni (immobili) da cedere / assegnare è stata fatta una elaborazione sul prospetto relativo alle società di comodo relativi agli immobili (immobili, immobili A10, immobili abitativi) dei soggetti di comodo immobiliari;

- Nello specifico, dato un valore di bilancio di immobili per tutti i soggetti di comodo selezionati pari rispettivamente a circa 1,23 miliardi ed a circa 0,74 miliardi di euro, si ottiene un importo di imposta sostitutiva pari a circa $10,5\% \times 10\% \times (1,23 \text{ mld} + 0,74 \text{ mld.}) = 20,7$ milioni di euro;

- l'imposta sostitutiva sul saldo attivo (riserve) è stata stimata in proporzione a quanto è emerso con riferimento alla Finanziaria 2008 (circa 51%), riducendo successivamente l'ipotesi di adesione del 50% per tenere conto dell'aumento della aliquota (dal 5% al 13%) e applicando poi la nuova aliquota: il gettito risulta pari a circa $(20,7 / 10,5\% \times 51\% \times 50\% \times 13\%) = 6,6$ milioni di euro;

- il gettito da imposta di registro, in via prudenziale, come detto è stato calcolato in misura pari al 50% della aliquota ordinaria (il 9%) applicata al valore catastale relativamente ai soli immobili abitativi assegnati / ceduti.

- Nello specifico il gettito da registro nell' anno di adesione è risultato pertanto pari a circa $9\% \times 50\% \times (0,17 \text{ mld} + 0,12 \text{ mld.}) = 12,9$ milioni di euro;

- inoltre la normativa proposta determinerebbe la rinuncia – sulla quota di reddito riferibile ai beni assegnati - ad un gettito IRES/IRPEF - al 10,5% per la addizionale di comodo sulla reddito imponibile ed al 27,5% sul maggiore reddito ai fini IRES e al 24% medio sul maggiore reddito IRPEF;

- a tale riguardo, come detto, sono state considerate come maggiormente interessate le società di comodo immobiliari;

- rapportando il differenziale di reddito rilevato tra l'anno di imposta 2006 e l'anno di imposta 2007 è emersa una rilevante riduzione del reddito minimo, attribuibile alla norma sullo scioglimento agevolato di cui alla Legge Finanziaria 2008: tale riduzione emersa (quasi il 64% comprese le società di persone) è stata applicata ai beni immobili per stimare la riduzione di imposta conseguente al minore reddito minimo;

- poiché il reddito minimo è calcolato sui valori di bilancio esiste un legame diretto tra le due poste;

- dai dati dichiarativi provvisori ultimi disponibili (UNICO2014) emerge a carico delle società di comodo immobiliari (ad esclusione delle imprese in perdita sistemica in quanto la fattispecie è stata depotenziata dall'estensione

del periodo di perdita da tre a cinque esercizi) quanto segue:

- un maggiore reddito IRES (quadri RN + GN) pari a circa 97,9 milioni di euro e IRPEF (società di persone) pari a circa 55,8 milioni di euro, cui consegue una maggiore IRES effettivamente pagata al 27,5% pari a circa 26,9 milioni di euro ed una maggiore IRPEF pari a circa 13,4 milioni di euro;
- un reddito imponibile IRES complessivo pari a circa 98 milioni di euro ed una addizionale IRES al 10,5% pari a circa 10,3 milioni di euro;
- per stimare la corrispondente imposta destinata a venire meno in conseguenza della nuova adesione alla assegnazione/trasformazione agevolata si è proceduto nel seguente modo:
 - è stata applicata la medesima riduzione percentuale (circa il 64%) ai dati effettivi sulle società non operative immobiliari emersi in UNICO2014 stimando una perdita IRES/IRPEF (rinuncia ad un gettito) annua pari a circa $(26,9 + 13,4 + 10,3) \times 64\% = -32,6$ milioni di euro;
 - ai fini IRAP il reddito minimo rilevato di circa 203 milioni di euro (118,6 contribuenti IRES + 84,3 contribuenti IRPEF) produce un minor gettito all'aliquota ordinaria pari a circa $203 \times 64\% \times 3,9\% = -5,1$ milioni di euro.

Con le decorrenze previste dalla norma, con un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85% ed il pagamento della imposta sostitutiva in due rate (il 60% nel 2016, il restante nel 2017), si avrebbe il seguente andamento di gettito:

Competenza	2016	2017	2018	2019	2020	2021
imp. Sost. non di comodo	24,0					
di cui sui beni immob.	17,0					
di cui sulle riserve	7,1					
Imposta registro non di comodo	5,7	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
IRES/IRPEF minori plusval.	-2,5	-5,1	-7,6	-10,2	-12,7	-12,7
IRAP minori plusval.	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
imp. Sost. di comodo	27,2					
di cui sui beni immob.	20,7					
di cui sulle riserve	6,6					
Imposta registro di comodo	12,9					
Minore imposta IRES/IRPEF	-32,6	-32,6	-32,6	-32,6	-32,6	-32,6
Minore imposta IRAP	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
TOTALE	27,2	-46,7	-49,2	-51,8	-54,3	-54,3

In milioni di euro

CASSA	2016	2017	2018	2019	2020	dal 2021
Imposta sostitutiva	30,8	20,5	0	0	0	0

	Registro	18,6	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	
	IRES/IRPEF	0	-61,5	-39,6	-42,1	-44,7	-47,2	
	IRAP	0	-14,0	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	
	Totale	49,4	-56,4	-48,6	-51,1	-53,7	-56,2	
	In milioni di euro							
Comma 62.	<p><i>La disposizione in esame riprende quanto da ultimo previsto all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concedendo, agli imprenditori individuali, la facoltà di estromettere l'immobile strumentale di cui all'articolo 43, comma 2, del TUIR, siano essi strumentali per natura che per destinazione, dal patrimonio dell'impresa (posseduti alla data del 31/10/2015), al fine di inserirlo nel patrimonio personale, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dell'8% sulla differenza tra il valore normale e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto.</i></p> <p><i>Ai fini della stima, sono stati utilizzati i dati F24 relativi alla autotassazione (codice tributo 1673 - imposta sostitutiva per estromissioni beni immobili strumentali della impresa individuale) sia con riferimento a quanto avvenuto in sede di Finanziaria 2002 (art. 3 commi 4-6 Legge n. 448/01) che con riferimento alla riproposizione delle norme in sede di Finanziaria 2008 (art. 1 comma 37 Legge n. 244/2007).</i></p> <p><i>In particolare, in primo luogo, è stata assunta un'adesione analoga a quanto avvenuto in sede di Finanziaria 2008; tenuto conto della minore aliquota di imposta sostitutiva (8% invece di 10%), il gettito di competenza da imposta sostitutiva è calcolato in proporzione rispetto a quanto avvenuto nel 2008/2009 con riferimento agli immobili posseduti al 30 novembre 2007 (quindi 16 milioni di euro in luogo dei 15 milioni di euro versati nel 2008 + 5 milioni di euro nel 2009, anche in quel caso rispetto ad un periodo di potenziale interesse di sei anni).</i></p> <p><i>Per quanto concerne la scadenza del versamento, si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 9, commi da 1 a 6 della Stabilità 2016, con riferimento alla assegnazione dei beni ai soci delle società.</i></p> <p><i>Sulla base dei dati ricavati dal modello U2008 PF è stata ricavata la quota dei beni immobili strumentali soggetti ad IVA in caso di assegnazione (circa il 38%) estromessa in base all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</i></p> <p><i>In analogia a quanto avvenuto in sede di RT originaria alla Finanziaria 2008 è stata stimata una perdita di gettito derivante dalla mancata imponibilità ai fini IIDD delle plusvalenze emergenti dalla assegnazione ordinaria dei beni immobili strumentali non soggetti ad IVA in caso di assegnazione, ipotizzando una assegnazione in misura pari al 10% l'anno e l'assoggettamento comunque della plusvalenza emergente alla tassazione rateizzata in 5 anni, con aliquota netta del 23% ai fini IRPEF (pari quindi a circa $16 / 8\% \times 10\% / 5 \times -23\% \times (1 - 38\%) = -0,6$ milioni di euro nel 1° anno) e del 4% ai fini IRAP (pari quindi a circa $16 / 8\% \times 10\% / 5 \times -4\% \times (1 - 38\%) = -0,1$ milioni di euro nel 1° anno).</i></p> <p><i>Considerando ai fini del versamento della imposta sostitutiva che il 60% dovrà essere versato entro il 30 novembre 2016 mentre il restante 40% entro il 16 giugno 2017, si indicano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:</i></p>							9.2100 Relatrice Approvato

		2016	2017	2018	2019																						
	<i>Imposta sostitutiva</i>	9,6	6,4	0	0																						
	<i>Minore IRPEF</i>	0	-1,0	-1,6	-2,1																						
	<i>Minore IRAP</i>	0	-0,2	-0,3	-0,4																						
	TOTALE	9,6	5,2	-1,9	-2,5																						
	<i>Milioni di euro</i>																										
Comma 63.	<i>La disposizione prevede che gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario, per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che presta servizio nei distaccamenti volontari, sono a carico della medesima amministrazione. Il costo del relativo protocollo sanitario è pari a 434,17 euro a persona, comprensivo di IVA. Sulla base dei dati sul reclutamento dell'ultimo triennio, che indicano un numero di 1.833 unità di personale annue oggetto di accertamenti clinico strumentali, si prevede un onere complessivo annuo quantificato prudenzialmente in euro 800.000. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.</i>						9.2000 Relatrice Approvato																				
Commi 64 -65	<p>Aumento della deduzione base imponibile IRAP a 5.000 euro. La proposta in oggetto prevede, per i soggetti persone fisiche e società di persone di cui all'art 3, c. 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 446/97, con base imponibile non superiore a euro 180.759,91, l'aumento della deduzione forfetaria da 2.500 euro a 5.000 euro, che si aggiunge alla deduzione base di 8.000 euro.</p> <p>Dalla elaborazione, effettuata tramite il modello di micro-simulazione IRAP, delle dichiarazioni presentate nel 2014 e relative all'anno di imposta 2013, estrapolate all'anno d'imposta 2015, è stata stimata una perdita di gettito di competenza annua pari a 183 milioni di euro a partire dal 2016.</p> <p>Ai fini Irpef si stima un recupero di gettito come conseguenza della minore deducibilità forfetaria dell'imposta Irap assolta dai contribuenti che hanno interessi passivi netti, stimato in 3,4 milioni di euro di competenza a partire dall'anno d'imposta 2016, ottenuto applicando un'aliquota media ai fini Irpef pari al 18,6 per cento.</p> <p>Di seguito, si riportano gli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame considerando un acconto pari all'85% ai fini Irap e pari all'75% ai fini Irpef:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cassa</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>dal 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRAP</td> <td>0</td> <td>- 338,6</td> <td>- 183</td> <td>-183</td> </tr> <tr> <td>IRPEF</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>+ 6,0</td> <td>+3,4</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>0</td> <td>-338,6</td> <td>-177,0</td> <td>-179,6</td> </tr> </tbody> </table> <p>in milioni di euro</p>						Cassa	2016	2017	2018	dal 2019	IRAP	0	- 338,6	- 183	-183	IRPEF	0	0	+ 6,0	+3,4	TOTALE	0	-338,6	-177,0	-179,6	
Cassa	2016	2017	2018	dal 2019																							
IRAP	0	- 338,6	- 183	-183																							
IRPEF	0	0	+ 6,0	+3,4																							
TOTALE	0	-338,6	-177,0	-179,6																							
Comma 66 e 67	Variazione in diminuzione dell'IVA per crediti non riscossi in procedure fallimentari solo per cedente La proposta consente alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi l'emissione della nota di variazione in diminuzione, di cui all'articolo 26, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere che sia						9.47- 9.48 approvati																				

definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura medesima, come attualmente accade.

La modifica entra in vigore nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

Da fonte ISTAT (Statistiche Giudiziarie Civili – ultimo anno disponibile), risulta che la durata media del procedimento fallimentare è di circa 8 anni.

Dalle stesse statistiche risulta, inoltre, un valore complessivo (passivo – attivo) individuato dal curatore fallimentare di circa 10.300 milioni di euro.

Considerando la grande incidenza dei debiti verso istituti di credito (soggetti che svolgono operazioni esenti), si ritiene che solo 1/4 del passivo fallimentare (circa 2.600 milioni di euro) sia imponibile ai fini I.V.A..

Si avrà quindi, utilizzando un'aliquota media I.V.A. del 15%, un anticipo dell'effetto negativo erariale di cassa, di circa 340 milioni di euro (2.600 – 2.600/1,15) annui.

Pertanto, si parte dall'ipotesi che il flusso di nuovi fallimenti avrà durata media di 8 anni e l'ammontare interessato sia analogo in tutti gli anni (e pari a 340 milioni come sopra).

Legislazione attuale:

Si ha che nell'anno di inizio del fallimento, i fornitori versano IVA; si suppone, per semplicità matematica, che la somma dell'IVA versata sia pari proprio a 340 milioni di euro (benchè non sia così per il singolo fallimento, lo stesso valore è una buona approssimazione del complesso dei fallimenti).

Nello stesso anno si avviano le procedure per il rimborso dell'IVA non detratta da parte del soggetto entrato in fallimento o della detrazione dell'IVA in parola. La stessa verrà quindi rimborsata l'anno successivo all'entrata in fallimento ed è di importo pari a quella versata dai fornitori, ovvero 340 milioni.

A chiusura della procedura, dopo 8 anni quindi, i soggetti creditori emetteranno nota di variazione di importo sempre pari a 340 milioni di euro.

Il flusso dei nuovi fallimenti può essere quindi rappresentato dalla seguente tabella:

	2017	2018-2023	2024 - ss
Versamento IVA	+340	+340	+340
Rimborso Richiesto		-340	-340
Nota di Variazione			-340
Totale	+340	0	-340

Legislazione proposta:

Nella legislazione proposta, all'entrare del soggetto in procedura fallimentare, il creditore ha possibilità di emettere contestuale nota di variazione. Pertanto si avrà un versamento IVA pari a 340 milioni (come da ipotesi e premesse suddette), una emissione di note di variazione di pari importo. In analogia con quanto ipotizzato precedentemente, la prassi prevede che il curatore presenti un modello per il rimborso del credito IVA, rimborso che viene corrisposto dallo Stato presumibilmente l'annualità successiva, comportando una perdita per gli anni successivi al primo pari a 340 milioni di euro.

Il flusso dei nuovi fallimenti può essere quindi rappresentato dalla seguente tabella:

	2017	2018-2023	2024 - ss
Versamento IVA	+340	+340	+340
Rimborso Richiesto		-340	-340
Nota di Variazione	-340	-340	-340
Totale	0	-340	-340

Effetti di gettito:

In conclusione, si mettono a confronto gli effetti finanziari delle due normative al fine di individuare l'effetto complessivo della modifica normativa, che sarà pari a (in milioni di euro):

	2017 (*)	2018 – 2023	2024 - ss (**)
Legislazione vigente	+340	0	-340
Legislazione proposta	0	-340	-340
Effetto complessivo (***)	-340	-340	0

(*) anno di introduzione della norma

(**) Entrambe le normative a regime per i fallimenti dal 2017 in poi

(***) Nell'effetto finale, ovviamente, si considerano le entrate relative alla proposta e le mancate entrate (quindi con il segno opposto) della normativa vigente che decade.

Comma 68.

Gli oneri recati dal D.Lgs. 24/09/2015, n. 158, recante revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, sono stati valutati, nella relazione tecnica che ha corredato il predetto provvedimento, nell'importo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, tenuto conto che le disposizioni di cui al titolo II del provvedimento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

La norma in esame anticipa la predetta decorrenza al 1° gennaio 2016; in relazione a ciò, si determina un onere di 40 milioni per l'anno 2016.

Commi 69-70

La disposizione apporta modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 volte a garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, nel caso di mancato versamento da parte degli stessi dei tributi riscossi in relazione agli atti soggetti a rogito notarile. Si prevede che, nel caso in cui il notaio non provveda al versamento delle imposte dovute all'erario, qualora il danno non sia coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiederne il pagamento direttamente al Fondo di cui all'art. 22 della legge 89 del 1913, come sostituito dall'art. 4 della legge 182/2006. Il patrimonio del Fondo è costituito dai contributi dei notai, dalla somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarietà, già

Art. 9-bis 9.0.8 approvato

	<p><i>istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo, ed è gestito dal Consiglio nazionale del notariato. Inoltre si apportano modifiche ed integrazioni di natura regolamentare circa l'utilizzo del predetto fondo, disponendo altresì che per la stipula della polizza obbligatoria collettiva di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, debba essere sostenuta mediante separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al Consiglio nazionale del notariato entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le modifiche apportate non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma, al contrario, consentono una accelerazione delle procedure di riscossione dei tributi dovuti all'Erario, non versati dai notai in relazione agli atti rogati o autenticati.</i></p>	
Commi 71-78	<p>La disposizione prevede per l'anno 2016 la riduzione del canone RAI da 113,50 a 100 euro rispetto all'importo dovuto per l'anno 2015.</p> <p>Viene anche stabilito che la detenzione o l'utenza dell'apparecchio è presunta altresì dall'esistenza della titolarità di una utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura.</p> <p>Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.</p> <p>Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene previo addebito del medesimo sulle relative fatture emesse dalle aziende di distribuzione di energia elettrica. <i>Tale addebito avviene in forma rateizzata: sono previste dieci rate mensili, scadenti nei primi 10 mesi dell'anno (da gennaio ad ottobre), che sono addebitate nelle fatture aventi data di scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.</i></p> <p><i>Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario dei canoni incassati dalle aziende di distribuzione dell'energia elettrica, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, nonché per le comunicazioni dei dati utili ai fini del controllo, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione della norma in esame.</i></p> <p><i>Inoltre, gli organismi interessati dalle norme in esame sono autorizzati allo scambio ed all'utilizzo dei dati concernenti le famiglie anagrafiche, le utenze elettriche, i soggetti tenuti al pagamento del canone, i soggetti beneficiari di agevolazioni, nonché i soggetti esenti da pagamento dello stesso. Da tale previsione, non derivano oneri per la finanza pubblica.</i></p> <p>Il complesso di disposizioni recate dall'articolo in esame è finalizzato ad ampliare la platea dei contribuenti rispetto a quelli che attualmente versano il canone di abbonamento, tenuto anche conto del beneficio della rateizzazione in 10 mesi, che stimola comportamenti conformi agli obblighi di legge, in ragione dell'esiguità della rata mensile.</p> <p>Pur essendo la norma foriera di generare maggiori entrate, ai fini prudenziali si stima che il gettito ritraibile dalla nuova forma di versamento possa essere almeno pari a quello che attualmente viene introitato come canone, tassa di concessione governativa e IVA.</p>	<p>Art. 10 Riduzione canone RAI</p> <p>10.2000 relatrice Approvato</p> <p>10.37 Approvato</p>

Comma 79	Inoltre, il comma 79 dispone che per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riservate all'erario per essere destinate <i>prioritariamente all'ampliamento fino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 244 del 2007 ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni nonché al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.</i>	10.2100 approvato ex 10.14 t. 2
Commi da 80 a 81.	(Attuazione Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora e costituzione di un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio) <i>La presente norma consente di dare attuazione all'Accordo bilaterale tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora, perfezionato con scambio di Note verbali del 14 e 15 giugno 2010. Si tratta pertanto di dare seguito, con urgenza, ad impegni assunti in sede internazionale, che non sono più rinviabili, atteso che la proroga è scaduta il 31 dicembre 2013.</i> <i>In particolare, per il settore televisivo detto Accordo prevede la concessione in uso all'Italia di un certo numero di canali televisivi assegnati internazionalmente alla Città del Vaticano a fronte della messa a disposizione gratuita per lo Stato estero della capacità trasmissiva pari a 4Mbit/s su un multiplex televisivo preferibilmente isocanale.</i> <i>A tal fine, si dispone l'avvio di una procedura di gara per l'individuazione di un operatore di rete, già titolare di diritto d'uso, che metta a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano, per un periodo pari alla durata dell'Accordo, la suddetta capacità trasmissiva.</i> <i>Al fine di minimizzare i costi si prevede una gara con offerte economiche al ribasso partendo dalla tariffa annuale massima per ogni Mbit/s stabilita per abitante dall'art. 27, comma 3, della delibera n. 353/11/Cons dell'Autorità per le Garanzie per le Comunicazioni.</i> <i>Considerando che secondo quanto stabilito dall'Agcom nella delibera 353/11/Cons il valore annuo massimo per ogni Mbit/s stabilito per abitante è pari a € 0,01 6 e che il valore di copertura da assicurare è stimato al 70% della popolazione, la base d'asta è pari a € 2.724.000.</i>	Art. 10 bis 10.0.1000 accordo santa sede Approvato
Comma 82	<i>è prevista la costituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per il riassetto dello Spettro Radio, con una dotazione annua, a decorrere dall'anno 2016, pari a Euro 276.000, destinato a finanziare lo svolgimento di attività propedeutiche alla liberazione del broadcasting della banda 700MHz che dovranno essere svolte a cominciare dal 2016, con realizzazione di studi di fattibilità, verifiche tecniche, esami di compatibilità tra usi differenti delle frequenze. A conclusione della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC15) attualmente in corso a Ginevra (dal 2 al 27 Novembre 2015) deve, infatti, essere gestita la fase transitoria nel corso della quale, sia a livello comunitario sia a livello di Stati membri, dovranno essere attuate una serie di misure volte ad assicurare l'uso coprimario tra servizio mobile e televisivo della banda 700 MHz e, da un lato armonizzare l'introduzione di nuovi standard di compressione TV come il DVBT2 e, dall'altro, verificare l'impatto della tecnologia sull'evoluzione del mercato televisivo.</i>	10.0.1000 accordo santa sede Bollinato
Comma 83.	La disposizione prevede che ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati entro il 31 dicembre 2016 sia riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni	Art. 11 Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo

	<p>indicate con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio, ovvero quello previsto per le assunzioni a tempo indeterminato del 2015 ai sensi del comma 118 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero in esame non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della disposizione.</p> <p>Tenuto conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> dei dati di monitoraggio disponibili relativamente all'anno 2015 che evidenzerebbero una possibile stima su intero anno di assunzioni a tempo indeterminato con beneficio di cui all'articolo 1, comma 118, legge n. 190/2014 in circa 1,2 mln; della crescita prevista per l'occupazione per l'anno 2016 sulla base del quadro macroeconomico relativo alla Nota di Aggiornamento DEF 2015; di un possibile minor utilizzo dell'istituto nell'anno 2016 attesa la riduzione della durata del beneficio (da 2 anni a 3 anni) e dell'intensità dello stesso (l'esonero contributivo è ridotto al 40% e parimenti ridotto il tetto massimo del beneficio annuale su base annua) <p>si stima che possano accedere al beneficio previsto dalla disposizione in esame circa 1 mln di assunzioni agevolate, conseguendone le seguenti minori entrate contributive.</p> <p>Effetti finanziari (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)</p> <table border="1" data-bbox="277 898 1064 1115"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>al lordo effetti fiscali</td> <td>-831</td> <td>-2082</td> <td>-1328</td> <td>-100</td> </tr> <tr> <td>al netto effetti fiscali</td> <td>-831</td> <td>-1532</td> <td>-979</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>		2016	2017	2018	2019	al lordo effetti fiscali	-831	-2082	-1328	-100	al netto effetti fiscali	-831	-1532	-979	-6	indeterminato
	2016	2017	2018	2019													
al lordo effetti fiscali	-831	-2082	-1328	-100													
al netto effetti fiscali	-831	-1532	-979	-6													
Commi 84 e 85.	<p>Nell'ambito dei limiti di spesa indicati, l'esonero contributivo è esteso anche con riferimento ai datori di lavoro del settore agricolo in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> ai lavoratori impiegati e dirigenti; con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori 																

	<p>occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2015.</p> <p>Dalla disposizione, tenuto conto dell'operare dei limiti di spesa, conseguono i seguenti effetti: Effetti finanziari (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)</p> <table border="1" data-bbox="277 323 790 587"> <thead> <tr> <th data-bbox="277 323 389 456">2016</th> <th data-bbox="389 323 533 456">2017</th> <th data-bbox="533 323 676 456">2018</th> <th data-bbox="676 323 790 456">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="277 456 389 587">-2,7</td> <td data-bbox="389 456 533 587">-11,6</td> <td data-bbox="533 456 676 587">-9,0</td> <td data-bbox="676 456 790 587">-0,9</td> </tr> </tbody> </table>	2016	2017	2018	2019	-2,7	-11,6	-9,0	-0,9	
2016	2017	2018	2019							
-2,7	-11,6	-9,0	-0,9							
Comma 86.	<p>Trattasi di disposizione diretta a specificare che il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 83 e 84, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante. Gli effetti di tale previsione sono inglobati nelle valutazioni di cui al comma 83 e nei limiti di spesa di cui al comma 84.</p>									
Commi da 87 a 93	<p>La norma in esame dispone, a decorrere dal 2016, la detassazione delle somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, prevedendo l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 10% per i lavoratori del settore privato che hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nell'anno precedente. Il limite massimo di somma agevolabile è pari a 2.000 euro. Tale limite è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.</p> <p>Ai fini della stima, sono state effettuate elaborazioni di simulazione sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014, prendendo in considerazione le somme correlate ad incrementi di produttività dichiarate per l'anno di imposta 2013 ed applicando i nuovi limiti reddituali e di somma agevolabile disposti dalla normativa in esame.</p> <p>Poiché i suddetti dati dichiarativi sono relativi alle somme correlate ad incrementi di produttività con il limite di reddito di 40.000 euro, al fine di considerare il nuovo limite di reddito di 50.000 mila euro, sono state condotte analisi sui dati delle suddette dichiarazioni estrapolando i redditi al 2016 e ne risulta che la platea in esame si incrementa di circa il 3,6%. Ai fini prudenziali tale percentuale viene incrementata al 4% al fine di considerare le eventuali variazioni di gettito relativo all'aumento del limite fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, stimate comunque di impatto non significativo.</p> <p>In base a tali elaborazioni si stima un ammontare annuale di somme agevolabili pari a 3.062,2 milioni di euro.</p> <p>Utilizzando la suddetta base imponibile, applicando la differenza tra l'aliquota marginale media per i redditi di lavoro dipendente in oggetto, stimata pari al 27%, e l'aliquota del 10% prevista dalla norma in esame, si stima una perdita di gettito di competenza annua di</p>	<p>Art. 12 Regime fiscale dei premi di produttività Commi 1-7 Detassazione premi di produttività redditi 50.000 e tetto massimo 2.000.</p>								

circa -520,6 milioni di euro. Si stima, inoltre, una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -45,9 e -17,5 milioni di euro.

Considerando la decorrenza dal 2016, si indicano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla norma:

	2016	2017	2018
IRPEF	-433,8	-520,6	-520,6
Addizionale regionale	0	-45,9	-45,9
Addizionale comunale	0	-22,7	-17,5
Totale	-433,8	-589,2	-584,0

In milioni di euro

Comma 94

- Welfare aziendale. *La norma in esame intende estendere le somme ed i valori che non concorrono a determinare il reddito di lavoro dipendente stabilite nell'articolo 51 lettere f) ed f-bis) del T.U.I.R.:*

In particolare la modifica normativa stabilisce che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente:

- l'utilizzazione delle opere e dei servizi offerti riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;

- le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali, per le borse di studio a favore dei medesimi familiari e per la fruizione di servizi di assistenza agli anziani ed ai soggetti non autosufficienti.

Le somme e i valori dei servizi che non concorrono a formare il reddito sono fruibili per i familiari di cui all'art. 12 del TUIR.

Ai fini della determinazione degli effetti in termini di gettito è stato considerato che la modifica normativa riguardi i lavoratori impiegati nelle imprese che dispongono di un contratto di secondo livello che, sulla base di dati di fonte CISL, sono circa 620.000. Per quanto riguarda l'ammontare aggiuntivo di prestazioni agevolate occorre considerare che una quota prevalente dei benefits citati è già oggetto di agevolazione secondo la legislazione vigente. In assenza di dati dichiarativi puntuali è stata presa a riferimento la situazione di una grande impresa italiana con 7.500 dipendenti, che ha previsto nel proprio bilancio una somma destinata ai benefits aziendali pari a 2 milioni di euro. Ipotizzando che l'ammontare aggiuntivo di benefits rispetto alla legislazione vigente sia pari al 10% del valore medio per dipendente di tale azienda, si ottiene una somma supplementare agevolata per dipendente pari a 25 euro.

Conseguentemente si stima un ammontare di redditi non imponibili ai fini Irpef pari a 15,5 milioni di euro (620.000 mln x 25 euro) che, considerando un'aliquota media ai fini Irpef del 27%, generano una perdita di gettito pari a 4,2 milioni di euro di competenza ai fini Irpef dal 2016, e perdite ai fini dell'addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a 0,2 milioni di euro e 0,1 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la normativa entri in vigore nel 2016, risulta il seguente:

	2016	dal 2017
IRPEF	-3,9	- 4,2

**12.40
approvato**

Addizionale regionale	0	- 0,2
Addizionale comunale	0	- 0,1
Totale	-3,9	-4,5

In milioni di euro

Comma 95.

A parziale copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, pari a 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 320,4 milioni di euro per l'anno 2018, a 344 milioni di euro per l'anno 2019, a 329 milioni di euro per l'anno 2020, a 310 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, a legislazione vigente dal 2016 risultano essere le seguenti:

Fondo sgravio contributivo contrattazione secondo livello

(valori in mln di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	dal 2022
art 1 co 68 legge n. 247 stanziamento originario	650	650	650	650	650	650	650
riduzione comma 249 legge 228/2012	-67	-88	-94	-106	-121	-140	-157
<i>Situazione pre legge n. 190/2014</i>	583	562	556	544	529	510	493
Riduzione legge n. 190/2014	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<i>Situazione post legge n. 190/2014</i>	383	362	356	344	329	310	293
<i>Utilizzo dlgs 80/2015</i>	-38,3	-36,2	-35,6				
Situazione attuale	344,7	325,8	320,4	344,0	329,0	310,0	293,0

La disposizione è diretta ad azzerare dal 2016 le disponibilità del predetto fondo. Dalla stessa disposizione, conseguono, pertanto, in termini di indebitamento netto i seguenti effetti positivi per la finanza pubblica:

Commi 96 e 97.

La realizzazione dell'attività prevista al **comma 96** viene finanziata, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016/2018, con risorse a carico dei Programmi Operativi Nazionali (PON) inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali del periodo 2014/2020: "Governance e capacità istituzionale" a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; "Legalità" a titolarità del Ministero dell'Interno.

La norma prevede, altresì, l'utilizzo delle risorse dei Programmi di Azione e Coesione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, complementari alla programmazione dei fondi europei 2014/2020.

L'attivazione delle risorse avviene nel rispetto delle procedure previste per i Fondi strutturali e per i programmi di azione e coesione

**Art. 13
Misure per
favorire
l'efficacia e la
sostenibilità
della strategia
di**

	sopracitati, in coerenza con quanto previsto nell'Accordo di partenariato Italia-UE per la programmazione 2014/2020, approvato con decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 n. C (2014) 8021, nonché della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015.	valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Fondo per le aziende sequestrate e confiscate
Commi 98.	La pianificazione delle azioni previste è potenziale e riguarda le risorse attivabili per la valorizzazione dei beni confiscati nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e dei programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/2015. La norma ha carattere programmatico e l'ammontare delle effettive risorse attivabili sarà definito in sede di partenariato con le Amministrazioni titolari dei singoli programmi, nel rispetto delle procedure vigenti per la gestione dei suddetti programmi.	
Comma 99.	La disposizione istituisce il Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.	
Comma 100.	<p>Le risorse del Fondo sono utilizzate per alimentare:</p> <p>a) nella misura di 3 milioni di euro annui un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie in favore di imprese di qualunque dimensioni sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata o di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata ;</p> <p>b) nella misura di 7 milioni di euro annui un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle aziende di cui alla lettera a).</p> <p>La disposizione comporta i seguenti effetti finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In termini di saldo netto da finanziare: 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 - In termini di fabbisogno: 7 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, pari alla quota destinata all'erogazione di finanziamenti. Con riferimento alla quota destinata al fondo di garanzia, trattandosi di oneri eventuali, non si stimano effetti - In termini di indebitamento netto: 3 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, pari alla quota di alimentazione del fondo di garanzia PMI, in quanto le garanzie concesse dal fondo sono considerate di natura standardizzata ai fini del SEC2010. Con riferimento alla quota destinata all'erogazione di finanziamenti, trattandosi di partite finanziarie, non si stimano effetti 	
Commi 101 e 102.	Dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	

<p>Commi da 103 a 106</p>	<p><i>La disposizione prevede la costituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.</i></p> <p><i>Con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle piccole e medie imprese che si trovano nelle condizioni specificate nel comma 2.</i></p> <p><i>La disposizione non determina effetti in termini di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in quanto i finanziamenti agevolati sono considerati operazioni finanziarie in relazione al rientro delle somme erogate.</i></p>	<p>Art. 13-bis 13.0.4 Approvato</p>
<p>Comma 107.</p>	<p>Dalla disposizione, diretta a rimuovere per l'anno 2016 l'incremento di 1 punto percentuale dell'aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, confermando tale aliquota al 27 per cento in luogo del 28 per cento, derivano minori entrate contributive per 41 mln di euro per l'anno 2016.</p> <p>Resta fermo il livello dell'aliquota contributiva pensionistica per gli anni 2017 e dal 2018, pari rispettivamente al 29% e al 33%.</p> <p>Sintesi effetti finanziari</p> <p>SNF: maggiore spesa per 41 mln di euro per l'anno 2016</p> <p>Indebitamento netto: minori entrate contributive per 41 mln di euro per l'anno 2016</p>	<p>Art. 14 Misure per lavoratori autonomi</p>
<p>Comma 108.</p>	<p>La disposizione prevede che al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.</p> <p>Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per 10 milioni di euro annui per l'anno 2016 e per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.</p>	
<p>Comma 109.</p>	<p><i>La disposizione è diretta a prorogare per il 2016 la sperimentazione dell'istituto del congedo di paternità di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a) della legge n. 92/2012, raddoppiando (da 1 a 2) il limite massimo di fruizione del congedo obbligatorio</i></p> <p><i>Sulla base dei bilanci consuntivi 2014 e 2013 per l'istituto in esame si sono registrati i seguenti oneri:</i></p> <p><i>2013: 6,2 mln di euro (di cui 1,5 mln di euro per contribuzione figurativa e 4,7 mln di euro per prestazioni, di cui 3,9 mln di euro per prestazioni da congedo obbligatorio), primo anno di applicazione;</i></p> <p><i>2014: 11,7 mln di euro (di cui 2,9 mln di euro per contribuzione figurativa e 8,8 mln di euro per prestazioni, di cui 7,2 per prestazioni da congedo obbligatorio)</i></p> <p><i>Tenuto conto del raddoppio del limite massimo di fruizione del congedo obbligatorio, dei tassi di adesione alla misura e della possibile interazione tra gli utilizzi delle due tipologie di congedo, nonché di uno sviluppo dell'utilizzo del complessivo istituto in esame (per</i></p>	<p>Art. 14-bis (Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale) 14.0.2000 Relatrice approvato</p>

	<p><i>l'anno 2015 dai primi elementi si registrerebbe un andamento sostanzialmente in linea al 2014) si stima un onere complessivo pari a 24 mln di euro, così ripartito:</i></p> <p><i>oneri per prestazioni (2016): 18 mln di euro;</i></p> <p><i>oneri per contribuzioni figurativa (2016): 6 mln di euro</i></p> <p><i>Totale maggiori oneri (2016). 24 mln di euro</i></p> <p><i>In tali termini, per quanto attiene ai diversi saldi di finanza pubblica, si evidenzia quanto segue:</i></p> <p><i>SNF: maggiore spesa per il 2016 per 24 mln di euro;</i></p> <p><i>Indebitamento netto: maggiore spesa per prestazioni per il 2016 per 18 mln di euro</i></p> <p><i>Ai fini della copertura dei sopra indicati oneri pari a 24 mln di euro per l'anno 2016 si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità</i></p> <p><i>Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti effetti finanziari con riferimento all'anno 2016 (- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica):</i></p> <p><i>Indebitamento netto</i></p> <p><i>oneri per maggiori prestazioni: -18 mln di euro per l'anno 2016;</i></p> <p><i>parziale copertura mediante riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione (con effetti in termini di indebitamento netto): +8 mln di euro per l'anno 2016</i></p> <p><i>Effetti su indebitamento netto: -10 mln di euro per l'anno 2016;</i></p> <p><i>Saldo netto da finanziare</i></p> <p><i>Oneri complessivi (prestazioni + contribuzione figurativa): -24 mln di euro per l'anno 2016;</i></p> <p><i>parziale copertura mediante riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione (con copertura di contribuzione figurativa): +14 mln di euro per l'anno 2016</i></p> <p><i>Effetti su saldo netto da finanziare: -10 mln di euro per l'anno 2016.</i></p>	
<p>Commi 110 e 111</p>	<p>Con la norma in questione, ai commi 110 e 111, si prevede l'assunzione nel sistema universitario italiano di 500 professori di I e II fascia secondo procedure nazionali distinte rispetto alle ordinarie modalità di assunzione vigenti previste dalla legge 240/10 (abilitazione</p>	<p>Art. 15 Merito</p>

	nazionale e concorsi locali). Per le predette finalità si dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di uno specifico "Fondo per le Cattedre Universitarie del Merito" al quale sono assegnate risorse pari ad euro 38 mln. nell'anno 2016 e pari a euro 75 mln. a decorrere dall'anno 2017.	15.2000 t 2 approvato												
Comma 112	Si prevede il rinvio ad apposito DPCM da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità per la disciplina specifica delle procedure e dei criteri per la chiamata dei professori universitari (ripartizione dei posti tra i settori scientifico disciplinari, criteri di valutazione dei candidati, composizione delle commissioni di valutazione, trattamento stipendiale, modalità di chiamata da parte delle Università ed eventuale concorso delle Università agli oneri finanziari, diretti o indiretti, comunque connessi all'assunzione in servizio dei medesimi professori, nei limiti delle risorse disponibili). Al fine di velocizzare le chiamate dirette, all'esito delle procedure selettive, la lettera e) del comma 112, prevede che almeno il 50 per cento dei posti di professore universitario, di I e di II fascia, destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura.	15.2000 t 2 approvato												
Comma 113	La disposizione prevede che in caso di trasferimento del professore chiamato da una sede ad un'altra, il relativo trattamento stipendiale sia assegnato all'Università di destinazione del soggetto chiamato.													
Comma 114	<p>si prevede inoltre che quota parte delle risorse di cui al comma 110, nel limite massimo di euro 10 milioni, sia destinata a sostenere la mobilità dei professori di I fascia già in servizio presso le Università italiane che cambiano sede universitaria assegnando, all'ateneo di destinazione e a valere sul FFO, il costo stipendiale del professore di I fascia che si è trasferito. Tenuto conto che le varie destinazioni dello stanziamento potrebbero avere un impatto economico differenziato temporalmente nel corso degli esercizi di riferimento, al comma 115 si prevede che le eventuali somme residue restino al FFO per essere utilizzate per le finalità proprie dello stesso.</p> <p>La norma rinvia a successivo DPCM la quantificazione del trattamento economico dei soggetti chiamati. Pertanto, nel limite delle risorse finanziarie autorizzate dalla presente norma si provvederà all'assunzione dei professori universitari di prima e seconda fascia, al netto delle risorse da destinare, nel limite massimo di euro 10 milioni, alla mobilità dei professori universitari di prima fascia e al netto delle risorse necessarie alla copertura degli oneri per le commissioni di cui al comma 3, lettera d).</p> <p>Tuttavia, nell'ipotesi di reclutare 500 professori universitari, di cui 250 di prima fascia e 250 di seconda fascia attribuendoli mediamente alla quarta classe stipendiale, considerando il passaggio alla classe successiva ogni tre anni, dati i costi unitari lordo Stato di cui alla Tab. 1</p> <p style="text-align: center;">Tab. 1- retribuzioni lordo Stato dei professori universitari di prima e seconda fascia per classe stipendiale</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Oneri lordo Stato Professore di prima fascia</th> <th>Oneri lordo Stato Professore di seconda fascia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Classe 0</td> <td>99.736,99</td> <td>69.994,87</td> </tr> <tr> <td>Classe 1</td> <td>109.794,70</td> <td>74.405,47</td> </tr> <tr> <td>Classe 2</td> <td>116.635,29</td> <td>81.535,67</td> </tr> </tbody> </table>		Oneri lordo Stato Professore di prima fascia	Oneri lordo Stato Professore di seconda fascia	Classe 0	99.736,99	69.994,87	Classe 1	109.794,70	74.405,47	Classe 2	116.635,29	81.535,67	
	Oneri lordo Stato Professore di prima fascia	Oneri lordo Stato Professore di seconda fascia												
Classe 0	99.736,99	69.994,87												
Classe 1	109.794,70	74.405,47												
Classe 2	116.635,29	81.535,67												

Classe 3	126.458,68	86.368,95
Classe 4	131.370,37	93.345,00
Classe 5	141.193,74	96.833,01
Classe 6	146.105,41	103.809,01
Classe 7	155.928,81	107.297,04
Classe 8	158.957,69	114.273,09
Classe 9	165.015,44	116.424,03
Classe 10	168.044,32	120.725,90
Classe 11	174.102,08	122.876,84
Classe 12	-	127.178,73

si avrebbero i seguenti oneri:

Anno finanziario	Onere lordo Stato per il reclutamento di 250 professori universitari di prima fascia	Onere lordo Stato per il reclutamento di 250 professori universitari di seconda fascia	Onere lordo Stato complessivo
2016	13.684.414	9.723.437	23.407.851
2017	32.842.593	23.336.250	56.178.843
2018	32.842.593	23.336.250	56.178.843
2019	35.298.435	24.208.252	59.506.687
2020	35.298.435	24.208.252	59.506.687
2021	35.298.435	24.208.252	59.506.687
2022	36.526.354	25.952.254	62.478.607
2023	36.526.354	25.952.254	62.478.607
2024	36.526.354	25.952.254	62.478.607
2025	38.982.202	26.824.259	65.806.462

Con specifico riferimento all'anno 2016, si ritiene che, visti i tempi necessari per l'adozione del DPCM e la conclusione delle procedure

	di chiamata dei professori, l'assunzione del personale non possa avvenire prima del mese di agosto 2016. Questo determinerebbe un costo sull'anno 2016 pari a 23.407.851, ovvero 56.178.843 /12 mesi x 5 mesi. Nel limite delle risorse che residuano, ivi comprese quelle derivanti da un'eventuale posticipazione della data di assunzione, si potrà provvedere alla mobilità dei professori universitari di prima fascia, nonché alla copertura degli oneri per le commissioni di cui al comma 3, lettera d).	
Comma 115	La norma prevede che le somme di cui al comma 110 eventualmente non utilizzate per le finalità di cui ai commi precedenti confluiscono , nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università Statali	15.2000 t 2 approvato
Comma 116	<i>La disposizione è finalizzata alla proroga fino al 31 dicembre 2016 dei rapporti convenzionali in essere tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le imprese esterne di pulizia, di cui all'art. 1, comma 745 della legge di stabilità n. 147 del 2013, La proroga comporta una maggiore spesa di euro 19 milioni nel 2016</i>	15.35 Approvato
Comma 117	La disposizione prevede che le facoltà assunzionali del triennio 2016/2018 delle amministrazioni dello Stato siano prioritariamente finalizzate all'assunzione di 50 dirigenti mediante procedure selettive gestite dalla SNA, nonché dei vincitori delle procedure selettive per l'accesso alla qualifica dirigenziale già gestite dalla medesima SNA, 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia e complessivamente di 10 avvocati e 10 procuratori dello Stato. Tali assunzioni operando sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente non determinano nuovi o maggiori oneri a carico delle pubbliche amministrazioni.	Art. 16 Merito e giovani eccellenze nella Pubblica Amministrazione
Commi 118 e 123	La disposizione, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che vengano resi indisponibili, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come rideterminate in attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, i posti di livello dirigenziale generale e non generale che risultino vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenuto comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio, del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Il comma 6 individua le categorie di personale escluse dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2. Dall'attuazione delle previsioni in esame non scaturiscono effetti sui saldi di finanza pubblica.	
Comma 119	si prevede la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Dall'attuazione delle previsioni in esame non scaturiscono effetti sui saldi di finanza pubblica	
Comma	la disposizione - volta a razionalizzare, nelle regioni e negli enti locali, gli uffici dirigenziali e a garantire una maggiore flessibilità della	

120	figura dirigenziale, nonché il corretto funzionamento degli uffici - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica determinando, all'inverso, possibili risparmi di spesa derivanti dalle misure di riorganizzazione, non quantificabili a priori, che in ogni caso rimangono acquisiti a miglioramento dei bilanci degli enti e sono destinabili alle finalità del comma 124.	
Comma 122-123	<p><i>La disposizione in esame proroga ulteriormente la soppressione, a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018 anziché dal 2016-2017, del secondo e terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, già disposta dall'articolo 1, comma 57, della legge 24/12/2012, n. 228, che consentono l'assegnazione di complessivi 150 tra docenti e dirigenti scolastici in posizione di fuori ruolo presso gli enti e le associazioni ivi previsti. A tal fine viene quantificato, limitatamente all'anno scolastico 2016-2017, un onere di 1,7 milioni per l'anno 2016 e 3,4 milioni per l'anno 2017. Infatti, sotto l'aspetto finanziario, l'intervento rende necessaria l'attivazione di un corrispondente numero di supplenze con una maggiore spesa (tenuto conto delle professionalità interessate) di circa 5,1 milioni di euro complessivi (150 unità x 34.000 euro stipendio medio annuo lordo stato) distribuita, in virtù del corrispondente anno scolastico, per 4/12 nel 2016 e 8/12 nel 2017.</i></p> <p><i>Si estende l'esclusione dalle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, che prevedono di rendere indisponibili le posizioni dirigenziali della P.A. vacanti al 15 ottobre 2015, anche ai posti dirigenziali di prima e seconda fascia dell'amministrazione della giustizia. Dal punto di vista finanziario la proposta in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</i></p>	16.2000 Relatrice approvato
Comma 124	alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, trattandosi di disposizione volta a compensare le somme da recuperare per effetto dell'indebita erogazione di risorse finanziarie in sede di contrattazione integrativa con i risparmi effettivamente conseguiti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 4 e dalle ulteriori economie derivanti dall'applicazione del comma 9.	
Comma 125	<p>la disposizione interviene sulle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p> <p>Vengono modificate nello specifico, le facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti di ricerca (ad esclusione del personale con qualifica di ricercatore e tecnologo), operando una distinzione tra personale dirigenziale e non dirigenziale.</p> <p>In particolare, le predette amministrazioni potranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica non dirigenziale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nella misura del 25 % del budget derivante dalle cessazioni di personale della medesima qualifica avvenute nell'anno precedente e del 100% a decorrere dall'anno 2019. Per quanto riguarda invece il personale dirigenziale, le predette facoltà assunzionali sono fissate, per l'anno 2016, nelle misure previste a legislazione vigente, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 2. Le disposizioni non si applicano al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai comparti scuola e università, continua ad applicarsi la normativa di settore.</p> <p>La stima delle economie derivanti dalla predetta disposizione, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, dettagliate per</p>	16.2100 approvato

ogni singolo comparto ed effettuata sulla base dei dati del conto annuale, di cui al d.lgs n. 165/2001, è sintetizzata nel prospetto seguente. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.

Risparmi da turn over

	Economie anno 2016	Economie anno 2017	Economie anno 2018	Economie a regime dal 2019
MINISTERI+PCM	24.967.950	89.009.550	181.365.450	234.647.700
AGENZIE	8.631.000	30.763.125	62.674.875	81.085.500
EPNE & ENTI ART. 70	8.618.750	30.726.250	62.608.750	81.002.500
ENTIDI RICERCA	1.740.375	6.203.250	12.638.250	16.350.750
TOTALE	43.958.075	156.702.175	319.287.325	413.086.450

Si prevede, altresì, che gli Enti di Ricerca, nelle more dell'emanazione dei decreti di riordino di cui all'art. 17, comma 1, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, possano continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione – previa verifica di idoneità – di contratti di lavoro a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. La norma, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**16.2100
Relatrice
Approvato**

**Comma
126**

prevede che regioni ed enti locali si allineino al nuovo e più rigoroso regime delle facoltà assunzionali previsto per le amministrazioni centrali al comma 8. Al fine di favorire il processo di ricollocazione presso gli enti territoriali del personale provinciale soprannumerario restano comunque ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del predetto decreto legge è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. I conseguenti risparmi per spesa per redditi stimabili in circa 107 mln per l'anno 2017, 360 mln per l'anno 2018 e 506 mln dall'anno 2019, rimangono nelle disponibilità delle singole amministrazioni a miglioramento dei saldi di bilancio ferma restando la possibile destinazione in relazione alle finalità previste dal comma 7.

**Comma
127**

la disposizione, che interviene sulla disciplina dei compensi previsti per gli amministratori di società cd. "strumentali" in controllo pubblico (art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, e successive modificazioni) e a totale partecipazione pubblica (comma 5 del citato art. 4, che fa espresso rinvio al terzo periodo comma 4), è suscettibile di determinare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, quantificabili a consuntivo, in quanto si stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori dipendenti dall'amministrazione titolare della partecipazione o dalla società controllante restano acquisiti all'amministrazione o società di appartenenza e non possono essere destinati ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio. Resta fermo, in ogni

	caso, come previsto dalla vigente normativa, il diritto alla copertura assicurativa e il rimborso delle spese documentate.				
Comma 128	<p>la disposizione in esame prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. soggetto ad un limite complessivo costituito dalle risorse determinate per le medesime finalità per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni; 2. automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione strutturale del personale in servizio, tenendo cioè conto del personale complessivamente assumibile ai sensi della normativa vigente. <p>Per le amministrazioni dello Stato, le economie derivanti dalla disposizione di cui al punto n. 1, sono quantificabili, a decorrere dal 2016, in complessivi 69,9 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, pari alla differenza tra le somme stanziare in bilancio, dal 2016, a legislazione vigente, ed il corrispondente importo riferito all'anno 2015. Per quanto attiene ai risparmi di spesa derivanti dalla limitazione contenuta al punto n. 2, in considerazione delle facoltà assunzionali inesprese in relazione alla normativa vigente, si ritiene prudentiale stimare i risparmi a consuntivo.</p> <p>Per le restanti amministrazioni pubbliche, i risparmi derivanti dalla disposizione in esame, sono destinati al miglioramento dei rispettivi saldi di bilancio.</p>				
Comma 129	L'emendamento incrementa di euro 2 milioni, a decorrere dall'anno 2016, il contributo annuale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in favore dei parchi nazionali.	16.2430			
Comma 130	<p>La disposizione a decorrere dal 1° gennaio 2016, è volta a ridurre del 10 per cento la spesa per il personale operante presso gli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 20110, n. 165,</p> <p>Tenuto conto che si prevede che le amministrazioni che abbiano già disposto, dopo il 31.12.2010, le riduzioni delle spese in argomento, sono esonerate dal prevedere ulteriori misure di contenimento, gli effetti finanziari delle disposizioni in esame sono valutabili a consuntivo.</p>				
Comma 131	<p>la norma mira a potenziare la rete diplomatica, mediante l'assunzione, nel triennio 2016/2018 di 105 diplomatici nella carriera iniziale per far fronte ai sempre maggiori impegni internazionali, nonché per garantire la continuità della partecipazione italiana al Servizio Europeo per l'Azione Esterna, istituito nel 2010.</p> <p>L'onere annuo per l'assunzione di un segretario di legazione in prova ammonta a 95.493 euro (lordo amministrazione). Per il primo anno, si prevede che le assunzioni potranno avvenire, dopo l'espletamento delle prove concorsuali, dal mese di giugno, mentre per gli anni 2017 e 2018 si prevede la possibilità di effettuare le assunzioni fin dall'inizio dell'anno. L'onere totale delle assunzioni è quindi così calcolato:</p> <table border="1" data-bbox="571 1316 1590 1385"> <thead> <tr> <th>Anno di riferimento</th> <th>Frazione</th> <th>Onere al lordo del turnover (A)</th> </tr> </thead> </table>	Anno di riferimento	Frazione	Onere al lordo del turnover (A)	
Anno di riferimento	Frazione	Onere al lordo del turnover (A)			

2016	8/13 di anno	€ 2.056.772
2017	13/13 + onere delle assunzioni 2016	€ 6.684.510
2018	13/13 + onere delle assunzioni 2016 e 2017	€ 10.026.765

Dalle cessazioni che avverranno nel triennio 2015-2017 per dimissioni già presentate o per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, e tenuto conto dell'articolo 3 del DL n. 90/2014, sono previsti risparmi così suddivisi:

Anno di riferimento	Risparmio totale dalle cessazioni dell'anno precedente	Percentuale di utilizzo ex dl 90/2014	Risparmio annuo disponibile	Risparmio cumulato da turn over (B)
2016	€ 2.309.647	60%	€ 1.385.788	€ 1.385.788
2017	€ 825.385	80%	€ 660.308	€ 2.046.096
2018	€ 1.775.092	100%	€ 1.775.092	€ 3.821.188

Il saldo da finanziare è pari alla differenza tra (A) e (B) e ammonta quindi a euro 670.984 per l'anno 2016, euro 4.638.414 per l'anno 2017 e euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018.

**Comma
132**

La norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 365 posti, bandito con D.M. 30/10/2013, le cui procedure sono in fase di conclusione; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2015.
Tale disposizione comporta oneri aggiuntivi per il triennio 2016/2018, con decorrenza 1 gennaio 2016, come da tabella sottostante, riferiti ad un contingente massimo di n. 300 unità:

ANNO	MESI	CLASSE	ONERI AMM.NE	TOTALE	ANNO	MESI	1	300	ANNO	ONERE
2016	6	0	16.435,09	60.936,37	2016	6	30.468,19	9.140.457,00	2016	20.943.084,00
2016	6	0	18.680,01	70.046,48	2016	6	35.023,24	10.506.972,00		
2016		13^	1.182,51	4.318,85	2016	13^	4.318,85	1.295.655,00		
2017	6	0	18.680,01	70.046,48	2017	6	35.023,24	10.506.972,00	2017	25.043.700,00
2017	6	0	23.002,52	85.669,89	2017	6	42.834,95	12.850.485,00		
2017		13^	1.542,73	5.620,81	2017	13^	5.620,81	1.686.243,00		
2018	12	0	23.002,52	85.669,89	2018	12	85.669,89	25.700.967,00	2018	27.387.210,00
2018		13^	1.542,73	5.620,81	2018	13^	5.620,81	1.686.243,00		

In separato prospetto si evidenziano gli oneri analitici quantificati secondo la proiezione decennale 2016-2025 (All.1).

Allegato 1

PROIEZIONE DECENNALE ASSUNZIONE MAGISTRATI

	ANNO	mesi	Classe	step	IIS	Ind	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,408%	ONERI AMM.	TOTALE	ANNO	mesi	1	300	ANNO	ONERE	
Magistrato ordinario in tirocinio	HH02	2016	6	0	26.432,07	11.204,01	6.895,20	44.501,28	3.782,81	10.760,31	1.501,34	381,83	16.435,09	60.936,37	2016	6	30.468,19	8.140.457,00	2016	20.943.084,00
		2016	6	0	26.432,07	11.204,01	13.730,39	51.306,47	4.366,16	12.430,86	1.501,34	381,83	18.090,01	70.046,48	2016	6	35.023,24	10.606.672,00		
		2016	13 ^a		2.202,87	933,67		3.136,34	268,59	758,99	125,11	31,82	1.182,81	4.318,85	2016	13 ^a	4.318,85	1.286.655,00		
		2017	6	0	26.432,07	11.204,01	13.730,39	51.306,47	4.366,16	12.430,86	1.501,34	381,83	18.690,01	70.046,48	2017	6	35.023,24	10.508.672,00		
Magistrato ordinario	HH03	2017	6	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	2017	6	42.834,95	12.860.485,00	2017	25.043.700,00
		2017	13 ^a		3.090,21	967,87		4.078,08	348,64	986,90	175,52	33,67	1.542,73	5.620,81	2017	13 ^a	5.620,81	1.668.243,00		
		2018	12	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	2018	12	85.669,89	25.700.967,00		
		2018	13 ^a		3.090,21	967,87		4.078,08	348,64	986,90	175,52	33,67	1.542,73	5.620,81	2018	13 ^a	5.620,81	1.668.243,00		
		2019	6	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	2019	6	42.834,95	12.860.485,00		
		2019	6	1	39.307,45	11.854,48	13.730,39	64.862,32	5.518,85	15.703,94	2.232,95	404,00	23.856,45	89.748,77	2019	6	44.374,39	13.312.317,00		
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità	HH04	2020	7	0 ^a	63.890,03	12.732,87	13.730,39	80.153,29	6.813,03	19.397,10	3.049,59	433,94	29.893,66	109.948,95	2020	7	64.077,39	19.223.217,00	2020	35.423.877,00
		2020	5	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.898,38	19.805,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	2020	5	46.267,13	13.880.139,00		
		2020	13 ^a		4.548,08	1.061,07		5.607,15	478,61	1.356,93	298,22	36,16	2.127,92	7.735,07	2020	13 ^a	7.735,07	2.320.521,00		
		2021	12	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.898,38	19.805,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	2021	12	111.041,10	33.312.330,00		
		2021	13 ^a		4.548,08	1.061,07		5.607,15	478,61	1.356,93	298,22	36,16	2.127,92	7.735,07	2021	13 ^a	7.735,07	2.320.521,00		
		2022	7	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.898,38	19.805,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	2022	7	64.773,98	19.432.194,00		
		2022	5	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	2022	5	48.047,55	14.414.265,00		
		2022	13 ^a		4.803,41	1.061,07		5.864,48	498,48	1.419,20	272,83	36,16	2.226,67	8.091,15	2022	13 ^a	8.091,15	2.427.345,00		
		2023	12	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	2023	12	115.314,13	34.504.230,00		
		2023	13 ^a		4.803,41	1.061,07		5.864,48	498,48	1.419,20	272,83	36,16	2.226,67	8.091,15	2023	13 ^a	8.091,15	2.427.345,00		
		2024	7	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	2024	7	67.266,58	20.179.974,00		
		2024	5	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.162,04	7.411,32	21.100,47	3.448,39	433,94	32.395,12	119.687,16	2024	5	49.827,96	14.948.394,00		
		2024	13 ^a		5.060,73	1.061,07		6.121,80	520,35	1.481,48	287,45	36,16	2.325,44	8.447,24	2024	13 ^a	8.447,24	2.634.172,00		
2025	12	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.162,04	7.411,32	21.100,47	3.448,39	433,94	32.395,12	119.687,16	2025	12	119.687,16	36.876.148,00				
2025	13 ^a		5.060,73	1.061,07		6.121,80	520,35	1.481,48	287,45	36,16	2.325,44	8.447,24	2025	13 ^a	8.447,24	2.634.172,00				

**Commi
133 a 137**

Con la norma in questione si prevede di procedere ad un piano di assunzione di ricercatori di tipologia b) ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 240/10. Si tratta dei cosiddetti ricercatori in "tenure track" ovvero di quelle figure che hanno un contratto di 3 anni non rinnovabile e che al termine del triennio, se in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati. **A tal fine è stanziata una cifra pari a 47 milioni di euro per l'anno 2016 e 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Il comma 133 della norma prevede che l'assegnazione di tali risorse alle università sia fatta con decreto del Ministro tenendo conto dei risultati ottenuti dagli atenei nella VQR. Si prevede, inoltre, l'assunzione di personale con profilo di Ricercatore, fascia stipendiale iniziale di inquadramento, di cui al CCNL II biennio economico del 13 maggio 2009, ed a valere sulle risorse stanziate dal comma 1, per gli enti pubblici di Ricerca finanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. A**

**Art. 17
Università**

tale fine il Fondo Ordinario per il Finanziamento degli Enti ed Istituzioni di Ricerca, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Il comma 2-bis prevede che l'assegnazione agli Enti pubblici di Ricerca, dei fondi di cui al comma 132, è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del Fondo Ordinario, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213. Tenuto conto che le varie destinazioni dello stanziamento potrebbero avere un impatto economico differenziato temporalmente nel corso degli esercizi di riferimento, al **comma 134** si prevede che le eventuali somme residue rimangano assegnate **al FFO ed al FOE**, per essere utilizzate per le finalità proprie **degli stessi**.

La stima del numero di ricercatori **universitari di tipo "b"** che possono essere assunti con **le risorse specificamente destinate a tale fine** è funzione del trattamento stipendiale che sarà loro riconosciuto. Tale aspetto sarà definito nel decreto del Ministro richiamato al **comma 133**. È opportuno, infatti, evidenziare che ai sensi della legge 240/10 articolo 24, comma 8 "omissis ... per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento". A livello nazionale l'unico altro caso di definizione a livello ministeriale del trattamento economico dei ricercatori di tipo b) è quello relativo ai ricercatori assunti sul bando "Rita Levi Montalcini" per i quali il trattamento economico è pari al 120% di quello del ricercatore a tempo pieno. Le stime di cui sotto riportano pertanto una ipotesi di trattamento stipendiale (costo annuo € 58.625) pari a circa il 120% del trattamento stipendiale iniziale del ricercatore a tempo pieno.

Ne deriva che il numero di ricercatori di tipo b) da assumere si attesta a circa **861** unità (costo complessivo a regime pari a **€ 50.476.125**). Tenuto conto che nell'anno 2016 l'assunzione avverrà comunque in corso d'anno solo a seguito del DM di assegnazione delle risorse alle Università e al termine delle procedure concorsuali, si ritiene che l'importo di **47 milioni**, sia più che sufficiente a coprire il costo dei ricercatori assunti. Va altresì evidenziato che l'assegnazione delle risorse alle Università rappresenterà, a regime, un cofinanziamento per circa il 70% del costo del professore associato ovvero della qualifica cui sono destinati i ricercatori chiamati qualora ottengano l'abilitazione scientifica nazionale. L'articolo 24, comma 5 della legge 240/10 prevede infatti che "Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.... Omissis. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Omissis...." In tal caso (ovvero non prima dell'anno 2019) il differenziale di costo sarà quindi coperto dalle singole università a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali.

Il costo annuo delle assunzioni di ricercatori universitari previste è dimostrato, in sintesi, nel seguente prospetto:

ANNO	2016	2017	2018	2019*
NUMERO	861	861	861	861	861

**17.2000 t 3 rif
approvato**

TOTALE	861	861	861	861	861
Costo annuo a ricercatore	€ 58.625	€ 58.625	€ 58.625	€ 58.625	€ 58.625
Numero di mensilità massime per anno	11/12	12/12	12/12	12/12	12/12
COSTO TOTALE	€ 46.269.781	€ 50.476.125	€ 50.476.125	€ 50.476.125	€ 50.476.125

*anno di possibile passaggio al ruolo di professore associato con costo differenziale a carico dell'ateneo

L'incremento del Fondo Ordinario per il finanziamento degli Enti di Ricerca consente, a valere sulle risorse stanziare dal comma 1, l'assunzione di personale con profilo di Ricercatore, fascia stipendiale iniziale di inquadramento, di cui al CCNL II biennio economico del 13 maggio 2009, computando il trattamento fondamentale comprensivo di Indennità di Vacanza contrattuale e di oneri a carico dell'amministrazione.

Ne deriva che il numero di ricercatori al livello iniziale da assumere si attesta a circa 215 unità (costo complessivo a regime pari a 9.431.405). Considerati i tempi necessari per lo svolgimento delle relative procedure e comunque i tempi di adozione del DM di riparto delle risorse agli EPR, in via prudenziale si ritiene che l'assunzione possa avvenire non prima del mese di marzo 2016. Si stima pertanto che l'importo di 8 milioni di euro sia più che sufficiente a coprire il costo dei ricercatori assunti nel 2016. Gli oneri connessi all'attribuzione, ai ricercatori assunti ai sensi della presente norma, delle fasce stipendiali successive a quella di ingresso, previste dai CCNL del Comparto della Ricerca e i conseguenti differenziali di costo, rimangono a carico dei bilanci dei singoli Enti ed Istituzioni di Ricerca.

Il costo annuo delle assunzioni previste è dimostrato, in sintesi, nel seguente prospetto:

ANNO	2016	2017	2018	A decorrere dal 2019
NUMERO	215	215	215	215
TOTALE	215	215	215	215
Costo annuo a ricercatore	€ 43.867	€ 43.867	€ 43.867	€ 43.867
Numero di mensilità massime per anno	10/12	12/12	12/12	12/12

	COSTO TOTALE	€ 7.859.504	€ 9.431.405	€ 9.431.405	€ 9.431.405	
	<p>Con il comma 135 dell'articolo si opera invece, ad invarianza di spesa complessiva e con oneri direttamente in capo alle Università, intervenendo esclusivamente sulla revisione del regime di turn over cui sono soggetti i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/10 (contratti 3 anni + 2 prorogabili per una sola volta) che attualmente hanno dei limiti assunzionali massimi pari al 100% delle cessazioni dell'anno precedente. Nel comma 4 si prevede che dall'anno 2016 e con esclusivo riferimento agli atenei virtuosi (ovvero atenei che come previsto dal DPCM 31 dicembre 2014 abbiano un indicatore di spese di personale inferiore all'80% e un Indicatore di Sostenibilità economico finanziaria almeno pari a 1) le assunzioni di tali ricercatori non siano sottoposte ai limiti al turn over. La norma prevede in ogni caso che i costi stipendiali dei suddetti ricercatori continuino invece ad essere presi in considerazione ai fini degli indicatori di bilancio (Spese di Personale e Sostenibilità economico finanziaria come sopra richiamati), in base ai quali vengono graduate le facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato (professori e tecnici amministrativi) e dei ricercatori di tipo b) ("tenure track") dell'anno successivo. Ne consegue che ciascun ateneo è fortemente responsabilizzato a programmare un numero di assunzioni di ricercatori tipo a) a tempo determinato sostenibili dal punto di vista del bilancio, onde evitare sanzioni e riduzioni sul lato delle assunzioni del personale a tempo indeterminato</p>					
Comma 138	<p>(contratti di formazione specialistica medici) La legislazione vigente prevede i seguenti livelli del finanziamento per i trattamenti economici dei medici in formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368: 637 milioni nell'anno 2016, 638 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 612 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. La presente disposizione, al fine di aumentare il numero dei contratti disponibili, prevede un incremento delle vigenti autorizzazioni di spesa per i seguenti importi: 57 milioni di euro per l'anno 2016; 86 milioni di euro per l'anno 2017, 126 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Il predetto incremento risulta congruo per il finanziamento di circa 6.000 nuovi contratti a decorrere dall'anno accademico 2015-2016 (nell'ipotesi che circa il 50% sia di durata quadriennale e il restante 50% di durata quinquennale, che il costo delle sospensioni retribuite sia dell'ordine dei 12-12,5 milioni di euro e tenuto altresì conto degli oneri recati dalle platee di iscritti negli anni accademici precedenti che completeranno il ciclo di formazione fino all'anno accademico 2018-2019 compreso) come di seguito rappresentato:</p>					

Esercizio	A.A.	Contratti 1° anno	Contratti 2° anno	Contratti 3° anno	Contratti 4° anno	Contratti 5° anno	Contratti 6° anno	N. TOTALE contratti	COSTO					FINANZIAMENTO	Ulteriore fabbisogno finanziario (valori arrotondati) assicurato dalla presente disposizione
		N°	N°	N°	N°	N°	N°		costo del I anno (25.000 euro)	costo II-ultimo anno (25.000 euro il II anno; 26.000 dal III)	Costo complessivo contratti	Costo sospensioni (stima)	Costo Totale	finanziamento previsto dalla legislazione vigente (compresi importi da legge di assestamento per il 2015)	
									(C1)	(C2)	(C3)=(C1+C2)	(C4)	(C5)=(C3)+(C4)		
2016	2015/2016	6.000	6.000	5.000	4.470	4.879	338	26.687	150.000.000	531.862.000	681.862.000	12.000.000	693.862.000	637.000.000,00	57.000.000
2017	2016/2017	6.000	6.000	6.000	5.000	4.470	338	27.808	150.000.000	561.008.000	711.008.000	12.500.000	723.508.000	638.000.000,00	86.000.000
2018	2017/2018	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	338	29.338	150.000.000	600.788.000	750.788.000	12.500.000	763.288.000	638.000.000,00	126.000.000
2019	2018/2019	6.000	6.000	6.000	6.000	2.838	338	27.176	150.000.000	544.576.000	694.576.000	12.500.000	707.076.000	638.000.000,00	70.000.000
2020	2019/2020	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	0	27.000	150.000.000	540.000.000	690.000.000	12.000.000	702.000.000	612.000.000,00	90.000.000

In ogni caso si sottolinea che, ai fini della determinazione del numero di specializzandi ammissibili al primo anno di formazione, si tiene prioritariamente conto degli oneri recati dagli specializzandi iscritti fra il secondo e l'ultimo anno e del correlato assorbimento del finanziamento disponibile, per cui il numero di ammissibili al primo anno viene determinato in relazione al finanziamento residuo disponibile.

Comma 139	La norma prevede il rifinanziamento, per l'importo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, del Fondo integrativo per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	17.2100 testo 2
Comma 140	La disposizione incrementa di 25 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.	17.2300 t 2 approvato
Comma 141	La norma prevede l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione di euro 10 milioni annui per ciascun anno del triennio 2016-2018, per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e si altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca verranno stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del contributo sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nonché di assegnazione e di erogazione dello stesso nei limiti delle risorse autorizzate con la presente disposizione.	17.2400 approvato
Comma 142	La disposizione in esame proroga fino al 31 dicembre 2017 i benefici fiscali contenuti nella legge n. 238 del 2010 in favore dei soggetti rientrati in Italia fino al 06 ottobre 2015.	17.2500 approvato

	<p><i>In particolare, l'articolo stabilisce che nei confronti dei soggetti che possiedono i requisiti indicati nell'articolo 2 della legge n. 238 del 2010 si applica un regime fiscale agevolato consistente nella concorrenza parziale alla base imponibile dell'IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa prodotti negli anni 2016 e 2017. Tale regime si rende applicabile, per espressa previsione normativa, nei confronti dei soggetti rientrati in Italia durante il periodo di vigenza della proroga della disciplina fiscale contenuta nella citata legge n. 238 del 2010 disposta – in sede di conversione in legge del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 - dall'articolo 10, comma 12-octies poi abrogato dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.</i></p> <p><i>Al riguardo, si evidenzia che, sia in sede di relazione tecnica della disposizione di cui alla legge n. 238/2010 sia in occasione di valutazione dell'agevolazione contenuta nel decreto legislativo in materia di fiscalità internazionale (D.Lgs. n. 147/2015), non sono stati ascritti effetti sul gettito fiscale data l'esiguità delle fattispecie interessate. Sotto l'aspetto strettamente finanziario, pertanto, la proposta in esame non comporta effetti rispetto a quelli già scontati in Bilancio, riguardando, tra l'altro, soggetti che stanno già usufruendo dell'agevolazione in esame.</i></p>	
Comma 143	<p>L'emendamento modifica l'elenco dei soggetti ammissibili agli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale nonché di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano, di cui all'articolo 60, comma 3 decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, aggiungendo tra i soggetti ammissibili costituendo società composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI e dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti indicati dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su progetto o programma, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale. Si prevede, inoltre, una modifica del comma 4 del citato articolo 60 aggiungendo tra le tipologie di intervento ammissibili le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto all'ampliamento dell'ambito soggettivo ed oggettivo dell'ambito delle misure si fa fronte con le risorse disponibili del FIRST e comunque nel rispetto di un tetto di spesa ai sensi dell'art. 61 del suddetto decreto-legge n. 83/2012.</p>	17.70 approvato
Comma 144	<p>La norma prevede l'incremento della quota premiale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'importo di 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.</p>	17.5320
Commi da 145 a 153	<p>Il complessivo procedimento normativo e valutativo relativo all'articolo in esame è di seguito rappresentato.</p> <p>Nella tabella n. 1 sono riportati i limiti numerici e di spesa programmati prima dell'articolo in esame con riferimento alle sei salvaguardie attualmente previste.</p>	Art. 18 Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori

<p>Nel complesso sono stati attuati sei provvedimenti di salvaguardia, che avrebbero dovuto riguardare 170.230 soggetti (a decorrere dal 2013 e dagli anni successivi), per i quali sono stati stanziati 0,3 miliardi nel 2013, 1,35 miliardi nel 2014, 2,4 miliardi nel 2015, 2,9 miliardi nel 2016, 2,4 miliardi nel 2017, 1,4 miliardi nel 2018, 0,65 miliardi nel 2019, 0,2 miliardi nel 2020, 0,05 miliardi nel 2021. (circa 11,66 miliardi considerando il cumulato dal 2013 al 2021). Questo impegno finanziario ha trovato copertura nei singoli provvedimenti legislativi di salvaguardia.</p> <p>Allo stato attuale non è ancora possibile effettuare un consuntivo di tutte le operazioni di salvaguardia in quanto ve ne sono alcune ancora “aperte”, per le quali la certificazione del diritto può ancora avvenire non solo nel presente esercizio ma anche in esercizi successivi.</p> <p>Per finalizzare le risorse programmate alla tutela dei lavoratori in esame (articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012) è stata istituita una specifica autorizzazione di spesa (cfr. anche articolo 4, comma 2, della legge n. 147/2014) che può essere incrementata a seguito dell’accertamento, con riferimento alle sole tipologie di salvaguardia progressivamente concluse³, da parte della conferenza dei servizi (articolo 1, comma 235) di eventuali economie aventi carattere pluriennale ai fini della eventuale riprogrammazione degli oneri prospettici.</p> <p>Nel corso del mese di settembre 2015 sono stati effettuati i lavori e le analisi propedeutiche alla conclusione della conferenza dei servizi, tuttavia attesa la sovrapposizione dei tempi con la predisposizione del disegno di legge in esame e in considerazione dell’intenzione di includere per via normativa ulteriori lavoratori nella salvaguardia, le risultanze della predetta attività sono inglobati nel presente disegno di legge.</p> <p>Con il comma 146 dell’articolo in esame vengono conseguentemente ridefiniti i limiti numerici e di spesa conseguenti per le attuali sei salvaguardie. Gli effetti finanziari complessivi per i saldi di finanza pubblica dal 2016 conseguenti dal comma 146 sono indicati alla lettera H) della Tabella n. 2.</p> <p>Nell’ambito di tale attività di consuntivazione che ha riguardato solo le salvaguardie “chiuse”, con esclusione, quindi della sesta salvaguardia, legge n. 147/2014, e di una parte della seconda salvaguardia (articolo 22, comma 1, lettera a), DL 95/2012 e successive modificazioni e integrazioni), sono state accertate economie per gli anni 2013 e 2014 (per un complessivo importo di 485,8 mln di euro). Al riguardo si rappresenta che le somme stanziare negli anni 2013 e 2014 sono state conservate nel conto dei residui passivi dello stato di previsione del Ministero del lavoro (anche per evitare la loro cancellazione dal bilancio) in attesa dei rendiconti INPS ai fini del rimborso all’Ente delle prestazioni effettivamente rese⁴. Ciò, tuttavia, non ha riverbero sul Conto delle PA e sull’indebitamento netto, saldo cruciale in sede europea, atteso che in tale conto viene registrata la spesa effettivamente sostenuta da INPS ogni anno e, pertanto,</p>	<p>dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico</p>
---	---

³ Si tratta delle salvaguardie per le quali l’attività di certificazione, tenuto conto delle giacenze, è sostanzialmente conclusa essendosi chiusi anche i termini di presentazione delle domande

⁴ Il rimborso può avvenire anche con un ritardo temporale di due o più anni rispetto al momento in cui la prestazione è stata effettivamente erogata e la relativa spesa ha impattato sui conti pubblici.

un'eventuale minore spesa consuntivata rispetto a quanto previsto è stata registrata ed ha concorso alla determinazione del livello di indebitamento per quell'anno. E', pertanto, evidente che destinare eventuali finanziamenti residui pregressi a nuove misure di salvaguardia può conseguire solo da un intervento normativo che consideri e compensi l'impatto sull'indebitamento netto. Infatti, il bilancio dello Stato è costruito sulla base dei principi generali e delle regole stabiliti dalle norme contabili. Le stesse regole si applicano in caso di introduzione nell'ordinamento di nuove ragioni di spesa che necessitano di copertura finanziaria. Gli stanziamenti di competenza appostati in bilancio corrispondono ad autorizzazioni di spesa anche pluriennali determinate dal Parlamento sulla base dell'approvazione di provvedimenti legislativi. Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, tutte le leggi che recano oneri devono provvedere contestualmente alla loro compensazione garantendo la corrispondenza temporale e quantitativa tra oneri e mezzi finanziari a copertura. Questo principio costituzionale garantisce la neutralità su tutti i saldi di finanza pubblica delle nuove leggi di spesa, anche sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità europeo). La complessiva disposizione di cui all'articolo 1 comma 235 della legge 228 del 2012 non si discosta da queste regole, anzi ne rispetta il principio prevedendo la possibilità di utilizzare eventuali economie aventi carattere pluriennale relative all'autorizzazione di spesa ivi prevista (comma 235, primo periodo), negli anni in cui esse si formano.

L'alimentazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012, per ogni esercizio finanziario di previsione deve corrispondere a economie relative all'esercizio finanziario medesimo (principio dell'annualità di bilancio), restando fermo il principio di corrispondenza tra incremento dell'autorizzazione di spesa e copertura per ogni esercizio finanziario, al fine di garantire la compensazione (copertura) in termini di indebitamento netto. Le risorse disponibili a carattere pluriennale a partire dal 2015 di tale autorizzazione di spesa possono essere utilizzate, anche per via legislativa, per coprire eventuali nuovi oneri derivanti dall'introduzione di nuove salvaguardie, sempre nel rispetto del principio della corrispondenza annuale tra onere e copertura (mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame) per ogni esercizio finanziario, per garantire la compensazione su tutti i saldi di finanza pubblica.

In tali termini l'utilizzo di economie per gli anni 2013 e 2014 (per un complessivo importo di 485,8 mln di euro). a copertura di oneri relativi ad anni successivi richiede un espresso intervento normativo (derogatorio al principio dell'annualità), da compensare in termini di indebitamento netto per le annualità in cui si utilizza tale differenziale. Infatti, la registrazione della spesa nei bilanci consuntivi degli enti previdenziali e sui conti nazionali è effettuata nel momento in cui la spesa è effettivamente sostenuta e la prestazione erogata⁵. In tali termini opera **il comma 153** del presente articolo (cfr lettera N della Tabella n. 4).

L'utilizzo delle economie accertate dal 2016 non può che essere riferito alle annualità per le quali le stesse sono certificate e nella dimensione determinata per ogni singolo anno.

Come indicato in nota b) della Tabella n. 2 le economie accertate per l'anno 2015 sono utilizzabili a copertura di benefici per l'anno 2015, quindi possono essere utilizzate mediante un intervento normativo da adottare nel corso del 2015, prima dell'entrata in vigore del

⁵ Pertanto, se nel bilancio consuntivo dell'anno n-1 viene registrato un livello di spesa inferiore rispetto a quanto programmato per lo stesso anno, l'"utilizzo" negli anni successivi del differenziale rispetto a quanto programmato per tale anno n-1 comporta un incremento di spesa rispetto alla programmazione per gli anni successivi con conseguente necessità di compensazione.

presente provvedimento.

Con i **commi da 147 a 152** è disciplinato il nuovo intervento di salvaguardia, per un numero complessivo di 26.300 lavoratori così ripartiti:

a) nel limite di 6.300 soggetti (stima importo medio: circa 25.500 euro), ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, per i cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011;

b) nel limite di 9.000 soggetti (stima importo medio: circa 11.000 euro), ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della n. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 6.000 soggetti (stima importo medio: circa 21.400 euro), ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge n. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 2.000 soggetti (stima importo medio: circa 21.000 euro), ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151/2001, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

e) nel limite di 3.000 soggetti (stima importo medio: circa 18.000 euro), con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Sulla base dei sopra esposti parametri sono stati determinati i limiti di spesa di cui al comma 152 relativi alla settima salvaguardia e

riportati alla lettera K) della Tabella n. 3.

In sintesi gli effetti finanziari dell'articolo in esame è riportato nella seguente Tabella:

(valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica)							
	(a)	(b)	(c = a+b)		(d)	(e)	
	Oneri comma 1	Oneri "settima salvaguardia" (commi da 2 a 7)	Oneri complessivi	Per memoria Risorse autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, legge n. 228/2012 post rifinanziamento comma 1 e comma 8	Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1 comma 235 primo periodo legge n. 228/2012 per concorso a copertura (comma 9)	Effetto complessivo articolo (c + d)	(Per memoria risorse residue autorizzazione di spesa articolo 1 comma 235 primo periodo, legge n. 228/2012, come derivanti dai commi da 1 a 9)
2016		-213,0	-213,0	497,0	213,0	0,0	284,0
2017		-387,0	-387,0	436,9	387,0	0,0	49,9
2018		-336,0	-336,0	394,7	336,0	0,0	58,7
2019		-258,0	-258,0	215,7	215,7	-42,3	0,0
2020	-67,6	-171,0	-238,6	100,0	100,0	-138,6	0,0
2021	-2,3	-107,0	-109,3	100,0	100,0	-9,3	0,0
2022		-41,0	-41,0	86,8	41,0	0,0	45,8
2023		-3,0	-3,0	77,6	3,0	0,0	74,6

Quota parte delle risorse residue sopra indicate per memoria, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012, come conseguenti anche dalle disposizioni di cui ai commi da 146 a 154 del presente articolo sono utilizzate a copertura di interventi previsti dal complessivo provvedimento in esame (tra cui, ad esempio, la disciplina di chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 per 160 milioni di euro per l'anno 2016 e 49 milioni di euro per l'anno 2017 nonché le misure di riduzione della pressione fiscale per i pensionati per 58 milioni di euro nel 2018 pertanto riducendo le risorse sopra indicate relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012 come conseguenti dal presente articolo. Anche il comma 10 opera una riduzione dell'autorizzazione di spesa per i residui 124 milioni per l'anno 2016 per il concorso alla copertura delle misure di sostegno al reddito per le condizioni di disagio previste dalla presente legge).

Nelle sotto riportate Tabelle è dimostrato dettagliatamente il percorso procedimentale, contabile e valutativo adottato e precedentemente

illustrato.

Tabella n. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE SEI SALVAGUARDIE PRIMA DELL'ARTICOLO IN ESAME													
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno <i>(in milioni di euro)</i>											Totale
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	65.000	245,0	635,0	1.040,0	1.220,0	1.030,0	610,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.080,0
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	35.000	0,0	190,0	590,0	852,0	800,0	345,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.792,0
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	16.130	64,0	183,0	197,0	158,0	77,0	53,0	51,0	18,0	0,0	0,0	0,0	801,0
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	5.000	0,0	100,0	100,0	72,0	49,0	26,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,0
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	17.000	0,0	203,0	250,0	197,0	110,0	83,0	81,0	26,0	0,0	0,0	0,0	950,0
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	32.100	0,0	43,0	218,0	378,0	355,0	303,0	203,0	128,0	49,0	4,0	0,0	1.681,0
Totale	170.230	309,0	1.354,0	2.395,0	2.877,0	2.421,0	1.420,0	656,0	172,0	49,0	4,0	0,0	11.657,0

Tabella n. 2 (segue)

(valori in mln di euro)

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
D) Risorse autorizzazione di spesa art. 1, comma 235, primo periodo legge n. 228/2012, a normativa vigente, prima di disposizione in esame						67,0	215,0	43,0	54,5	86,7	70,8	86,5	623,5
E) Riduzione Risorse autorizzazione di spesa art. 1, comma 235, primo periodo legge n. 228/2012, a normativa vigente, al fine del concorso alla copertura delle eccedenze di spesa certificate 2020-2023									-54,5	-86,7	-69,0	-8,9	-219,1
F) Risorse autorizzazione di spesa art. 1, comma 235, primo periodo legge n. 228/2012, a normativa vigente, dopo riduzione punto E)		0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	215,0	43,0	0,0	0,0	1,8	77,6	404,4
G) Risorse autorizzazione spesa articolo 1 , comma 235, primo periodo, a seguito alimentazione economie accertate al netto dei maggiori oneri accertati da coprire					497,0	436,9	294,7	115,70	0,0	0,0	1,8	77,6	1.423,7
H) Oneri da coprire derivanti dal procedimento di monitoraggio/consuntivazione in relazione alla salvaguardie c.d. "chiuse" e da oneri certificati per quelle ancora da completarsi									-67,6	-2,3			-69,9

Tabella n. 3

(valori in mln di euro)

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale	
I) Limiti di spesa e limite numerico complessivi programmati a legislazione vigente (prima dell'articolo in esame) per le sei salvaguardie	limite numerico	170.230	309,0	1.354,0	2.395,0	2.877,0	2.421,0	1.420,0	656,0	172,0	49,0	4,0	0,0	11.657,0
J) Limiti di spesa e limite numerico complessivi programmati a seguito monitoraggio relativi alle sei salvaguardie	limite numerico	146.166	243,4	933,8	1.871,4	2.380,0	2.051,1	1.340,3	583,3	294,1	138,0	73,0	8,9	9.917,3
K) Limiti di spesa e limite numerico programmati per settima salvaguardia	limite numerico	26.300	0,0	0,0	0,0	213,0	387,0	336,0	258,0	171,0	107,0	41,0	3,0	1.516,0
L) Limiti di spesa e limite numerico complessivi programmati relative alle complessive sette salvaguardie	limite numerico	172.466	243,4	933,8	1.871,4	2.593,0	2.438,1	1.676,3	841,3	465,1	245,0	114,0	11,9	11.433,3
M) Oneri complessivi da coprire			0,0	0,0	0,0	-213,0	-387,0	-336,0	-258,0	-171,0	-107,0	-41,0	-3,0	-1.516,0

Tabella n. 4

(valori in mln di euro)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
N) Rifiinanziamento autorizzazione spesa articolo 1, comma 235, primo periodo con recupero economie 2013/2014 compensato mediante riduzione Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali						100,0	100,0	100,0	100,0	85,8		485,8

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
O) Risorse autorizzazione spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, prima di riduzione per copertura settima salvaguardia, dopo rifiinanziamento lettera N)	0,0	0,0	0,0	497,0	436,9	394,7	215,7	100,0	100,0	87,6	77,6	1.909,5

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
P) Riduzione autorizzazione autorizzazione spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, per concorso a copertura oneri settima salvaguardia	0,0	0,0	0,0	213,0	387,0	336,0	215,7	100,0	100,0	41,0	3,0	1.395,7

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Q) Oneri complessi articolo dopo copertura mediante riduzione autorizzazione di spesa di cui alla lettera P)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,3	-138,6	-9,3	0,0	0,0	-190,2

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
R) Per memoria Risorse residue autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, dopo disposizioni in esame e prima di ulteriori riduzioni operate da DDL Stabilità 2016 per il concorso a copertura di interventi in materia pensionistica e assistenziale	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(284,0)	(49,9)	(58,7)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(46,6)	(74,6)	(514)

In sintesi, gli oneri programmati per le salvaguardie prima della presente disposizione si sostanziano in termini cumulati in 11,66 mld per 170.230 soggetti (per sei salvaguardie), dopo la presente norma in termini cumulati in 11,43 mld per 172.466 soggetti (per sette

	<p>salvaguardie), cui aggiungere un concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004 per circa 0,2 mld con le economie accertate rispetto agli oneri di salvaguardia originariamente programmati.</p> <p>In sintesi dalla disposizione in esame consegue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sul piano degli obiettivi di finanza pubblica, il rispetto di quanto programmato in materia di salvaguardie nell'ambito della finanza pubblica medesima; b) il pieno adempimento all'impegno preso in sede di audizione del Governo davanti alle Commissioni XI e V in data 24 settembre 2015. <p>Infine, la compensazione degli effetti finanziari di cui al comma 155, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2018-2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022 è assicurata, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.</p>	
<p>Comma 154</p>	<p>Al fine del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dalla presente legge, la disposizione prevede la riduzione di 124 milioni di euro per l'anno 2016 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dai commi 1 e 8 del presente articolo.</p> <p>Dalla riduzione della predetta autorizzazione di spesa, che presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, conseguono economie per 124 milioni di euro per l'anno 2016 in termini di minore spesa pensionistica.</p>	
<p>Comma 155</p>	<p>La disposizione prevede che al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004, la facoltà ivi prevista sia estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del DL n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.</p> <p>La normativa vigente prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni e 3 mesi d'età (58 anni e 3 mesi d'età per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro l'anno 2015.</p> <p>La proposta normativa in esame prevede, al fine di concludere tale sperimentazione tenuto conto delle risultanze emerse nel corso della medesima, di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturino i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che in tal caso non può che essere successivamente a tale data.</p>	<p>Art. 19 Opzione donna, invecchiament o attivo e no tax area pensionati</p>

Di seguito si riporta il procedimento valutativo dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame.

1. Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, Contabilità separate, Fondi Speciali e Gestioni speciali lavoratori Autonomi

Sulla base di un campione di estratti contributivi e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale, sono state adottate le seguenti ipotesi:

- a) numero di lavoratrici dipendenti che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2015 con decorrenza successiva a tale data, pari a 17.500 unità nell'intervallo di decorrenza compreso tra gennaio 2016 e gennaio 2017;
- b) numero di lavoratrici autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2015 con decorrenza successiva a tale data, pari a 7.500 unità nell'intervallo di decorrenza compreso tra gennaio 2016 e luglio 2017;
- c) importo medio della pensione contributiva di circa 1.100 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati e di 760 euro mensili per le lavoratrici autonome (riduzione degli importi medi di pensione del 27,5% per le lavoratrici dipendenti e del 36% per le lavoratrici autonome per effetto del calcolo contributivo: per l'insieme dei soggetti in esame, tenuto conto della parziale non continuità delle carriere è ancora prevalente la quota retributiva della pensione: tale caratteristica è in fase di rapido esaurimento, atteso il vincolo di possedere almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995).

Considerato che la proposta in esame prevede che le donne possano accedere al pensionamento in qualsiasi momento successivo alla prima decorrenza utile maturata nel regime sperimentale, si è inoltre tenuto conto:

- a) di uno scaglionamento delle uscite dei collettivi precedentemente descritti in modo che il 75% acceda al pensionamento alla prima decorrenza utile, il 17% dopo un anno ed il residuo 8% dopo due anni. I valori sono stati desunti da un'analisi della distribuzione per età ed anzianità contributiva delle liquidazioni nel corso dell'ultimo biennio;
- b) di un ulteriore contingente di lavoratrici dipendenti che hanno maturano i requisiti anagrafici e contributivi oltre alla finestra di uscita entro il 31.12.2015 e che accederanno al pensionamento con il regime sperimentale successivamente a tale data, usufruendo della nuova disposizione normativa; la numerosità di tale collettivo è prevista pari a 2.000 unità nell'anno 2016, 750 unità nell'anno 2017 e 500 nell'anno 2018;

Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari, limitatamente alle suddette lavoratrici del settore privato:

2. Gestione dipendenti pubblici

Dall'analisi dei dati disponibili, per l'anno 2014 sono state rilevate circa 3.900 nuove pensioni liquidate alle donne con l'opzione al contributivo; l'età media alla cessazione è pari a circa 60 anni, l'anzianità contributiva è pari a 37 anni e l'importo medio annuo di pensione pari a circa € 16.700. Per il 2015, il trend evidenzia un numero complessivo a fine anno intorno alle 7.000 unità.

Tenendo conto dell'elevata numerosità riscontrata nel periodo e della possibilità di presentare domanda anche in epoca successiva alla maturazione del primo requisito utile all'accesso, il numero delle lavoratrici che usufruiranno di tale canale di uscita per l'anno 2016 e seguenti, è stato stimato pari a circa 7.800 unità.

Ai fini della previsione della maggiore spesa pensionistica derivante dalla modifica proposta, sono state adottate le seguenti ipotesi:

- a) Numero optanti pari a 7.800 unità
- b) la proiezione del maggior onere nell'arco temporale del decennio 2016 - 2025 è stata

effettuata con l'ipotesi di scaglionamento e previsione delle uscite pari al 70% del numero complessivo (7.800) nel 2016, 23% nel 2017,

7% nel 2018

Riepilogo effetti derivanti dall'estensione del regime sperimentale alle lavoratrici dipendenti e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica) – **comma 156, primo periodo**

Anno	Maggiore numero di pensioni vigenti a fine anno (migliaia di unità)				Maggiore onere (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)							
	Dip. privati	Lav. autonomi	Dip. pubblici	Totale	Oneri pensionistici dip. privati	Oneri pensionistici lav. autonome	Oneri pensionistici dip. pubblici	Totale oneri pensionistici	Oneri per TFS/TFR dip. pubblici	Totale oneri (al lordo fiscale)	Effetto fiscale	Totale oneri al netto effetto fiscale
2016	14,0	3,4	5,5	22,9	-104,9	-17,9	-37,2	-160		-160		-160,0
2017	18,6	6,4	7,1	32,1	-250	-55	-100	-405		-405		-405,0
2018	19,4	6,9	7,3	33,6	-296,7	-68	-118,6	-483,3	-273,8	-757,1	54,9	-702,2
2019	17,8	6,1	6,7	30,6	-295,8	-63,6	-114,1	-473,5	-149,7	-623,2	30,2	-593,0
2020	14,3	4,2	4,8	23,3	-225,8	-37,8	-85,1	-348,7	-122,3	-471	24,4	-446,6
2021	8,6	2,8	3,1	14,5	-117,3	-10,6	-40,4	-168,3	29,7	-138,6	-5,4	-144,0
2022	2,8	0,8	0,7	4,3	15,1	24,7	16,3	56,1	100,5	156,6	-42,4	114,2

Gli effetti complessivi del comma in esame risultano pertanto i seguenti (- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica):

		(valori in mln di euro)				
		(a)	(b)	(c = a+b)		
		Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1 comma 235 primo periodo (come rifinanziata da Oneri comma 1 presente legge) per concorso a primo periodo copertura primo periodo comma 1			effetto complessivo comma 1	
	2016	-160,0	160,0	0,0		
	2017	-405,0	49,0	-356,0		
	2018	-702,2		-702,2		
	2019	-593,0		-593,0		
	2020	-446,6		-446,6		
	2021	-144,0		-144,0		
	2022	114,2		114,2		
Comma 156	<p>La disposizione è diretta a prorogare nel limite di 20 mln di euro per l'anno 2016 il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012. Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per prestazioni per 20 mln di euro per l'anno 2016 (voucher baby-sitting ovvero per servizi per l'infanzia) alla cui copertura si provvede quanto a 10 mln di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.</p> <p>Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti effetti finanziari con riferimento all'anno 2016 (- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica):</p> <p>Indebitamento netto e saldo netto da finanziare</p> <p>oneri per maggiori prestazioni: -20 mln di euro per l'anno 2016 ;</p> <p>parziale copertura mediante riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione: +10 mln di euro per l'anno 2016</p> <p>Effetti su indebitamento netto e saldo netto da finanziare: -10 mln di euro per l'anno 2016.</p> <p>Alla copertura dei 10 mln di euro residui per l'anno 2016 su indebitamento netto e saldo netto da finanziare si provvede mediante</p>				19.2000 approvato	

	corrispondente rideterminazione per l'anno 2016 delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fispe).	
Comma 157	<p>La disposizione è diretta a prevedere per i lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, la possibilità, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, di ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto dall'INPS nei limiti delle predette risorse e qualora si verifichi il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame.</p> <p>Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del dlgs n. 150/2015, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p> <p>Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame, che si sostanziano nel riconoscimento della contribuzione figurativa.</p> <p>Per quanto attiene gli effetti per la finanza pubblica gli stessi non derivano da esplicite misure di esonero contributivo o di agevolazioni contributive, bensì dal riconoscimento della contribuzione figurativa e, per quanto attiene all'indebitamento netto, nell'ipotesi prudenziale di assenza di qualsiasi contestuale assunzione part-time sostitutiva e di considerare l'accesso al regime come interamente derivante da modifiche comportamentali indotte dalla disposizione in esame, dal venir meno di una quota di entrate contributive in corrispondenza della quale è comunque garantita la contribuzione figurativa.</p> <p>Dalla disposizione nel suo complesso non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e di seguito si rappresentano i relativi effetti in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare</p> <p>Indebitamento netto</p> <p>(- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro):</p>	

		2016	2017	2018										
	Minori entrate contributive	-60	-120	-60										
	Minore spese per politiche attive	+60	+120	+60										
	saldo	0	0	0										
	Saldo netto da finanziare													
	(- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro):													
		2016	2017	2018										
	Maggiori spese per trasferimenti a INPS (per compensare maggiori oneri per contribuzione figurativa)	-60	-120	-60										
	Maggiori entrate per bilancio stato	+60	+120	+60										
	saldo	0	0	0										
Comma 158	<p>La disposizione è diretta a prorogare per il biennio 2017-2018 quanto già previsto per il triennio 2014-2016 (in particolare per gli anni 2015 e 2016) dall'articolo 1 comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in materia di indicizzazione delle pensioni. Rimane confermata la indicizzazione al 100% per le pensioni complessivamente fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Sulla base dei seguenti parametri e stime:</p> <p>a) normativa in materia di indicizzazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS dal 2017:</p> <p>Normativa vigente <u>per le pensioni di importo complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo</u>: elasticità della rivalutazione ai prezzi per fasce di importo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fasce di importo</th> <th>Dal 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 3 volte il trattamento minimo</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Tra 3 volte e 5 volte il trattamento minimo</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Tra 5 volte e 6 volte il</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table>						Fasce di importo	Dal 2017	Fino a 3 volte il trattamento minimo	100%	Tra 3 volte e 5 volte il trattamento minimo	90%	Tra 5 volte e 6 volte il	75%
Fasce di importo	Dal 2017													
Fino a 3 volte il trattamento minimo	100%													
Tra 3 volte e 5 volte il trattamento minimo	90%													
Tra 5 volte e 6 volte il	75%													

trattamento minimo	
Sopra 6 volte il trattamento minimo	75%

b) la disposizione in esame con riferimento alle pensioni di importo complessivamente superiore a tre volte il minimo prevede la conferma per gli anni 2017-2018 del meccanismo di indicizzazione già in vigore nel triennio 2014-2016 (e in particolare negli anni 2015-2016) In sintesi:

Per il biennio 2017 e 2018, a seguito della disposizione in esame, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:

- nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

E' previsto il meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate finalizzato far sì che in ogni caso che le pensioni superiori a tale limite non risultino inferiori, successivamente all'applicazione del nuovo schema di indicizzazione, al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante al medesimo.

Dal 2019 la disposizione nulla innova, riprendendo, quindi, vigore il meccanismo di indicizzazione per fasce sopra descritto.

- c) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2015 – stima anno 2016: circa 257,3 mld di euro;
- d) tasso di indicizzazione 2017-2018 in linea con quanto previsto Nota di aggiornamento DEF 2015;
- e) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS: circa 54,4%, con un'elasticità media all'indicizzazione a legislazione vigente pari per il 2017 pari a circa 94%;
- f) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 18,3%;
- g) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 13%;
- h) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 7,3%;

- i) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS: circa 15,8%;
- j) per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota marginale media per i soggetti in esame.

derivano i seguenti effetti finanziari di economia

Effetti finanziari (+ effetti positivi per la finanza pubblica, - effetti negativi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Minore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)	0	514	1.146	1.146	1.142	1.132	1.119
Minore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)	0	335	747	747	744	738	729

valori in mln di euro

I sopra indicati effetti di economia concorrono alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 1 del presente articolo e delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale a favore dei pensionati di cui al comma 5

Comma 159

Ai fini del concorso alla copertura delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale a favore dei pensionati di cui al comma 5, la disposizione in esame prevede:

a) la riduzione di 58 mln di euro per l'anno 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata ai sensi del provvedimento in esame. Tale autorizzazione di spesa, come dimostrato, presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto

b) la riduzione di 140 milioni di euro per l'anno 2017, 110 milioni di euro per l'anno 2018, 76 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020 del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni. Il predetto fondo presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto. Infatti, nel breve periodo gli oneri connessi all'attuazione del citato decreto legislativo sono previsti inferiori allo stanziamento e pertanto la riduzione indicata, dalla quale consegue una minore spesa pensionistica rispetto a quanto programmato per gli anni considerati, non compromette l'erogazione dei benefici previsti (a fronte di uno stanziamento a normativa vigente di 233 mln di euro annui per gli anni 2017-2020 le previsioni aggiornate indicano una spesa effettiva per tale periodo inferiore, pertanto, mantenendo dovuti criteri di prudenzialità, risulta comunque plausibile la riduzione indicata, che ridetermina la dimensione del fondo in 93 mln di euro per l'anno 2017, 123 mln di euro per l'anno 2018, 157 mln di euro per l'anno 2019, 203 mln di euro per l'anno 2020 e 233 mln di euro a decorrere dall'anno 2021. In ogni caso si fa presente che gli oneri per anticipo di trattamenti pensionistici per i c.d. lavori usuranti sono previsti comunque in crescita pertanto l'eccedenza di stanziamento, cui si è potuto accedere per gli anni 2017-2020, ha dimensione

decescente in ragione dell'incremento di spesa previsto per il riconoscimento dei benefici di cui al dlgs n. 67/2011 a seguito della progressiva maturazione dei requisiti di accesso ai benefici stessi da parte dei lavoratori interessati).
Dal complessivo comma 4 conseguono pertanto, rispetto a quanto programmato, le seguenti economie in termini di minore spesa pensionistica:

(+ valori positivi per la finanza pubblica, - valori negativi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Minore spesa pensionistica (comma 4, lettera a)	0	0	58	0	0	0
Minore spesa pensionistica (comma 4, lettera b)	0	140	110	76	30	0
Totale minore spesa pensionistica (comma 4)	0	140	168	76	30	0

Commi 160-161

La proposta normativa in esame dispone una modifica delle detrazioni per redditi di pensione ai fini Irpef.
Le detrazioni in oggetto sono rimodulate nella maniera seguente:

- Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.255 + (1.783 - 1.255) * [1 - (rdt - 7.750) / (15.000 - 7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255 * [1 - (rdt - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

- Per i pensionati con età non inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.880
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.297 + (1.880 - 1.297) * [1 - (rdt - 8.000) / (15.000 - 8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297 * [1 - (rdt - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

La legislazione vigente prevede le seguenti detrazioni:

- Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.500	1.725
Oltre 7.500 fino a 15.000	$1.255+(1.725-1.255)*[1-(\text{rdt}-7.500)/(15.000-7.500)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

- Per i pensionati con età non inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.297+(1.783-1.297)*[1-(\text{rdt}-7.750)/(15.000-7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, si stima una variazione di gettito Irpef pari a -159,8 milioni di euro. Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -20 e -7,6 milioni di euro.

Considerato che la norma entra in vigore a partire dall'anno 2017 si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa:

	2017	2018	2019
IRPEF	-146,5	-159,8	-159,8
Addizionale regionale	0,0	-20,0	-20,0
Addizionale comunale	0,0	-9,9	-7,6
Totale	-146,5	-189,7	-187,4

In milioni di euro

**Comma
162**

La legge n. 323 del 24 ottobre 2000 "Riordino del settore termale" ha ridisciplinato le prestazioni inerenti la concessione delle cure termali, nella loro precipua finalità di prevenzione dell'invalidità pensionabile. Nella normativa vigente e sulla base di una copertura di base assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale anche INPS e INAIL garantiscono la copertura termale dei propri assicurati. Le patologie per le quali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale sono distinte da quelle accessorie, a carico dell'INPS.

**19.2100
approvato**

	<p>Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 e ribadito all'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e l'assicurato è tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista dalla legge solo per quanto attiene i livelli essenziali di assistenza.</p> <p>La presente norma rinvia al 1° gennaio 2019 gli effetti del comma 301 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che abroga la corresponsione delle prestazioni accessorie erogate dall'INPS e dall'INAIL per le cure termali di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 a decorrere dal 1° gennaio 2016.</p> <p>Vengono così ripristinati per il triennio 2016-2018 gli oneri finanziari a carico degli enti previdenziali per l'erogazione di prestazioni che non rientrino nei livelli essenziali di assistenza di carattere accessorio, quali quelle relative al soggiorno presso le strutture alberghiere, restando a carico del Servizio sanitario nazionale l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale previste dalla normativa vigente, identificate con decreto del Ministro della salute, nonché agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL. Conseguentemente viene meno per il triennio 2016-2018 il versamento annuale al bilancio dello Stato da parte di INAIL e INPS dei risparmi che si sarebbero dovuti conseguire a decorrere dal 2016 per effetto del comma 301.</p> <p>Dall'analisi dei bilanci di previsione di INAIL e INPS dell'ultimo anno disponibile, si evince che la spesa sostenuta per l'erogazione delle prestazioni accessorie alle cure balneo-termali oggetto della norma ammonta a 9 milioni di euro (4 milioni di euro per INPS e 5 milioni di euro per INAIL).</p> <p>Dalla disposizione conseguono maggiori oneri corrispondenti a minori entrate del bilancio dello Stato per 9 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018.</p>	
<p>Comma 163</p>	<p>La legge n. 323 del 24 ottobre 2000 "Riordino del settore termale" ha ridisciplinato le prestazioni inerenti la concessione delle cure termali, nella loro precipua finalità di prevenzione dell'invalidità pensionabile. Nella normativa vigente e sulla base di una copertura di base assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale anche INPS e INAIL garantiscono la copertura termale dei propri assicurati. Le patologie per le quali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale sono distinte da quelle accessorie, a carico dell'INPS. Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 e ribadito all'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e l'assicurato è tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista dalla legge solo per quanto attiene i livelli essenziali di assistenza.</p> <p>La presente norma rinvia al 1° gennaio 2019 gli effetti del comma 301 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che abroga la corresponsione delle prestazioni accessorie erogate dall'INPS e dall'INAIL per le cure termali di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 a decorrere dal 1° gennaio 2016.</p> <p>Vengono così ripristinati per il triennio 2016-2018 gli oneri finanziari a carico degli enti previdenziali per l'erogazione di prestazioni che</p>	<p>19.2100 approvato</p>

	<p>non rientrino nei livelli essenziali di assistenza di carattere accessorio, quali quelle relative al soggiorno presso le strutture alberghiere, restando a carico del Servizio sanitario nazionale l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale previste dalla normativa vigente, identificate con decreto del Ministro della salute, nonché agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL. Conseguentemente viene meno per il triennio 2016-2018 il versamento annuale al bilancio dello Stato da parte di INAIL e INPS dei risparmi che si sarebbero dovuti conseguire a decorrere dal 2016 per effetto del comma 301.</p> <p>Dall'analisi dei bilanci di previsione di INAIL e INPS dell'ultimo anno disponibile, si evince che la spesa sostenuta per l'erogazione delle prestazioni accessorie alle cure balneo-termali oggetto della norma ammonta a 9 milioni di euro (4 milioni di euro per INPS e 5 milioni di euro per INAIL).</p> <p>Dalla disposizione conseguono maggiori oneri corrispondenti a minori entrate del bilancio dello Stato per 9 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018.</p>	
<p>Comma 164</p>	<p>La disposizione prevede, al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro come disciplinati dal dlgs n. 148/2015, il rifinanziamento per l'anno 2016 degli ammortizzatori sociali in deroga per l'importo di 250 mln di euro per tale anno 2016.</p> <p>Da ciò derivano per l'anno 2016 maggiori oneri sul SNF (saldo netto da finanziare) per 250 mln di euro e sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 150 mln di euro, atteso che gli oneri per contribuzione figurativa (stimabili in 100 mln di euro, circa il 40% dell'importo complessivo) hanno riflesso sul 2016 solo in termini di SNF.</p> <p>Ai predetti maggiori oneri si provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quanto a 100 mln di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e pertanto idonee a garantire la copertura degli oneri per contribuzione figurativa; b) quanto a 150 mln di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni. Il predetto fondo presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto. Infatti, nel breve periodo gli oneri connessi all'attuazione del citato decreto legislativo sono previsti inferiori allo stanziamento e pertanto la riduzione di 150 mln di euro per l'anno 2016, dalla quale consegue una minore spesa pensionistica rispetto a quanto programmato per tale anno, non compromette l'erogazione dei benefici previsti (a fronte di uno stanziamento a normativa vigente di 233 mln di euro per l'anno 2016 le previsioni aggiornate indicano una spesa effettiva per l'anno 2016 inferiore, pertanto mantenendo dovuti criteri di prudenzialità risulta comunque plausibile la riduzione indicata ai fini della copertura, che ridetermina la dimensione del fondo in 83 mln di euro per l'anno 2016. In ogni caso si fa presente che gli oneri per anticipo di trattamenti pensionistici per i c.d. lavori usuranti sono previsti comunque in crescita pertanto l'eccedenza di stanziamento, cui si è potuto accedere per l'anno 2016, ha dimensione decrescente negli anni successivi in ragione dell'incremento di spesa previsto per il riconoscimento dei benefici di cui al dlgs n. 67/2011 a seguito della progressiva maturazione dei requisiti di accesso ai benefici stessi da parte dei lavoratori interessati). 	<p>Art. 20 Rifinanziamen to ammortizzator i sociali in deroga</p>

	<p>Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come anche di seguito evidenziato:</p> <p>Indebitamento netto: 2016: maggiore spesa per prestazioni in denaro di ammortizzatori sociali per 150 mln di euro compensata da minore spesa pensionistica per 150 mln di euro; Saldo netto da finanziare: maggiore spesa per incremento Fondo sociale per l'occupazione e la formazione ai fini del finanziamento degli ammortizzatori in deroga per 250 mln di euro per l'anno 2016 compensata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) riduzione di 100 mln di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190/2014; a) riduzione di 150 mln di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247/2007, con corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del dlgs n. 67/2011. 	
Comma 165	<p>La disposizione è diretta a destinare, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, una somma fino a 18 milioni di euro per l'anno 2016, finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. La determinazione del limite massimo di importo a 18 milioni di euro deriva dalla circostanza che, anche in virtù della riforma degli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro (dlgs n. 148/2015) e della relativa estensione della copertura assicurativa dei medesimi istituti, la durata dei trattamenti di cassa integrazione e mobilità in deroga per l'anno 2016 medesimo è ridotta a 3 mesi.</p> <p>Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa disciplina la finalizzazione di risorge già programmate.</p>	20.2000 approvato
Comma 166	<p>La disposizione proposta prevede un contributo alla società Italia Lavoro Spa per 12 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di garantire il funzionamento della società, che opera come ente strumentale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.</p>	
Commi da 167 a 171	<p>La disposizione è diretta a rinnovare la dotazione finanziaria del Fondo costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per il biennio 2016 e 2017, assegnando ulteriori 5 milioni di euro per ciascun anno.</p> <p>Al maggiore onere pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016-2017 si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.</p> <p>Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	Art. 20-bis 20.0.1000 approvato
Commi 172 e 173	<p>La norma in esame prevede, a decorrere dal 2016, la stabilizzazione della detrazione al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.</p> <p>Ai fini della stima degli effetti derivanti dalla suddetta disposizione, è stata applicata la stessa metodologia utilizzata in sede di</p>	Art. 21 Interventi strutturali e

relazione tecnica a corredo della norma introduttiva, ma, non essendo disponibili dati puntuali circa le erogazioni effettuate dall'entrata in vigore della norma, sono stati aggiornati i dati sulla base di quelli più recenti disponibili (anno d'imposta 2014).

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2014, risulta un ammontare di spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h) del TUIR pari a 8 milioni di euro. Risulta, inoltre, un ammontare di spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i) pari a 0,5 milioni di euro, per un ammontare di spese sostenute dalla persone fisiche pari a 8,5 milioni di euro.

Considerando che, a legislazione vigente, per l'anno 2016 l'aliquota del credito previsto è pari al 50% e che a decorrere dal 2017 è prevista per le persone fisiche una detrazione del 19% per tali erogazioni, ipotizzando che la norma in esame determini un incremento del 25% delle spese annue indicate e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, si indica, nella tabella che segue, la variazione di gettito Irpef di competenza annua derivante dalla disposizione in esame:

	1° anno	2°-3° anno
2016	-0,5	-0,5
Dal 2017	-0,7	-2,3

In milioni di euro

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche presentate nel 2014, si stima un ammontare di spese di cui all'articolo 100, comma 2, lettere f) e g) pari a 20,4 milioni di euro (le somme in oggetto sono dichiarate assieme a numerose altre voci, per un totale di circa 204 milioni di euro; si ipotizza una quota relativa alle somme in esame di circa il 10%).

Considerando che per l'anno 2016 l'aliquota del credito previsto è pari al 50% e che a decorrere dal 2017 è prevista per le persone giuridiche la deducibilità di tali erogazioni, ipotizzando che la norma in esame determini un incremento del 25% delle spese annue indicate e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, si indica, nella tabella che segue, la variazione di gettito Ires di competenza annua derivante dalla disposizione in esame:

	1° anno	2°-3° anno
2016	-1,3	-1,3
Dal 2017	-1,4	-5,5

In milioni di euro

Considerando l'entrata in vigore a decorrere dall'anno 2016, si indicano di seguito gli effetti finanziari:

	2016	2017	2018	2019	Dal 2020
IRPEF	0	-0,5	-1,2	-3,5	-5,3
IRES	0	-1,3	-2,7	-8,2	-12,5
Totale	0	-1,8	-3,9	-11,7	-17,8

In milioni di euro

Comma 174	<p>Le misure introdotte sono volte ad incrementare, sul capitolo 1321 dello stato di previsione del Ministero, lo stanziamento destinato ad interventi urgenti legati al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici ed alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici.</p> <p>Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017.</p>	
Commi 175-177	<p>La disposizione prevede l'assunzione a tempo indeterminato presso il MIBACT, nel rispetto della dotazione organica dell'Amministrazione, di 500 funzionari, <i>selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L-01</i>, da inquadrare nella Area Terza del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demotnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte.</p> <p>L'onere per le citate assunzioni, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, è stato calcolato prendendo a riferimento la retribuzione di un'unità di area III, posizione F1 (euro 39.400 annui lordo amministrazione).</p>	21.21 approvato
Commi 178-180	<p>Sono volti a rafforzare la misura di agevolazione fiscale a sostegno dei settori cinematografico e audiovisivo, migliorandone le procedure di applicazione e potenziando le risorse a disposizione.</p> <p>In particolare, il comma 179 apporta le seguenti modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008):</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifica dell'articolo 1, comma 327, lettera b) prevedendo che il credito d'imposta riservato alle imprese di distribuzione riguardi le spese complessivamente sostenute per la distribuzione sia nazionale sia internazionale di opere di nazionalità italiana; - modifica dell'articolo 1, comma 327, lettera c), chiarendo che la misura di agevolazione fiscale riservata agli esercenti cinematografici, in relazione agli investimenti per il passaggio al sistema di proiezione digitale, si applica anche agli investimenti necessari alle sostituzioni di detti impianti; - soppressione del comma 328 dell'articolo 1. La previsione del suddetto comma, che sanciva l'incumulabilità dei benefici fiscali riservati dal comma 327 dell'articolo 1 della legge, alla produzione e distribuzione di opere cinematografiche, appare, dopo 7 anni dall'introduzione delle agevolazioni fiscali, non coerente con le esigenze di rafforzamento della produzione e distribuzione indipendente; - modifica l'articolo 1, comma 335, rendendo possibile l'estensione delle spese ammissibili di cui beneficiano i produttori esecutivi che realizzano film stranieri anche alle spese di post-produzione, includendo una voce importante di potenziale investimenti nel nostro paese. <p>Il comma 180 modifica l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accrescendo le risorse complessive annuali destinate alle misure di credito d'imposta nel settore cinema e audiovisivo, che passano da 115 a 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, così da ulteriormente rafforzare sia il sostegno delle attività dei due comparti, sia la forza di attrazione degli investimenti esteri in Italia in tali settori; - rendendo più chiaro ed efficace il meccanismo che garantisce il non superamento delle risorse annualmente disponibili (indicate nel successivo comma 3 del medesimo articolo 8) e migliorando, anche ai fini del controllo di detto limite complessivo, la possibilità di 	

	<p>definire specifici sotto-limiti per ciascuna delle tipologie di agevolazione fiscale previste nella legge finanziaria 2008 e nel medesimo decreto-legge 91/2013.</p> <p>Per l'attuazione della disposizione di cui ai commi 179, 180 e 181, è autorizzata la spesa di 25.000.00 di euro annui a decorrere dall'anno 2016.</p>	
Comma 181	<p>Per la realizzazione del Piano strategico "Grandi progetti beni culturali" è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.</p>	
Comma 182	<p>Si modifica il comma 11-bis dell'articolo 11 del dl 78 del 2015, eliminando la previsione per cui i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di culto che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali sono da considerarsi lavori pubblici ai sensi del Codice dei contratti. Viene inoltre specificato che la previsione per cui la scelta dell'impresa affidataria dei lavori sia effettuata dagli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di "stazione appaltante", si applica nel caso di lavori per le chiese e gli altri edifici di culto che siano beni culturali ai sensi della citata parte seconda del Codice dei beni culturali.</p> <p>Tali modifiche non comportano effetti finanziari negativi, tenuto conto che si tratta di specificazione di attività già svolte dagli uffici periferici del MIBACT a legislazione vigente.</p> <p>Da ultimo si prevede che, nel caso di lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di culto, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di "stazione appaltante" sia svolta dai competenti uffici territoriali del provveditorato alle opere pubbliche.</p> <p>Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le Amministrazioni svolgono i compiti a loro attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.</p>	21.2100
Comma 183	<p>La disposizione autorizza la Federazione sportiva nazionale – ACI a sostenere la spesa per i costi di organizzazione e gestione della Gran Premio d'Italia di Formula 1 per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione promozione del campionato mondiale di Formula 1. L'intervento è finanziato a valere sulle risorse proprie del predetto soggetto derivanti dall'attività di organizzazione di eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale, non rivenienti dall'attività di concessionario del pubblico registro automobilistico.</p> <p>L'intervento sarà finanziato nei limiti delle risorse disponibili e quindi non determina oneri sui saldi di finanza pubblica.</p>	21.2200
Commi da 184 a 186	<p>La norma riguarda il finanziamento delle spese per la costruzione della nuova sede della Scuola Europea di Parma.</p> <p>Con legge n. 17 del 2006 – che non prevede alcuna autorizzazione di spesa - è stato ratificato l'Accordo di sede tra Italia e EFSA .</p> <p>In attuazione del predetto Accordo di Sede, con legge 3 agosto 2009, n. 115 è stata istituita la Scuola per l'Europa di Parma, sottoposta alla vigilanza del MIUR e dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale.</p> <p>Con la norma in esame si prevede l'erogazione da parte del MIUR di 3,9 milioni al comune di Parma a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della Scuola Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca potrà erogare tali risorse solo successivamente alla riassegnazione su specifico capitolo del bilancio del Ministero medesimo di euro 3,9 milioni, versati all'entrata del</p>	21.51 t 2 approvato

	bilancio dello Stato dalla Scuola per l'Europa di Parma.	
Comma 187	Per la realizzazione del programma di interventi della città designata “Capitale europea della cultura” per l’anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2016, 6 milioni di euro per l’anno 2017, 11 milioni di euro per l’anno 2018 e 9 milioni di euro per l’anno 2019. L’individuazione degli interventi è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera.	Art. 22 Interventi per il turismo e gli istituti culturali
Comma 188	Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi, delle biblioteche <i>nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171</i> , a decorrere dall’anno 2016 è autorizzata la spesa di 30 milioni annui da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. In particolare, tali risorse sono destinate a incrementare sia le spese per acquisto di beni e servizi, da cui dipende la sopravvivenza degli istituti e biblioteche di stretta pertinenza del Ministero e quindi prive di capitolo dedicato, nonché degli istituti dotati di autonomia.	22.1000 approvato
Comma 189	Per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016.	
Comma 190	Per il funzionamento delle istituzioni culturali, quali l’Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello in Roma, il Museo storico della Liberazione in Roma e l’Accademia della Crusca è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.340.000 annui a decorrere dall’anno 2016, secondo la ripartizione indicata nell’elenco.	
Comma 191	La disposizione consente di prorogare per un triennio il finanziamento a favore della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con una spesa pari a 3 milioni di euro annui per il triennio dal 2016 – 2018.	
Comma 192	Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, a decorrere dall’anno 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le misure introdotte dal presente comma sono volte ad incrementare sul capitolo 5650 – spese per l’acquisto di beni e servizi - lo stanziamento destinato al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, insufficiente a garantirne la sussistenza, anche ai fini del completamento della riforma attuata con DPCM 29 agosto 2014, n. 171.	

Comma 193	L'emendamento dispone che i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria effettuino le valutazioni di incidenza in merito alla manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. Entro il termine di 60 giorni l'autorità competente provvede al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi. La norma presenta carattere procedurale ed ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	22.33 approvato
Comma 194	La norma in esame interviene all'articolo 32, comma 1 del D.L. n. 133/2014 prevedendo la messa a regime della disposizione ivi contenuta. In particolare, il suddetto articolo 32, comma 1 prevede che le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta. Ciò implica l'applicazione dell'IVA al 10% in luogo del 22% in quanto tali tipologie di servizi rientrerebbero nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta così come indicato al numero 120) della Tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Si stima, coerentemente con la valutazione al provvedimento originario, che la disposizione comporti una perdita di gettito di circa 12 milioni di euro su base annua.	22.2000 approvato
Comma 195	La disposizione rfinanzia di 5 milioni di euro per l'anno 2016 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. "La Buona Scuola") relativa Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi.	22.6315 approvato
Comma 196	La disposizione prevede lo stanziamento, di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per la prosecuzione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazione dalla legge del 11 febbraio 2014, n. 164. Le risorse, appostate sul capitolo di spesa di parte corrente n. 2535 del Ministero dello sviluppo economico sono assegnate all'Agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.	Art. 23 Italia nel mondo
Comma 197	La disposizione mira ad attuare l'impegno, assunto dal Governo in sede internazionale e confermato nel Documento di economia e finanza, a riallineare progressivamente l'aiuto pubblico allo sviluppo alla percentuale dello 0,7% del reddito nazionale lordo. Infatti, nel corso del 2013 e del 2014 l'Italia è stata sottoposta all'esame-Paese quadriennale (PEER Review) organizzato dall'OCSE-DAC per valutare le attività ed il coordinamento delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e di tutti gli attori responsabili della Cooperazione allo sviluppo dei suoi Stati membri. Tale analisi ha evidenziato un contributo al di sotto di quanto previsto in ambito Nazioni Unite (0,7% di Aiuto pubblico allo sviluppo rispetto al reddito nazionale lordo). Per le finalità sopra descritte, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, relativa al finanziamento annuale dell'Agenzia	

	italiana per la cooperazione, è conseguentemente incrementata di euro 120 milioni per l'anno 2016, di euro 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni a decorrere dall'anno 2018.	
Commi da 198 a 206	<i>Sono previste disposizioni per promuovere la costituzione di società a duplice finalità, le società "benefit", che, nell'esercizio dell'attività economica, perseguono, in aggiunta allo scopo di lucro, anche finalità di beneficio comune ed operano in modo responsabile a beneficio generale della comunità e del territorio in cui esse operano. Le norme introdotte prevedono, in particolare, specifici doveri degli amministratori per rispettare le finalità di beneficio comune di tali società, che continuano ad essere disciplinate dal codice civile e per le quali non sono previsti, comunque, benefici economici a carico della finanza pubblica per effetto di tale ulteriore qualificazione. Di conseguenza, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri. Per quanto riguarda i compiti di vigilanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sul rispetto delle norme in materia di pubblicità ingannevole e del codice del consumo (comma 2-decies), è da ritenere che tali attività rientrino in quelle istituzionali svolte in via ordinaria da detta Autorità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.</i>	23.2000 approvato
Comma 207	<i>La disposizione, nell'affermare il sostegno alle comunità italiane all'estero, anche attraverso la promozione della cultura e dell'informazione, prevede l'assegnazione, per l'anno 2016, di un contributo, quantificato in complessivi 4.900.000 euro, per il finanziamento delle spese di funzionamento del Consiglio Generale degli italiani all'estero (CGIE), del Consiglio dei Comitati italiani all'estero (COMITES), per l'intensificazione di attività ed iniziative rivolte ai cittadini italiani residenti all'estero da perseguire mediante il finanziamento di Network di comunicazione e di editoria ed alla diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero. Inoltre, è altresì previsto un contributo per lo sviluppo dell'attrattività delle università italiane attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana on line.</i>	23.2100 t. 3 rif approvato
Commi da 208 a 212	<p>Per l'anno 2016 le risorse di 600 mln di euro sono destinate:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del DL n. 5/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35/2012. A tali fini sono destinati per il 2016 380 milioni di euro incrementando il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del DL n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008; b. fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22/2015 relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni di euro. <p>Nelle more dell'adozione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, all'avvio della misura di contrasto alla povertà si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi del citato articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari con figli minori, <i>con particolare riguardo alle famiglie con figli minori inseriti nel circuito giudiziario</i>, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizione diretta a precisare una finalizzazione.</p> <p>Al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2016, le risorse stanziare</p>	<p>Art. 24 Lotta alla povertà</p> <p>24.14 approvato</p>

	<p>dall'articolo 19, comma 1, del DL 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, nella misura di 54 milioni di euro annui, con conseguente soppressione della relativa ragione di spesa. Per l'anno 2016 tali risorse di 54 mln di euro sono destinate alla finalità di cui alla lettera a) con ulteriore incremento del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del DL n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.</p> <p>Le risorse dal 2017 sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà <i>correlata alla differenza tra reddito familiare del beneficiario e soglia di povertà assoluta</i> e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti</p> <p>Pertanto dalla disposizione conseguono maggiori oneri per prestazioni sociali per 600 mln di euro per l'anno 2016 e per 1000 mln di euro a decorrere dal 2017.</p> <p>Effetti finanziari (- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)</p> <table border="1" data-bbox="277 628 1032 699"> <thead> <tr> <th>2016</th> <th>Dal 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-600</td> <td>-1.000</td> </tr> </tbody> </table>	2016	Dal 2017	-600	-1.000	<p>24.2000 approvato</p>
2016	Dal 2017					
-600	-1.000					
<p>Commi 213 e 214.</p>	<p>La disposizione prevede, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, la costituzione di un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato "Fondo per il contrasto della povertà educativa <i>minorile</i>", alimentato mediante riassegnazione dei versamenti effettuati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato dalle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo n. 153/1999, nell'ambito della propria attività istituzionale, per il sostegno di iniziative contro l'infanzia povera.</p>	<p>24.39 testo 2 approvato</p> <p>24.14</p>				
<p>Comma 215.</p>	<p>A tali enti è riconosciuto, negli anni 2016, 2017 e 2018, un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo.</p> <p>Il credito è pari complessivamente a 100 milioni di euro per ciascun anno ed è assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili; lo stesso credito è indicato nella dichiarazione dei redditi e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, a decorrere dal periodo di imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto.</p> <p>Al riguardo, si evidenzia che il credito d'imposta in esame trova capienza nel limite annuo di spesa previsto e, pertanto, <u>gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.</u></p>	<p>24.46</p>				
<p>Comma 216.</p>	<p>La norma dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo, nel rispetto del limite di spesa stabilito.</p>					

Comma 217.	L'articolo 2, comma 2, lettera a) del DPR 10 novembre 1997, n. 441 prevede che le cessioni verso enti no profit debbano essere provate mediante comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza. L'intervento proposto incrementa l'importo da 10 milioni di lire a 15.000 euro previsto ed estende la possibilità di non inviare la comunicazione anche nel caso di beni facilmente deperibili. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto <u>si tratta di una modifica procedurale.</u>	
Comma 218.	La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. E' previsto che l'utilizzazione del Fondo venga definita con decreto di natura non regolamentare.	Art. 25 Non autosufficienze e adozioni internazionali
Comma 219.	Per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi con vincolo di destinazione alla creazione e funzionamento del costituendo Centro per l'autonomia della Persona Sorda. Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per un milione di euro per l'anno.	25.8000
Comma 220	La disposizione prevede che a decorrere dall'anno 2016 sia incrementata di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 la spesa per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.	
Comma 221-222	La disposizione autorizza la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016 per la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport. A tal fine, a decorrere dal 2016 si incrementa di 500.000 euro il contributo annuo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge n. 266/2005. La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004.	25.6000
Comma 223	Prevede che una quota di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018 del Fondo sanitario nazionale sia vincolata per lo svolgimento della sperimentazione clinica di fase II basata sul trapianto di cellule staminali umane in pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica. Si dispone inoltre di revocare analogo vincolo, per gli anni 2013 e 2014, per la sperimentazione clinica concernente l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali.	25.7000
Comma 224	prevede l'istituzione di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di dare una autonoma evidenziazione contabile, nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle risorse assegnate al Fondo per le adozioni internazionali. Il predetto fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.	

Comma 225	dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 224, mediante riduzione del Fondo per le politiche della famiglia.	
Comma 226	Al fine di tenere conto dell'istituzione del nuovo fondo, il comma 226 novella l'articolo 1, comma 1250 della legge n. 296 del 2006, eliminando dalle finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo per le politiche della famiglia quelle relative alle politiche in materia di adozioni e al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.	
Comma 227	L'emendamento sostituisce il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 244, il quale prevede l'abrogazione del comma 318 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, atto a suddividere in parti uguali tra i soggetti beneficiari il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379. Nello specifico si dispone che il contributo di cui sopra sia erogato, per l'85%, agli enti di formazione destinatari, nonché, per la restante parte, all'Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro Autonomia e Mobilità e dell'annessa Scuola cani-guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania. Tenuto conto dei progetti di attività presentati dagli enti di cui sopra e su proposta dell'Unione Italiana Ciechi, il Ministero dell'interno ripartisce con proprio provvedimento il contributo di che trattasi. I medesimi enti sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione già previsti dall'articolo 2 della medesima legge per l'Unione Italiana Ciechi. La norma, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	25.2000 approvato
Commi 228-229	<i>Viene incrementato di due milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 il contributo in favore delle Biblioteca Italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza, di cui all'art. 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260 (capitolo 3631 piano gestionale 1 allocato nella UDV 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 10- Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria).</i> Alla Biblioteca Italiana per ipovedenti "B.I.I. Onlus" di Teramo viene assegnato il contributo di 100.000 annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.	25.5000 testo 2
Commi da 230 a 245	I commi da 230 a 236 danno attuazione al procedimento già previsto, a legislazione vigente, dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. (istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile), finalizzato a consentire l'avvio dei processi di messa in sicurezza, riduzione del rischio e ricostruzione nei territori per i quali è stato dichiarato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi connessi a fenomeni sismici, vulcanici, idrogeologici o atmosferici di grave intensità ed estensione. Le disposizioni non comportano oneri in quanto, al comma 235, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze verifichi l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio delle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. I commi 237 e 238 pongono a carico delle somme stanziare con la legge n.190 del 2014, tabella E, nell'ambito della quota destinata dal	Art. 26 (Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza) 26.2000

CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, gli oneri derivanti dalla proroga o dal rinnovo dei contratti stipulati dai Comuni del cratere sismico, con riferimento alle attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Il personale in questione è il medesimo assunto ai sensi della normativa emergenziale e già prorogato in base alle autorizzazioni di spesa disposte annualmente e si riferisce a 59 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per un costo annuo di euro 1.152.209.

I commi da 239 a 242 prorogano, per un ulteriore triennio, i contratti a tempo determinato in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato e senza applicazione delle sanzioni previste a legislazione vigente, nonché il rinnovo dei contratti dei Titolari dei predetti Uffici speciali.

La disposizione quantifica nel limite di euro 2.320.000,00 annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 il costo dei citati contatti a tempo determinato, comprensivo di quello per il rinnovo dei contratti dei Titolari degli uffici speciali nel limite massimo di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

Il seguente prospetto illustra gli aspetti finanziari delle disposizioni relative al personale a tempo determinato, nonché l'onere relativo alla retribuzione dei responsabili dei due Uffici di cui alla presente norma:

Ente di appartenenza	Risorse assegnate	Onere individuale	Onere complessivo su base annua
Uffici speciali (art.67-ter, comma 3)	10 Area II F3	€ 34.000	€ 1.920.000
	15 Area III F1	€ 37.000	
	25 Area III F3	€ 41.000	
	1 responsabile Ufficio L'Aquila	€ 200.000	

**approvato
26.2200
approvato
26.2100**

	1 responsabile Ufficio cratere	€ 200.000	€ 400.000,00
TOTALE			€ 2.320.000

Il comma 243 prevede che i presidenti delle regioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 possono avvalersi per gli interventi di cui all'articolo 1 del decreto legge n.74 del 2012 anche delle strutture regionali competenti per materia o delegare alle medesime le funzioni attribuite con la medesima disposizione. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il medesimo comma prevede la destinazione di quota parte delle risorse assegnate per la ricostruzione delle aree terremotate, per il ripristino/riparazione delle cappelle private incluse nei cimiteri nonché di quota parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica altresì per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi. Trattandosi di interventi effettuati a valere su risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri.

Il comma 244 prevede che i Commissari delegati consentano l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica e/o uffici pubblici e delle relative aree di sedime e pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi e che provvedano al trasferimento a titolo gratuito dei predetti beni a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. I trasferimenti sono operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale. Tale esenzione non determina effetti finanziari, configurandosi come rinuncia a maggior gettito.

Il medesimo comma prevede altresì la proroga al 31 dicembre 2016 del compenso per lavoro straordinario di cui all'articolo 6-sexies, comma 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71. Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122".

Il comma 245 prevede che, per il completamento del processo di ricostruzione pubblica nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sia autorizzata, per l'anno 2016, la spesa a favore dei presidenti dell'Emilia Romagna, per un importo pari a 160 milioni, e della Lombardia, per un importo pari a 30 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto legge n.95 del 2012, relativa al credito di imposta connesso alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione. Tali risorse risultano disponibili sulla base delle valutazioni delle rate dei predetti

	finanziamenti (ai fini del saldo netto da finanziare) e del relativo tiraggio (ai fini dell'indebitamento netto e del fabbisogno) presenti nelle stime per l'anno 2016.									
Comma 246	individua le risorse finanziarie utilizzabili, a decorrere dal 2016, per il riconoscimento di incrementi retributivi al personale statale, contrattualizzato e non, per il triennio 2016-2018. Le risorse integrano quelle già stanziata a decorrere dall'anno 2010 per l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni	Art. 27 Esigenze indifferibili								
Comma 247	precisa che gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2016, per la copertura degli oneri recati dal precedente comma 246, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed IRAP).									
Comma 248	Prevede che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione dei predetti oneri in coerenza con quanto previsto dal comma 246.									
Comma 249	Prevede che le disposizioni recate al comma 248, si applichino anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Si fornisce, il quadro delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione dei benefici economici previsti nel presente articolo, commi 243 e 244. Oneri annui in milioni di euro e al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni inclusa IRAP.									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anni</th> <th>Personale statale contrattualizzato Comma 1 (*)</th> <th>Personale statale non contrattualizzato Comma 2 (**)</th> <th>Totale personale statale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A decorre dal 2016</td> <td>219</td> <td>81</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table>	Anni	Personale statale contrattualizzato Comma 1 (*)	Personale statale non contrattualizzato Comma 2 (**)	Totale personale statale	A decorre dal 2016	219	81	300	
Anni	Personale statale contrattualizzato Comma 1 (*)	Personale statale non contrattualizzato Comma 2 (**)	Totale personale statale							
A decorre dal 2016	219	81	300							
	(*) è incluso il personale delle agenzie fiscali (**) Nel comma 1 <u>sono specificate in 74 milioni di euro</u> , a decorrere dall'anno 2016, le risorse complessivamente destinate al personale delle Forze armate e Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Le restanti risorse, pari a 7 milioni di euro, sono destinate al rimanente personale in regime di diritto pubblico e a quello in ferma volontaria, ad eccezione dei magistrati ordinari,									

	amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio).	
Comma 250	<p>La disposizione prevede l'attivazione di procedure concorsuali pubbliche per il personale che già svolgeva attività presso il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio da parte della Regione Lombardia o dall'ente dalla stessa individuato.</p> <p>Considerato che alle relative assunzioni si provvede nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti in materia di personale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	27.2000 approvato
Commi 251 e 252	<p>La disposizione autorizza la spesa complessiva di 83 milioni di euro per l'anno 2016 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, (cd "strade sicure") anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo, e per quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (cd "terra dei fuochi").</p> <p>A tal fine si prevede l'intervento di 4.800 unità di personale delle Forze Armate per tutto l'anno 2016.</p> <p>Si prevede, inoltre, per il personale delle Forze di Polizia che opererà congiuntamente con il personale delle Forze Armate la specifica destinazione di una quota, pari a 1,9 milioni di euro, dell'autorizzazione complessiva di 83 milioni di euro.</p> <p>Per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i criteri presi a base di riferimento per le precedenti disposizioni di proroga dei suddetti interventi.</p> <p>In particolare, per il personale militare è prevista l'attribuzione di una indennità onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di Polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a 26 euro per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. Inoltre, per tutti i militari è previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza utilizzando un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria di personale impiegato. A tali oneri si aggiungono, quali spese di funzionamento, spese per viveri, per alloggio dei militari impiegati fuori sede, per servizi generali, per equipaggiamento/veicoli, per l'impiego di automezzi nonché, per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio, spese una tantum per la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante in trasferimenti. Si riportano negli allegati seguenti i dettagli della quantificazione.</p> <p>Per quanto riguarda i costi del personale delle Forze di Polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza, si fa presente che gli stessi derivano unicamente dal pagamento dell'indennità onnicomprensiva ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ai sensi del citato articolo 24, comma 75, del DL 78/2009.</p> <p>STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI</p> <p>La norma autorizza la spesa di euro 81.100.000, al fine di assicurare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.</p> <p>Piano di impiego delle Forze armate</p>	

E' stato previsto l'impiego di 4.800 unità, di cui 2.650 unità fuori dalla sede di servizio e 2.150 unità nella sede di servizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. I relativi oneri sono stati quantificati in **euro 81.100.000**.

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13€ per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di 12€ in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP – 24,20% - ed IRAP – 8,5%);

Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento pro capite giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo pro capite giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo pro capite giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
- una tantum:

	<ul style="list-style-type: none"> - (indennità di marcia/missione/ per ricognizioni e trasferimenti): per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio (2.650 unità) è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfaitariamente un costo di € 259.000 circa, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 32.400 circa; - acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi per un onere complessivo di circa € 120.000. <p>Totale Oneri. Il totale degli oneri è riportato nelle schede allegate.</p>	
--	--	--

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE				
2.150 MILITARI IN SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/ al 31/12/2016 (366 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	2.150	17,25	1.112.625	13.574.025
Straordinario	2.150	15,90	495.683	6.047.327
TOTALE SPESE PERSONALE			1.608.308	19.621.352
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/ al 31/12/2016 (366 gg.)
Viveri	2.150	2,40	154.800	1.888.560
servizi generali	2.150	2,10	135.450	1.652.490
equipaggiamento/vestiario	2.150	1,45	93.525	1.141.005
funzionamento automezzi	154	20,00	92.400	1.127.280
ONERI DI FUNZIONAMENTO			476.175	5.809.335
ONERI UNA TANTUM				
TOTALE ONERI UNA TANTUM				0
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/ al 31/12/2016 (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			1.608.308	19.621.352
ONERI DI FUNZIONAMENTO			476.175	5.809.335
TOTALE ONERI			2.084.483	25.430.687

Comma 253.	La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi e, nel limite massimo di 3 milioni annui, ad interventi di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale Isochimica, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. La disposizione prevede, altresì, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, <i>da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge</i> , siano individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme..	27.94 approvato
Comma 254.	Dalla disposizione, finalizzata a chiarire che talune misure di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 196 del 2009 non si applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione della circostanza che l'inserimento delle stesse nell'ambito della pubblica amministrazione è un elemento sopravvenuto successivamente all'emanazione delle norme di contenimento della spesa e che le federazioni opereranno comunque nel limite delle risorse ad esse attribuite a legislazione vigente.	
Comma 255.	La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2016 da iscrivere in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Dette risorse sono finalizzate a fronteggiare le spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei Trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per esso, dall'Unione europea. Le richieste di arbitrato internazionale per la risoluzione di controversie fra investitori e lo Stato italiano comportano costi ingenti dovuti al ricorso a traduttori professionisti nella materia contenziosa, alle spese per le trasferte dei difensori, al compenso per gli arbitri e ai costi della procedura presso l'organismo arbitrale stesso.	
Comma 256.	La norma autorizza la spesa per 3 milioni di euro nell'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, del settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro.	
Comma 257.	La norma è finalizzata ad incrementare lo stanziamento destinato alle istituzioni culturali di cui agli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, finanziati attraverso il capitolo 3671 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.	27.2400 approvato
Comma 258	la disposizione di fatto prevede che i servizi di collegamento marittimo della Regione Sardegna possono essere, fino al 30 giugno 2016, eserciti anche dalla società SAREMAR si rappresenta che quest'ultima non potrebbe, allo stato, più svolgere servizi a far data dal 1° gennaio 2016 ai sensi del concordato preventivo di natura liquidatoria proposto dalla stessa SAREMAR, omologato con decreto del Tribunale di Cagliari del 22.7. 2015, depositato in data 3.9.2015 che prevede la cessione di tutti i beni aziendali entro il 31 dicembre 2015 e l'autorizzazione fino alla medesima data del 31.12.2015 dello svolgimento dei servizi di cabotaggio marittimo. Detto provvedimento giurisdizionale si è reso necessario a seguito della pronuncia della Commissione europea che ha dichiarato che una parte delle misure di sostegno concesso alla Compagnia di navigazione dalla Regione Sardegna negli anni 2011 e 2012 è incompatibile con le norme UE in materia di aiuti di Stato. In ogni caso si ritiene che un'eventuale autorizzazione alla SAREMAR alla prosecuzione del servizio necessiti di preventivo assenso della Commissione Europea.	27.2500 approvato

Comma 259.	La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2016 lo svolgimento delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 da parte di un commissario liquidatore. La disposizione non produce effetti negativi per la finanza pubblica.	27.198 approvato
Comma 260.	La disposizione prevede il rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per l'anno 2017. La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione del fondo per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di conto capitale di cui all'art. 49 del Decreto-legge n. 66/2014 di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.	27.2200 approvato
Comma 261.	L'emendamento è volto a finanziare attività acquisitive, rinnovamento delle dotazioni ed interventi di ammodernamento per migliorare ed incrementare le condizioni di sicurezza del personale dei Reparti Operativi del Raggruppamento Subacquei e Incursori "Teseo Tesei" (COMSUBIN), con riferimento anche alle strumentazioni sanitarie ed in particolare a quelle afferenti la fisiopatologia subacquea".	27.2300 approvato
Commi da 262 a 278	<p>Le norme per il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata sono volte a conseguire una maggiore economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, garantendo risparmi di spesa tramite la riduzione dei prezzi unitari d'acquisto. I nuovi strumenti che agiscono sul lato della domanda, incluso lo sviluppo di gare aggregate, e le misure volte al rafforzamento degli strumenti sul lato dell'offerta, offrono alle amministrazioni pubbliche strumenti per effettuare riduzioni della spesa per l'acquisto di beni e servizi nel solco già tracciato dal decreto legge n. 66 del 2014. Ogni amministrazione è tenuta, comunque, ad associare alle leve e gli strumenti forniti percorsi di razionalizzazione che impattino sulle altre componenti della spesa, come le quantità acquistate, la reingegnerizzazione dei processi di produzione e la dismissione di interventi obsoleti, anche per non incorrere in debiti fuori bilancio.</p> <p>La razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi comporta risparmi complessivi pari a 216,4 milioni di euro per l'anno 2016, 697,3 milioni di euro nel 2017 e 697,5 milioni di euro a decorrere dal 2018. La ripartizione dei risparmi tra i sottosettori della pubblica amministrazione avviene in base alla quota di spesa per consumi intermedi rilevata da Istat nei conti nazionali per il 2014, e considerando le categorie merceologiche potenzialmente coperte da strumenti di acquisto centralizzati, come segue:</p> <p>Tabella 1 - Ripartizione per settori della pubblica amministrazione</p>	Art. 28 Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata

	2016	2017	2018
	mln euro	mln euro	mln euro
Ministeri	103,1	103,1	103,1
Enti non territoriali	60,3	61,2	61,4
Enti di previdenza	53	53	53
Regioni	0	480	480
TOTALE	216,4	697,3	697,5

I consumi intermedi per gli enti della pubblica amministrazione per l'anno 2014, ultimo anno di consuntivo disponibile dalle stime dei conti nazionali Istat (che escludono le prestazioni a carattere sanitario e assistenziale) sono stati depurati dalle seguenti poste:

- SIFIM: si tratta dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati che pur rientrando nella definizione di consumi intermedi valida a livello internazionale non costituiscono una spesa effettiva dell'ente, quanto invece una stima di contabilità nazionale;
- spesa del bilancio dello Stato non trattabile attraverso gli strumenti CONSIP: poiché relativa a voci di spesa che non passano, e per loro definizione e contenuto non sembrano destinate anche in futuro, a passare attraverso gli strumenti CONSIP. A titolo esemplificativo, le principali voci sono: aggi di riscossione, commissioni per i servizi del debito alla Banca d'Italia e agli intermediari finanziari per il collocamento dei titoli di Stato, spese per commissioni, comitati e consigli;
- spesa delle altre amministrazioni pubbliche non trattabile attraverso gli strumenti CONSIP, individuata attraverso l'esame dei dati SIOPE (pagamenti per codici gestionali che individuano le diverse categorie merceologiche acquistate dalle amministrazioni) escludendo spese che, pur essendo considerate consumi intermedi secondo i dati di contabilità nazionale non costituiscono acquisti di servizi trattabili via strumenti di acquisto centralizzato. A titolo di esempio di tratta di contratti di servizio per trasporto pubblico locale a carico degli enti locali e delle regioni, contratti di servizio per lo smaltimento rifiuti, spese per commissioni, comitati, consigli e spese aventi analoga natura.

Per quanto attiene ai Ministeri, le riduzioni della spesa per acquisto di beni e servizi richieste ammontano a 103,1 milioni di euro a decorrere. Le riduzioni per ciascun Ministero sono state individuate secondo un criterio che premia le amministrazioni che hanno fatto maggiormente ricorso agli strumenti di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip Spa nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti nel 2014. Il grado di ricorso agli strumenti Consip è ottenuto sulla base di un'analisi dei pagamenti del bilancio dello Stato articolati per codici gestionali e dell'erogato Consip, relativamente alle categorie merceologiche effettivamente trattate nell'ambito delle convenzioni-quadro e del mercato elettronico degli acquisti, opportunamente rivalutato al fine di tenere conto dell'IVA.

Il rapporto tra l'erogato Consip e i pagamenti del bilancio dello Stato è stato calcolato per singolo Ministero con riferimento all'anno 2014, come indicato nella tabella seguente.

Tabella 2. Stima del ricorso agli strumenti di acquisto Consip per Ministero, anno 2014.

Ministeri	Erogato tramite Consip (lordo IVA)	Pagamenti bilancio dello Stato	Incidenza utilizzo Consip %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	90,6	266,9	33,9%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	9,1	12,8	70,8%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	6,1	13,8	43,9%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	150,8	402,1	37,5%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	11,7	25,9	45,1%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	245,8	762,1	32,3%
MINISTERO DELL'INTERNO	140,5	970,9	14,5%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3,6	10,0	36,0%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	29,2	99,4	29,4%
MINISTERO DELLA DIFESA	302,8	927,3	32,7%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	9,1	36,2	25,1%
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	31,9	38,3	83,3%
MINISTERO DELLA SALUTE	6,8	26,7	25,4%
Totale	1037,9	3592,5	28,9%

Le amministrazioni che hanno sperimentato un grado di ricorso agli acquisti centralizzati inferiore (fino a 30 per cento) sono chiamate a fare uno sforzo di riduzione delle disponibilità di stanziamento ritenute effettivamente aggredibili pari a 4,93 per cento; per quelle nella classe medio-bassa (fino al 40 per cento), la riduzione richiesta è pari al 3,91 per cento; per quelle nella classe medio-alta (fino al 50 per cento) la riduzione richiesta è pari al 2,65 per cento e per i Ministeri con un ricorso maggiore (sino al 83 per cento), è pari al 0,88 per cento. Le somme risultanti sono riportate nella Tabella 3.

Tabella 3. Riduzioni della spesa per l'acquisto di beni e servizi per Ministero (in milioni di euro).

Ministeri	Milioni di euro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	11,5
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,2
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	0,6
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	20,2
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	0,9
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	28,1

MINISTERO DELL'INTERNO	18,6
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2,9
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2,8
MINISTERO DELLA DIFESA	13,9
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1,2
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	0,5
MINISTERO DELLA SALUTE	1,7
Totale complessivo	103,1

I risparmi a enti di previdenza e regioni sono applicati rispettivamente nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 345 dai commi da 388 a 392 della medesima Legge di stabilità. In relazione agli enti locali, fermo restando che le disposizioni in esame determinano significativi risparmi di spesa anche a carico dei suddetti enti, non si ascrivono effetti finanziari, in quanto i risparmi realizzati tramite la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi restano acquisiti ai bilanci dei ripetuti enti. Allo stesso modo, soltanto per il 2016 non vengono scontati i risparmi relativi alla quota Regioni, per le quali i risparmi connessi alle leve e agli strumenti messi a disposizione dal rafforzamento dell'acquisizione centralizzata potranno essere utilizzati nell'ambito dei rispettivi bilanci nel rispetto del raggiungimento del pareggio di bilancio.

Per gli enti non territoriali l'adozione delle misure di razionalizzazione delle proprie spese correnti, si realizza in modo da conseguire risparmi aggiuntivi tali da assicurare una riduzione almeno pari a quanto indicato nella riportata tabella 4.

Tabella 4. Riduzioni della spesa per trasferimenti agli enti non territoriali per il funzionamento (in milioni di euro).

Ministero	Capitolo	Denominazione del capitolo	Riduzione		
			2016	2017	2018 e a decorrere
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1525	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	2.311.518	2.311.518	2.311.518
	1680	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	961.899	975.383	975.383
	1707	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE	53.139	53.139	53.139
	1723	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO	3.277	3.268	3.268
	1733	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	190.338	205.117	205.117
	1896	SOMMA DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DEL CONI	-	860.000	860.000
	2116	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	49.750	49.619	49.619
	2118	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	30.355	32.230	19.230
	2160	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI	674.925	700.296	700.296
	2170	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI	375.548	383.057	383.057
	2500	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	124.592	124.477	124.477
	3048	FONDO PER LA CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DELL'AUTORITA' PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	37.553	-	-
	3890	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	16.000.000	16.122.965	16.157.043
	3901	SOMMA DA EROGARE ALL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO "AGENZIA DEL DEMANIO"	519.623	519.962	520.305
	3902	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO O DELLE SOCIETA' A CUI SONO CONFERITI O TRASFERITI BENI IMMOBILI DELLO STATO AD USO DIVERSO DA QUELLO RESIDENZIALE	12.072	14.370	17.644
	3920	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	3.519.799	3.519.985	3.520.173
	5200	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ	76.227	75.947	75.947
	5217	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	68.286	70.571	71.362
	5223	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	74.120	74.120	74.120
	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2530	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - ICE PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	276.870	276.870
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2761	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO	247.056	246.455	246.455
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1250	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SCUOLA EUROPEA DI PARMA PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO	6.016	6.016	6.016
	1688	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO	74.651	74.721	74.791
	1694	FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITA' E DEI CONSORZI INTERUNIVERSITARI RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE DOCENTE, NON DOCENTE E PER I RICERCATORI E PER LA RICERCA SCIENTIFICA	20.000.000	19.879.975	19.824.745
	7236	FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI E LE ISTITUZIONI DI RICERCA	14.000.000	13.988.611	13.913.490
MINISTERO DELL'INTERNO	2961	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	13.355	13.314	13.314
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1531	CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ENTE GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA NONCHE' SOMMA DA ASSEGNARE AL PARCO GEOMINERARIO DELLA REGIONE SARDEGNA	31.352	31.352	31.352
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	3621	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	52.013	52.013	52.013
	1850	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERNAZIONALE - RADIO MEDICO C.I.R.M.	910	905	909
MINISTERO DELLA DIFESA	1921	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	1.724	20.907	428.167
	1356	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA PREPARAZIONE DEL PERSONALE E DEI MATERIALI NECESSARI PER ASSICURARE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIAR	84.584	84.048	84.048
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	1308	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO TATILE STATALE OMERO DI ANCONA	866	866	866
	2040	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE E IL	21.173	21.173	7.359
	2041	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA	8.415	8.415	5.556
	2043	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO	8.109	8.109	5.036
	2044	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE	14.440	14.440	451
	3609	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE	18.928	18.928	3.092
	3610	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE VITTORIO EMANUELE II IN	33.055	33.055	12.297
	3635	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA	15.870	15.870	12.870
	4132	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE	7.000	7.000	7.000
6821	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' E.N.I.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	41.747	41.747	41.747	
MINISTERO DELLA SALUTE	3415	CONTRIBUTO A FAVORE DEL GASLINI DI GENOVA	40.000	-	-
	3443	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	178.019	178.019	178.019
	3458	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	43.063	42.932	42.932
Totale complessivo			60.302.236	61.161.764	61.391.091

	Dalla disposizione recata dal comma 249, diretta a consentire ai comuni di contribuire al pagamento del canone di locazione delle caserme ospitate presso proprietà private, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non ha impatti negativi sulla portata delle norme per il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata di cui ai commi 228-243.	28.23 approvato
Comma 279	<p>La disposizione ha la finalità di ridurre, in linea con le indicazioni derivanti dai processi di spending review in atto, la spesa corrente per informatica al netto dei canoni per i servizi di connettività delle pubbliche amministrazioni e delle società inserite nel conto consolidato della PPAA come definito dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p> <p>In particolare, si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva, da parte delle suddette Amministrazioni pubbliche e società, quella dell'utilizzo degli strumenti predisposti nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione da Consip e quelli approntati dai soggetti aggregatori, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti</p>	Art. 29 29.5000 approvato
Comma 280	Si prevede che l'AGID predisponga il Piano triennale per l'informatica nella PA che viene approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il piano deve contenere l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e i connessi costi, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, si prevede inoltre che i beni e servizi in questione siano suddivisi in spese da sostenere per l'innovazione e spese per la gestione corrente e che si individuino i beni e i servizi la cui acquisizione ha rilevanza strategica.	29.5000 approvato
Comma 281	Per le finalità di cui al comma 279 viene stabilito che la Consip o il soggetto aggregatore interessato programmi, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale in proposito, l'acquisizione dei beni e servizi secondo il Piano triennale per l'informatica nella PA di cui al comma 280. Consip e AGID, sulla base delle informazioni in loro possesso, propongono alle amministrazioni e alle società interessate misure volte al contenimento della spesa. Consip e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle PA; questo avviene secondo la base territoriale di riferimento dei soggetti stessi, che può essere nazionale, regionale e/o comune a più amministrazioni. Tale disposizione consente un governo unitario e un maggior coordinamento dell'attuazione dei progetti informatici nella PA, in linea con quanto stabilito dal Codice dell'amministrazione digitale e dall'Agenda digitale italiana.	29.5000 approvato
Comma 282	La disposizione individua come obiettivo di risparmio da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, il 50% della spesa media annua dedicata alla gestione corrente del solo settore informatico, con riferimento al triennio 2013-2015. Tale obiettivo di risparmio va considerato al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori documentata nel Piano Triennale. Sono escluse dall'obiettivo di risparmio le società di cui	29.5000 approvato

	all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la Consip S.p.A. per le prestazioni e i servizi erogati dalle stesse società, e le spese di investimento della giustizia necessarie a completare l'informatizzazione del processo civile e penale degli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dalle disposizioni del presente comma sono utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.	
Comma 283	prevede un procedimento rafforzato nel caso in cui non si proceda agli acquisti secondo quanto previsto ai commi 279 e 281, per ragioni attinenti all'inidoneità o alla indisponibilità del bene o del servizio al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione o della società, ovvero in casi di necessità e urgenza. Infatti, è previsto che le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche contenute nell'elenco Istat possano procedere con approvvigionamenti autonomi, senza utilizzare gli strumenti del programma di razionalizzazione degli acquisti (Consip) e dei soggetti aggregatori, esclusivamente previa apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, in cui si dia evidenza delle ragioni che hanno determinato la scelta, anche con riferimento a contingenze di necessità e/o di urgenza. Inoltre, la disposizione prevede che le procedure di approvvigionamento in materia informatica in deroga ai commi commi 279 e 281 siano comunicate all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agenzia per l'Italia Digitale, per le consentire le necessarie azioni di monitoraggio e controllo, anche di carattere amministrativo.	29.5000 approvato
Comma 284	E' previsto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 279 a 283 rileva sotto diversi profili di responsabilità (disciplinare ed erariale).	29.5000
Comma 285	Al fine di rendere coerente il quadro normativo in materia di pareri di congruità tecnica economica da parte di Agid, è prevista l'abrogazione della disposizione contenuta al comma 3 – quinquies dell'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in cui si prevede che Consip svolga l'attività istruttoria ai fini del rilascio dei pareri AGID.	29.5000
Comma 286	E' prevista una disposizione riguardante gli acquisti di beni e servizi in materia informatica per gli Organi Costituzionali, come disposto dal comma 279, per i quali è stabilito che adottino le misure idonee a realizzare gli obiettivi di risparmio nell'ambito della propria autonomia e secondo le modalità stabilite dal proprio ordinamento.	29.5000
Comma 287	Prevede l'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti del Servizio sanitario nazionale e l'omogeneità dei processi di approvvigionamento sul territorio nazionale. Inoltre tramite accordo disposto in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'AGID e della Consip S.p.A., sono definiti criteri uniformi per	29.5000

	gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale	
Comma 288	È previsto che il Ministro dell'economia di concerto con il Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione adotti le misure finalizzate all'attuazione dei commi da 276 a 284, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.	29.26
Commi da 289 a 304	<p>Le disposizioni introducono misure volte a garantire il miglioramento della produttività degli enti del Servizio sanitario nazionale, mediante la predisposizione di appositi piani di rientro aziendali tesi a recuperare l'efficienza e l'efficacia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.</p> <p>A tal fine le regioni individueranno le Aziende ospedaliere pubbliche (AO), le Aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione delle ASL, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 502/92 e s.m.i. pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi o in valore assoluto di almeno 10 milioni di euro;</p> <p>b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.</p> <p>Si prevede che, con decreto ministeriale da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia definita la metodologia di valutazione dello scostamento di cui sopra, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie. Con il medesimo decreto saranno definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, concernente il regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.</p>	Art. 30 Piani di rientro e riqualificazioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie uniche
Commi 305 e 306	<p>Al fine di perseguire una più efficace integrazione tra le attività di prevenzione e cura e le attività di didattica e di ricerca, dispongono che le regioni che nel biennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge hanno riorganizzato il proprio servizio sanitario regionale, attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti, possono costituire aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate. Tale disposizione non si applica alle regioni sottoposte ai Piani di rientro e alle province autonome di Trento e Bolzano</p> <p>Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano effetti finanziari.</p>	30.18
Commi da 307 a 311	Le disposizioni di seguito illustrate introducono misure idonee a concorrere all'efficientamento della gestione dei beni e servizi e dei dispositivi medici degli enti del Servizio sanitario nazionale (Ssn) ottenuta mediante l'aggregazione degli acquisti di alcune categorie merceologiche in ambito sanitario individuate dal Tavolo dei Soggetti Aggregatori, ai sensi dell'articolo 9 c. 3 del decreto legge 24	Art. 31 Disposizioni in materia di

<p>Commi da 312 a 324</p>	<p>Il Patto per la salute 2014-2016 prevede l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza da effettuarsi nell'ambito della cornice finanziaria programmata dal medesimo Patto. La norma, è finalizzata ad assicurare che tale aggiornamento intervenga entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Si prevede inoltre che per l'anno 2016 sia finalizzata una quota del fabbisogno sanitario standard nazionale indistinto pari a 800 milioni di euro, la cui erogazione è subordinata all'approvazione del predetto aggiornamento; ciò al fine di rendere stringente l'esigenza di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.</p> <p>Ai fini del rispetto della compatibilità finanziaria si dispone che tale aggiornamento sia effettuato in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, ivi ricomprendendo l'aggiornamento dei nomenclatori nazionali.</p> <p>E' prevista inoltre l'istituzione della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, che sostituisce, ancorché con maggiori e più articolate funzioni, nonché con diversa composizione, la sezione per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, attualmente operante presso il Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del DPR n. 44/2013. Tale sezione, conseguentemente, viene espressamente soppressa e i componenti del richiamato Comitato tecnico-sanitario sono corrispondentemente ridotti di un numero pari a quello dei componenti della citata sezione soppressa. <i>La Commissione è soggetta al rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal decreto legislativo 33/2013.</i></p> <p>La partecipazione alla Commissione è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente. <i>La norma, inoltre, prevede che il Ministro della salute presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo</i></p> <p>Con particolare riferimento alla valutazione di impatto economico-finanziario del comma 11, in base al quale è previsto che per il funzionamento della Commissione l'onere sia di 1 milione di euro annui, si forniscono i seguenti elementi:</p> <p>A. in considerazione della necessità di rimborsare le spese di viaggio e di vitto e alloggio ai rappresentanti del Consiglio Superiore di Sanità, delle Società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed agli esperti competenti che, in base al comma 4, possono fornire il proprio contributo tecnico-scientifico nelle specifiche materie trattate, è stato ipotizzato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) vi siano numero 15 i rappresentanti e gli esperti coinvolti, di cui 10 non residenti a Roma; (ii) vi siano n.12 sedute plenarie della Commissione e n. 5 sedute di sottogruppi di lavoro; (iii) il costo medio per coloro che non risiedono a Roma per spese di viaggio A/R sia di circa 100 euro oltre ad ulteriori 150 euro al giorno per vitto e alloggio. <p>ne consegue un costo medio annuale di circa 42.500 euro;</p> <p>B. l'onere per attivare nuovi comandi fino a 5 unità provenienti da ISS, AIFA, Agenas, Regioni, enti del Ssn ed altri enti rappresentati nell'ambito della Commissione, è stato stimato per i profili ipotetici da reperirsi attraverso i comandi previsti</p>	<p>Art. 32</p> <p>Aggiornament o livelli essenziali di assistenza e livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016</p> <p>32.10 NO RT Approvato</p>
----------------------------------	---	---

(prevalentemente personale medico o comunque dirigente sanitario non medico), in considerazione della tipologia di attività di supporto da svolgere a cura della Segreteria tecnico-scientifica, di cui al comma 9. Secondo la stima degli oneri associati al trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio) al lordo degli oneri riflessi, la seguente tabella di sintesi fornisce una simulazione del costo stimato per l'attivazione fino a 5 nuovi comandi, applicando le retribuzioni medie elaborate nell'ambito della rilevazione del conto annuale anno 2013, riferite alle figure professionali afferenti i comparti del SSN e delle Università:

STIMA DELLA SPESA PER IL PERSONALE COMANDATO in seno alla Segreteria tecnico- scientifica della Commissione appropriatezza LEA		
UNITA'	PROFILI	ANNO 2016
		Costo annuale della retribuzione lordo amministrazione (*)
2	SSNA- DIR. MEDICO CON INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. E SCLUS - SD0E34 (MD)	259.160,83
1	SSNA- DIRIGENTI MEDICI CON ALTRI INCAR. PROF.LI (RAPP. ESCLUSIVO) - SD0035 (MD)	113.951,78
1	UNIV- PROFESSORE ASSOCIATO CONF. TEMPO PIENO - 0D0169 (PR)	121.576,52
1	SSNA- COLLAB.RE TEC. - PROF.LE ESPERTO - DS - T18027 (LT)	49.506,83
		544.195,96

Il predetto importo di 544.195,96 euro viene rideterminato in difetto per un valore di circa 515.000 euro, in considerazione del fatto che gli oneri sono correlati al riconoscimento di retribuzioni stimate e non si conosce ancora l'esatto profilo e inquadramento economico del personale da comandare;

C. l'onere per lo svolgimento da parte di 5 esperti delle attività di supporto di cui al comma 9 che richiedono specifiche attività di ricerca è stato stimato in circa 40.000 euro lordi cadauno a carico dell'Amministrazione, nel presupposto che anche in questo caso il profilo preso a riferimento corrisponda ad un livello medio-alto. La spesa annua ammonterebbe quindi in circa 200.000,00

**32.24
approvato**

**32.12
approvato**

	<p>euro;</p> <p>D. l'onere per l'attivazione da parte del Ministero della salute di specifiche convenzioni, contratti di collaborazione con istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, così come previsto dal comma 10, è stato stimato ipotizzando di dover stipulare n. 3 convenzioni/contratti di collaborazione annuali per circa 80.000,00 euro cadauno. La spesa annua ammonterebbe quindi in circa 240.000,00 euro.</p>	
--	---	--

<p>Comma 325</p>	<p>Il primo periodo del comma 325 prevede la rideterminazione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016, in 111.000 milioni di euro. Tale rideterminazione è coerente con quanto previsto dall'articolo 1 del Patto per la salute 2014-2016. Infatti il Patto, nello stabilire i livelli per il predetto triennio 2014-2016, ha previsto, nel contempo, la possibilità di modificare tali importi in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica o a variazioni del quadro macroeconomico. Circa gli effetti finanziari, si fa presente che a legislazione vigente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016 è pari a <u>113.097 milioni di euro</u>, in relazione alle seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – art. 1, comma 556, della legge 190/2014 che stabilito il valore di 115.444 milioni di euro per l'anno 2016, in attuazione del Patto della salute 2014-2016; – art. 1, comma 167, della legge 190/2014 che ha incrementato il livello del finanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; – art. 9-septies, comma 1, del decreto-legge 78/2015, che ha ridotto il livello del finanziamento di 2.352 milioni di euro. <p>La rideterminazione da 113.097 a 111.000 milioni di euro, comporta un effetto in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare pari a 1.783 milioni di euro, tenuto conto che a fronte di una riduzione del livello del finanziamento complessiva di 2.097 milioni di euro, l'effettiva rideterminazione delle risorse non riguarda le regioni a statuto speciale, in virtù delle regole di finanziamento della spesa sanitaria e di quanto disposto al secondo periodo del comma 14.</p> <p>Tale effetto sull'indebitamento può essere conseguito sul versante della spesa tramite adozione autonoma da parte delle regioni di idonee e congrue misure di contenimento della spesa, in assenza di specifica Intesa Stato-Regioni diretta ad individuare leve d'intervento.</p> <p>In ogni caso, dato il vincolo dell'equilibrio nel settore sanitario, il pieno conseguimento dell'effetto scontato in termini di indebitamento netto sarebbe comunque assicurato tramite l'attivazione della leva fiscale autonoma delle regioni o dei meccanismi automatici previsti dalla normativa vigente, in caso di emersione di disavanzi regionali.</p> <p>L'effetto sull'indebitamento netto e sul saldo netto da finanziare associato alla disposizione di cui al primo periodo del comma 14 è pari a 1.783 milioni di euro per l'anno 2016.</p> <p>Il secondo periodo del comma 14 prevede di neutralizzare gli effetti derivanti dalla rideterminazione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016 in relazione al concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali. In particolare, ciò comporta per la regione Sicilia la rideterminazione del concorso in termini di saldo netto da finanziare e dell'obiettivo del patto di stabilità interno in misura corrispondente alla riduzione del Fondo sanitario nazionale per la regione Siciliana, mentre per la regione Friuli Venezia Giulia resta fermo l'obiettivo complessivo concordato di patto di stabilità interno.</p> <p>Tale previsione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si tratta di una diversa rimodulazione del contributo alla finanza pubblica della regione Siciliana e della regione Friuli Venezia Giulia.</p>	
<p>Comma 326</p>	<p><i>La norma prevede che, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, la spesa per i farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto di spesa territoriale di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legge n. 95/2012, limitatamente all'importo che eccede il fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In relazione ai risparmi indotti dalle specifiche disposizioni in materia di spesa farmaceutica, introdotte dall'articolo articolo 9-ter, commi 10 e 11, del decreto legge 78/2015, e in relazione alle misure di efficientamento del settore sanitario previste dagli articoli 30 e 31 della presente legge, nonché ai sensi della legislazione vigente in</i></p>	<p>em. 32.2000 farmaci innovativi</p>

	<i>materia di equilibrio di bilancio del settore sanitario, la proposta emendativa non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.</i>	
Comma 327	<i>La disposizione prevede, allo scopo di garantire la sostenibilità finanziaria dei farmaci innovativi, che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni, predisponga annualmente un Programma strategico volto a definire le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti e le conseguenti previsioni di spesa, coerenti con la cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario Nazionale.</i>	em. 32.2000 farmaci innovativi
Commi da 328 a 330	<i>E'istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la prima applicazione della parte delle farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali con la dotazione di 1 milione di euro annui. Il Fondo è finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica alle terapie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma. Il fondo viene assegnato alle Regioni e Province autonome in proporzionale alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista.</i>	32.0.2000
Commi 331 e 332	<i>E'istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo nazionale "Progetto genomi Italia" con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Fondo è finalizzato alla realizzazione di un piano nazionale di implementazione medico sanitaria delle conoscenze e tecnologie genomiche. Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzo del Fondo sono adottati da una Commissione nazionale genomi italiani istituito con decreto di natura non regolamentare del Ministero della Salute di durata triennale che individua soggetti pubblici e privati che si impegnano a cofinanziare il progetto. Se entro sei mesi non sono stati individuati cofinanziatori nel progetto la Commissione cessa le sue funzioni e relaziona al Ministro gli ostacoli incontrati.</i>	32.0.2100
Comma 333	<p>. Riduzioni dotazioni di bilancio dei Ministeri</p> <p>Il contributo proposto dai Ministeri alla manovra di finanza pubblica viene realizzato attraverso diversi strumenti: l'articolato, le tabelle (C, D ed E), gli elenchi e gli allegati richiamati dalle singole disposizioni del presente disegno di legge.</p> <p>Le disposizioni prevedono in primo luogo la riduzione relativa alle Missioni ed ai Programmi di spesa degli stati di previsione di ciascun Ministero, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi indicati nell'elenco n. 2.</p> <p>Inoltre, con singole disposizioni inserite nel presente articolo, sono previste riduzioni di spesa ovvero aumenti delle entrate di pertinenza dei Ministeri, il cui dettaglio è riportato nelle specifiche relazioni tecniche che seguono.</p> <p>Per quanto riguarda, poi, il contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica attraverso le tabelle del disegno di legge di stabilità, si evidenzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che per la tabella C, le riduzioni delle missioni dei Ministeri sono considerate tra le variazioni in diminuzione rispetto gli importi delle autorizzazioni di spesa iscritte a legislazione vigente; • la tabella D comprende le variazioni in diminuzione riguardante specifiche riduzioni di autorizzazioni di spesa di parte corrente; • che per la tabella E, le variazioni costituiscono voci di defianziamento delle autorizzazioni di spesa in conto capitale. <p>Nella tabella a seguire, si fornisce il riepilogo delle misure correttive suddette riferite a ciascun Ministero, in termini di saldo netto da finanziare, distinte complessivamente tra entrate e spese e modalità di attuazione (articolato, elenco 2, Tabella C, Tabella D e Tabella E). Si precisa che le misure inserite nella tabella considerano gli effetti delle disposizioni in materia di ragionevole durata del processo (articolo 39), mentre non tengono conto degli effetti migliorativi previsti dalle norme riguardanti gli Enti di previdenza (articolo 33,</p>	Art. 33 Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche

	<p>comma 12) e altre Società e Istituti (articolo 33, dal comma 38 al comma 43), quelli derivanti dalla limitazione del turn over del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (articolo 16) nonché quelli inerenti la riduzione del Fondo per gli sgravi di contrattazione di secondo livello di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (articolo 12).</p> <p>Sono considerati, altresì nella sezione "ulteriori riduzioni", gli effetti migliorativi derivanti, rispettivamente, dalle disposizioni sull'efficientamento delle spese di acquisto di beni e servizi (quota Ministeri ed enti non territoriali - articolo 28), dalla riduzione degli stanziamenti in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 33, comma 2), dalla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione (articolo 33, comma 37) e dalle riduzioni di spese del Formez (articolo 33, comma 43).</p>	
--	---	--

			Saldo netto da finanziare (euro)		
Amministrazione	modalità attuazione	entrata/spesa	2016	2017	2018
Ministero dell'economia e delle finanze	articolato	s	-874.512.834	-519.381.967	-516.953.541
	elenco	s	-116.975.318	-134.174.643	-147.572.410
	TAB C	s	-17.692.717	-17.674.186	-17.674.186
	TAB D	s	-197.205.102	-180.999.239	-202.699.239
	TAB E	s	-1.165.000.000	-910.000.000	-10.000.000
Totale Ministero dell'economia e delle finanze			-2.371.385.971	-1.762.230.035	-894.899.376
Ministero dello sviluppo economico	elenco 2	s	-8.367.094	-31.472.580	-31.897.580
	TAB C	s	-2.000.000	-2.000.000	-3.500.000
	TAB D	s	-34.420	-34.420	-34.420
	TAB E	s	-66.000.000	-45.000.000	-45.000.000
Totale Ministero dello sviluppo economico		-76.401.514	-78.507.000	-80.432.000	
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali	articolato	s	-28.000.000	-28.000.000	-28.000.000
	elenco 2	s	-4.239.943	-1.039.853	-1.039.853
Totale Ministero del Lavoro e delle politiche sociali			-32.239.943	-29.039.853	-29.039.853
Ministero della Giustizia	articolato	s	-12.930.275	-15.150.275	-15.150.275
	elenco 2	s	-23.349.725	-26.449.725	-26.449.725
Totale Ministero della giustizia			-36.280.000	-41.600.000	-41.600.000
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	articolato	e	26.000.000	16.000.000	16.000.000
	articolato	s	-3.000.198	-4.700.528	-4.700.528
	elenco 2	s	-8.225.548	-6.303.320	-6.302.126
	TAB D	s	-184.976	-184.434	-184.434
Totale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			-37.410.722	-27.188.282	-27.187.088
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica	articolato	e	91.000.000	0	0
	elenco 2	s	-220.399.999	-240.399.999	-200.399.999
	TAB C	s	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000
	TAB D	s	-6.924.912	-6.924.912	-6.924.912
	TAB E	s	0	-20.000.000	-20.000.000
Totale Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica			-324.124.911	-273.124.911	-233.124.911
Ministero dell'interno	elenco 2	s	-27.188.887	-43.174.263	-60.674.899
	TAB D	s	-3.825.945	-4.841.791	-6.299.237
	TAB E	s	-6.080.000	-6.080.000	-6.080.000
Totale Ministero dell'interno			-37.094.832	-54.096.054	-73.054.136

			Saldo netto da finanziare (euro)		
Amministrazione	modalità attuazione	entrata/spesa	2016	2017	2018
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	elenco 2	s	-1.640.000	-1.000.000	-900.000

Comma 334.	La disposizione prevede che ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, gli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono ridotti, dell'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018. Il dettaglio dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze i cui stanziamenti sono ridotti, è indicato nell'elenco 3.	47.2000
Comma 335.	<i>La disposizione prevede che la riduzione della dotazione finanziaria del capitolo n. 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo ai compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) sia pari a 40 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2018.</i> <i>La copertura dell'onere pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 è assicurata da una corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2005.</i>	33.9000
Comma 336.	La normativa reca la riduzione per 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, della quota dell'otto per mille del gettito Irpef destinato allo Stato con corrispondente effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica	
Comma 337.	La norma proposta, volta ad abrogare il contributo per assicurare la vendita di carburante a prezzi ridotti in favore delle regioni confinanti con l'Austria, comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica dal 2016 pari a 3 milioni di euro annui.	
Comma 338	La disposizione prevede che a decorrere dall'anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale di cui all'articolo 34 , comma 1 e 3, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 72 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per le opere connesse al rinforzo, adeguamento e usura delle infrastrutture statali. La norma proposta comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica dal 2016 pari a 1.448.212 euro annui.	
Comma 339	Il comma in esame determina oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016, riconoscendo agli enti locali della Regione Sicilia un contributo di pari importo quale concorso statale agli oneri sostenuti dai predetti enti in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari.	32.2100
Comma 340.	La disposizione riduce la dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 809.608.622 euro per l'anno 2016, di 413.413.755 euro per l'anno 2017, di 410.985.329 euro per l'anno 2018 e di 387.985.329 a decorrere dall'anno 2019.	
Comma 341.	La disposizione prevede una riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro per l'anno 2017 della somma complessiva che può essere corrisposta annualmente, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, ai partiti politici aventi diritto, in relazione alle scelte effettuate dai contribuenti in ordine alla destinazione del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche, con riferimento al periodo d'imposta precedente.	
Comma 342.	Con la Tabella E del presente disegno di legge di stabilità è disposta la riduzione delle risorse indicate all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'importo di euro 20 milioni per l'anno 2016. Tale riduzione rende necessario ridefinire il perimetro di applicazione della richiamata normativa. A tal fine le risorse residue di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 sono destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche	

	urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ossia quelle ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza". Rimangono confermate, invece, le riserve in favore delle zone franche da istituire in Emilia Romagna e Sardegna ai sensi rispettivamente degli articoli 12 e 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.									
Comma 343.	La disposizione prevede l'adozione di nuovi bandi per la concessione di agevolazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative alle agevolazioni già concesse, nelle zone comprese nell'obiettivo Convergenza, con l'intenzione di riequilibrare territorialmente l'intervento agevolativo nelle diverse aree del Paese. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.									
Comma 344.	<p>La disposizione è diretta conseguire economie a carattere strutturale mediante la riduzione dell'aliquota da 0,207 per cento a 0,193 per cento da applicare ai contributi incassati dagli enti previdenziali per determinare le somme da trasferire agli istituti di patronato e di assistenza sociale. Tenuto conto che l'applicazione della citata aliquota dello 0,207% darebbe luogo ad un versamento da parte degli enti previdenziali di circa 410 mln di euro su base annua (stimato tenendo conto degli andamenti degli ultimi anni delle somme versate in entrata al bilancio dello Stato da parte degli enti previdenziali e dell'andamento presumibile del gettito contributivo, nonché dell'evoluzione della normativa in materia) con la rideterminazione in esame dell'aliquota si ottiene l'economia di 48 milioni di euro annui. Tenuto conto del meccanismo di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale e della circostanza che la rideterminazione dell'aliquota non può che operare sui contributi incassati dal 2015 per l'esercizio 2016 l'economia rispettivamente di 28 milioni di euro è ottenuta mediante riduzione diretta dei trasferimenti a tali istituti, in deroga al citato meccanismo di finanziamento. La rideterminazione della percentuale di acconto di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 152/2001, al 65 per cento (a seguito del comma 309 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 tale percentuale nella determinazione dell'acconto in riferimento all'esercizio finanziario 2016 è già stata rideterminata nel 72 per cento, dall'originario 80 per cento) deriva dall'esigenza contabile di allineare alla dimensione finanziaria delle economie programmate a seguito della disposizione in esame la determinazione iniziale dello stanziamento nel bilancio dello Stato in fase previsionale, poi rideterminato in sede di assestamento sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato sulla base dei versamenti degli enti previdenziali applicando l'aliquota come rideterminata dalla disposizione in esame medesima. Conseguentemente dalla disposizione derivano le seguenti economie (minori trasferimenti a istituti di patronato):</p> <p><i>(valori in milioni di euro)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>	2016	2017	2018	2019	28	28	28	28	Em. 33.2200
2016	2017	2018	2019							
28	28	28	28							
Comma 345.	La disposizione è finalizzata a perseguire ulteriori riduzioni di spesa degli enti pubblici previdenziali e assistenziali, con effetti positivi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto valutati in 53 milioni annui per il triennio 2016-2018, da conseguire mediante misure di razionalizzazione delle spese correnti, escluse quelle relative alle prestazioni previdenziali e assistenziali, che ciascuno degli enti interessati deve adottare nell'ambito della propria autonomia organizzativa. Alla realizzazione di tali risparmi di spesa contribuisce anche l'attuazione delle misure di rafforzamento del ricorso agli acquisti centralizzati di beni e servizi previste dall'articolo 30 del presente provvedimento. Dette misure di contenimento dovranno aggiungersi a quelle già previste dalle vigenti disposizioni e, pertanto, i connessi effetti finanziari debbono sommarsi a quelli già quantificati in occasioni di precedenti interventi normativi. La norma prevede, inoltre, che la ripartizione del risparmio previsto sia effettuata con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di									

	concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto già previsto da analoghe disposizioni. Il versamento dell'importo dovrà infine essere assicurato entro il 30 giugno di ciascun esercizio.													
Comma 346.	<p>La proposta normativa prevede una riduzione dello stanziamento del capitolo di bilancio 1362 pg. 01 "Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello Stato" di euro 6.650.275 per l'anno 2016 e di euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017. Il capitolo 1362 presenta uno stanziamento di 148,76 milioni di euro nel bilancio 2015, di cui 140,76 milioni di euro destinati al pagamento delle indennità spettanti ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.</p> <p>Dai dati di consuntivo dell'anno 2014, sul capitolo 1362 è stata riscontrata una spesa effettiva di circa 127,46 milioni di euro a fronte di una somma stanziata in bilancio pari a 139,84 milioni di euro.</p> <p>Come evidenziato nella tabella che segue, la spesa relativa alla magistratura onoraria ha mostrato, negli ultimi cinque anni, un trend in diminuzione, passando da circa 150 milioni di euro (anno 2010) a circa 127,46 milioni di euro (anno 2014).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capitolo 1362 – indennità spettanti ai giudici di pace, got e vpo <table border="1"> <thead> <tr> <th>categorie di magistrati onorari</th> <th>anno 2014</th> <th>anno 2013</th> <th>anno 2012</th> <th>anno 2011</th> <th>anno 2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>giudici di pace, got, vpo</td> <td>127,46</td> <td>135,52</td> <td>136,86</td> <td>142,00</td> <td>150,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Valori in milioni di euro)</p> <p>La riduzione di spesa può essere collegata a due provvedimenti normativi che hanno inciso sul trattamento economico dei magistrati onorari.</p> <p>Un primo intervento è stato introdotto con il comma 310 della legge nr. 311/04 (legge finanziaria per l'anno 2005) laddove è stato previsto che le indennità spettanti ai giudice di pace ai sensi dell'art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, nr. 374 non possono superare, in ogni caso, l'importo di euro 72.000 lordi annui.</p> <p>Con la legge finanziaria per l'anno 2010, è stato, poi, introdotto il contributo unificato per i ricorsi avverso le opposizioni a sanzioni amministrative ex art. 23 della legge n. 689/81 (comminate per violazione del codice della strada). Ciò ha determinato, a regime, una consistente riduzione dei ricorsi presentati al giudice di pace con conseguente riduzione di provvedimenti decisori per i quali spettano le indennità previste dall'art. 11 della legge n. 374/91.</p> <p>La proposta di riduzione è stata, pertanto, prudenzialmente determinata in euro 6.650.275 per l'anno 2016 e in euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017, tenuto conto della variabilità delle indennità da corrispondere ai componenti della magistratura onoraria nello svolgimento dell'attività giudiziaria, che non può essere quantificata esattamente in sede di previsioni di bilancio.</p>	categorie di magistrati onorari	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010	giudici di pace, got, vpo	127,46	135,52	136,86	142,00	150,00	
categorie di magistrati onorari	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010									
giudici di pace, got, vpo	127,46	135,52	136,86	142,00	150,00									
Comma 347-348	La proposta normativa in esame prevede l'estensione della proroga dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015, nonché dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016. Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le risorse	33.2000												

	finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica, nonché dei giudici di pace, sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione dell'Amministrazione della giustizia sul capitolo 1362 p.g. 01 (Dipartimento per gli affari di giustizia) che già prevede, a legislazione vigente, gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio.	
Comma 349.	E' prevista una riduzione di euro 4.000.000 per il solo anno 2016 del "Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico" istituito, ai sensi dall'articolo 1, comma 96, dalla Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione 33 – U.d.V. 3.1 "Fondi da assegnare" – Capitolo 1536 che, per l'anno 2016 reca sufficienti disponibilità, allo stato non finalizzate, in applicazione dell'articolo 22, comma 2, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.	
Comma 350.	La norma consente agli enti territoriali di poter destinare, secondo le proprie necessità istituzionali, gli edifici di cui posseggono la titolarità e sui quali sussiste un vincolo di destinazione ad uso dell'amministrazione della giustizia, conseguente all'erogazione di un finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'articolo 19 della legge 119/1981. E' rimesso al Ministero della giustizia il parere, vincolante, sulla possibilità di destinare ad altro uso il bene immobile, non più attuale per le finalità giudiziarie. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	33.129
Comma 351.	La norma è tesa a prevedere una ulteriore proroga, al 31 dicembre 2016, dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo, disposti con l'articolo 1, commi da 98 a 106, della Legge n. 190 del 2014, in considerazione della particolare complessità delle opere da realizzare, che necessitano di una diversa e più estesa modulazione temporale delle fasi attuative. Per l'esecuzione delle predette opere, la norma ha previsto un finanziamento di 6 milioni di euro, iscritto per l'anno 2015, sul capitolo 7207 "Spese per interventi finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo" dello stato di previsione del Ministero della giustizia – missione 6 – Giustizia – U.d.V. 1.2 giustizia civile e penale. Tali risorse sono state riversate sulla contabilità speciale n.5872, intestata a "COMM. STR. ART. 1, C. 99, L. 190 – 14" presso la Tesoreria dello Stato di Palermo. Tenuto conto del fatto che al commissario non verranno corrisposti compensi aggiuntivi, fatto salvo il rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, e comunque nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte sulla contabilità speciale n. 5872, si ritiene che dalla norma in esame non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
Comma 352.	La norma in esame è tesa a prorogare fino al 31 dicembre 2016 le disposizioni previste all'articolo 21-quinques, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. A tal fine, per attenuare l'impatto della riforma sulla gestione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, prevista dalla legge di stabilità 2015, nonché per ragioni di economicità della spesa, si prevede che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, rimanga affidata ai comuni mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, fino al 31 dicembre 2016. Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli	

	uffici giudiziari), nel limite di euro 44.233.787 pari al 20 per cento degli stanziamenti iscritti a legislazione vigente per l'anno 2016 che ammontano ad euro 221.168.934.	
Comma 353.	<p>Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tenuto conto degli obblighi internazionalmente assunti dall'Italia, dell'andamento del tasso di cambio con il dollaro e della revisione delle chiavi di contribuzione, provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari ed obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, in modo da conseguire risparmi per un importo complessivo pari ad euro 1.000.198 per l'anno 2016, ed euro 2.700.528 a decorrere dall'anno 2017. Pertanto, le relative autorizzazioni di spesa sono ridotte per gli importi di seguito indicati, per le quali, a decorrere dall'anno 2016, non sarà ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p> <p>Sono ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per un importo di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2017 relativamente al contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), di cui alla legge 10 gennaio 2004, n. 17; b) per un importo di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2017 relativamente al contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in merito all'ufficio regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa di Venezia (BRESCE), di cui alla legge 4 giugno 1997, n. 163; c) per un importo pari a euro 1.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 relativamente al contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO), di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127; d) per un importo pari a euro 1.400.330 a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 relativamente al contributo al Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET, di cui alla legge 10 febbraio 2005, n. 31; e) per un importo pari a euro 198 a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 relativamente al contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia (UNIDO), di cui alla legge 15 febbraio 1995, n. 51. 	
Comma 354.	<p>Le lettere a) e b) aumentano la tariffa dei diritti consolari di cui all'art. 64 del d.lgs 71/2011, nella misura del 20% per gli atti di cui alle Sezioni I (stato civile), IV (controversie, assistenza giudiziaria e giurisdizione volontaria) e VII (atti amministrativi) e nella misura del 40% per gli atti di cui alle Sezioni II (notarili) , VI (navigazione marittima ed aerea), VIII (atti diversi da quelli di stato civile e notarili, legalizzazioni e traduzioni), e IX (diritti di urgenza). Come risulta dalla tabella di seguito riportata, nel 2014 si sono registrati introiti per circa 7 mln di euro per le Sezioni (I, IV e VII) e di circa 8 mln di euro per le Sezioni (II, VI, VIII e IX). Considerato che l'aumento delle tariffe dei diritti consolari indicati potrebbe comportare una flessione della domanda del relativo servizio da parte degli interessati e che, a seguito delle chiusure di sedi estere disposte in applicazione del DL n. 95/2012, dal 2015 operano 3 uffici consolari in meno che nel 2014 (per un bacino totale di 80.000 connazionali), con presumibile riduzione del numero di atti consolari emessi e quindi riduzione di gettito, si stima, in via prudenziale, che i maggiori introiti derivanti dall'applicazione della norma saranno pari a circa 4 mln di euro.</p>	

	Introito 2014*	Aumento 20%	Aumento 40%
Sezione I	6,9		
Sezione IV**	0,0		
Sezione VII	0,5		
Subtotale	7,4	1,5	
Sezione II	0,8		
Sezione VI**	0,0		
Sezione VIII	6,7		
Sezione IX	0,4		
Subtotale	7,9		3,2
Totale maggiore entrata lorda*			4,6
Minori introiti stimati***			-0,6
Totale maggiore entrata netta stimata*			4,0

* Importi espressi in milioni di euro

** Le Sezioni IV e VI apportano entrate variabili nel tempo e di scarsa entità (rispettivamente circa 10.000 e 30.000 euro nel 2014)

*** Diminuzione degli introiti derivante dalla minore domanda di atti consolari a seguito dell'aumento della tariffa e della chiusura di tre uffici consolari

La disposizione prevede inoltre alla lettera c) l'introduzione del pagamento del visto nazionale per motivi di studio per un importo pari a 50 euro (attualmente tale servizio consolare è rilasciato gratuitamente, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 71/2011). La tariffa è in linea al livello più basso praticato dai principali partner europei per la medesima categoria di visti. Considerato che nel 2014 sono stati rilasciati 40.000 visti, si prevede che dall'applicazione della norma deriveranno maggiori entrate per 2 milioni di euro.

La disposizione di cui alla lettera d) abroga quattro articoli della Sezione VI della tariffa consolare che attualmente prevedono la gratuità per alcune tipologie di atti relativi alla navigazione marittima ed aerea. L'abrogazione delle voci specifiche comporta l'applicazione a detti atti dell'articolo 55 che assoggetta gli "atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione" al pagamento di una percezione consolare (attualmente di euro 9,30). Dalla disposizione in parola conseguono effetti sicuramente favorevoli per l'erario, in quanto si sottrae all'area della gratuità un insieme di atti consolari. La quantificazione del maggior gettito sarà effettuata a consuntivo.

Comma 355.

Gli adeguamenti dei diritti consolari introdotti dal **comma 354** comportano un minore stanziamento per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in quanto –in base al **comma 354** lettera a) - le presumibili maggiori entrate (dell'ordine di 6 milioni di euro complessivi) non sono assegnate alla medesima amministrazione. La disposizione determina effetti positivi pari a 6 milioni di

	euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018.	
Comma 356.	Analogo effetto di risparmio di spesa è realizzato mediante la non assegnazione delle somme derivanti dalle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare all'estero, che il Ministero degli affari esteri si propone di realizzare nel corso del prossimo triennio dalle operazioni di dismissione già avviate o programmate. La disposizione determina effetti positivi pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.	
Comma 357.	La disposizione proposta prevede minori spese per il personale supplente da impiegare nelle scuole italiane all'estero, grazie alla copertura dei posti vacanti con personale di ruolo, realizzata a seguito dello sblocco delle partenze dall'Italia derivante dall'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del contingente disposto dal DL n. 95/2012. Un numero pari a 46 posti, prima coperti con supplenti, sono stati coperti con personale di ruolo del contingente di cui all'articolo 640 del d. lgs. n. 297/1994. La norma comporterà pertanto una riduzione di spesa di 2 milioni di euro, suddivisi in euro 1.800.000 di minori retribuzioni (cap. 2502 dello stato di previsione del MAECI) e euro 200.000 di minori oneri riflessi (cap. 2514 dello stato di previsione del MAECI); i minori pagamenti ad organismi previdenziali stranieri comportano che il minor stanziamento abbia effetti favorevoli anche sull'indebitamento. La riduzione risulta pertanto compatibile con il normale svolgimento delle funzioni istituzionali e non appare suscettibile di ingenerare situazioni debitorie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti di che trattasi.	
Comma 358.	Nei bilanci delle istituzioni scolastiche ed educative statali sono giacenti 60 milioni di euro assegnati alle stesse per il pagamento di supplenze brevi e saltuarie. Si tratta di assegnazioni effettuate in favore delle istituzioni scolastiche prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4 comma 4-septies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La norma proposta dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle istituzioni scolastiche di tali risorse con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette somme, l'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2016 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relative al funzionamento delle scuole dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.	
Comma 359.	Nel bilancio dell'INDIRE sono confluite, al momento della soppressione degli IRRE, risorse finanziarie affidate ai citati IRRE per la realizzazione di progetti mai attuati, per 1 milione di euro. La norma proposta dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INDIRE di tali risorse, con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'anno 2016. Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse, l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 relative al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.	
Comma	Con la norma proposta si provvede a recuperare nell'anno 2016 quota parte delle risorse assegnate e trasferite alle università, sulla base	

360.	di specifici criteri di ripartizione, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato in considerazione del loro mancato utilizzo.	
Comma 361.	Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, procederà alla individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme anche eventualmente a valere sul FFO 2016, alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di euro. Al fine di assicurare il versamento delle somme al capitolo di entrata del bilancio dello Stato lo stesso verrà effettuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul "Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari relativo alle spese di funzionamento, ivi comprese ecc." per l'esercizio finanziario 2016.	
Comma 362.	Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette somme, l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2016 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 relative al Fondo per il finanziamento ordinario delle università dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.	
Comma 363.	Il DL 135/2009 all'articolo 19-ter, comma 16, lettera e) prevede l'assegnazione alla Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. - regione Campania della somma di euro 29.869.832 per garantire le esigenze di pubblico servizio individuate nel contratto di servizio. Il contratto, recentemente concluso dalla Regione, prevede un onere inferiore a quanto indicato nell'autorizzazione di spesa; pertanto è possibile disporre la riduzione per l'importo eccedente, pari a euro 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2016.	
Comma 364.	La disposizione prevede la riduzione delle somme relative alla gestione e allo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare vengono ridotte le risorse assegnate alle Capitanerie di Porto per la realizzazione del sistema integrato per il controllo del traffico marittimo e le emergenze in mare denominato VTMISS (Vessel Traffic Management Information System) di euro 2,7 milioni per l'anno 2016, 2017 e 2018, anno terminale dell'autorizzazione di spesa.	
Comma 365.	La disposizione prevede la riduzione dei contributi erogati alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico nelle regioni a statuto speciale nonché alle Gestioni Governative ed alle Società in regime di concessione, a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi del CCNL autoferrottranviario previsti dalla legge n. 296/06, art.1, comma 1230. L'importo che residua viene utilizzato a copertura degli oneri derivanti dall'indennità di malattia del settore TPL, così come previsto dalla L. 266/05, art.1 comma 273. Poiché nel trend di spesa degli ultimi anni si è riscontrato una costante riduzione degli oneri dovuti a copertura dell'indennità di malattia del settore e considerando che gli oneri derivanti dalla predetta indennità sono individuati nella normativa di settore quale contributo residuale ai CCNL, si ritiene possibile apportare una riduzione nello stanziamento di competenza del capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1314 pari a euro 3.765.800 per il 2016 e pari a euro 3.700.000 a decorrere dal 2017.	
Comma 366.	La disposizione prevede la soppressione del comma 38, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che autorizza un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per garantire la prosecuzione degli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta (articolo 1 della legge 88/2001).	
Comma	La disposizione introduce una modifica al comma 374, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015),	

367	prevedendo ulteriori introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in uso al Ministero della difesa, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 200 milioni di euro nel 2016. I proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario.	
Comma 368.	<p>La disposizione estende l'aliquota Iva al 4%, già riconosciuta agli e-book dall'articolo 1, comma 667 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), agli altri prodotti editoriali.</p> <p>In pratica, l'articolo di cui sopra sarebbe riformulato comprendendo "giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici";</p> <p>Attualmente, i giornali e i periodici in formato elettronico, nonché gli altri prodotti citati, scontano una aliquota ordinaria del 22%.</p> <p>L'applicazione di tale aliquota provoca una perdita di gettito annua dell'ordine di 11,5 milioni di euro, determinata da un fatturato di circa 64 milioni di euro (50 mln. di quotidiani e 14 di periodici, con una incidenza al 4,3% delle vendite digitali per i quotidiani e circa l'1% per i periodici - fonte dati: AGCOM - RAPPORTO per il 2014) moltiplicato per il differenziale di aliquota di 18 punti percentuali (essendo una perdita, prudenzialmente, si è supposto che il fatturato sia destinato tutto al consumo finale, anche per tener conto di un mercato del settore in crescita).</p>	
Comma 369.	La norma prevede un incremento a decorrere dal 2016 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 così determinato:	6.28 testo 2

AS 2111 em. art. 33, c. 34														
Art. 33, comma 34 incremento fiske	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
em. 4.2100 (em. 4.92 testo 2) approvato	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
em. 4.2200 (em. 4.167) approvato	-81.140.000	-81.140.000	-81.140.000	-81.140.000	-81.140.000	-81.140.000	-81.140.000	-81.140.000	-81.140.000	-81.140.000	-81.140.000	-81.140.000	-81.140.000	-81.140.000
em. 4.2400 (4.1000/2 testo 2) approvato modificato importo con RT	-160.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
em. 4.0.6520 ricomposizione fondiaria	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
em. 6.28 testo 2 giovani coppie approvato	-7.600.000	-18.900.000	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000	11.400.000
em. 6.0.2000 (em. 6.0.5 testo 3) approvato		-9.100.000	-5.600.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000
em. 9.2000 (em. 9.14) VVF visite fiscali	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
em. 9.2100 (em. 9.15 testo 2) approvato incrementa	9.600.000	5.200.000	-1.900.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	
em- 13.0.4 fondo aziende vittime mancati pagamenti approvato	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000											
em. 14.0.2000 (em. 14.0.1 e 19.27 (testo 3) sostegno genitorialità fondo occupazione+fiske approvato	-10.000.000													
em. 15.35 LSU palermo da modificare l'emendamento errata copertura approvato	-19.000.000													
em. 16.2000 (em. 16.39 testo 2) approvato	-1.700.000	-3.400.000												
em. 16.2430 ex 16.119 parchi nazionali	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
em. 17.2100 testo 2 ex17.52 borse di studio	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
em. 17.2300 (em. 17.68)	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000
em. 17.2400 fondo miur acquisto libri	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000											
em. 17.5320 FFO	-25.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
em. 19.2000 (ex 19.27 testo 2) sostegno genitorialità fondo occupazione+fiske	-10.000.000													
em. 19.2100 cure termali (ex 19,48)	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000											
em. 22.2000 ex 22.44 testo 2	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
em. 22.6315	-5.000.000													
em. 23.2100 testo 2	-5.000.000													
em. 25.8000 centro autonomia persona sorda	-1.000.000													
em. 25.6000 disabili mentali sport	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
em. 25.5000 testo 2 ciechi	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000											
em. 27.2300 ex 27.248 testo 2 Marina militare	-1.000.000													
em. 27.2400 istituzioni culturali	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
em. 32.0.2000	-1.000.000													
em. 32.0.21 00 fondo genomi	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000											
em. 33.9000 caaf	-60.000.000	-30.000.000	-30.000.000											
em. 33.2100 accoglienza profughi	-3.000.000													
em. 33.2200 Patronati	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
em. 33.2350	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000
em. 37.2000 museo Shoah	-3.000.000													
em. 45.2000 aliquote partecipazioni incrementa	60.000.000	30.000.000	30.000.000											
em. 47.2000 pellet	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000
em. 45.3860			-6.600.000	2.600.000										
em. 47.3000 regime esonerazione agricoltori		-18.200.000	-18.200.000	-18.200.000	-18.200.000	-18.200.000	-18.200.000	-18.200.000	-18.200.000	-18.200.000	-18.200.000	-18.200.000	-18.200.000	-18.200.000
em- 50.0.2000 ex 50.0.5 cooperative sociali incremento	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000
em. 51.tab. d 3000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
disponibilità art. 33, c. 34	134.340.000	142.610.000	139.610.000	184.110.000	181.510.000	181.510.000	181.510.000	181.510.000	181.510.000	181.510.000	181.510.000	181.510.000	210.510.000	199.110.000

Comma 370. La disposizione prevede il rifinanziamento del “Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione” di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 nella misura di 13 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. **33.2350**

	<p>Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>					
Commi 371 e 372.	<p>La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018 al fine di promuovere la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e di ciclostazioni, nonché la progettazione e la realizzazione di interventi volti a garantire la sicurezza della ciclabilità cittadina nonché la valorizzazione e il recupero di percorsi ferroviari dismessi da destinarsi ad itinerari cicloturistici.. I relativi progetti ed interventi saranno individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti mentre quelli riguardanti le ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Alla copertura dell'onere si provvede:</p> <p>a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, relativa al Fondo per la continuità dei cantieri – "sblocca cantieri";</p> <p>b) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2017 e quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all'erogazione del contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane di cui all'articolo 133, della legge 13 dicembre 2000, n. 388;</p> <p>c) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2017 e quanto a 4,6 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>					
Comma 373.	<p>La norma dispone, nelle more del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare di quanto disposto dal comma 1, lettera d), la riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei servizi strumentali, del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non inferiore al dieci per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. E' prevista la decadenza del Comitato di gestione e del Presidente in carica e la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di un commissario straordinario che predispone un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di razionalizzazione che rimane efficace fino all'adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo. Dalla disposizione deriva un risparmio di spesa quantificato in euro 1.457.614 per l'anno 2016, euro 1.458.774 per l'anno 2017 ed euro 1.462.728 a decorrere dall'anno 2018, ripartiti nei due capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze come di seguito indicato:</p> <table border="1" data-bbox="280 1268 1444 1332"> <tr> <td>RISPARMI SNA</td> <td>2016</td> <td>2017</td> <td>2018 e segg.</td> </tr> </table>	RISPARMI SNA	2016	2017	2018 e segg.	
RISPARMI SNA	2016	2017	2018 e segg.			

	CAPITOLO n. 5217 (spese di funzionamento)	341.428	700	341.	342.626	
	CAPITOLO n.5218 (spese di natura obbligatoria)	1.116.186	074	1.117.	1.120.102	
	TOTALE	1.457.614	774	1.458.	1.462.728	
Comma 374	<p>La norma modifica l'art. 4-bis del decreto legge 20 giugno 2012, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, prevedendo la sostituzione, al comma 1, lettera b), delle parole "della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno" con le parole "del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie — sede didattico residenziale".</p> <p>Prevede altresì, l'introduzione di un nuovo comma col quale è stabilito che le convenzioni previste al comma 1, lettera b) possono avere ad oggetto, in luogo del versamento del corrispettivo, la fornitura di un servizio in misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione delle strutture della sede didattico residenziale.</p> <p>La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>					33.1000
Commi da 375 a 380.	<p>La presente disposizione persegue la finalità di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, per mezzo del riordino e della razionalizzazione della società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA), della Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare s.r.l. (SGFA), e dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico, mediante l'incorporazione, di diritto e su semplice richiesta di ISMEA all'Ufficio del registro delle imprese, alla data di entrata in vigore della presente legge e senza necessità di alcun atto deliberativo e/o notarile, delle prime nell'Istituto, anche al fine di garantirne una maggiore efficacia d'azione. Si precisa che SGFA è una società interamente partecipata da ISMEA e costituita avvalendosi della facoltà di cui all'articolo dell'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.</p> <p>La proposta prevede che l'ISMEA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società incorporate, ivi inclusi i rapporti processuali anche a tutela dei creditori sociali delle due società incorporate.</p> <p>Tale norma comporterà immediatamente una riduzione dei costi amministrativi e persegue, a regime, l'obiettivo di una riduzione delle spese di gestione, diverse da quelle obbligatorie, non inferiore al 10 per cento all'esito del processo di riordino.</p> <p>In particolare, la soppressione di ISA s.p.a. e di SGFA S.r.l., e il conseguente trasferimento del relativo patrimonio, di tutti gli altri rapporti giuridici attivi e passivi e delle funzioni ad ISMEA comporterà economie di scala e di scopo. Immediatamente si conseguirà comunque una riduzione pari ad almeno il 50 per cento delle spese per la governance, in attuazione della disposizione di cui al comma 4, che prevede che il compenso del commissario e dei subcommissari non potrà comunque superare tale percentuale delle somme attualmente destinate agli emolumenti percepiti dai membri degli organi statutari che verranno soppressi o sostituiti. Tali oneri, attualmente ammontano a 680.000 euro annui, di cui 265.000 euro annui con riferimento a ISMEA, 180.000 euro annui con riferimento agli organi statutari di SGFA e 235.000 con riferimento a quelli di ISA. Con particolare riferimento al personale di ISA di cui è previsto il transito presso il nuovo Istituto, si precisa che i dipendenti a tempo indeterminato attualmente in servizio sono 35 unità, inclusi i dirigenti e non vi sono dipendenti con contratto a tempo determinato. All'inquadramento si provvederà applicando ai dipendenti di ISA il contratto collettivo nazionale di lavoro attualmente applicato ai dipendenti ISMEA, consentendo la realizzazione di risparmi rispetto</p>					33.238 ISA/ISMEA Mipaaf

	<p>all'inquadramento attuale. I dipendenti a tempo indeterminato della società SGFA, il cui numero ammonta a 7 unità, di cui uno con qualifica di quadro e sei impiegati, già sono inquadrati secondo il CCNL applicato da ISMEA. Anche nel caso di SGFA non vi sono dipendenti a tempo determinato. All'uopo si ricorda che sia ISA sia SGFA ed ISMEA sono poste al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione e pertanto il trasferimento del personale non incide sui saldi di finanza pubblica.</p> <p>Ai componenti degli organi della società sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti soltanto fino alla data di incorporazione.</p> <p>Con riferimento alla situazione economico-patrimoniale, si fa presente che la gestione di ISA al 31 dicembre 2014 si è chiusa con un utile netto pari a 668.000 euro, mentre l'attivo patrimoniale della società ammontava a circa 315,5 milioni di euro, di cui circa 285 milioni di euro di patrimonio netto. La SGFA invece ha chiuso il 2014 con un utile di esercizio pari a 219 mila euro (117 mila euro nel 2013), con un risultato prima delle imposte pari a 5,4 milioni di euro (5 milioni di euro nel 2013). I fondi per rischi ed oneri ammontano a complessivi 506 milioni di euro (488 milioni di euro nel 2013) e, a fine 2014, la SGFA amministra circa 90 milioni di euro di fondi di terzi (PSR regionali, fondo OIGA, Fondo Olio, Fondo Zootecnico e fondi regionali).</p> <p>La valutazione attuariale inclusa nel bilancio 2014 afferma che le disponibilità finanziarie esistenti sono adeguate ai fini dell'assorbimento delle perdite attese dalle garanzie in essere.</p> <p>L'attuazione di tale disposizione è demandata al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso la nomina di un commissario delegato e, eventualmente, due sub-commissari che potranno affiancare il commissario nell'esercizio delle sue funzioni.</p>	
Comma 381.	<p>La norma ha lo scopo di garantire, nelle more del processo di riassetto, un contributo del Forzez PA, ente in house delle amministrazioni centrali e regionali socie, ai programmi di riduzione della spesa pubblica. In particolare, la norma si prefigge lo scopo di realizzare, a decorrere dall'anno 2016, risparmi di spesa di almeno il 20% delle spese di struttura, che sono quantificati in euro 930.000 annui, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5200 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>La norma impone, altresì, ulteriori e generali obiettivi di contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti. Obiettivi e vincoli che saranno dettagliati attraverso espressi atti di indirizzo del ministero vigilante e realizzati tramite il commissario straordinario; tali ulteriori risparmi, pertanto, saranno accertati a consuntivo.</p>	
Comma 383.	<p>La disposizione prevede la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) in ente pubblico economico, denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA), operante con autonomia tecnica, organizzativa e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico.</p> <p>La trasformazione della CCSE in ente pubblico economico comporta due fondamentali effetti economico-patrimoniali: i) l'attribuzione di un patrimonio netto; ii) il riconoscimento di ricavi caratteristici a fronte dei servizi resi alle imprese.</p> <p>Il patrimonio del nuovo ente è stabilito in 100 milioni di euro: la sua costituzione avviene tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse detenute dalla CCSE presso il sistema bancario e successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa. La disposizione non determina effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno.</p> <p>Considerato che l'apporto al patrimonio dell'ente è classificato, ai sensi del manuale dei conti nazionali SEC 2010 come una operazione finanziaria e non determina effetti peggiorativi sull'indebitamento netto, su tale ultimo saldo la disposizione ha effetti positivi pari a 100 milioni.</p> <p>La disposizione prevede altresì che gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente siano versati all'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione è tale da generare un flusso costante a favore dello Stato in quanto la nuova configurazione dell'ente appare</p>	

	<p>tale da incrementare i ricavi caratteristici riconosciuti a fronte dei servizi resi alle imprese. Tale effetto non viene prudenzialmente stimato, in quanto valutabile solo a consuntivo.</p> <p>In sede di prima applicazione, la CSEA avvia procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di organico. Allo scopo di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'ente e non agevolmente acquisibili all'esterno, viene considerato titolo preferenziale, ma non essenziale, il servizio prestato presso la Cassa conguaglio per un periodo di almeno dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della candidatura. Dall'attuazione di tali procedure non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché l'attuale personale, distaccato dal GSE, riceve il medesimo trattamento di quello che riceverà il nuovo personale.</p>	
Commi 384-386:	<p>viene introdotta una nuova disciplina, da attuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 aprile 2016, per la determinazione, secondo criteri oggettivi e trasparenti, del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate. Detto limite è determinato in relazione a un massimo di cinque fasce di classificazione delle società determinate sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, fermo restando il rispetto del limite massimo di 240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni, nonché di eventuali limiti inferiori previsti dalla vigente normativa di settore.</p> <p>Tale disposizione, prevedendo limiti differenziati ai compensi degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti, calibrati sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, ed estendendo tale previsione alla generalità delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (fatte salve le specifiche esclusioni ivi individuate), è suscettibile di determinare una riduzione dei costi di funzionamento e di personale delle società a controllo pubblico, il cui effetto complessivo per la finanza pubblica è quantificabile a consuntivo.</p>	
Commi 387-388:	<p>prevedono uno specifico obbligo di pubblicazione, in capo alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari nei mercati regolamentati e delle loro controllate) e di quelle in regime di amministrazione straordinaria, avente ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o professionali, inclusi quelli arbitrali, ponendo l'adempimento di tale obbligo come condizione di efficacia dei relativi pagamenti. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico delle società a controllo pubblico, che sono già destinatarie di analoghi obblighi di trasparenza previsti dalla legislazione vigente, ma è anzi diretta a favorire meccanismi più virtuosi nella gestione delle risorse pubbliche</p>	
Comma 389.	<p>La disposizione è volta a stabilire il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome per gli anni 2017– 2019, comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per ciascuno dei predetti anni pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. I predetti importi inglobano gli effetti derivanti dall'applicazione di cui all'articolo 28. Inoltre, dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p> <p><i>Il quinto periodo, nel prevedere sostanzialmente che l'applicazione del presente comma avviene, in relazione alla Regione Trentino Alto-Adige e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, con i concorsi di finanza pubblica previsti dai commi da 406 a 413 della</i></p>	Art. 34 Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome

	<i>legge n. 190/2014, non determina oneri. Infatti, la modifica è esclusivamente finalizzata ad escludere i predetti enti ad autonomia differenziata dal riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni per gli anni 2017-2019, con conseguente e corrispondente aggravio del concorso alla finanza pubblica da attribuire a ciascuna delle restanti Regioni, ivi incluse quelle ad autonome differenziata, atteso che resta ferma la misura complessiva del concorso stesso. La disposizione non comporta oneri.</i>	34.2000
Comma 390.	Proroga all'anno 2019 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, per il medesimo anno, per 2.202 milioni di euro, considerato che la riduzione della spesa sanitaria, per 2.000 milioni di euro, è già scontata nei tendenziali di finanza pubblica.	
Comma 391	La disposizione normativa è di carattere procedurale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.	
Comma 392	La disposizione prevede, ai fini della riduzione del debito, che per l'anno 2016 sia attribuito alle regioni un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro. Il contributo, non rilevando ai fini del pareggio di bilancio di cui all'articolo 35 non determina oneri in termini di indebitamento netto.	
Comma 393.	La norma autorizza, per le finalità di cui al comma 392, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni. La disposizione determina oneri per la finanza pubblica, derivanti dal venir meno degli interessi attivi dovuti allo Stato dagli enti beneficiari delle anticipazioni di liquidità di cui alla predetta norma, pari a 9.100.000 euro per l'anno 2017, 8.826.346 euro per l'anno 2018 e 8.550.777 euro a decorrere dall'anno 2019. Non vi sono ulteriori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto atteso che il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio.	
Commi da 394 a 403	<i>(Disposizioni in materia di contabilità, di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle regioni anche con riferimento al settore sanitario)</i> <i>I commi da 394 a 403 non producono effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto si tratta di disposizioni aventi natura ordinamentale, ovvero riguardante le modalità di contabilizzazione di operazioni già previste e disciplinate dalla legislazione vigente.</i>	Art. 34-bis Em 34.0.1000 REGIONI DL 179 BOLLINATO
Commi 404 e 405	<i>Con riferimento ai commi 404 e 405 si rappresenta quanto segue. Il decreto legge n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007 (art.5), ha introdotto un nuovo meccanismo di governo della spesa farmaceutica che lega la vigenza di un tetto nazionale per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica territoriale a carico del SSN, con un procedimento di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, che deve essere avviato in caso di sfondamento del tetto stesso. Tale meccanismo prevede l'attribuzione, ad ogni azienda farmaceutica, ad inizio anno, di un budget che individua il livello massimo della spesa a carico del SSN, per i medicinali di cui l'azienda stessa è titolare. Successivamente, attraverso il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale a livello nazionale, si procede alla verifica del</i>	Em 34.0.1000 REGIONI DL 179 BOLLINATO

rispetto del tetto e, in caso di sfondamento, l'AIFA provvede ad emanare il provvedimento di ripiano attraverso pay-back.

Il pay-back dipende dai dati di dettaglio del monitoraggio della spesa farmaceutica a livello nazionale ed in ogni regione. In particolare, il monitoraggio della spesa farmaceutica ospedaliera si realizza sulla base dei dati trasmessi dalle aziende farmaceutiche al Ministero della Salute, nell'ambito del flusso della tracciabilità del farmaco (disciplinato ai sensi del DM 15 luglio 2004), al netto della spesa risultante dai dati trasmessi dalle Regioni al Ministero della Salute, relativi alla spesa per medicinali erogati in distribuzione diretta e per conto ai sensi del DM 30 luglio 2007. Invece il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale si realizza sulla base della spesa per medicinali erogati secondo la disciplina convenzionale, registrata nell'ambito delle Distinte Contabili Riepilogative (DCR), acquisite dall'AGENAS e trasmesse periodicamente ad AIFA, a cui si aggiunge la spesa per medicinali erogati in distribuzione diretta e per conto comunicata dalle Regioni al Ministero della Salute, ai sensi del DM 30 luglio 2007.

Il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA del 24 giugno 2014, preso atto dell'esito del monitoraggio delle spesa farmaceutica territoriale 2013 e della verifica del rispetto del tetto dell'11,35% a livello nazionale, che ha evidenziato una maggiore spesa rispetto a quella programmata di 49.818.060 euro, pari ad un'incidenza dell'11,40% del Fabbisogno Sanitario Nazionale (FSN) 2013, ha deliberato (Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22) il mandato al Direttore Generale di procedere al ripiano del disavanzo della spesa farmaceutica territoriale secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e ss.mm.ii., sopra richiamato.

Nell'ambito della medesima delibera, il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA ha preso atto anche del mancato rispetto del tetto del 3,5% a livello nazionale, con una maggiore spesa, rispetto a quella programmata, di 773.217.135 euro, pari ad un'incidenza del 4,23% del FSN 2013. Pertanto, il Consiglio di amministrazione ha dato mandato al Direttore Generale di procedere al ripiano del 50% del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2013, pari a 364.012.435 euro, a carico dalle aziende farmaceutiche. I risultati del monitoraggio della spesa farmaceutica 2013 sono disponibili sul sito dell'AIFA.

Sulla base del monitoraggio della spesa farmaceutica 2013, l'AIFA, con propria Determinazione del 30 ottobre 2014, ha emanato il provvedimento di ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera (Determina n. 1239/2014) e il provvedimento di ripiano dello sfondamento del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale (Determina n. 1238/2014). Tali atti hanno posto a carico delle aziende farmaceutiche lo sfondamento del tetto del 3,5% nel 2013, con importi di pay-back attesi a beneficio delle Regioni per 364 milioni di euro (parte della Determina n. 1239). Invece, a ripiano dello sfondamento del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale nel 2013, gli importi di pay-back attesi a beneficio delle Regioni risultano pari a 44 milioni di euro (in quanto la restante quota, pari a 5,8 milioni di circa, è a carico dei farmacisti e grossisti ai sensi della vigente legislazione).

Per l'anno 2014, l'AIFA, all'indomani del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2015, ha provveduto a comunicare l'esito del monitoraggio della spesa farmaceutica a livello nazionale ed in ogni regione. La verifica del rispetto del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale ha evidenziato una spesa inferiore al tetto di 185 milioni di euro, pertanto non è stato necessario avviare il procedimento di ripiano della spesa farmaceutica territoriale 2014. Invece, la verifica del rispetto del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera ha evidenziato una maggiore spesa di 1.049,8 milioni di euro, corrispondente ad un importo di pay-back atteso a carico delle aziende farmaceutiche pari a 524,9 milioni di euro.

Complessivamente i pay-back attesi dalle aziende farmaceutiche per gli anni 2013-2014 ammontano a circa 933 milioni di euro. Tuttavia tali somme non sono state versate alle regioni, se non in minima parte, in quanto il TAR Lazio, con sentenza n. 4538 del 25

	<p>marzo 2015, ha annullato la determinazione AIFA del 30 ottobre 2014, relativa al ripiano dell'anno 2013. Si rileva che l'AIFA non ha proceduto ad adottare il provvedimento relativo al ripiano per l'anno 2014.</p> <p>Pertanto la norma proposta, nelle more della conclusione da parte dell'AIFA delle procedure di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, per garantire in ogni caso gli equilibri di finanza pubblica, prevede una procedura finalizzata a consentire alle regioni di iscrivere nei bilanci 2015 il 90% delle somme riportate nella tabella di cui all'allegato al presente articolo al netto degli importi eventualmente già contabilizzati, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014.</p> <p>Sulla base di quanto sopra illustrato, si rappresenta che i commi 404 e 405, sono funzionali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica del settore sanitario a legislazione vigente.</p>	
Comma 406	<p>estende il campo di applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione stabilite dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p> <p>L'estensione riguarda le imprese che erogano prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale in ragione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.</p>	
Il comma 407	<p>abroga il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, e contestualmente fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme ivi contenute.</p> <p>La disposizione non comporta effetti finanziari.</p>	Em REGIONI DL 179 BOLLINATO
Commi 408 a 411.	<p>Le disposizioni recate dai predetti commi sono finalizzate, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio del pareggio di bilancio in coerenza con gli impegni europei, ad anticipare all'anno 2016 l'introduzione dell'obbligo per gli enti locali, in sostituzione delle regole del patto di stabilità interno, di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e a ridefinire i vincoli di finanza pubblica per le regioni. In particolare, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, viene richiesto agli enti locali e alle regioni di conseguire l'equilibrio fra le entrate e le spese finali, espresso in termini di competenza. Il saldo di riferimento per il pareggio di bilancio è costituito dalle entrate finali, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e le spese finali, ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Il passaggio al pareggio di bilancio nel 2016 determina per i comuni una manovra espansiva, determinando oneri in termini di indebitamento netto per 400 milioni di euro. Con riferimento alle Province e alle città metropolitane, l'introduzione del pareggio determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per 390 milioni di euro, in termini di indebitamento netto. Per le regioni l'effetto positivo sull'indebitamento netto è pari a 1.850 milioni di euro.</p> <p>Limitatamente all'anno 2016, ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo fra entrate finali e spese finali in termini di</p>	Art. 35 Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali

competenza concorre il saldo tra il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. La considerazione del Fondo pluriennale vincolato fra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio determina un'ulteriore politica espansiva per gli enti locali, con oneri in termini di indebitamento netto per l'anno 2016 pari a 666 milioni di euro. Gli oneri derivano dal differenziale fra la maggiore spesa determinata dall'inclusione del Fondo pluriennale vincolato fra le entrate valide ai fini del pareggio e la minore spesa indotta dall'obbligo di accantonare nel Fondo pluriennale vincolato di spesa gli accertamenti che prevedono impegni pluriennali; differenziale influenzato anche da una probabile accelerazione degli Stati avanzamento lavori (SAL). Tale differenziale è stato stimato ipotizzando un incremento di realizzo degli Stati avanzamento lavori nei primi due anni pari al 13%.

Gli effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno sono di seguito riassunti.

	Effetto pareggio enti locali								
	2016			2017			2018		
	Comuni	Province	Totale	Comuni	Province	Totale	Comuni	Province	Totale
Passaggio al pareggio	400	-390	10	200	-190	10	75	-65	10
Inserimento FPV nel pareggio 2016	596	70	666						
Totale	996	-320	676	200	-190	10	75	-65	10

	Regioni		
	2016	2017	2018
Effetto pareggio	-1850	-1022	-660

Comma 413.

La norma dispone che per l'anno 2016, nel saldo di riferimento non sono considerate le spese sostenute dagli Enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2016. Gli Enti Locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 marzo 2016.

La predetta esclusione non si applica ove non fossero riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione.

35.2000

comma 414

La norma prevede che l'INAIL destini, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge n.153/1969 ulteriori 50 milioni, rispetto alle somme indicate all'articolo 18, comma 8 del decreto-legge n. 69/2016, per la realizzazione delle scuole innovative. La norma comporta quindi un onere, costituito dai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, proprietario degli edifici, pari ad euro 1,5 milioni di euro annui dal 2018 al 2048. Al maggiore onere, pari ad euro 1,5 milioni annui dal 2018 al 2048 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107/2015.

35.5000

comma

Si autorizza l'INAIL a reclutare n. 20 unità di personale in possesso di specifiche competenze tecnico-amministrative in materia di

35.5000

415	<i>investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionati con apposito bando di mobilità. Dal punto di vista finanziario, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il predetto reclutamento a tempo indeterminato è a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Istituto previste dalla legislazione vigente.</i>	
comma 428	<i>La formulazione del meccanismo di compensazione orizzontale nazionale consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale. In tale ottica, gli enti che prevedono un differenziale positivo rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 3 cedono i propri spazi agli enti locali che necessitano di spazi al fine di sostenere impegni in conto capitale. La compensazione in parola è a saldo zero in quanto l'ammontare degli spazi finanziari ceduti nell'anno di riferimento è uguale all'ammontare degli spazi finanziari acquisiti. La cessione degli spazi verrà compensata nel biennio successivo attraverso il miglioramento degli obiettivi di saldo di cui al comma 3, mentre gli enti che si avvantaggiano di tali spazi saranno chiamati, nei due anni successivi, a peggiorare i loro obiettivi di saldo per pari importo. Anche nel biennio successivo la somma dei maggiori spazi finanziari concessi e quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero. La disposizione in parola non comporta, pertanto, effetti sull'indebitamento netto.</i>	35.2100
Commi 419-427 e 429.	Le disposizioni normative, di carattere procedurale, non determinano effetti sulla finanza pubblica.	
Comma 430.	La norma prevede che per gli anni 2016 e 2017 alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia e alle Province autonome di Trento e Bolzano non si applicano le sanzioni per il mancato conseguimento del pareggio di bilancio e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dalla normativa vigente e dagli Accordi sottoscritti con lo Stato. La disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica per gli anni 2016 e 2017.	
Commi 431-435.	La proposta di assoggettamento al regime di tesoreria unica, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e del Garante per la protezione dei dati personali, nasce dall'esigenza di ricondurre a omogeneità le regole di funzionamento di tutte le Autorità indipendenti, a prescindere dalla modalità di finanziamento, in linea con la recente giurisprudenza costituzionale e amministrativa. La norma proposta prevede l'afflusso presso la tesoreria statale di risorse per un importo pari a circa 150 milioni di euro, quantificato sulla base delle disponibilità liquide detenute sul sistema bancario dalle quattro Autorità considerate, al 31 dicembre 2014. Il relativo versamento alla tesoreria statale si traduce in un miglioramento di pari importo del fabbisogno nell'anno 2016. Sulla base dei principi che regolano il funzionamento della tesoreria unica, le somme versate costituiscono risorse proprie delle Autorità, e per questo motivo ne è stato previsto il versamento sul sottoconto fruttifero. Lo Stato corrisponde su di esse un interesse annuale posticipato a un tasso pari allo 0,24%. L'onere per interessi, al netto della ritenuta fiscale del 26%, calcolato sulla giacenza media è stimabile in circa 0,22 milioni di euro per il 2017 e 0,27 milioni di euro per il 2018. Tenuto conto che l'afflusso di risorse presso la tesoreria statale si traduce in una minore emissione di titoli del debito pubblico, è stato stimato il risparmio per il bilancio statale conseguente ai minori oneri per interessi pagati ⁶ , pari a 1,47 milioni di euro nel 2016, 2,34 milioni di euro nel 2017 e 2,95 milioni di euro nel 2018.	Art. 36 Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti
Commi 436-438	La norma proroga le vigenti disposizioni che stabiliscono la crescita annuale del fabbisogno finanziario delle università statali e dei	Art. 37 Concorso agli

⁶ Il risparmio è stato quantificato sulla base del tasso medio all'emissione del debito pubblico, stimato pari a: 1,34% nel 2016, 1,78% nel 2017 e 2,25% nel 2018.

	<p>principali enti pubblici di ricerca (Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), mantenendo, in tal modo, inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno dei due comparti di spesa per il prossimo triennio 2016-2018.</p> <p>Pertanto, la conferma, per il triennio 2016-2018, della crescita annuale del fabbisogno dei due comparti di spesa rispetto al fabbisogno finanziario nell'anno precedente è finalizzata ad evitare che i due comparti possano, in assenza di regole, determinare un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica.</p>	<p>obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli Enti di ricerca</p>
<p>comma 439</p>	<p><i>Trattasi di disposizione diretta ad escludere, dal saldo individuato ai sensi del comma 410, le spese sostenute per l'anno 2016 dal comune di Roma Capitale, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per la realizzazione del museo nazionale dello Shoah. L'esclusione opera per un importo pari a 3 milioni di euro, con corrispondente effetto finanziario negativo in termini di fabbisogno e indebitamento netto.</i></p>	<p>37.2000</p>
<p>comma 440</p>	<p>prevede che alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Il riparto del contributo è stabilito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa viabilità ed edilizia scolastica.</p>	<p>Art. 38 Norme finanziarie per le Province e città metropolitane</p>
<p>comma 441</p>	<p>prevede l'istituzione di un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Fondo è costituito mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte ed è finalizzato, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario degli enti di area vasta nelle amministrazioni pubbliche, a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al predetto personale. Il riparto del fondo è disposto con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del relativo decreto attuativo del 14 settembre 2015.</p>	
<p>I commi 442,443 e 444</p>	<p>prevedono la nomina di un Commissario, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di accompagnare le Regioni nell'attuazione del processo di riordino delle funzioni provinciali, operando diversamente a seconda che le Regioni non abbiano o abbiano legiferato sul tema. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che al Commissario non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato e che si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del</p>	

	Consiglio dei Ministri. Inoltre, si prevede che il trasferimento di personale in soprannumero delle province e delle città metropolitane debba avvenire secondo le capacità assunzionali delle Regioni e dei comuni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo nei bilanci dei predetti enti. In altri termini, il trasferimento del personale delle province e delle città metropolitane non è seguito dal trasferimento delle risorse finanziarie, in quanto assorbito nell'ambito delle predette capacità assunzionali. Pertanto, anche il predetto trasferimento risulta finanziariamente neutrale.	
commi 445 e 446	prevedono che, per le procedure di trasferimento del personale delle città metropolitane e delle province presso il Ministero della giustizia, si prescinde dal nulla osta dell'ente di provenienza. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	
comma 447	prevede un'ulteriore procedura semplificata di acquisizione di personale degli enti di area vasta da parte del Ministero della giustizia per un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo, per il biennio 2016-2017. La disposizione reca effetti onerosi pari a 23 milioni di euro per l'anno 2016 e 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con corrispondenti effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.	
comma 448	infine, chiarisce che il personale che transita presso il Ministero della giustizia secondo le procedure dei commi precedenti è scomputato da quello soprannumerario solo se adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta. Ciò al fine di non depauperare gli enti di area vasta da personale adibito a funzioni fondamentali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	
Comma 450	<p>La disciplina introdotta dal presente comma è finalizzata ad apportare una serie di modifiche alla legge n. 89/2001 sulla "Durata ragionevole del processo ed equa riparazione" suscettibili di comportare una riduzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato per il pagamento dei decreti di condanna emessi a causa dell'irragionevole durata dei processi.</p> <p>Nel dettaglio dei singoli rimedi previsti, si evidenzia quanto segue.</p> <p>Comma 450, lettera a). Con la nuova formulazione degli articoli 1-bis e 1-ter della legge n. 89/2001 si prevede il diritto di ciascuna parte del processo ad esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo. Dall'attuazione della presente misura non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anzi, proprio in vista della richiesta accelerazione del procedimento, si può ipotizzare un effetto di riduzione del carico giudiziario ordinario, con conseguenti risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.</p> <p>Comma 450, lettera b). Viene introdotta una disposizione che, in combinato disposto con quanto previsto alla lettera a), rende inammissibili le domande di riparazione per ingiusta durata del processo qualora non sia stato esperito il rimedio preventivo richiamato all'art. 1-ter; la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi, proprio in vista della funzione deflattiva sul numero di richieste di indennizzo, si potranno conseguire risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.</p> <p>Comma 450, lettera c). Con la presente modifica vengono precisati ed ampliati i casi per i quali non è riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte. Dall'attuazione della disposizione non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma aumentano i casi di mancato riconoscimento del diritto all'indennizzo, potendosi quindi conseguire risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.</p> <p>Comma 450, lettera d). Con le modifiche introdotte sono elencati, estendendoli, i motivi di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che sono tali salvo prova contraria, e si considera insussistente il danno quando la parte abbia conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura</p>	Art.39 Disposizioni in materia di ragionevole durata del processo

dell'indennizzo altrimenti dovuto. In questo modo è possibile prevedere ulteriori casi di insussistenza del pregiudizio che potrà dar luogo a risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo.

Comma 450, lettera e). Viene rideterminata la somma di denaro da riconoscere a titolo di equa riparazione, con un importo non inferiore a euro 400 (attualmente è fissato in 500 euro) e non superiore a euro 800 (ora 1.500 euro) per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Inoltre si prevede che tale somma possa essere incrementata fino al venti per cento per gli anni successivi al terzo e fino al quaranta per cento per gli anni successivi al settimo.

Tale rideterminazione delle somme comporterà un oggettivo abbattimento dei costi di indennizzo, comunque graduale, e in misura non rilevante per il 2016, come di seguito dimostrato, permettendo nel contempo una razionalizzazione ed una minore discrezionalità delle somme riconosciute a titolo di indennizzo.

Attualmente, per i procedimenti di competenza del Ministero della giustizia (in materia civile e penale) e del Ministero dell'economia e delle finanze (per i giudizi amministrativi e contabili), la spesa della sola parte capitale è di circa 45 milioni di euro annui, così determinata:

- circa 12.000 procedimenti annui iscritti e definiti presso le Corti di appello in materia di "Equa riparazione" (di cui circa 10.000 di competenza del Ministero della Giustizia e circa 2.000 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze)
- 5 anni quale periodo medio di ritardo liquidati per ingiusta durata del processo;
- 750 euro il valore medio dell'importo riconosciuto per ciascun anno di ritardo.

L'attuale spesa media annuale per i provvedimenti sopravvenuti (ad esclusione dello stock arretrato), è pertanto pari a euro 45.000.000 (12.000x5x750).

Nel caso della diversa ipotesi di liquidazione, rapportata prudenzialmente allo stesso numero di 12.000 procedimenti, si prevede che l'importo della spesa, della sola parte capitale, sarà pari a circa 42,26 milioni di euro, così determinata:

- dei 12.000 procedimenti per equa riparazione il 25% (3.000 casi) sono per indennizzi sotto i 3 anni, il 55% (6.600 casi) per indennizzi tra i 3 ed i 7 anni; e per quelli oltre i sette anni il rimanente 20%(2.400).
- considerando un importo medio di liquidazione di 600 euro per anno (valore medio tra il minimo di 400 euro ed il massimo di 800 euro), maggiorata prudenzialmente del 20% per i casi superiori a 3 anni e del 40% per i casi superiori a 7 anni, la spesa per l'anno 2016 verrebbe ad attestarsi secondo la seguente tabella:

Scaglioni	Numero procedimenti per equa riparazione per l'anno 2016 - totale 12.000 casi -	Importo medio liquidato per anno di indennizzo	Maggiorazione prevista dalla norma	Valore medio degli anni utilizzati per il calcolo	Totale importi liquidati

I scaglione (fino a 3 anni) 25% dei casi	3000	€ 600,00		2	€ 3.600.000,00
II scaglione (fino a 7 anni) 55% dei casi	6600	€ 600,00		3	€ 11.880.000,00
	6600	€ 600,00	20%	2	€ 9.504.000,00
III scaglione (oltre i 7 anni) 20% dei casi	2400	€ 600,00		3	€ 4.320.000,00
	2400	€ 600,00	20%	4	€ 6.912.000,00
	2400	€ 600,00	40%	3	€ 6.048.000,00
			2016	€ 42.264.000,00	

Si precisa che nella tabella sono stati quantificati 2 anni medi di indennizzo per i 3.000 casi (I scaglione; per i 6.600 casi (II scaglione) sono stati quantificati 5 anni medi di indennizzo di cui i primi 3 anni senza maggiorazione e per secondi 2 con la prevista maggiorazione prudenziale del 20% infine per i rimanenti 2400 casi (III scaglione) sono stati quantificati 10 anni medi di indennizzo di cui i primi 3 anni senza maggiorazione i secondi 4 con la maggiorazione del 20% e gli ultimi 3 con la maggiorazione del 40%.

Rispetto alla legislazione vigente, si avrebbe quindi nel l'anno 2016 una minore spesa pari ad euro 2.736.000 di euro, così suddivisa in base al numero di decreti emessi: euro 2.280.000 sul capitolo 1264 del Ministero della Giustizia (al quale afferiscono i pagamenti relativi alla giustizia civile e penale) ed euro 456.000 sul capitolo 1313 del Ministero dell'economia e delle finanze (al quale afferiscono, assieme ad altre spese, i risarcimenti per irragionevole durata dei processi amministrativi e contabili).

La successiva tabella indica le proiezione delle spese a decorrere dall'anno 2017 che tiene conto dei benefici deflattivi della norma nel suo complesso:

Scaglioni	Numero procedimenti per equa riparazione per l'anno 2017 e seguenti - totale 11.500 casi -	Importo medio liquidato per anno di indennizzo	Maggiorazione prevista dalla norma	Valore medio degli anni utilizzati per il calcolo	Totale importi liquidati
I scaglione (fino a 3 anni) 35% dei casi	4025	€ 600,00		2	€ 4.830.000,00
II scaglione (fino a 7 anni) 50% dei casi	5750	€ 600,00		3	€ 10.350.000,00
	5750	€ 600,00	20%	2	€ 8.280.000,00
III scaglione (oltre i 7 anni) 15% dei casi	1725	€ 600,00		3	€ 3.105.000,00
	1725	€ 600,00	20%	4	€ 4.968.000,00
	1725	€ 600,00	40%	3	€ 4.347.000,00
			2017		€ 35.880.000,00

Pertanto, a decorrere dall'anno 2017, il risparmio di spesa è quantificabile in euro 9.120.000 annui così suddiviso: euro 7.600.000 sul capitolo 1264 del Ministero della Giustizia ed euro 1.520.000 sul capitolo 1313 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 450, lettera f): con l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 2-bis della legge n. 89/2001 sono previste ipotesi di riduzione del quantum dell'indennizzo in ragione del numero delle parti o dell'esito del processo. L'introduzione dei tre nuovi commi potrà dar luogo a risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo.

Comma 450, lettera g): stabilisce che domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. La modifica, di carattere procedimentale, sposta la competenza tra i distretti di Corte di Appello, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi è finalizzata a consentire allo stesso ufficio giudiziario in cui è avvenuta la violazione di attuare, nella gestione dei ruoli e nella assegnazione degli affari, i correttivi necessari per una più efficiente ed economica gestione dei processi.

Comma 450, lettera h). La modifica, di carattere procedurale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 450 lettera i). La norma è tesa ad un maggiore rigore nella individuazione delle risorse da utilizzare, che fanno riferimento allo specifico capitolo di bilancio preordinato alla erogazione degli indennizzi, così da evitare equivoci nella fase di liquidazione.

Comma 450, lettera l). La disposizione introduce l'articolo 5-sexies alla legge n. 89/2001, definendo in dettaglio le modalità di richiesta del pagamento delle somme a norma della medesima legge e prevedendo obblighi precisi nella formulazione e nella presentazione della richiesta da parte del creditore, pena la non emissione dell'ordine di pagamento; si prevede, inoltre, che i creditori non possano procedere all'esecuzione forzata o alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento prima che

	<p>siano decorsi sei mesi dalla richiesta di pagamento.</p> <p>Al comma 6 si dispone che l'amministrazione esegua, ove possibile, i provvedimenti per intero e che l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto debba avvenire nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p> <p>Si dispone, ove occorra, che la nomina del commissario ad acta sia un dirigente dell'amministrazione soccombente e che i compensi a questi dovuti rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.</p> <p>Le disposizioni sono dirette al riassetto delle procedure di pagamento e di esecuzione, nell'ottica della efficacia e della semplificazione, con un particolare riguardo alla attuazione di modalità procedurali tali da prevenire eventuali abusi nelle richieste di pagamento; non si evidenziano, pertanto, profili di onerosità a carico della finanza pubblica, trattandosi di interventi che, semmai, inducono a risparmi di spesa, sia pure quantificabili a consuntivo.</p> <p>Comma 450, lettera m). Viene introdotta una disciplina transitoria per i processi pendenti alla data del 1° gennaio 2016 in relazione ai quali non sia ancora maturata la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo. Si tratta di previsioni di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p>Comma 451</p>	<p>sono introdotte alcune modifiche al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104/2010. In particolare:</p> <p>Comma 451, lettera a). Si prevede che, nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fissato nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando sia stabilita in misura pari agli interessi legali. La previsione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma anzi è volta ad assicurare certezza nella determinazione delle penalità di mora e a prevenire eventuali contenziosi.</p> <p>Comma 451, lettera b). Introduce la possibilità per il giudice amministrativo di definire il giudizio con una sentenza resa in forma semplificata. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri, ma è invece strumentale a garantire una ragionevole durata del processo e, quindi, a contenere le ipotesi risarcitorie, con conseguenti risparmi quantificabili a consuntivo.</p>	
<p>Comma 452</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013.</p> <p>Nel dettaglio, alla lettera a), attraverso la modifica del comma 2 dell'articolo 62 del sopra citato decreto-legge, si consente l'utilizzo di giudici ausiliari anche nei procedimenti Pinto trattati dalla Corte di appello in unico grado. Alla lettera b), il comma 2 dell'articolo 68 è integrato prevedendo che i provvedimenti di condanna al pagamento dell'indennizzo per irragionevole durata del processo siano computati nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia minima di novanta procedimenti per anno. Infine, alla lettera c), con l'addenda al comma 2 articolo 72, è fissata l'indennità percepita dal giudice ausiliario per ciascun decreto ex legge Pinto nella misura di euro venticinque.</p> <p>Le suddette disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in ragione del limite retributivo annuo per indennità, fissato in ventimila euro dall'articolo 72, comma 3, del citato decreto-legge n. 69/2013 e, comunque, nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente in attuazione della predetta legge, quantificate in 8 milioni di euro in ragione d'anno e allocate sul capitolo 1362 del bilancio del Ministero della giustizia.</p>	

comma 453	<i>La disposizione ha la finalità di esplicitare che, in relazione alla pretesa tributaria nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, non è dovuta se non sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto il dolo o colpa grave per lo stesso soggetto interessato dal procedimento penale instaurato per i medesimi fatti accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48. Trattandosi di una mera riformulazione normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</i>	39.23
Commi 454-461	Dall'applicazione della norma non scaturiscono effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse che saranno gestite nell'ambito delle contabilità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, sia quelle provenienti dall'Unione europea che le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale sono già scontate nei tendenziali a legislazione vigente.	Art. 40
Comma 462	La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto sancisce l'impignorabilità e la non sottoposizione a procedure di esecuzione forzata delle somme giacenti sulle contabilità di tesoreria degli Organismi strumentali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché sulle contabilità di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali e alle agenzie dalle stesse vigilate, su cui confluiscono le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale degli interventi UE, in forza del principio dell'integrità dei pagamenti ai beneficiari stabilito dall'articolo 132 del Regolamento UE n. 1303/2013.	
Comma 463	Dall'applicazione della norma non scaturiscono effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi dell'estensione dell'esistente possibilità di gestione delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale relativa ad interventi di politica comunitaria, nonché delle risorse destinate a realizzare interventi di azione e coesione complementari alla programmazione comunitaria già prevista per le amministrazioni centrali con la legge di stabilità 2015 anche alle agenzie vigilate dalle stesse amministrazioni centrali.	
Comma 464.	Dall'applicazione della norma non scaturiscono effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto l'ampliamento dei programmi che possono beneficiare delle anticipazioni viene effettuato senza aumento dell'importo annuale di 500 milioni di euro, a carico del fondo di rotazione della legge n. 183/1987 già disponibile a legislazione vigente. Parimenti non onerosa è l'applicazione del disposto dell'articolo 131, paragrafo 4, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari degli interventi UE a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale degli stessi interventi, adeguandosi a quanto già avviene, per effetto dello stesso Regolamento UE direttamente applicabile, alle anticipazioni della quota comunitaria.	
Comma 465.	La norma non reca effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto è finalizzata ad assicurare l'effettivo recupero da parte delle Amministrazioni pubbliche interessate delle somme dovute dai beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti i programmi di cooperazione territoriale europea aventi Autorità di gestione estera.	
Comma 466.	Per garantire il completamento dei progetti finanziati con i fondi strutturali europei 2007 – 2013 che non saranno conclusi entro il 31 dicembre 2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le Amministrazioni titolari dei progetti stessi,	

	<p>presenta al CIPE, un programma di utilizzo delle risorse per attivare i programmi complementari al FESR e FSE, utili anche per la clausola di flessibilità. Si tratta di programmi finanziati attraverso eventuali riduzioni del tasso di cofinanziamento nazionale inizialmente programmato. In altre parole la riduzione della quota di cofinanziamento nazionale viene trasferita al di fuori dei programmi operativi stessi, a favore di specifici interventi definiti, appunto, complementari.</p> <p>Le risorse finalizzate ai programmi complementari assegnate ai sensi della disposizione in discorso ad Amministrazioni che non dispongono di risorse per l'attuazione dei programmi di azione e coesione sono reintegrate alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016</p>	
comma 467	<i>La norma prevede che le Regioni interessate da fenomeni di esondazione e alluvione relizzino gli interventi di sistemazione idraulica a valere sulle risorse disponibili del FSC 2007-2013 . Pertanto la norma non comporta oneri</i>	40.11
commi da 468 a 470	<i>La disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2016 del termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti qualora nell'ambito della programmazione del FSC 2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica ovvero dell'espletamento di procedure VAS o VIA. Si prevede altresì che non vi siano sanzioni se l'obbligazione sia assunta entro il 30 giugno 2016; mentre l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1° luglio- 31 dicembre 2016 comporta una sanzione complessiva dell'1.5 per cento del finanziamento concesso. Si dispone, poi, che la mancata assunzione di obbligazioni entro il 31 dicembre 2016 comporti la definitiva revoca del finanziamento. Dalla disposizione non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i>	40.14
Commi 471 e 472	La dotazione del Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 23 dicembre 2012, n. 234, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020.	
Comma 474.	La Decisione comunitaria oggetto di adozione con la norma in questione è sostanzialmente confermativa del previgente sistema di finanziamento del bilancio comunitario per il periodo 2007-2013. Pertanto, dall'applicazione della presente norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto alle risorse già previste a legislazione vigente a titolo di contribuzione dell'Italia al bilancio comunitario.	
comma 475	<i>Alla norma non si ascrivono effetti finanziari.</i>	40.25
comma 476	<i>Alla norma, che intenderebbe ampliare la platea dei soggetti beneficiari dei fondi strutturali europei, non incidendo però sulla loro composizione e quantificazione, non si ascrivono effetti finanziari</i>	40.2000
Commi 477-479.	La norma prevede che le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici, promosse Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, possano essere assistite dalla garanzia dello Stato.	Art. 41 Investimenti europei e Istituto Nazionale di

		promozione
Comma 480.	La disposizione prevede che a tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dalle predette garanzie.	
Commi 481 e 482	La disposizione in esame provvede ad allineare il diritto interno a quello della UE e a stabilire una base giuridica appropriata per potenziare il ruolo di CDP S.p.A. come istituto nazionale di promozione, INP, secondo quanto raccomandato dalla stessa Commissione europea, anche al fine di precisare i compiti che ne derivano. La CDP espleta, infatti, attività finanziarie su base professionale ed è incaricata di svolgere una serie di attività a sostegno dell'economia. Peraltro, a livello europeo, CDP è già espressamente riconosciuta quale INP. La CDP, già rivestendo la qualifica di INP, è per ciò stesso legittimata a svolgere i compiti conferiti agli INP dalle norme dell'Unione europea. Tuttavia, è opportuno che il legislatore italiano designi esplicitamente CDP quale INP, sia al fine di esplicitare espressamente questa qualifica. La norma non comporta dunque nessun aggravio di spesa a carico della finanza pubblica.	
Comma 483	La norma prevede che CDP quale INP: possa impiegare le risorse della gestione separata per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS attraverso la partecipazione diretta al FEIS o mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti istituiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1017, fermo il rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.	
Comma 484	E' previsto che la CDP possa svolgere i compiti di esecuzione degli Strumenti finanziari destinatari di fondi SIE in forza di un mandato della Commissione ovvero mediante affidamenti da parte delle autorità di gestione.	
commi da 485 a 490	<i>La norma prevede, per i profili finanziari, l'istituzione di un fondo di garanzia volto a sostenere la finanziabilità degli interconnector, a supporto e garanzia degli impegni di finanziamento assunti dai soggetti assegnatari, al fine di limitare l'eventuale rischio di non solvibilità dei singoli progetti nelle fasi di costruzione e di esercizio. Il presente articolo non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto i possibili effetti finanziari riguardano soggetti che non rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione come definito dall'Istat ai fini della costruzione del conto economico consolidato. Le restanti disposizioni non comportano effetti finanziari per la finanza pubblica</i>	41.0 2000
Comma 491.	La disposizione autorizza l'organo commissariale di ILVA S.p.A a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo scopo, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1 ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 è incrementata di 400 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La disposizione non determina oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, atteso che gli oneri derivanti dalla garanzia sono eventuali e che la stessa è da considerarsi di natura una tantum ai fini del sistema dei conti nazionali SEC2010: pertanto eventuali effetti sui predetti saldi si verificheranno esclusivamente in caso di escussione della garanzia	Art.42 Disposizioni per gli investimenti ambientali e le amministrazioni straordinarie

comma 492	<p><i>La disposizione prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministrro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti criteri di accesso alla garanzia del fondo per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tali da agevolare il ricorso al credito da parte delle piccole e medie imprese che siano fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attivit� di societa' che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti di societa' rispondenti ai suddetti requisiti. La disposizione non determina oneri in quanto resta fermo l'importo, pari a 35 milioni di euro, delle risorse del fondo destinate alle PMI aventi le predette caratteristiche.</i></p>	42.2000						
Comma 493	<p>La disposizione estende fino a 4 anni la durata di autorizzazione del programma di amministrazione straordinaria, sia esso di cessione o di ristrutturazione, per le sole imprese “operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale”. Dalla disposizione normativa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>							
Comma 494	<p>Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a decorrere dal 2016, presso INAIL, viene istituito un fondo con la dotazione di 45 milioni per l'anno 2016 e di 35 milioni a decorrere dall'anno 2017 destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzate da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilit� globali delle aziende agricole.</p>	Art. 43						
Comma 495	<p>La disposizione � di carattere procedurale e non comporta effetti per la finanza pubblica.</p>							
Commi 496 e 497	<p>La disposizione � volta ad orientare in modo pi� efficace gli sgravi contributivi per 20 milioni di euro annui previsti dall'articolo 1 comma 60 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e resi disponibili presso l'INAIL, gi� stanziati a favore del settore agricolo e di limitato interesse per le aziende del comparto, attraverso la soppressione della predetta norma autorizzativa di spesa e la devoluzione delle relative poste di bilancio ad altra finalit�.</p> <p>Per i residui 25 milioni di euro per il 2016 e 15 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante le risorse gi� previste a legislazione vigente nel bilancio dell'INAIL per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si tratta, riguardo le predette poste, di risorse che trovano ampia copertura nel bilancio dell'Istituto, come evidenziato dalla seguente tabella illustrativa del trend storico relativo al finanziamento con oneri a carico dell'INAIL di progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire dall'anno 2010 (cd. Bandi ISI):</p> <table border="1" data-bbox="685 1246 1476 1355"> <thead> <tr> <th>AVVISO PUBBLICO</th> <th>RISORSE (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ISI 2010</td> <td>60.000.000, 00</td> </tr> <tr> <td>ISI 2011</td> <td>205.000.000, 00</td> </tr> </tbody> </table>	AVVISO PUBBLICO	RISORSE (Euro)	ISI 2010	60.000.000, 00	ISI 2011	205.000.000, 00	18.2380
AVVISO PUBBLICO	RISORSE (Euro)							
ISI 2010	60.000.000, 00							
ISI 2011	205.000.000, 00							

ISI 2012	146.250.000, 00
ISI 2013	295.238.520, 00
ISI 2014	267.427.404, 00
ISI 2015	296.269.986, 00

Il predetto andamento risulta altresì confermato dalle previsioni 2016 che vedranno sul bilancio dell'INAIL appostate risorse pari ad euro 204.901.691,00: si tratta pertanto, riguardo la norma in esame, di previsioni di assoluta sostenibilità finanziaria per l'Istituto medesimo.

Si soggiunge al riguardo che la diversa finalizzazione e conseguente riprogrammazione di risorse attuata con la presente disposizione è conforme al dettato normativo di cui al precitato articolo 11 comma 5 e tiene conto delle finalità della norma medesima, vale a dire il finanziamento di “progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative”.

Si conferma che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica le attività previste a legislazione vigente e nel complesso il fondo istituito con la presente norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e saranno condizionate al mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'Ente.

La realizzazione di tale iniziativa avverrà mediante l'emanazione da parte dell'INAIL di specifici avvisi pubblici annuali che saranno predisposti nel rispetto del Regolamento (Ue) della Commissione n. 702/2014 del 25 giugno 2014, negoziando appositamente con la Commissione Europea un regime di aiuti che vada oltre il tetto del “de minimis”.

<p>Comma 498</p>	<p>La disposizione prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Con il predetto Fondo l'Amministrazione centrale intende concorrere alla spesa che le regioni e gli enti locali sostengono con i propri bilanci per il raggiungimento degli standard europei richiesti per il parco mezzi destinato al trasporto pubblico <i>anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta</i>.</p> <p>Al Fondo confluiscono, previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successivi rifinanziamenti.</p> <p>La disposizione non comporta maggiori oneri.</p>	<p>43.11</p>
<p>Comma 499</p>	<p>. La disposizioni normativa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le operazioni autorizzate (variazioni di bilancio o trasferimento tra conti aperti presso la Tesoreria dello Stato) sono effettuate solo previa verifica di assenza di effetti per la finanza pubblica.</p>	<p>Art. 44 Garanzie pubbliche e Fondo di garanzia</p>

<p>Comma 500</p>	<p>La disposizione rende disponibili ad altro utilizzo 25 milioni stanziati per contributi in conto interessi sui finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo imprese, abrogando una riserva di destinazione in favore delle imprese colpite dal sisma del maggio 2012, introdotta dall'articolo 11- bis del decreto- legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122. La norma non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	
<p>Comma 501</p>	<p>. La disposizione incrementa per gli importi di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, di 1,7 miliardi per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019, la dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La disposizione ha effetto in termini di solo saldo netto da finanziare, trattandosi di un fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. In termini di fabbisogno e indebitamento netto, gli effetti finanziari si realizzeranno solo al momento in cui le garanzie saranno eventualmente escusse.</p>	
<p>Commi 502 e 503</p>	<p>La disposizione prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, DL. 282/2002 (<i>Riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto</i>) confermando le aliquote relative alla rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni qualificate in misura doppia, così come già previsto in sede di Stabilità 2015 (pertanto allo 8%): per quanto riguarda invece la aliquota di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non qualificate, in luogo del 4% di cui alla Stabilità 2015 si dispone l'unificazione della aliquota allo 8%.</p> <p>Nello specifico la norma in oggetto dispone la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte dei soggetti persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1° gennaio 2016, dietro pagamento di una imposta sostitutiva, che può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo con pagamento a decorrere dalla data del 30 giugno 2016.</p> <p>Al riguardo, si osserva quanto segue.</p> <p>Dopo la sua introduzione, avvenuta con la Legge n. 448/2001, la rideterminazione in commento è stata riproposta numerose volte; da ultimo con l'art. 1, commi 626 e 627 della legge n. 190 del 27 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) è stato stabilito che il possesso dei terreni e delle partecipazioni doveva sussistere alla data del 1° gennaio 2015 ed il versamento della prima od unica rata doveva avvenire entro il 30 giugno 2015, con aliquote raddoppiate.</p> <p>L'art. 1, commi 156 e 157 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), stabiliva, invece, che il possesso dei terreni e delle partecipazioni doveva sussistere alla data del 1° gennaio 2014 ed il versamento della prima od unica rata doveva avvenire entro il 30 giugno 2014.</p> <p>In base ai dati dichiarativi ricavati dal modello U2014 società di persone e persone fisiche – ultimi dati disponibili - il gettito effettivo attribuibile alla norma in parola è stato molto vicino a quanto stimato: circa 195 milioni di euro nel 2014 e circa 105 milioni di euro nel 2015 e nel 2016.</p> <p>La maggior parte del gettito, quale emerge sia dai dati dichiarativi che del modello di versamento unificato F24, è attribuibile alla imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni piuttosto che dei terreni: nello</p>	<p>Art. 45 Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa</p> <p>45.2000</p>

specifico, circa 180 milioni di euro rispetto ai quasi 200 milioni del primo od unico versamento 2014.

Sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica all'ultimo provvedimento e tenendo altresì conto che i nuovi dati disponibili F24 di autotassazione 2015 sono parziali, in quanto relativi al primo o unico versamento, si ipotizza in via prudenziale che l'ulteriore estensione temporale di un anno del possesso (1° gennaio 2015 – 1° gennaio 2016) equivalga – come gettito – a quanto già emerso con riferimento alla Stabilità 2014.

In assenza del dato specifico, se si assume che la proporzione tra valore rideterminato delle partecipazioni qualificate e non qualificate sia pari (quindi il 50%), il gettito complessivamente derivante dalla normativa proposta, tenuto altresì conto dall'incremento di 4 punti della aliquota per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non qualificate, risulterà pari a circa $(200 + 180 / (4\% \times 50\% + 8\% \times (100\% - 50\%))) \times 50\% \times (8\% - 4\%) = 260$ milioni di euro nel 2016 e **130** milioni di euro nel 2017 e nel 2018 su base annua: dal 2019 per 6 anni una perdita di 33 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per mancate plusvalenze imponibili.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2016	2017	2018	Dal 2019 al 2024	Dal 2025
Effetti finanziari	+260	+130	+130	-33	0

In milioni di euro

**Commi
504-512**

La norma prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui art.1 commi da 140 a 147 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (rivalutazione dei beni di impresa), vale a dire la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, tranne gli immobili merce, risultanti in bilancio in corso al 31 dicembre 2014, dietro pagamento di una imposta sostitutiva.

Ai fini della stima sono stati analizzati i dati dichiarativi relativi alla ultima applicazione, indicati nel modello Unico 2014 Società di capitali e Società di persone, con i seguenti risultati:

Società di capitali		Importo		aliquota	imposta	
		freq	amm.		freq	amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	1.199	1.555,06	16%	1.199	248,81
	beni non ammortizzabili	322	225,45	12%	322	27,05
	partecipazioni	18	19,98	12%	18	2,40
	Totale	1.539	1.800,49		1.539	278,26
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	84	629,76	16%	80	100,76
	beni non ammortizzabili	36	146,81	12%	36	17,62

	partecipazioni	1	1,23	12%	1	0,15
	totale	121	778		117	119
	Totale complessivo				1.430	396,79
Affrancamento	saldo rivalutazione/riserva vincolata	54	38,97	10%	54	3,90
TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA (mln. euro)						400,7

Società di persone		Importo		aliquota	imposta	
		freq	amm.		freq	amm.
Rvalutazione dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	472	125,69	16%	472	20,11
	beni non ammortizzabili	261	73,17	12%	260	8,78
	partecipazioni	3	0,40	12%	3	0,05
	Totale	736	199,26		735	28,94
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	22	11,16	16%	22	1,79
	beni non ammortizzabili	8	6,81	12%	8	0,82
	partecipazioni			12%		
	totale	30	17,97		30	2,60
	Totale complessivo				598	31,54
Affrancamento	saldo rivalutazione/riserva vincolata	55	22,58	10%	55	2,26
TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA (mln. euro)						33,8

L'imposta sostitutiva totale è di circa 434,5 milioni di euro, coerente con i dati F24.

Tenuto conto del breve lasso di tempo intercorrente tra la normativa del 2013 e la norma in esame, si ritiene prudentiale considerare un effetto della nuova rivalutazione pari al 25% del dato dichiarato.

Ai fini della stima degli effetti di gettito in primo luogo è stata mantenuta la stessa distribuzione del dato dichiarato tra beni materiali ammortizzabili, non ammortizzabili e partecipazioni nonché tra rivalutazione dei beni piuttosto che riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

La normativa in parola dispone il pagamento dell'imposta sostitutiva nell'esercizio successivo alla rivalutazione nonché una

decorrenza differenziata dei maggiori valori ai fini fiscali: a decorrere dal periodo di imposta 2017 per i maggiori valori in bilancio riconosciuti; a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (2018) per le altre fattispecie.

Tenuto conto inoltre di un ammortamento in 10 anni ed una mancata plusvalenza annua pari al 10%, l'andamento di competenza, con una aliquota media IRES del 17,5% dal 2017 in ottemperanza all'esigenza di coordinamento nell'ambito della legge di Stabilità con la normativa che prevede una riduzione dell'aliquota IRES, sarebbe il seguente:

Competenza	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Imposta sostitutiva	108,62	0	0	0	0	0
IRES		0,00	-2,88	-10,18	-10,39	-10,73
IRPEF Statale		0,00	-0,07	-1,00	-1,08	-1,18
Addiz. Regionale		0,00	0,00	-0,06	-0,07	-0,07
Addiz. Comunale		0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02
IRAP		0,00	-0,77	-2,76	-2,76	-2,76
Totale	108,62	0,00	-3,72	-14,02	-14,32	-14,76

Milioni di euro

Di cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75%, IRAP dell'85% e dell'addizionale comunale del 30%, e considerando il pagamento dell'imposta sostitutiva in un'unica rata da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2015), l'andamento stimato è il seguente:

Cassa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Imposta sostitutiva		108,6	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
IRES		0,00	0,00	-5,05	-15,66	-10,65	-10,99
IRPEF Statale		0,00	0,00	-0,12	-1,70	-1,15	-1,24
Addiz. Regionale		0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	-0,07
Addiz. Comunale		0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,02
IRAP		0,00	0,00	-1,43	-4,47	-2,76	-2,76
Totale	0	108,6	0,0	-6,6	-21,92	-14,65	-15,08

Milioni di euro

commi da

Art. 46

513 a 516	Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	Circolazione del contante
Comma 517	<p>La disposizione in esame prevede l'innalzamento dal 12% al 15% dell'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni agricoli effettuati da "rentiers".</p> <p>Da elaborazioni sull'archivio del Registro anno 2014 (primo anno di applicazione della norma), si ha che la maggiore entrata dovuta dall'innalzamento di un punto percentuale dell'attuale aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni agricoli (da 12% a 13%) è di circa 11,5 milioni di euro.</p> <p>Pertanto, si stima che l'incremento dal 12% al 15% dell'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni effettuati da "rentiers" comporti un <u>recupero di gettito di circa 34,5 milioni di euro su base annua.</u></p>	
Comma 518.	<p>La proposta in esame prevede di agevolare il settore lattiero caseario portando l'aliquota di compensazione dall'attuale 8,8% al 10%.</p> <p>Nel settore lattiero caseario, al "Latte fresco non concentrato né zuccherato, non confezionato per la vendita al minuto esclusi yoghurt, Kephir, latte cagliato, siero di latte, compreso latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati" con aliquota ordinaria sulle cessioni al 10% si applica una aliquota di compensazione al 8,8%.</p> <p>Per stimare l'ammontare del settore in oggetto, non è possibile individuarlo direttamente dalle dichiarazioni IVA, poiché a quella aliquota di compensazione corrispondono, oltre al latte, anche uova, miele e lana.</p> <p>Dal dato di produzione di latte pari a 11.247.000 tonnellate (fonte Censimento ISTAT 2010), considerando un prezzo medio di 35 €/100 kg, si ottiene un fatturato medio di circa 3.900 milioni di euro. Dai dati IVA (A.I.2012), risulta che, per le cessioni al 10% dei soggetti classificatisi nel codice attività "01.41.00 – Allevamento di bovini da latte", il 69% delle stesse sono in regime speciale. Da ciò ne deriva che le cessioni di latte fresco vaccino non confezionato che entrano in compensazione potrebbero essere pari a circa 2.700 milioni di euro.</p> <p>Pertanto, l'innalzamento della percentuale di forfettizzazione del latte dall'8,8% al 10% comporta una variazione di gettito di circa 32,4 milioni di euro.</p> <p>La proposta si inserisce nella modifica più ampia dell'introduzione delle soglie oltre le quali non è possibile applicare il regime speciale IVA; in particolare, la soglia interessata è quella dei 50 milioni di euro di volume d'affari.</p> <p>Il volume delle compensazioni all'8,8% dei soggetti sotto ai 50 mln di volume d'affari è pari a quasi la totalità dei soggetti.</p> <p>Pertanto, in ottica prudenziale, anche in considerazione del fatto che le aziende potrebbero utilizzare strategie per rientrare nel regime speciale (reso anche più vantaggioso per il settore del latte che stiamo considerando), si considera che la disposizione in esame comporti l'intera perdita di <u>gettito di circa 32,4 milioni di euro annui.</u></p>	
Comma 519.	<p>La norma in esame dispone, a decorrere dal 2016, l'incremento al 30% dell'ulteriore rivalutazione per i redditi agrari e dominicali.</p> <p>In base alla legislazione vigente, ai fini delle imposte dirette, i redditi agrari e dominicali sono rivalutati rispettivamente del 70% e dell'80%. A decorrere dal 2016 i redditi agrari e dominicali (esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola) sono soggetti all'ulteriore rivalutazione del 7%.</p>	

Per quanto concerne i redditi agrari e dominicali già soggetti all'Irpef, mediante utilizzo del modello di microsimulazione Irpef con base dati anno d'imposta 2013 e redditi opportunamente estrapolati al 2016, si stima che l'incremento di 23 punti percentuali dell'ulteriore rivalutazione applicata ai redditi agrari e dominicali comporti una variazione di gettito Irpef di circa +58,5 milioni di euro e +3,6 e +1,4 rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Per quanto concerne la stima riguardante i redditi dominicali che attualmente sono soggetti ad IMU in seguito all'introduzione del DL 4/2015, ma esenti da Irpef, sono state condotte elaborazioni sui dati IMU, dalle quali risulta che la quota di tali redditi sul totale dei redditi dominicali rappresenta il 24,2%. Ai fini della presente stima, in via prudenziale, si riduce tale quota al 20%, per un ammontare stimato di circa 254 milioni di euro.

Poiché dall'ulteriore rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, si stima che l'ammontare di reddito dominicale interessato dalla norma sia di circa 195,6 milioni di euro. Applicando a tale base imponibile l'aliquota marginale media del 28%, stimata da modello di microsimulazione Irpef, e la differenza fra la percentuale dell'ulteriore rivalutazione vigente (7%) e quella proposta (30%), si stima una variazione di gettito Irpef pari a circa +12,6 milioni di euro ($195,6 * 28\% * 23\%$) e di +0,7 e +0,3 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Pertanto si stima una variazione di gettito Irpef complessiva di competenza annua pari a +71,1 milioni di euro, cui si aggiungono +4,3 e +1,7 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari della disposizione in esame:

	2016	2017	dal 2018
IRPEF	0	+124,4	+71,1
Addizionale regionale	0	+4,3	+4,3
Addizionale comunale	0	+2,2	+1,7
Totale	0	+130,9	+77,1

In milioni di euro

**Commi da
520-522**

. Il decreto legge n. 66/2014 ha introdotto importanti modifiche al sistema di tassazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, con particolare riferimento agli impianti a biomasse e biogas.

In particolare, la norma prevede, tenendo anche conto delle modifiche apportate con il decreto legge 192/2014, che, solo per gli anni 2014 e 2015, il prelievo fiscale debba essere limitato, indipendentemente dalla fonte rinnovabile o dallo specifico incentivo (certificato verde/tariffa onnicomprensiva), ai corrispettivi della vendita dell'energia, con esplicita esclusione della quota incentivo. Si prevede, inoltre, una fascia di esenzione che permette agli impianti di piccole dimensioni di essere considerati produttivi di reddito agrario.

Sebbene le modifiche alla tassazione introdotte con l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 66/2014 abbiano incrementato gli oneri per le imprese agroenergetiche, l'entrata a regime del sistema di tassazione, previsto ora solo per gli anni 2014 e 2015, è determinante per la tenuta del sistema delle aziende agricole che producono energia rinnovabile da biogas e biomasse.

La mancata stabilizzazione porterebbe, infatti, all'entrata in vigore di una tassazione forfettaria che, oltre a non tener conto dei limiti dimensionali degli impianti di produzione, creerebbe una discriminazione tra le diverse fonti rinnovabili utilizzate per la produzione di energia. Per il settore delle biomasse e biogas, la quota incentivata verrebbe infatti compresa nel calcolo della base imponibile, a differenza di quanto invece avverrebbe per il fotovoltaico. Questa ipotesi di imposizione fiscale risulta insostenibile per le imprese che stanno già sopportando le riduzioni delle agevolazioni per il settore agricolo (rivalutazioni catastali, accise, ecc.)

La proposta rispetto all'attuale formulazione del comma 1-bis dell'art. 22 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, contiene due ulteriori modifiche.

La prima ha la finalità di ribadire che costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile tutte le produzioni agro energetiche compresa la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, superiore a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, superiore a 260.000 kWh anno; fermo restando che a tali produzioni si applica il regime forfettario previsto dal secondo periodo.

Tale impostazione è in linea con la sentenza 66/2015 della Corte Costituzionale in cui viene ribadito che la connessione, a prescindere dalla potenza degli impianti, è legata al rispetto di quanto previsto dall'art. 2135 del codice civile.

L'altra questione è legata ad una migliore formulazione in relazione alla produzione di biocarburanti e prodotti chimici. L'articolo, essendo stato redatto nel 2006, ha individuato la connessione e il reddito agrario in riferimento alla sola produzione di biocarburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli. Difatti, in quel periodo si stava sviluppando esclusivamente la produzione di biodiesel e di bioetanolo rispettivamente da oleaginose e da cereali e quella di prodotti chimici da cereali. Oggi la situazione è completamente cambiata in relazione allo sviluppo di nuovi biocarburanti e prodotti chimici derivanti da matrici di origine agroforestale molto diversificate.

In particolare, per quanto riguarda ad esempio il biometano, si utilizzano prevalentemente sottoprodotti di origine agroforestale, effluenti zootecnici, produzioni vegetali. Per i prodotti chimici, che potrebbero essere individuati anche più correttamente con la parola bioprodotto, si utilizzano non solo prodotti agricoli ma anche sottoprodotti di origine agroforestale.

Per tali motivi, si propone di sostituire le seguenti parole "nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo" con le seguenti: "nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo".

Le modifiche non comportano la necessità di prevedere coperture perché trattasi di settori che devono ancora svilupparsi come nel caso del biometano.

In sede di RT originaria all'articolo 22 del decreto legge n. 66/2014, era stato stimato un recupero di gettito di competenza di circa 45 milioni di euro su base annua, derivanti dall'intervento sui criteri che presiedono alla determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuata dagli imprenditori agricoli. Nello specifico, si stabilisce che detto reddito venga individuato applicando non già il criterio di determinazione del reddito agricolo (definito in via catastale), ma il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'IVA.

La normativa è stata modificata definendo, per gli anni di imposta 2014 e 2015, l'ambito di applicazione dei nuovi criteri che presiedono alla determinazione del reddito imponibile alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 200 kW di potenza) e da fonti agroforestali oltre i 2.400.000 kWh anno (impianti di potenza

	<p>superiore a 300 kW), determinando il reddito applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Tale modifica è stata stimata produrre effetti negativi per l'Erario sotto forma di minore recupero di gettito, per circa 14 milioni di euro limitatamente all'anno di imposta 2014 e 2015, rispetto a quanto stimato in sede di RT originaria.</p> <p>La disposizione in esame rende definitiva la modifica di cui sopra, prevedendo, a regime, l'applicazione dei nuovi criteri che presiedono alla determinazione del reddito imponibile alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 200 kW di potenza) e da fonti agroforestali oltre i 2.400.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 300 kW); ne consegue una perdita di gettito di competenza, a regime dal 2016, di circa 14 milioni di euro.</p> <p>In termini di cassa, con un acconto del 75%, si stimano i seguenti effetti:</p> <table border="1" data-bbox="277 528 1883 619"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>dal 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Irpef/Ires</td> <td>0</td> <td>-24,5</td> <td>-14,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>In milioni di euro</p>		2016	2017	dal 2018	Irpef/Ires	0	-24,5	-14,0	
	2016	2017	dal 2018							
Irpef/Ires	0	-24,5	-14,0							
<p>Comma 523</p>	<p>La norma prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari a 45 milioni di euro per l'anno 2016 del fondo di investimento nel capitale di rischio costituito presso l'ISMEA. In proposito si ricorda che l'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto l'istituzione di un regime di aiuti per facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, disponendo, a tal fine, lo stanziamento di 5 milioni di euro annui per il triennio 2003-2005. Con il successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 giugno 2004, n. 182, è stato quindi istituito presso ISMEA il «Fondo d'investimento nel capitale di rischio». La dotazione iniziale del Fondo pari a 5 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005 è stata ulteriormente incrementata di 50 milioni per l'anno 2005 ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.</p> <p>Allo stato, il fondo reca le necessarie disponibilità e la sua riduzione non pregiudica l'attività dell'Istituto.</p>									
<p>Il comma 524</p>	<p>prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, tenendo conto delle domande effettivamente presentate nei termini previsti. In proposito si ricorda che l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha previsto l'introduzione di sgravi contributivi per le assunzioni di giovani tra i 18 e i 35 anni in agricoltura, per la copertura dei quali era stato previsto, dal successivo comma 2, lo stanziamento di 9 milioni per gli anni 2016, 2017, 2018.</p> <p>Secondo i dati INPS risulta che il numero effettivo di assunzioni effettuate entro il termine previsto dal decreto (30 giugno 2015) determineranno, anche nell'ipotesi più prudente in cui per ciascun lavoratore assunto è possibile usufruire dello sgravio massimo previsto dal decreto, un fabbisogno di coperture inferiore a quelle previste nel decreto.</p>									

	<p>In particolare, secondo tali dati risultano le seguenti disponibilità:</p> <table border="1" data-bbox="286 188 1574 443"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OTD</td> <td>676.500</td> <td>676.500</td> <td>676.500</td> </tr> <tr> <td>OTI</td> <td></td> <td>380.000</td> <td>305.000</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>676.500</td> <td>1.056.500</td> <td>981.500</td> </tr> <tr> <td>Stanziamento</td> <td>9.000.000,00</td> <td>9.000.000,00</td> <td>9.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Risorse residue</td> <td>8.323.500,00</td> <td>7.943.500,00</td> <td>8.018.500,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alla luce dei dati forniti, la disposizione è volta a consentire la riallocazione delle risorse finanziarie non effettivamente necessarie per l'attuazione della misura.</p>		2016	2017	2018	OTD	676.500	676.500	676.500	OTI		380.000	305.000	Totale	676.500	1.056.500	981.500	Stanziamento	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Risorse residue	8.323.500,00	7.943.500,00	8.018.500,00	
	2016	2017	2018																							
OTD	676.500	676.500	676.500																							
OTI		380.000	305.000																							
Totale	676.500	1.056.500	981.500																							
Stanziamento	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00																							
Risorse residue	8.323.500,00	7.943.500,00	8.018.500,00																							
<p>Comma 525</p>	<p>prevede l'utilizzo per finalità di copertura delle residue disponibilità accertate in conto residui nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 75 milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di euro nel 2017 e a 22,5 milioni di euro nel 2018. Si conferma che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica le attività previste a legislazione vigente.</p>																									
<p>Commi 526 e 527</p>	<p>La disposizione in esame prevede l'incremento del Prelievo Erariale Unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps), lettere a) (c.d. "AWP") e b) (c.d. "VLT").</p> <p>Attualmente, sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) ("AWP") il PREU si applica in misura pari al 13% delle somme giocate mentre su quelli di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) ("VLT") il PREU si applica in misura pari al 5% delle somme giocate.</p> <p>La disposizione in esame incrementa il PREU sulle "AWP", portandolo al 15% (+2%), e quello sulle "VLT", portandolo al 5,5% (+0,5%).</p> <p>La differenziazione nell'incremento delle aliquote di PREU tra le due tipologie di apparecchi è dovuta al differente livello di payout minimo previsto dalla vigente regolamentazione tra le due categorie (v. avanti) e al fatto che per l'acquisto di diritti "VLT" i concessionari hanno versato un importo di 1.500€ per ciascuno di essi.</p> <p>Relativamente agli effetti finanziari, si osserva quanto segue.</p> <p>AWP (comma 526)</p> <p>Per la tipologia di apparecchi AWP la raccolta registrata per il 2014 è stata pari a 25,4 Md€. Assumendo per il 2016 e per gli anni successivi una raccolta invariata rispetto al 2014, l'incremento di tassazione produrrebbe un maggior introito del 2% di 25,4 Md€, pari a 508 Ml€.</p> <p>VLT (comma 527)</p> <p>Per la tipologia di apparecchi VLT la raccolta registrata per il 2014 è stata pari a 21,4 Md€. Assumendo per il 2016 e per gli anni successivi una raccolta invariata rispetto al 2014, l'incremento di tassazione produrrebbe un</p>	<p>Art. 48 Disposizioni in materia di giochi</p>																								

	<p>maggior introito dello 0,5% di 21,4 Md€, pari a 107 Ml€.</p> <p>Le stime di cui sopra presuppongono il mantenimento del livello di raccolta registrato nell'anno 2014 anche per gli anni 2016 e successivi. Su questo livello potrebbero interferire gli sviluppi delle normative locali e delle relative modalità applicative.</p> <p>L'incremento di tassazione non richiede alcun adeguamento tecnico degli apparecchi e, quindi, le nuove aliquote possono essere applicate a partire dal 1 gennaio 2016.</p> <p>Occorre precisare che il maggior onere fiscale inciderebbe interamente sulla filiera (concessionari, gestori ed esercenti), senza possibilità di poterlo traslare sui giocatori se non variando la percentuale di pay out (somme restituite in vincita) degli apparecchi attualmente fissata dalla legge, per gli apparecchi AWP in misura minima pari al 74% delle somme giocate (il pay out di mercato risulta stabilito tra il 74% ed il 75%,) e per gli apparecchi VLT in misura minima pari al 85% (quello di mercato risulta stabilito tra l'88% e l'89%).</p> <p>Ferme restando le considerazioni di cui sopra, la stima degli effetti finanziari delle norme in esame risulta la seguente:</p> <table border="1" data-bbox="277 491 1579 563"> <thead> <tr> <th data-bbox="277 491 712 528">2016</th> <th data-bbox="712 491 1146 528">2017</th> <th data-bbox="1146 491 1579 528">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="277 528 712 563">+600</td> <td data-bbox="712 528 1146 563">+600</td> <td data-bbox="1146 528 1579 563">+600</td> </tr> </tbody> </table>	2016	2017	2018	+600	+600	+600	
2016	2017	2018						
+600	+600	+600						
<p>Comma 528</p>	<p>La disposizione prevede la riapertura della regolarizzazione fiscale per emersione prevista dall'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per coloro che non hanno aderito a tale regolarizzazione ovvero per coloro che hanno iniziato l'attività successivamente alla data del 30 ottobre 2014 (per i quali la sanatoria era preclusa).</p> <p>La regolarizzazione è applicabile alle stesse condizioni previste dai commi 643, 644 e 645 del citato articolo 1.</p> <p>In proposito, si osserva che la relazione tecnica al citato comma 643 della legge di stabilità per il 2015 prevedeva un introito pari a 187 Ml€. Tale stima considerava la partecipazione di 3.500 soggetti (pari al 50% dei circa 7.000 soggetti che si ritiene operino sul territorio dello Stato), attivi da almeno 4 anni. In realtà, hanno aderito alla procedura di regolarizzazione poco meno di 2.200 soggetti, la gran parte dei quali operanti da 1/2 anni.</p> <p>La mancata partecipazione alla regolarizzazione di circa 2/3 della platea deriva principalmente da due ragioni: il costo elevato dell'obbligo di corrispondere l'intero tributo dovuto "per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento" (infatti, hanno aderito alla sanatoria solo coloro che avevano iniziato l'attività da 1/2 anni); la prospettiva di regolarizzarsi mediante gara, tenuto conto del fatto che tutte le concessioni in materia di scommesse verranno a scadenza il 30.6.2016.</p> <p>Oggi, il costo per aderire alla sanatoria sarebbe il medesimo, mentre il tempo di attesa della gara è ancora più breve. I potenziali interessati alla regolarizzazione avrebbero a disposizione, di lì a pochi mesi, la partecipazione alla gara. Tenuto conto del fatto che la regolarizzazione richiede il versamento di 10.000 euro per ogni punto vendita sanato e che la gara indetta richiede il versamento di un prezzo d'asta base di 32.000 euro per le agenzie e di 18.000 euro per i corner, l'esborso per la regolarizzazione, la cui efficacia si esaurirebbe con l'assegnazione delle nuove concessioni in base alla gara, potrebbe non apparire economicamente conveniente.</p> <p>Per tali ragioni, si ritiene prudente non prevedere alcun maggiore introito in relazione alla norma in esame.</p>							
<p>Comma 533</p>	<p>La partecipazione al bando di gara "Scommesse" è correlata alla certezza, per i potenziali concorrenti/investitori, di poter poi attivare concretamente sul territorio i "Diritti" acquisiti con le gare.</p>							

	<p>Valgono, pertanto, le medesime considerazioni in ordine alla evoluzione e alle modalità applicative delle normative degli enti locali, di cui si è detto in relazione all'incremento del PREU sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento (commi 1 e 2). Il gettito può, quindi, essere così prudenzialmente quantificato:</p> <p>- Esercizi con attività prevalente di gioco (agenzie/negozi): 10.000 - Esercizi con attività non prevalente di gioco ("corner"): 5.000 - 10.000 x 32.000€ = 320.000.000€ - 5.000 x 18.000€ = 90.000.000€ Totale 410.000.000€ (una tantum Anno 2016)</p>	
Comma 535	<p>- Gara Bingo Concessioni messe a gara: 210 210 x 350.000 = 73.500.000€ (una tantum Anno 2016)</p>	
Comma 536	<p>- Gara Gioco a distanza - Concessioni messe a gara: 120 - 200.000x120= 24.000.000€ (una tantum Anno 2016)</p>	
Comma 538	<p>La disposizione apporta interventi di semplificazione e di razionalizzazione degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, compresi quelli relativi alla predisposizione della dichiarazione precompilata. In linea generale, trattandosi di interventi di semplificazione e razionalizzazione non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato. Più in particolare: Comma 538 lettera a) – Spese sanitarie nella dichiarazione precompilata: inclusione dei soggetti autorizzati e correzione refuso Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato Comma 1 lettere b) e d) - Consultazione dei dati resi disponibili dal sistema tessera sanitaria per tutti i cittadini. Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato Comma 538 lettera c) - Sanzioni per omessa tardiva o errata trasmissione di dati ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato Essendo indeterminato il verificarsi delle condizioni ai fini dell'applicazione delle sanzioni, si ritiene di non ascrivere eventuali effetti positivi sulle entrate del bilancio dello Stato. Comma 538 lettere e), f) e g) e comma 7 - Controlli preventivi sui rimborsi da 730 La proposta mira ad affinare i criteri di controllo sui rimborsi già previsti. Si ritiene pertanto che non si possano ascrivere effetti positivi sul bilancio dello Stato in termini di minore spesa per rimborsi. Comma 538 lettera h) e comma 3 lettere a) e b)- Requisito dimensionale dei Caf Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato</p>	<p>Art. 49 Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata</p>

Comma 539	lettere a), b) e c) - Trasmissione dei dati da parte di enti e casse aventi fini assistenziali Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato	
Comma 541	lettere a) e b) - Valenza dichiarativa della certificazione unica Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato.	
Comma 542	- Semplificazioni degli adempimenti fiscali per i soggetti tenuti a trasmettere i dati delle spese sanitarie. Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato.	
Comma 543	lettera a) - Acquisizione nel 730 precompilato dei dati relativi alle spese funebri Tenuto conto dei potenziali effetti positivi derivanti dal miglioramento ai fini del controllo e della qualità dei dati proposti nelle dichiarazioni precompilate e che l'estensione riguarderebbe prevedibilmente un platea molto ridotta di soggetti si ritiene che la proposta non determinerebbe complessivi effetti sul bilancio dello Stato. lettera b) - Acquisizione nel 730 precompilato dei dati relativi alle spese di iscrizione ai corsi universitari. Considerando che viene preso a riferimento l'importo medio delle tasse e dei contributi dovuti alle università pubbliche non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato.	
Comma 545	Le entrate derivanti dalla procedura di emersione volontaria - che non erano state oggetto di stima preventiva per ragioni prudenziali, in sede di adozione della legge 15 dicembre 2014, n. 186 - sono valutabili, sulla base degli elementi conoscitivi in possesso dell'Agenzia delle Entrate, nonché delle risultanze delle dichiarazioni dei contribuenti già acquisite - nell'importo complessivo di circa 3.400 milioni di euro, comprensivi di 1.406 milioni di euro già realizzati nel 2015. Pertanto, l'importo di cui si prevede la realizzazione nel 2016 ammonta a 2 miliardi di euro, ascrivibili alla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153.	Art. 50 Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure
Comma 546	. Il comma in esame contiene la clausola di salvaguardia, volta a garantire comunque l'acquisizione, nel 2016, di un maggior gettito per 2.000 milioni di euro, anche nel caso in cui tale livello non sia raggiunto con le entrate derivanti dalla voluntary disclosure. A tal fine, qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 1 emerge un andamento che non consenta la realizzazione integrale del predetto importo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1° maggio 2016, delle accise sui prodotti di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate.	
commi da	<i>La norma prevede l'istituzione di una nuova aliquota IVA del 5 per cento per le prestazioni rese dalle cooperative sociali e loro</i>	50.0.2000

547°a 549	<p>consorzi, di cui al n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972.</p> <p>Elaborando i dati dall'archivio IVA anno d'imposta 2013 risulta che le prestazioni sopra indicate abbiano un ammontare di operazioni imponibili al 4% di circa 6 miliardi di euro. Si ipotizza, prudenzialmente, che circa i 2/3 di tale ammontare sia diretto al consumo da parte di soggetti che non possono detrarsi l'IVA (oltre ai consumatori finali si rilevano altri soggetti come Stato, Regioni, Enti locali, ecc.). Inoltre l'incidenza delle cooperative sociali nei settori socio sanitari ed educativi è di circa l'85%.</p> <p>Il passaggio dal 4% al 5% comporterebbe quindi un maggior gettito di circa 34 milioni di euro su base annua.</p> <p style="text-align: center;">$6\text{mld} \times 2/3 \times 0,85 \times 1\% = 34 \text{ mln}$</p>	
comma 550	<p>Nell'ambito degli obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, di cui all'art. 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica e degli oneri e delle spese connesse al trasferimento della proprietà dei veicoli, la disposizione prevede che in caso di esportazione all'estero del veicolo, la reimmatricolazione deve essere comprovata dalla esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione.</p> <p>La disposizione, di carattere procedurale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica</p>	50.0.2100 testo 2
comma 551	<p>Prevede la clausola di salvaguardia nei confronti delle autonomie speciali e, in particolare, l'applicazione delle disposizioni della legge compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3/2001.</p>	articolo 50-bis 50.0.14

Si trasmette la relazione tecnica allegata, debitamente bollinata.

Con riferimento alle seguenti disposizioni la verifica positiva è condizionata alle modifiche sottoindicate:

- Al comma 8, sopprimere la lettera a); all'alinea d) bis, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente: "La disposizione si applica anche ai casi in cui l'immobile è concesso in comodato a parenti disabili entro il secondo grado sia in linea retta sia in linea collaterale."
- Al comma 15,
 - al primo periodo, sostituire la parola "al" con le seguenti:" ai commi da 8 a 14, 28 e 29 del" e sopprimere le parole "per gli immobili adibiti ad abitazione principale e, con riferimento alla sola IMU, per i terreni agricoli"
 - al punto a), sostituire l'importo "3.668,09" con il seguente "3.746,75";

- al punto e), sostituire l'importo "3.668,09" con il seguente "3.746,75";
- Al comma 16, sostituire l'importo "82,738" con il seguente "85,478"
- Al comma 72, lett. c), sostituire la parola "possono" con la parola "devono";
- Al comma 215, sostituire le parole "nel momento in cui le Fondazioni trasmettono allo stesso Ministero la delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziata", con le seguenti: "a seguito dell'avvenuto versamento al Fondo da parte di ciascuna fondazione";
- Al comma 242, dopo la parola "nell'ambito" aggiungere le seguenti: "e nei limiti";
- Al comma 330, dopo le parole: "è stanziata", aggiungere le seguenti: ", per l'anno 2016,".
- Al comma 413, secondo periodo, sopprimere le parole "fino al 2020";

Inoltre, la verifica è negativa in relazione al comma 466 in quanto le risorse sono già state utilizzate. Pertanto è necessario lo stralcio della disposizione.

Sostituire gli articoli da 1 a 52 con il seguente:

Art. 1

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera o), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2016. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:
 - a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
 - b) alla gestione speciale minatori;
 - e) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.
4. Il comma 430 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.
5. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a), le parole: «di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2017»;
 - b) alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di due punti percentuali dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2018»;
 - c) alla lettera e), le parole: «700 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro per l'anno 2018».
6. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al terzo periodo, le parole da: «con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» fino alla fine del periodo sono soppresse.
7. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, ai dipendenti dell'Amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino all'adozione di una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate.
8. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
 - a) al comma 2, dopo la lettera cl-bis) è aggiunta la seguente:

"d-ter) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, co tesse in comodato dal soggetto passivo a parenti disabili entro il secondo grado sia in linea

00

retta sia in linea collaterale";

b) al comma 2, le parole da: ", nonché l'unità immobiliare", fino a: "non superiore a 15.000 euro annui" sono eliminate e dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo in Italia e a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera";

c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

d) il comma 8-bis è abrogato;

e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

9. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è soppresso.

10. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.».

11. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (34U) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMQ i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; e) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al comma 678 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015; la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».



13. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;"
14. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente:
- «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».
15. Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui al presente articolo prevista per l'IMU e la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e, con riferimento alla sola IMU, per i terreni agricoli, all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 3 80-ter, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è incrementata di 3.668,09 milioni di euro» e il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2016, la dotazione del predetto Fondo è corrispondentemente ridotta in misura pari a 1.949,1 milioni di euro annui»;
- b) al comma 380-ter, lettera b), le parole: «per gli anni 2015 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015, entro il 30 aprile per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi»;
- e) al comma 3 80-ter, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- «d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) può essere variata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a) da versare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
- d) al comma 3 80-quater:
- 1) dopo le parole: «20 per cento» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018»;
- 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016.»;
- 3) le parole: «per l'anno 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015 e 2016»;
- e) dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti:
- «380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l'incremento di 3.668,09 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.
- 380-septies. A decorrere dall'anno 2016 l'ammontare del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 3 80-ter, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun comune:

a) della Regione siciliana e della regione Sardegna è determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015;

b) delle regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i criteri di cui al comma 380-quater determinato in modo tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015.

380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione netta si intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun comune e la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune».

16. Per le medesime finalità di cui al comma 15, per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMIJ e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 82,738 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.
17. Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 390 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al presente comma, che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. A tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.
18. A far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, con sibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
19. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 18 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 18.
20. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 19 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
21. 12. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 20, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 19 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.
22. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato. 4

23. Al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è fatto divieto alle regioni e agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi nonché delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. Il divieto di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000.
24. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 8 a 24, i comuni possono mantenere la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ove deliberata, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 nel rispetto delle condizioni previste dal predetto comma. **In deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente e compiutamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e al primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.**
25. Per l'intera durata del programma «Erasmus plus», alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento TE n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
26. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "*6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti.*".
27. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente".
28. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "*6-bis. Per gli immobili locali a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.*".
29. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: "*Per gli immobili locali a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.*".
30. All'articolo 1, nota *11-bis*), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in fine è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera e) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con

agevolazioni elencate nella lettera c), ciò a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4''.

31. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.

32. L'articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal seguente:

"Art. 13 — (Patti contrari alla legge) — 1. E nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. È fatto carico al locatore provvedere alla registrazione nel termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 6 del codice civile.

2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

3. E nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.

4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, è nulla, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.

5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è, altresì, consentita nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto, che non può eccedere quello del valore minimo definito ai sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

6. Le norme del comma 5 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della presente legge.

7. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso''.

33. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

a) «24,5 per cento» a decorrere dal 1° gennaio 2016, con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) «24 per cento» a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

34. All'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dell'1,375 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

a) «dell'1,225 per cento» a decorrere dal 1° gennaio 2016, con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) «dell'1,20 per cento» a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

35. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 33, lettera a), e al comma 34, lettera a), è condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento programmatico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque, nella misura necessaria alla loro copertura; in caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei suddetti margini di flessibilità

- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 continuano ad applicarsi le aliquote vigenti alla medesima data.
36. In caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei margini di flessibilità di cui al comma 35, per l'anno 2017, le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 33 e 34, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ai maggiori oneri, valutati in 171,7 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
37. In relazione ai commi 33 e 34, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. La rideterminazione delle percentuali di cui all'articolo 58, comma 2, e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico. Con il medesimo decreto sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.
38. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 3:
 - 1) al comma 1, la lettera d) è abrogata;
 - 2) al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«c-bis) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;
 - b) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, le parole: «e le imprese agricole» e le parole: «e all'estensione dei terreni» sono soppresse;
 - c) all'articolo 9:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo»;
 - 2) al comma 1, le parole: «i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per» sono soppresse;
 - d) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso» sono soppresse;
 - e) all'articolo 45, il comma 1 è abrogato.
39. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 238 è abrogato.
40. Le disposizioni del comma 38 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
41. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 14, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
 - b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
 - e) all'articolo 16, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
42. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a **16.000** euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 41.
43. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con



- modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
44. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: "e loro consorzi" sono aggiunte le seguenti: "nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di 'in *ho use providing*' e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013".
 45. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), dopo le parole: "comunque denominati" sono inserite le seguenti: "e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,".
 46. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento,
 47. Fermo restando quanto disposto al comma 46 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 48. La disposizione di cui al comma 46 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato 3 della presente legge.
 49. Le disposizioni dei commi 46 e 47 non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 46 e 47.
 50. Al comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «non superiore ad un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore ad un quinto».
 51. La disposizione di cui al comma 50 si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
 52. Le disposizioni di cui ai commi 46 e 47 non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
 53. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera d) del comma 54 è abrogata;
 - b) al comma 57, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato»;
 - c) al comma 65, alinea, le parole: «e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento»;
 - d) il comma 77 è sostituito dal seguente:
«77. Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai

fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

54. L'allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

«Allegato 4

Articolo 1, comma 54, lettera a)

(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

Pro- gressivo	Gruppo di settore	Codici IATEO 2007	Valore soglia dei ricavi e rasi	Redditività ,
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000	54%
	Costruzioni e	(41-	25.000	86%
6	Intermediari commercio	461	25.000	62%
7	Attività dei servizi a alloggio e di ristorazione	(55-56)	50.000	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64-65-66) - (69-70-71-72-73- 74-75) - (85) - (86-87-88)	30.000	78%
9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22-23- 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 -53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000	67%

».

55. Le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 53 si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65, della citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche operate dalla lettera e) del comma 53.

56. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi da 56 a 61 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel

libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

57. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
58. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
59. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
60. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 56 a 59 soggette all'imposta di registro in misura proporzionale, le relative aliquote applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
61. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 59 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
62. L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 56 a 61.
63. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima.
64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250».
- 65., Le disposizioni di cui al comma 64 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello

in corso al 31 dicembre 2015.

66. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). -- 1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.

3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).

6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.

7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25.

9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74 ovvero dell'articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. In tal caso, si applica



cessionari o committenti la disposizione di cui al collima 5.

11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

- a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- c) in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità».

67. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dai commi da 56 a 68, si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016. Le altre modifiche apportate dal comma 66 al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e quindi di carattere interpretativo, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo precedente.

68. All'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016». Restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, vigenti alla data di presentazione della relativa is anza.

69. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiederne il pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;

b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'Amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione finanziaria. Il Fondo può, esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere all'autorità giudiziaria l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite. 3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono disciplinate le modalità procedurali e l'erogazione delle somme da parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la successiva surroga ad essa del Fondo medesimo.

3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo».

b) al comma 4 dell'articolo 22 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed



quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto»;

c) all'articolo 93-bis, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché richiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale»;

d) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis è inserito il seguente:

«2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente con modalità telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione»;

e) all'articolo 19:

1) al comma 1, le parole: «con oneri a carico del proprio bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999»;

i) al comma 1 dell'articolo 142-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «IR notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati»;

g) dopo il comma 1 dell'articolo 144 è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione».

70. Le disposizioni di cui al comma 69 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

71. Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 100.

72. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detenzione o l'utilizzo di un apparecchio si presumono altresì nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016, non è ammessa alcuna dichiarazione diversa da quelle rilasciate ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo decreto, da presentare all'Agenzia delle entrate competente per territorio»;

b) all'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»;

e) all'articolo 3, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'erario mediante versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241. Le imprese elettriche possono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di



- anticipazione da parte delle imprese elettriche.».
73. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 75, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.
74. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 73, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
75. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 72, 73 e 74 e limitatamente alle finalità di cui ai commi da 71 a 79, l'Anagrafe tributaria, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i Comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone.
76. Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.
77. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare.
78. **In sede** di prima applicazione:
- a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute;
 - b) l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso Acquirente Unico dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato Pautocertificazione di cui al comma 72, lettera a) e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;
 - c) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.
79. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riservate all'Erario per essere destinate prioritariamente all'ampliamento sino ad euro 8000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n.244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, nonché al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero, dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016.
80. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, il Ministero dello sviluppo economico predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una procedura di gara con 14



offerte economiche al ribasso a partire dalla tariffa annuale massima per ogni Mbit/s stabilita per abitante dall'articolo 27, comma 3, del regolamento di cui all'allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni n. 533/11/Cons del 23 giugno 2011 per selezionare un operatore di rete già titolare di diritto d'uso che metta a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo una capacità trasmissiva pari a 4 Mbit/s su un multiplex televisivo preferibilmente isocanale con copertura del territorio nazionale che raggiunga almeno il 70 per cento della popolazione. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che mette a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo la capacità trasmissiva pari a 4 Mbit/s ai sensi del presente comma, è autorizzata la spesa di 2,724 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

81. A seguito dell'aggiudicazione resta salva la facoltà delle parti di stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 80.
82. Al fine di realizzare attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla liberazione del broadcasting della banda 700 MHz, e per il riassetto dello spettro Radio è costituito un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di euro 276.000 annui a decorrere dal 2016. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo e di realizzazione delle attività.
83. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
84. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 83 si applicano:
 - a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro per l'anno 2018, 0,1 milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;
 - b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, 0,8 milioni di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.
85. L'esonero contributivo di cui al comma 84 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma



- 84, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
86. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 83 o 84, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
87. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 92, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
88. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 87.
89. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
90. Le disposizioni di cui ai commi da 87 a 89 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 87, a euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
91. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 87 a 95, le somme e i valori di cui ai commi 87 e 88 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 87 a 95, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91.
93. 1.1 limite di cui al comma 87 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 92.
94. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«l'utilizzazione delle opere e dei servizi offerti riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;».
2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:
«f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a

favore dei medesimi familiari»;

3) dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

«f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 2 e del comma 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale».

95. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 36,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l'anno 2018». Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, 320,4 milioni di euro per l'anno 2018, 344 milioni di euro per l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno 2020, 310 milioni di euro per l'anno 2021 e 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
96. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata ed il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza 2015, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali.
97. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 96 concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse previste nell'ambito dei programmi operativi nazionali della Commissione europea 2014/2020 «Governance e capacità istituzionale» e «Legalità», nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, previa verifica di coerenza da parte delle rispettive Autorità di gestione con gli obiettivi dei predetti programmi.
98. Nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea di cui alla citata delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle amministrazioni regionali, gli enti interessati possono pianificare, di concerto con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione dei predetti beni.
99. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
100. Le risorse del Fondo di cui al comma 99 sono utilizzate per alimentare:
- a) nella misura di 3 milioni di euro annui, un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 99, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 99;
- b) nella misura di 7 milioni di euro annui, un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a).



101. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 100, lettere a) e b). I predetti criteri sono formulati avuto particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito.
102. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 100, lettera a), a seguito dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto di cui al comma 101 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.
103. Presso il Ministero dello Sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, di seguito nominato "Fondo", con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debentrici.
104. Possono accedere al Fondo, con le modalità stabilite dal comma 105, le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico delle aziende debentrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).
105. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 104.
106. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al comma 104, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 105.
107. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016.
108. Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
109. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativi, si applica la disciplina recata dal D.M. 22 dicembre 2012 recante «Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo», pubblicato nella G.U. del 13 febbraio 2013, n. 37. All'onere derivante dai primi due periodi del presente comma, valutato in 24 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
110. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è istituito, per finanziare chiamate dirette per

elevato merito scientifico secondo le procedure di cui ai commi da 110 a 115, il "Fondo per le Cattedre Universitarie del Merito", di seguito "Fondo": al Fondo sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

111. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 112 volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, con esclusione dei professori universitari di atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura.
112. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati:
 - a) i requisiti diretti a dimostrare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri del settore scientifico-disciplinare di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica individuale nei cinque mini precedenti alla procedura;
 - b) le procedure per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte delle università;
 - e) l'individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire ai soggetti selezionati;
 - d) la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 111, di studiosi nazionali e internazionali di alta qualificazione operanti nei settori della ricerca scientifica e tecnologica, nel limite delle risorse di cui al comma 110;
 - e) il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, ed i criteri per l'individuazione dei relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento: i predetti criteri possono essere informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana; almeno il 50 per cento dei posti di professore universitario, di prima e seconda fascia, destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva;
 - f) i criteri e le modalità mediante i quali le università italiane procedono alla chiamata diretta dei professori universitari, all'esito delle procedure di cui al comma 111, e l'eventuale concorso delle università agli oneri finanziari derivanti dalla assunzione in servizio dei medesimi professori;
 - g) la permanenza in servizio nelle università italiane dei professori chiamati all'esito delle procedure di cui al comma 111.
113. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del comma 112, lettera f), cambino sede universitaria, le risorse finanziarie occorrenti per il relativo trattamento stipendiale sono conseguentemente trasferite.
114. Per favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse, è destinata una somma non superiore a 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 110.
115. La quota parte delle risorse di cui al comma 110 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai precedenti commi da 110 a 114 confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.
116. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all'articolo 6, comma *6-bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è differito al 31 dicembre 2016.
117. Nell'ottica di favorire il ricambio generazionale e l'immissione nella pubblica amministrazione di personale altamente qualificato, oltre al reclutamento di professori e ricercatori previsto dai commi da 110 a 115 e dai camini da 133 a 138 e dei dirigenti vincitori di procedure selettive già gestite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), le facoltà assmizzionali nel triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all'assunzione di cinquanta dirigenti mediante apposita procedura selettiva gestita dalla SNA e di cinquanta unità nei profili iniziali della carriera prefettizia, nonché di dieci avvocati dello Stato e dieci procuratori dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri della procedura selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale dirigenziale.



118. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di coniato, distacco, fuori ruolo o aspettativa.
119. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
120. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche al dirigente dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.
121. Per il comparto scuola e AFAM, nonché per le università, continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.
122. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, le parole: "2016/2017", sono sostituite dalle seguenti: "2017/2018".
123. Resta escluso dalle disposizioni di cui al comma 118 il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari e dell'amministrazione della giustizia, dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. È escluso altresì il personale delle Agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.
124. Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 120, certificati dall'organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma 126.
125. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di tura over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione - previa verifica di idoneità - di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il personale delle 5₃, qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 118, è assicurato 20

nell'anno 2016 il turn over nei limiti delle capacità assnznazionali. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.

126. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assn7ioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 11 comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.
127. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le parole: «e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessOrio» sono soppresse.
128. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, Gomma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per Panno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
129. **A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.**
130. Nelle more dei processi di riordino previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2016 lo stanziamento per il personale degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, compresi gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, è ridotto in misura pari al 10 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2015, Per le amministrazioni che dopo il 31 dicembre 2010 hanno disposto riduzioni corrispondenti a quella prescritta dal presente comma, questa si intende già adempiuta.
131. All'articolo 4 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al Gomma 3, primo periodo, dopo le parole: «nei cinque anni 2010-2014» sono inserite le seguenti: «e nel triennio 2016-2018» e le parole da: «, comma 102» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;
- b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E altresì autorizzata la spesa di euro 670.984 per l'anno 2016, di euro 4.638.414 per l'anno 2017 e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018».
132. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2016, in aggiunta alle facoltà assnznazionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso. A tal fine, è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2016, di euro 25.043.700 per l'anno 2017, di euro 27.387.210 per l'anno 2018, di euro 27.926.016 per l'anno 2019, di euro 35.423.877 per l'anno 2020, di euro 35.632.851 per l'anno 2021, di euro 36.273.804 per l'anno 2022, di euro 37.021.584 per l'anno 2023, di euro 37.662.540 per l'anno 2024 e di euro 38.410.320 annui a decorrere dall'anno 2025.
133. **Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per**

- il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.
134. L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma 133 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR).
 135. L'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi di cui al comma 133 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca.
 136. La quota parte delle risorse di cui al comma 133 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario e del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca.
 137. Per il medesimo fine di cui al comma 133 e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «A decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2015» e dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da tura over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240».
 138. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2016, di 86 milioni di euro per l'anno 2017, di 126 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
 139. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il Fondo Integrativo per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di 5.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016.
 140. All'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "annui a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2015 e di euro 225.000.000 annui a decorrere dall'anno 2016"».
 141. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché di assegnazione e di erogazione dello stesso.
 142. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia fino al 6 ottobre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento

del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2016, per il regime agevolativo di cui al presente articolo".

143. All'articolo 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente capo le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca, costituente società composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI e dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti indicati dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su progetto o programma, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.";

b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"fbis) le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società".

144. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

145. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia indicate nell'alinea del comma 146 resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, i complessivi importi indicati al quarto periodo dell'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono così rideterminati: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.380,0 milioni di euro per l'anno 2016, 2.051,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per l'anno 2018, 583,3 milioni di euro per l'anno 2019, 294,1 milioni di euro per l'anno 2020, 138,0 milioni di euro per l'anno 2021, 73,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 146.166 soggetti. Per effetto delle rideterminazioni di cui al primo periodo del presente comma, ai maggiori oneri pari a 122,1 milioni di euro per l'anno 2020, 89,0 milioni di euro per l'anno 2021, 69,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 86,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 69 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma è effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementata di 497 milioni di euro per l'anno 2016, 369,9 milioni di euro per l'anno 2017, 79,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 72,7 milioni di euro per l'anno 2019.

146. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 145, le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 23

2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui alla presente lettera, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui alla presente legge;

b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), e) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

147. Per i lavoratori di cui al comma 146, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine 24

- del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 146.
148. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al comma 2, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
149. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui ai commi da 145 a 154 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa anche in via prospettica determinati ai sensi dei commi 146 e 151, primo periodo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 146 a 148.
150. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 149 sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147. All'articolo 2, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 147, le parole da: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» fino a: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre»
151. I benefici di cui ai commi da 146 a 148 sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171 milioni di euro per l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 145, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.593 milioni di euro per l'anno 2016, 2.438,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.676,3 milioni di euro per l'anno 2018, 841,3 milioni di euro per l'anno 2019, 465,1 milioni di euro per l'anno 2020, 245 milioni di euro per l'anno 2021, 114 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 172.466 soggetti.
152. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è altresì incrementata, sulla base dei risparmi accertati ai sensi del comma 145 per gli anni 2013 e 2014 ammontanti a complessivi 485,8 milioni di euro, nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto per 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022 e i predetti residui provenienti dagli anni 2013 e 2014 iscritti in bilancio costituiscono economie da registrare in sede di rendiconto 2015.
153. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 145 a 151 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminata anche ai sensi dei commi 145 e 152, è ridotta di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023.



154. Ai fini del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dalla presente legge, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di 124 milioni di euro per l'anno 2016.
155. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi della presente legge, è ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno 2017.
156. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016, ferme restando le relative disposizioni attuative. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
157. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018. La facoltà di cui al presente comma è concessa, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al presente comma deve dare comunicazione all'INPS e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al quinto periodo del presente comma e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni



di euro per l'anno 2018, si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la quota residua delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, relative ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, dedotte quelle utilizzate per la copertura degli oneri della presente disposizione, è versata prioritariamente al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento della somma complessiva.

158. Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 155 nonché delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati di cui al collima 160, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'alinea, le parole: «Per il triennio 2014-2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2014-2018»;
 - b) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».
159. Al fine di concorrere alla copertura delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati di cui al comma 160:
- a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di 58 milioni di euro per l'anno 2018;
 - b) il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 140 milioni di euro per l'anno 2017, 110 milioni di euro per l'anno 2018, 76 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni.
160. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3:
 - 1) alla lettera a), le parole: «1.725 euro» e «7500 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.783 euro» e «7.750 euro»;
 - 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro»;
 - b) al comma 4:
 - 1) alla lettera a), le parole: «1.783 euro» e «7.750 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.880 euro» e «8.000 euro»;
 - 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro».
161. La disposizione di cui al comma 160 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.
162. L'INPS e al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo



periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

- 163. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma 162, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "1° gennaio 2016" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2019"**
- 164.** Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, in parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, n. 83473 del 1° agosto 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.
- 165. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, è destinata una somma fino a 18 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.**
- 166.** È prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 315, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di 12 milioni di euro.
- 167. In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INALI, dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142.**



168. Una quota del Fondo di cui al comma 167 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.
169. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 167, cui è assegnato l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.
170. Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 167, i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore. La condizione di soggetto beneficiario di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno, del reddito, di cui al comma 167, è verificata dall'INPS, su richiesta dei comuni o degli altri enti locali, ovvero direttamente dagli enti locali erogatori.
171. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività prestata ai sensi del comma 167. Agli oneri derivanti dalla certificazione delle competenze si provvede mediante le risorse del Fondo di cui al comma 167, secondo limiti e modalità stabilite con il decreto di cui al presente comma.
172. Al comma I dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, la parola: «tre» è soppressa;
 - b) le parole: «nella misura del:» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.» e i due periodi successivi, lettere a) e b), sono soppressi.
173. Per l'attuazione del comma 172, è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2017, 3,9 milioni di euro per l'anno 2018, 11,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 17,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020,
174. Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
175. È autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari, **selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01**, da inquadrare, nel rispetto della dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica FI, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demotnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte.
176. Il personale di cui al comma 175 è assunto, in deroga all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'emanazione dei relativi bandi resta comunque subordinata, ove necessario per escludere situazioni di eccedenza nell'ambito di ciascuno dei profili professionali di cui al comma 175 in relazione alle assunzioni da effettuare, alla rimodulazione della ripartizione per profili della dotazione organica



- dell'Area III di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 agosto 2015.
177. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 175 e 176 è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi dei precedenti commi ed i relativi oneri.
178. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 327: alla lettera b), al numero 1), dopo la parola: «nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e internazionale» e il numero 2) è abrogato; alla lettera e), numero 1), le parole: «l'introduzione e acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione e la sostituzione»;
 - b) il comma 328 è abrogato;
 - c) al comma 335, la parola: «girati» è sostituita dalla seguente: «realizzati».
179. All'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, le parole: «e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, di 115 milioni di euro per l'anno 2015 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
 - b) al comma 4, le parole da: «rispettivamente» fino a: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna delle tipologie di beneficio fiscale previste dai commi 1 e 2».
180. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 179 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
181. Per la realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» di cui dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
182. **Al comma 11-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:**
- a) le parole: "che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42," sono soppresse;
 - b) dopo le parole: "edifici di cui al periodo precedente" sono aggiunte le seguenti: ", che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,";
 - e) dopo le parole: "di cui all'articolo 197 del medesimo codice" sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di "stazione appaltante" di cui al periodo precedente è svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche."
183. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse proprie non rinvenienti dalla sua attività di concessionario del pubblico registro automobilistico, ma derivanti dalla propria attività di organizzatore di eventi sportivi di rilievo nazionale ed internazionali, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
184. **Al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga al Comune di Parma, successivamente all'avvenuta riassegnazione di cui al comma 185, la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115. Le risorse sono erogate al Comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l'Europa di Parma è attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata per la costruzione dell'immobile realizzato ai sensi della citata legge 3 agosto 2009, n. 115, fermo restando quanto**



- previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2009, n. 115.
185. All'onere derivante dal comma 184, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016 a cura della Scuola per l'Europa di Parma. La somma così versata alle entrate dello Stato è successivamente riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al comma 184.
 186. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
 187. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata «Capitale europea della cultura» per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019. L'individuazione degli interventi di cui al precedente periodo è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera.
 188. Per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a decorrere dall'anno 2016 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
 189. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, incrementando il fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 190. Per il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 1,34 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 secondo la ripartizione ivi indicata.
 191. All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2018». Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018.
 192. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
 193. Al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera in), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, effettuano le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 4 e 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
 194. Al comma 1, dell'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2016".
 195. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2016.
 196. Per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al piano straordinario -per la promozione del Made in Italy di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2016.

197. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 120 milioni per l'anno 2016, di euro 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni a decorrere dall'anno 2018.
198. **Le disposizioni di cui ai commi da 198 a 204 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate "società *benefit*", che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.**
199. **Le finalità di cui al comma 198, sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società *benefit*, e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.**
200. **Ai fini di cui ai commi da 198 a 204, si intende per:**
- a) **"beneficio comune": il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società *benefit*, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 198;**
 - b) **"altri portatori di interesse": il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 198, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;**
 - e) **"standard di valutazione esterno": modalità e criteri di cui all'allegato 8 che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società *benefit* in termini di beneficio comune;**
 - d) **"aree di valutazione": ambiti settoriali, identificati nell'allegato 9, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.**
201. **La società *benefit*, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società *benefit*, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società *benefit* può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: "Società *benefit*" o l'abbreviazione: "SB"; e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.**
202. **La società *benefit* è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 198, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società *benefit*, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.**
203. **L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 202, può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 202, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.**
204. **Ai fini di cui ai commi da 198 a 206, la società *benefit* redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:**
- a) **la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;**
 - b) **la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato A e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 9;**
 - c) **una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire**

- nell'esercizio successivo.
205. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.
206. La società *benefit* che non persegue le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i compiti e le attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.
207. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:
- a) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento del Consiglio Generale degli Italiani all'estero;
 - b) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento dei Comites e dei Comitati dei loro Presidenti;
 - c) per un ammontare pari a 3.400.000 euro per anno 2016 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
 - d) incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, per un ammontare pari a 500.000 euro per l'anno 2016;
 - e) per un ammontare di 650.000 euro per l'anno 2016, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
 - f) per un ammontare pari a euro 100.000 per l'anno 2016 in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
 - g) per un ammontare di 150.000 euro per l'anno 2016, a promuovere l'attrattività delle università attraverso la diffusione dei corsi di lingua *italiana online* e avviare campagne informative di carattere didattico, amministrativo e logistico per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in Italia.
208. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione dei commi da 208 a 212, Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.
209. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 208 sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo comma:
- a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 208, all'avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi del citato articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari con figli minori, con particolare riguardo alle famiglie con figli minori inseriti nel circuito giudiziario, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel 2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonché dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente

l'autorizzazione di spesa di cui al comma 208 è corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro per l'anno 2016;

b) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, relativa all'assegnazione di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni di euro con conseguente corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 208.

210. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 208 sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà **correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta** e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.
211. Al Fondo di cui al comma 208 sono altresì destinate, a decorrere dall'anno 2016, le risorse stanziare dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 54 milioni di euro annui. Per l'anno 2016 tali risorse sono destinate all'intervento di cui al comma 209, lettera a). Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ulteriormente incrementato di 54 milioni di euro per l'anno 2016, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 208 come rifinanziata ai sensi del primo periodo del presente comma.
212. Sono abrogati i commi da 51 a 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
213. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà educativa **minorile**», alimentato mediante riassegnazione dei versamenti effettuati, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, **nell'ambito** della propria attività istituzionale.
214. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di intervento di contrasto alla povertà **educativa minorile, con particolare riguardo a progetti ed attività educativi rivolti ai minori inseriti nel circuito giudiziario** e sono individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del Fondo di cui al comma 213.
215. Agli enti di cui al comma 213 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 213, negli anni 2016, 2017 e 2018. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 214. **Il credito viene riconosciuto, con apposita certificazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, nel momento in cui le Fondazioni trasmettono allo stesso Ministero la delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa.** Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 213, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
216. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure

- concessione del contributo di cui al comma 215 nel rispetto del limite di spesa stabilito.
217. All'articolo 2, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole: «superiore a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a euro quindicimila o si tratti di beni facilmente deperibili».
218. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto di natura non regolamentare sul quale va acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni.
219. È autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2016 in favore dell'ente "Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (Onlus)", di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, con vincolo di destinazione alla creazione e funzionamento annuale del costituendo Centro per l'autonomia della Persona Sorda (C.A.P.S.) con sede in Roma,
220. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
221. A decorrere dall'anno 2016, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport, una quota pari a 500 mila euro del contributo di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è attribuita al programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva, "Special Olympics Italia".
222. Ai fini dell'attuazione del comma 221 il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016
223. Il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, è sostituito dal seguente: "2-bis. Per lo svolgimento della sperimentazione clinica di fase II basata sul trapianto di cellule staminali cerebrali umane in pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica, da condurre nel rispetto delle modalità e termini previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni, nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le vigenti linee guida europee, con cellule prodotte secondo il regime GMP (Good Manufacturing Practice) certificato dall'Agenzia italiana del farmaco (Alfa), il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo fino a 1 milione di euro per l'anno 2017 e fino a 2 milioni di euro per l'anno 2018, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
224. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali» con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. In attesa della riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e della Commissione di cui al presente comma è assegnata al Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
225. La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto nella misura di



- 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
226. All'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali» sono soppresse.
227. **Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:**
"Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato per l'85 per cento, agli enti di formazione destinatari, nonché per la restante parte, all'Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti ONLUS, per le esigenze del Centro Autonomie e Mobilità e dell'annessa Scuola cani-guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia Regionale Braille ONLUS di Catania. La ripartizione operata dal Ministero dell'interno con proprio provvedimento adottato su proposta dell'Unione italiana ciechi tenuto conto dei progetti di attività presentati dagli enti di cui al periodo precedente. I medesimi enti sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione già previsti dall'articolo 2 della medesima legge per l'Unione italiana ciechi,".
228. **Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.**
229. **Alla biblioteca italiana per ipovedenti "B.I.I. Onlus" è assegnato un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018**
230. **Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilire con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato.**
231. Per le finalità **di** cui al comma 230, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi del medesimo comma, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi rispettivamente indicati, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilità di cui al comma 235. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui ai commi da 230 a 236 e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
232. **In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi dei commi da 230 a 236, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.**
233. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate. **L'ammontare del finanziamento è da erogare al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità, da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato.**
234. **I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in**

sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 230. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nei commi da 230 a 236. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 230, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile.

235. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 230 a 236, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, con riferimento alle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti di cui ai commi da 230 a 236 che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il limite massimo di cui al comma 231. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Dipartimento della Protezione Civile l'esito della verifica effettuata entro il medesimo termine del 31 marzo.
236. Le modalità attuative dei commi da 230 a 236, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, nonché il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di cui al comma 231, sono definite con ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
237. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i Comuni del Cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
238. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni della presente disposizione, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi natura tecnica e assistenza qualificata.
239. Il termine di un triennio, di cui all'articolo 67 -ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, C0111Dia. 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato di un ulteriore triennio.
240. I contratti a tempo determinato, stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9/10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67 -ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni



- pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
241. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui ai commi 239 e 240, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.
242. Agli oneri derivanti dalla prosecuzione dell'attività dei Titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 67-*ier*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite di spesa di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi del citato articolo 67-*ter*, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».
243. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) all'articolo 1:
 - a) al comma 5 dopo la parola: "stessi" sono inserite le seguenti parole: "; nonché delle strutture regionali competenti per materia";
 - b) al comma 5-bis dopo la parola: "normativa" sono inserite le seguenti: "nonché alle strutture regionali competenti per materia";
 - 2) all'articolo 4:
 - a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: "5-*ter*.l. Nell'ambito del piano di cui ai comma 1, lettera a), i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al presente articolo anche per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.";
 - 3) all'articolo 5:
 - a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-*ter*. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse messe a disposizione dai commi 1 e 1-bis, i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica altresì per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi, nel limite delle risorse assegnate per gli interventi specifici.".
244. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
- "4-bis. Commissari delegati consentono l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica e/o uffici pubblici e delle relative aree di sedime e pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi.
- 4-*ter*. Commissari delegati provvedono al trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili di cui al comma 4-bis a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. I trasferimenti sono operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale.
- 4-*quater*. D termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-*sexies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2016. Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità del Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122".
245. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, in

- favore dei Presidenti delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, in qualità di commissari delegati, per il 2016 sono autorizzati 160 milioni di euro in favore dell'Emilia Romagna e un importo pari a 30 milioni di euro in favore della Lombardia a completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
246. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.
247. Le somme di cui al comma 246, comprensive degli oneri contributivi ai fmi previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
248. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione dei predetti oneri in coerenza con quanto previsto dal comma 246.
249. Le disposizioni recate dal comma 248 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
- 250.** Al fine di assicurare l'omogenea applicazione sul territorio di riferimento di quanto previsto, in materia di personale, dall'articolo 5 dell'Intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la Regione Lombardia o l'ente dalla stessa individuato provvede, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti in materia di personale ad attivare procedure concorsuali pubbliche, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego.
251. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2016, l'impiego di un contingente pari a 4.800 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
252. Ai fini dell'attuazione del comma 251, è autorizzata, per gli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, la spesa di euro 83.000.000 per l'anno 2016, con specifica destinazione di euro 81.100.000 per il personale di cui al comma 74 e di euro 1.900.000 per il personale di cui al comma 75, dell'articolo 24, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al cui onere si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, già destinata alla prosecuzione del concorso delle

Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio, per l'anno 2016.

253. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi e, **nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno considerato, di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale Lsochimica**. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, **da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
254. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.
255. Al fine di fare fronte alle spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei Trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per esso, dall'Unione europea, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è, istituito un apposito fondo denominato «Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali». A tal fine autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016.
256. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento delle iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, del settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
257. **A decorrere dall'anno 2016 è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro annui in favore delle istituzioni culturali di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.**
258. **All'articolo 8, comma 13-septies, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nelle more dell'attuazione del primo periodo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016, le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate nel limite di 6,5 milioni di euro per assicurare i servizi di collegamento marittimo attualmente convenzionato con la Regione anche tramite la prosecuzione del contratto con la marittima SAREMAR S.p.A.**
259. **All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".**
260. **L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per l'anno 2017, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro nell'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.**
261. **Al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza, in particolare sanitarie, per le specifiche, esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesei" (COMSUBIN) della Marina militare, posto alle dipendenze nel Comando interforze operazioni forze speciali - CO.F.S. dello Stato maggiore della Difesa, è autorizzata una spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2016.**



262. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di COMMITTENTWn regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma».
263. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 449, dopo le parole: «le istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»;
 - b) al comma 450, dopo le parole: «delle istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,».
264. All'articolo 2, comma 573, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25,» sono sostituite dalle seguenti: «le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33,».
265. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 225, primo periodo, le parole: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25» sono sostituite dalle seguenti: «le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33» e, al secondo periodo, le parole: «medesime amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «medesime stazioni appaltanti»;
 - b) al comma 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip».
266. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
267. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata»;
 - b) le parole: «l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità nazionale anticorruzione»;
 - c) dopo le parole: «gli enti regionali,» sono inserite le seguenti: «gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,»;
 - d) le parole: «di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione».
268. Dopo l'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, introdurre il seguente: "4-bis. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate".
269. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,



dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,»;

b) le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.

270. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Dal 1° luglio 2007,» sono soppresse;

b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «di importo pari o superiore a 1,000 euro e»;

e) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi di importo» sono inserite le seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro e».

271. All'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «per l'acquisto di beni e servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro».

272. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione».

273. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. abrogato l'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

274. Il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle società è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Ai fini di cui al precedente periodo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente.

275. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip SpA 42



- ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e sul portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
276. Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per l'elaborazione adeguata dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip SpA, I prezzi forniti dall'Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima.
277. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole da: «nelle more del perfezionamento» fino a: «la predetta Autorità,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità nazionale anticorruzione,».
278. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.
279. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.
280. L'Agenzia per l'Italia digitale predispose il Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. Il piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.
281. Ai fini di cui al comma 279, Consip SpA il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 280, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni ed alle società di cui al comma 279 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale e/o comune a più amministrazioni.
282. La procedura di cui ai commi 279 e 281 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori documentata nel Piano Triennale di cui al comma 280. Sono escluse dal predetto obiettivo di risparmio le società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la Consip S.p.A. per le prestazioni e i servizi erogati dalle stesse società, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del



processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

283. Le amministrazioni e le società di cui al comma 279 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 279 e 281 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.
284. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 279 a 283 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
285. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.
286. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui ai commi da 279 a 286, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento.
287. Per le finalità di cui al comma 279, al fine di consentire l'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti del Servizio sanitario nazionale e garantire omogeneità dei processi di approvvigionamento sul territorio nazionale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'AGID e della Consip S.p.A., sono definiti criteri uniformi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale."
288. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione, adotta le misure finalizzate all'attuazione dei precedenti commi da 279 a 287.
289. Al fine di favorire la corretta ed appropriata allocazione delle risorse programmate per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e per l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), le disposizioni di cui ai commi da 289 a 306 disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e nel rispetto della garanzia dei LEA.
290. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, dall'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio pubblicando integralmente nel proprio sito internet il bilancio d'esercizio entro sessanta giorni dalla data di relativa approvazione. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attivano, altresì, un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in raccordo con il sistema di monitoraggio regionale di cui dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in coerenza con il programma nazionale valutazione esiti, pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti.
291. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 290 costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.
292. Ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individua, con apposito provvedimento di Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione degli enti di cui al comma 304, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:
 - a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto

- legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro. Le modalità di individuazione dei costi e di determinazione dei ricavi sono individuate dal decreto di cui al comma 294; b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 294.
293. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, entro il 31 marzo le regioni individuano, con apposito provvedimento di Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, gli enti del proprio Servizio sanitario regionale che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 292, lettere a) e b). Per la verifica delle condizioni di cui al comma 292, lettera a), sono utilizzati i dati dei costi relativi al quarto trimestre 2015 e dei ricavi come determinati ai sensi del decreto di cui al comma 294; per la verifica delle condizioni di cui al comma 292, lettera b), sono utilizzati i dati relativi all'anno 2014 indicati dal medesimo decreto di cui al comma 294.
294. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la metodologia di valutazione dello scostamento di cui al comma 292, lettera a), in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie, tenendo conto dei diversi assetti organizzativi ed erogativi regionali. Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Il decreto definisce, altresì, le linee guida per la predisposizione dei piani di cui ai commi 297 e 298.
295. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre 2016, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano, sono apportati i necessari aggiornamenti agli schemi allegati al medesimo decreto legislativo, al fine di dare evidenza e trasparenza del risultato di esercizio nei documenti di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e di ricavo coerentemente con quanto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
296. Gli enti individuati ai sensi dei commi 292 e 293 presentano alla regione, entro i novanta giorni successivi all'emanazione del provvedimento di individuazione, il piano di rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati.
297. Le regioni non in piano di rientro regionale, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure previste dai piani, la loro coerenza con la programmazione sanitaria regionale e con le linee guida di cui al comma 294, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta regionale. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente interessato.
298. Le regioni in piano di rientro regionale, anche commissariate per l'attuazione dello stesso, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure previste dai piani di rientro, la loro coerenza con il piano di rientro regionale e con le linee guida di cui al comma 294, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento di Giunta o del Commissario ad acta, ove nominato. Le regioni medesime evidenziano, in apposita sezione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, l'eventuale sussistenza di piani di rientro di enti del proprio servizio sanitario regionale, nonché dei relativi obiettivi di riequilibrio economico-finanziario e di miglioramento dell'erogazione dei LEA. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale, o dal Commissario ad acta ove nominato, sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente



- interessato. Restano ferme le valutazioni dei tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, e dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'attività di monitoraggio ed affrancamento nell'attuazione del piano di rientro regionale.
299. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 2, commi 77 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire l'equilibrio del servizio sanitario regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrive sul proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti del servizio sanitario regionale. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui ai commi 292 e 293, le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono tenute ad istituire la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. I tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 verificano il rispetto del presente comma. A tal fine le regioni comunicano ai suddetti tavoli tecnici l'avvenuta approvazione dei piani di rientro degli enti del proprio servizio sanitario regionale entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione e l'importo degli scostamenti negativi di cui ai medesimi piani di rientro.
300. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli interventi individuati dai piani di cui ai commi 297 e 298 sono vincolanti per gli enti interessati e le determinazioni in essi previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi già adottati dagli stessi in materia di programmazione e pianificazione aziendale, per renderli coerenti con i contenuti dei piani.
301. La regione, ovvero il Commissario ad acta ove nominato, verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro di cui ai commi 297 e 298 nel rispetto della tempistica ivi indicata. In caso di verifica trimestrale positiva, la Gestione sanitaria accentrata può erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 299, nel proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale negativa, la regione ovvero il Commissario ad acta ove nominato, adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell'ente. Al termine di ogni esercizio la regione pubblica nel proprio sito internet i risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi programmati nel piano di rientro.
302. Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 289 a 306, tutti i contratti dei direttori generali, ivi inclusi quelli in essere, prevedono la decadenza automatica del direttore generale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in caso di mancata trasmissione del piano di rientro all'ente interessato, ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro,
303. A decorrere dal 2017, le disposizioni di cui ai commi da 289 a 306, coerentemente con le previsioni normative di cui agli articoli 2, comma 2-sexies, lettera d), e 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 304, primo periodo, si applicano alle aziende sanitarie locali e ai relativi presidi a gestione diretta, ovvero ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.
304. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 30 giugno 2016, sono definiti i criteri di valutazione, i dati da prendere in considerazione, le modalità di calcolo e i relativi parametri di riferimento per l'individuazione da parte delle regioni delle aziende, dei presidi e degli enti di cui al comma 303, da sottoporre ad un piano di rientro, in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio di bilancio o di disallineamento rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cure. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 dicembre

2016, sono apportati i necessari aggiornamenti ai modelli di rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie, anche al fine di valutare l'equilibrio della gestione dei presidi ospedalieri in rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed extra-tariffaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

305. Al fine di perseguire una più efficace e sinergica integrazione tra le attività di prevenzione, cura e riabilitazione e le attività di didattica e di ricerca, nonché allo scopo di conseguire risparmi di spesa, nelle regioni che nel biennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno riorganizzato il proprio servizio sanitario regionale, o ne hanno avviato la riorganizzazione, attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti, la collaborazione tra Servizio sanitario nazionale e università può realizzarsi anche mediante la costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate, da stipulare ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
306. Le disposizioni di cui al comma 305 non si applicano alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario.
307. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip Spa.
308. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 307 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 307, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.
309. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 307, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 307 a 311. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
310. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano provvedimenti volti a garantire che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale.
311. A livello nazionale la Cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione dell'articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a:
- a) definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei dispositivi medici sulla base dei criteri di rilevanza del problema di salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto economico ed impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA);
 - b) promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dai presidi regionali e dai soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza di HTA (Health Technology assessment) operanti nel Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici;
 - c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di valutazione tecnica multidimensionale nel Programma nazionale di HTA; •
 - d) curare la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) secondo i metodi validati di cui alla lettera e), promuovendone l'utilizzo da parte delle regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all'adozione e all'introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento.
312. In attuazione dell'articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016, approvato con l'Intesa tra Io



Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del IO luglio 2014, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo- 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica.

313. La definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari** nonché con la procedura di cui al comma 318 **il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione dei commi da 312 a 324.** L'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.
314. Per l'attuazione del comma 312, per l'anno 2016 è finalizzato l'importo di 800 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. L'erogazione della quota è condizionata all'adozione del provvedimento di cui al comma 312.
315. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, al fine di garantire l'efficacia e l'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale nell'ambito dei LEA, anche in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, è istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta dal direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e da quindici esperti qualificati e da altrettanti supplenti, di cui quattro designati dal Ministro della salute, uno dall'Istituto superiore di sanità (ISS), uno dall'AGENAS, uno dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e sette dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La Commissione dura in carica tre anni. Su richiesta del presidente, alle riunioni della Commissione possono partecipare, per fornire il proprio contributo tecnico-scientifico, rappresentanti del Consiglio superiore di sanità, delle società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate.
316. La Commissione di cui al comma 315, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, **nonché degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,** anche su proposta dei suoi componenti, svolge in particolare le seguenti attività:
- a) procede ad una valutazione sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza;
 - b) acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni; e)
 - c) per l'aggiornamento dei LEA e l'individuazione di condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza, si avvale delle valutazioni di HTA (Health Technology Assessment) su tecnologie sanitarie e biomediche e su modelli e procedure organizzativi;
 - d) valuta l'impatto economico delle modifiche ai LEA;
 - e) valuta le richieste, provenienti da strutture del Servizio sanitario nazionale, di autorizzazione all'esecuzione di prestazioni innovative nell'ambito di programmi di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
317. Sulla base dell'attività svolta ai sensi del comma 316, la Commissione di cui al comma 315 formula annualmente una proposta di aggiornamento dei LEA.
318. Se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare l'appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento dei LEA è effettuato con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da pubblicare nella Gazzetta. Ufficiale previa registrazione della Corte dei conti.

319. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 315 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente.
320. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi da 312 a 319, la Commissione è supportata da una segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, che può avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di comando o distacco, da ISS, AIDA, AGENAS, regioni, enti del Servizio sanitario nazionale ed altri enti rappresentati nell'ambito della Commissione, nel numero massimo di cinque unità.
321. Per le attività di supporto di cui al comma 320 che richiedono specifiche attività di ricerca, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, nonché di esperti, nel numero massimo di cinque.
322. Gli oneri derivanti dai commi 315, 320 e 321 ammontano ad euro I milione.
323. Al comma 3 dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri,» sono inserite le seguenti: «su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,».
324. A decorrere dalla costituzione della Commissione di cui al comma 315, è abrogato il comma 10 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è abrogata;
 - b) all'articolo 3, comma 1:
 - 1) alla lettera a), la parola: «sessantadue» è sostituita dalla seguente: «cinquantanove»;
 - 2) alla lettera b), la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»;
 - 3) alla lettera n), la parola: «trentanove» è sostituita dalla seguente: «trentaquattro»;
 - c) all'allegato 1, il punto 22 è soppresso.
325. 11 livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, commi 167 e 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 9-septies, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è rideterminato, per l'anno 2016, in 111.000 milioni di euro. Sono sterilizzati gli effetti derivanti dal periodo precedente sugli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali.
326. Ai fini di consentire la regolare somministrazione dei farmaci innovativi nel rispetto della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di efficientamento del settore sanitario previste dai commi da 289 a 311 e dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 10 e 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015 e 2016, la spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'ammontare eccedente annualmente, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, l'importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale.
327. Allo scopo di consentire l'accesso ai trattamenti innovativi in una prospettiva di sostenibilità del sistema e di programmazione delle cure, il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (ATEA), in coerenza con la cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, predispone annualmente un programma strategico volto a definire le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità sulla base di risultati clinici significativi, il numero dei pazienti potenzialmente trattabili e le relative previsioni di spesa, le condizioni di acquisto, gli schemi di prezzo condizionato al risultato e gli indicatori di performance degli stessi, gli strumenti a garanzia e trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi in tutto il territorio nazionale. Il programma è approvato annualmente d'intesa con la Conferenza permanente per i

- rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.
328. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per finanziare la prima applicazione da parte delle farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali (Medicine Use Review), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica alle terapie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma.
329. Il fondo di cui al comma 328 è assegnata alle Regioni e alle Province Autonome in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista.
330. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 328 è stanziata la somma di euro 1.000.000.
331. Al fine di dotare il Paese di una infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di genomica applicata alla sanità pubblica, denominato "Progetto genomi Italia", volto alla realizzazione di un piano nazionale di implementazione medico sanitaria delle conoscenze e tecnologie genomiche con particolare riguardo al sequenziamento, analisi e valorizzazione scientifica delle sequenze genomiche della popolazione italiana, è istituito presso il Ministero della salute un fondo denominato "Progetto genomi Italia", al quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
332. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo, la progettazione e gestione del "Progetto genomi" di cui al comma 331 sono adottati da una Commissione, denominata "Commissione nazionale genomi italiani", istituita con decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute. La Commissione, di durata triennale, individua entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge il o i soggetti, pubblici o privati, che si impegnano a cofinanziare il progetto, con lettera di intenti da acquisirsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, nella misura non inferiore alle risorse destinate annualmente dallo Stato come individuate dal comma 331. Decorsi sei mesi dalla approvazione della presente legge senza l'individuazione di cofinanziatori del progetto, la Commissione di cui al comma 331 cessa le proprie funzioni relazionando il Ministro sulle circostanze che hanno impedito la realizzazione del progetto.».
333. A decorrere dall'anno 2016, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 2, allegato alla presente legge.
334. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di fmanz.a pubblica, gli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri sono ridotti per l'importo di 23.002.000 euro per l'anno 2016, di 51.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 48.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge.
335. Nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 40 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente.
336. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
337. L'articolo 41, comma 16-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.
338. A decorrere dall'anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale previsti dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 72, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera.
339. A titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali della regione Sicilia in

relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma.

340. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di 809.608.622 euro per l'anno 2016, di 413.413.755 euro per l'anno 2017, di 410.985.329 euro per l'anno 2018 e di 387.985.329 euro a decorrere dall'anno 2019.
341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «17,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 25,1 milioni di euro».
342. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le risorse disponibili sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo «Convergenza».
343. Nelle zone franche urbane già finanziate ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi inclusa la zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il Ministero dello sviluppo economico adotta nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative alle agevolazioni già concesse nelle predette zone franche ai sensi dell'articolo 37 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, nonché da eventuali ulteriori risorse apportate dalle regioni.
344. Con riferimento all'esercizio finanziario 2016 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di **28** milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152. Con effetto dall'esercizio finanziario 2017, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stabilita nella misura del **65 per** cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2015, l'aliquota di prelevamento di cui al comma I dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello **0,193** per cento.
345. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni di euro annui, anche attraverso l'attuazione delle misure previste dai commi da 262 a 278, da versare entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti ivi citati.
346. Il Ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione e alla riduzione delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, in modo da assicurare risparmi non inferiori a euro 6.650.275 per l'anno 2016 e a euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017.
- 347. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle**



- rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onorarla e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016.
348. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 maggio 2016».
349. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2016.
350. All'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
- «I mutui suddetti possono essere altresì impiegati, nel caso in cui il finanziamento è stato concesso ma non ancora erogato o utilizzato, per la realizzazione di opere di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento, restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici da destinarsi a finalità anche differente dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di intese tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia, è funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria. In questo caso, gli enti locali ai quali è stato concesso il finanziamento devono presentare alla Cassa di Risparmio di Roma, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, istanza di autorizzazione all'impiego degli importi anche per le destinazioni diverse da quelle per le quali era stato concesso il finanziamento. Nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa di Risparmio di Roma, l'immobile può essere destinato dall'amministrazione interessata a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria previo parere favorevole del Ministero della giustizia».
351. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
- b) al secondo periodo, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2016».
352. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
- b) al comma 3, dopo le parole: «15 per cento» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2015 e del 20 per cento per l'anno 2016».
353. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, per un importo complessivo pari a 1.000.198 euro per l'anno 2016 e a 2.700.528 euro a decorrere dall'anno 2017. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall'anno 2016, non è ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
354. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni I, IV e VII, eccetto quello previsto dall'articolo 7-bis, sono aumentati del 20 per cento con arrotondamento all'importo intero superiore;
- b) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni II, VI, VIII e IX sono aumentati del 40 per cento con arrotondamento all'importo intero superiore;
- c) alla sezione 111 dell'articolo 29 è aggiunta in fine la seguente voce: «visto nazionale (tipo D) per motivi di studio: euro 50»;
- d) alla sezione IV sono abrogati gli articoli 39, 41, 43 e 52.
355. Le maggiori entrate rispetto all'esercizio finanziario 2015 derivanti dal comma 354, pari ad euro 6 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
356. Le maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare realizzate nel triennio 2016-2018 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in attuazione dell'articolo 1, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per euro 20 milioni per l'anno 2016 ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
357. La spesa relativa al trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero, di cui all'articolo 651 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è 52



- ridotta di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
358. Le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni, pari a 60 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'erario. Nelle more del versamento delle predette somme all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 60 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.
359. Le risorse finanziarie dei soppressi Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) confluite nel bilancio dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), relative a progetti in affidamento agli ex IRRE non attuati, pari a 1 milione di euro per l'anno 2016, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'erario. Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la somma di 1 milione di euro al netto di quanto effettivamente versato.
360. Le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016.
361. Con apposito decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme, anche eventualmente a valere sul Fondo per il funzionamento ordinario delle università per l'esercizio finanziario 2016, alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di euro. Al fine di assicurare il versamento degli importi individuati, il Ministero provvede al versamento in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a valere sul «Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari» per l'esercizio finanziario 2016.
362. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 361 all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la somma di 30 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.
363. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera e), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è ridotta di 7.900.000 euro a decorrere dal 2016.
364. Le risorse di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono ridotte di 2.700.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
365. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte di 3.765.800 euro per il 2016 e di 3.700.000 euro a decorrere dal 2017.
366. All'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.
367. All'articolo 1, comma 374, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: «a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «a 300 milioni di euro nell'anno 2016 e a 100 milioni di euro nell'anno 2017»;
 - b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, i proventi delle dimissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e non si dà luogo a riassegnazione»; e) al terzo periodo, le parole: «e di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per l'anno 2017».
368. All'articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: «libri» è sostituita dalle seguenti: «giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici»;
- b) dopo le parole: «codice ISBN» sono inserite le seguenti: «o ISSN».
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di **134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 per l'anno 2017 e 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028.**
370. **Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, è rifinanziato nella misura di 13 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.**
371. Per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclostazioni nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina e la **valorizzazione e il recupero di percorsi ferroviari dismessi da destinarsi ad itinerari cicloturistici**, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
372. Agli oneri derivanti dal comma 371 si provvede:
- a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- b) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all'erogazione del contributo per le spese di trasporto delle piccole e medie imprese siciliane di cui all'articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- e) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,6 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
373. Nelle more del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare di quanto disposto dal comma 1, lettera d), del citato articolo 11, si provvede alla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei servizi strumentali, una riduzione del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non inferiore al 10 per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario. Conseguentemente, a far data dalla nomina del commissario, decadono il Comitato di gestione e il Presidente in carica. Entro i successivi trenta giorni il commissario straordinario propone al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di cui al primo periodo. Il piano acquista efficacia mediante l'approvazione con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, e rimane efficace fino all'adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, rimane fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, del citato decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, e l'adeguamento dei trattamenti economici ivi previsto ha comunque effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
374. **All'articolo 4-bis del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:**
- a) **al comma 1, lettera b), le parole:**
«della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno», sono sostituite dalle seguenti: «della sede didattico-residenziale del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno»;



b) dopo il comma i, è inserito il seguente:

«1-bis. Le convenzioni previste al comma 1, lettera b), possono avere oggetto, in luogo del versamento del corrispettivo, la fornitura di un servizio in misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione delle strutture della sede didattico- residenziale di cui al comma 1, lettera b)».

375. Al fine di razionalizzare e aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il finanziamento degli investimenti e l'accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, la società Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. sono incorporate di diritto, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico e l'Ufficio del registro delle imprese provvede alla iscrizione delle incorporazioni di ISA e SGFA su semplice richiesta di ISMEA. Le incorporazioni di cui al presente comma e le altre operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, nonché da imposte dirette o indirette. Per la gestione delle garanzie, l'Istituto può costituire patrimoni separati ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI, del codice civile.
376. L'ISMEA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società di cui al comma 375, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esse attribuiti dalle disposizioni vigenti. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso le medesime società e da esse dipendente alla data del 15 ottobre 2015 è trasferito, a domanda, alle dipendenze di ISMEA ed inquadrato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dallo stesso. L'inquadramento del personale dipendente a tempo indeterminato di ISA Spa disposto con provvedimento del commissario di cui al comma 377, assicurando che la spesa massima sostenuta per il medesimo personale non ecceda quella prevista alla data del 15 ottobre 2015 e garantendo l'allineamento ai livelli retributivi del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'ISMEA. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al terzo periodo, al predetto personale è corrisposto il trattamento economico fondamentale in godimento alla data del 15 ottobre 2015. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura delle società di cui al comma 375 è deliberato dagli organi in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle società di cui al comma 375 sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al quinto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.
377. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 375 e 376 è nominato un commissario straordinario con le modalità di cui al comma 378. Il commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un piano triennale per il rilancio, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività finalizzate al finanziamento degli investimenti e all'accesso al credito, al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari e alla gestione del rischio, delle politiche per l'internazionalizzazione, la promozione e la competitività delle filiere agricole e agroalimentari e delle start-up e delle reti di imprese, nonché delle attività di monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli, dei costi dei fattori di produzione e dell'andamento congiunturale dell'economia agricola e agroalimentare e delle filiere, lo statuto dell'ISMEA e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione pari ad almeno il 10 per cento. In caso di inottemperanza, entro il termine di cui al quinto periodo del comma 376, degli organi in carica alla data dell'incorporazione, il commissario provvede altresì all'adozione del bilancio di chiusura delle società di cui al comma 375 entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma e ferme restando le responsabilità gestorie dei predetti organi. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o più decreti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle proposte del commissario, approva il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa dell'ISMEA e adotta lo statuto dell'ISMEA.
378. Il commissario di cui al comma 377 è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto sono stabiliti il mandato del commissario, che si sostituisce al presidente e al consiglio di amministrazione di ISMEA, assumendone le funzioni e i poteri statutariamente previsti, e l'ammontare del suo



compenso. Con il decreto di cui al primo periodo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può nominare anche due subcommissari, che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il relativo compenso, che non può comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario. Il compenso per il commissario e i subcommissari non può comunque eccedere il 50 per cento della spesa cumulativamente prevista per gli organi statuari sostituiti o soppressi ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 375 a 380. Al trattamento economico del commissario e dei subcommissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'ISMEA.

379. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 375 a 380, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore di ISMEA è soppresso e l'Istituto versa annualmente all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 1 milione di euro.
380. Relativamente alle disposizioni di cui ai commi da 375 a 379, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
381. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare del criterio direttivo di cui al comma 1, lettera a), del citato articolo 8, l'associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, persegue per l'anno 2016 obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento. A tal fine il Commissario straordinario di cui all'articolo 20 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, realizza una riduzione delle spese di struttura in misura non inferiore al 20 per cento di quelle sostenute nell'esercizio 2015, da ottenere anche attraverso il contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti, ferma restando l'applicazione dei limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al fine della rapida realizzazione delle suddette riduzioni di spesa, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo, si procede alle conseguenti modifiche dello statuto della suddetta associazione, anche in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 6 del 2010.
382. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività di servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformata in ente pubblico economico, denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA), operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Il patrimonio iniziale dell'ente, pari a 100 milioni di euro, è costituito, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, da una somma prelevata dai conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma. A decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Restano organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori; i relativi procedimenti di nomina continuano ad essere disciplinati dalle norme vigenti per gli omologhi organi della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, è approvato lo statuto, è stabilita la dotazione organica dell'ente in misura non superiore a sessanta unità e sono apportate al regolamento di organizzazione e funzionamento le modifiche necessarie a dare attuazione al presente comma. Allo scopo di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni dell'ente, in sede di prima applicazione, la CSEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di organico; allo scopo di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'ente e non agevolmente acquisibili all'esterno, è considerato titolo preferenziale, ma non essenziale, il servizio prestato presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per un periodo di almeno dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della candidatura. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della CSEA è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in



regime di neutralità fiscale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

383. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti ed ai dipendenti, che non potranno comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le società di cui al primo periodo verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma».
384. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, continua a produrre i propri effetti fino all'adozione del decreto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 383.
385. I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 383.
386. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
 - b) il curriculum vitae;
 - c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali.
387. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 386, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.
388. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del



Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi dei camini da 388 a 392 e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la Regione Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti, in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i concorsi di finanza pubblica previsti dai commi da 406 a 413 della medesima legge.

389. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, al primo e al terzo periodo, la parola: «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».
390. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 389, al netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni a statuto ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è realizzato per l'anno 2016 secondo modalità da stabilire mediante intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016. In caso di mancata intesa, si applica quanto previsto dal secondo periodo del predetto articolo 46, comma 6. Per gli anni dal 2017 al 2019 si provvede secondo le modalità di cui al comma 388.
391. Ai fini della riduzione del debito, nell'anno 2016 è attribuito alle regioni a statuto ordinario un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro, ripartito fra ciascuna regione come indicato nell'allegato n. 5 alla presente legge. Gli importi di ciascun contributo possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429.
392. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 1.300 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al comma 391. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. A tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.
393. Le regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le seguenti modalità anche alternative:
- a) iscrivendo, nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 - b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 398.
394. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 393 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
- a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di incasso dell'anticipazione, applicando in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazione di liquidità», la quota del fondo di cui al comma 393, corrispondente all'importo del disavanzo 2014, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è

- stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 di cui alla lettera a) è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto- legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
395. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 394, lettera a), è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato nel corso dell'esercizio.
396. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 393 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
- a) in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso dell'anticipazione, il fondo di cui al comma 393 è applicato in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazione di liquidità» anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, per un importo non superiore al predetto disavanzo. La medesima quota del fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
- b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto- legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
397. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successivi rifinanziamenti, il disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione, è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione che lo ha determinato, effettuato nel corso dell'esercizio.
398. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le anticipazioni di liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità.
399. Le regioni che, nei casi diversi dai commi 398, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico finanziario, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:
- a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 118, del 2011;
- b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015, definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011.
400. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 399 è ripianato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo

pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016 - 2018 è calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il fondo anticipazione di liquidità previsto dai comma 399 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015 contabilizzate ai sensi del comma 393, lettera a).

401. D fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 399 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
- a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione dei comma 399, è applicata in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità» anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo fondo è iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente;
 - b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 399 è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
402. La regione Piemonte ridetermina i propri risultati di amministrazione nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015 secondo le modalità individuate dalla Corte dei conti - sezione regionale di controllo per il Piemonte e, a decorrere dal 2016, ripiana annualmente il conseguente maggiore disavanzo per un importo pari al contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio di previsione 2016, la regione applica in entrata il fondo vincolato costituito nel risultato di amministrazione in applicazione della sentenza, come «Utilizzo fondo vincolato da anticipazioni di liquidità» anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo fondo è iscritto in spesa al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La regione Piemonte accantona nel proprio risultato di amministrazione anche un fondo di importo pari alle passività trasferite alla gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 454, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale fondo è utilizzato con le stesse modalità previste per l'utilizzo del fondo vincolato da anticipazione di liquidità. Il conseguente disavanzo aggiuntivo è ripiano, dopo avere coperto il disavanzo determinato dall'applicazione della sentenza, con le medesime modalità.
403. Nelle more della conclusione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AMA), delle procedure di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014 e al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le regioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, accertano ed impegnano nel bilancio regionale dell'anno 2015, nella misura del 90 per cento e al netto degli importi eventualmente già contabilizzati, le somme indicate nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014. I predetti accertamenti e impegni sono effettuati nel bilancio finanziario dell'anno 2015, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179. Conseguentemente, gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme nel proprio conto economico, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n.159 del 10 luglio 2012, dandone evidenza nel modello CE IV trimestre 2015 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012 nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.
404. A conclusione delle procedure di ripiano, da parte dell'AIFA, dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, ove si verifichi



una differenza tra l'importo che ha formato oggetto di accertamento impegno ai sensi del comma 403 e quello risultante dalle determinazioni .AIFA, pubblicate nella Gazzetta ufficiale, conclusive delle predette procedure con riferimento a ciascuno degli anni 2013 e 2014, le regioni procedono alle relative regolazioni contabili, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118.

405. All'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «servizi o forniture,» sono inserite le seguenti: «nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,»;
 - b) al comma 1, lettera a), la parola: «appaltatrice» è soppressa e dopo le parole: «d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;
 - c) al comma 1, lettera b), la parola: «appaltatrice» e dopo le parole: «d'appalto » sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;
 - d) al comma 2, dopo le parole: «del contratto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;
 - e) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2 è adottato d'intesa con il Ministro della salute e la nomina è conferita a soggetti in possesso di curricula che evidenzino qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria »;
 - l) al comma 10, al primo periodo, dopo la parola: «contratto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale » e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nei casi di cui al comma 2- bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, d'intesa con il Ministro della salute»;
 - g) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminosi posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale».
406. Il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto- legge n. 179 del 2015.
407. A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 ed i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, di cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
408. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 407 a 429, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.



409. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 408 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese (mali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 424, 425 e 426.
410. Ai fini dell'applicazione del comma 409, le entrate forali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
411. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 409, come declinato al comma 410. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
412. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 409 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 409 e 410, Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario: a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, **nonché le spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca Europea degli investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;** b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 novembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'esclusione di cui al presente comma non si applica ove non fossero riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione.
413. **L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 50 milioni rispetto alle somme indicate all'art. 18, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento, di cui alla Legge 107/2015, art. 1, comma 153. Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018 fino al 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprietà in favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono vincolate**

- alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione dell'intervento oggetto del concorso di cui al comma 155, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le eventuali somme residue sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 della citata legge n. 107 del 2015.
414. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e quelle di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad oggetto principalmente investimenti in strutture scolastiche, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (WALL) è autorizzato a reclutare un apposito contingente di 20 unità di personale delle amministrazioni pubbliche in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità e a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente.
415. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 407 a 429 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 408 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 409, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
416. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancioentitenitoriali.tesoro.b>», entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 415. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 409, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 419, lettera e).
417. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 409, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 419, lettere e) e f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 419, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'invio della certificazione non dà diritto all'erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.
418. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di cui al comma 408 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti. Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 409.
419. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 409, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;
- e) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;
- d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
420. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 409 sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 419 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 419, lettera f), è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
421. Gli enti di cui al comma 420 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
422. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 407 a 429 sono nulli.
423. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 407 a 429 è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.



424. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 409 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno.
425. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 424, le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPT) e alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza, pubblica anche con riferimento a quanto disposto dal comma 426. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 409.
426. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo: una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 409, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.
427. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 409 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 424, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web <http://pareggiobilancioentiterritorialidesorok>» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 409, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web <http://pareggiobilancioentiterritorialltesorok>» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari, l'obiettivo di ciascun anno del biennio successivo, è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.
428. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 415, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.
429. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige,



Regione siciliana e alle province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al collima 419 e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.

430. L'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati personali sono assoggettati alla normativa di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e inseriti nella tabella A allegata alla stessa legge.
431. Alla data del 1° marzo 2016 i cassieri delle Autorità di cui al comma 430 provvedono a versare le disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottocosto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità liquide rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni.
432. I cassieri delle Autorità di cui al comma 430 adeguano l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le stesse Autorità alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione.
433. Le Autorità di cui al comma 430 provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari entro il 30 giugno 2016, riversando le relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Sono esclusi dallo smobilizz7o i titoli di Stato italiani e le altre tipologie di investimento individuate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2012. Le Autorità possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, come definiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 31 maggio 2016 sia inferiore al prezzo di acquisto.
434. Sono considerate assoggettabili al regime di tesoreria unica, con la procedura di cui all'articolo 2, quarto comma, della citata legge n. 720 del 1984, le Autorità amministrative indipendenti, quali enti e organismi di diritto pubblico, che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi statali, pur in assenza di trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato.
435. Per il triennio 2016-2018 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
436. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2016 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, Gomma 637, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, é determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2015.
437. Il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«639. 11 fabbisogno programmato di ciascuno degli enti di ricerca indicati al comma 638 é determinato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del 4 per cento. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale: a) i pagamenti derivanti dagli accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi e delle attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano, nei limiti dei finanziamenti concessi; b) i pagamenti dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo" ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128; e) i pagamenti del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Società consortile Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale. Al fine di consentire il monitoraggio dell'utilizzo del fabbisogno finanziario programmato, gli enti di ricerca indicati al comma 638 comunicano al Ministero dell'economia e delle fmanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i pagamenti di cui alle lettere a), b) e c). I Ministeri vigilanti, ciascuno per i propri enti di ricerca, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze --- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il



20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi a ciascun ente di ricerca, erogati a fronte dei pagamenti di cui alla lettera a)».

438. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 35, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Roma Capitale per la realizzazione del museo nazionale della %cali, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenenti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 3 milioni di euro.
439. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo.
440. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, per l'anno 2016, un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro. Il fondo è costituito mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, il fondo è finalizzato esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, il predetto fondo è ripartito tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del relativo decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.
441. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è nominato un commissario al fine di assicurare, nelle regioni che a tale data non hanno provveduto a dare attuazione all'accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla citata legge n. 56 del 2014. Al commissario di cui al presente comma non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato; il commissario può avvalersi, ai predetti fini, degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
442. Il commissario, sentite le regioni interessate, adotta gli atti necessari per il trasferimento delle risorse di cui al comma 441, come quantificate ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, intendendosi che, in assenza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, sono attribuite alla regione le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane. Per il trasferimento del personale, il commissario opera secondo i criteri individuati ai sensi della legge n. 56 del 2014, nei limiti della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione ovvero della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie dei comuni che insistono nel territorio della provincia o città metropolitana interessata, avvalendosi delle procedure previste dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.

443. Per le regioni che hanno adottato in via definitiva la legge attuativa dell'accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014 ma non hanno completato il trasferimento delle risorse, il commissario opera d'intesa con il Presidente della regione, secondo le modalità previste dalla legge regionale.
444. Il personale delle città metropolitane e delle province che si è collocato in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del bando di mobilità adottato con ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inquadrato, entro il 31 gennaio 2016, nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza.
445. L'acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 425, settimo e ottavo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è effettuata prescindendo dall'assenso dell'ente di provenienza.
446. Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, nel biennio 2016 e 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla graduatoria, in corso di validità, ove sia utilmente collocato il personale di cui al comma 445 ovvero mediante il portale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2014. Qualora entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di acquisizione del personale per mobilità non sia possibile procedere con le modalità di cui al periodo precedente, l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.
447. Le unità di personale che transitano presso il Ministero della giustizia ai sensi dei commi 444, 445 e 446 sono portate a scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta.
448. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
449. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, al capo II della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2 sono premessi i seguenti:
- «Art. 1-bis. - (Rimedi all'irragionevole durata del processo). -- 1. La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.
2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.
- Art. 1-ter. - (Rimedi preventivi). -- 1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
2. L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei conti il presunto responsabile ha diritto di

depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei conti ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto a depositare un'istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

7. Restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti»;

b) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-ter»;

e) all'articolo 2, il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:

«2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:

a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile;

b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile; e) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento»;

d) all'articolo 2, dopo il comma 2-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:

a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;

b) contumacia della parte;

c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;

g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.

2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto».

e) all'articolo 2-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo»;

f) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta.

1-ter. La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.

1-quater. L'indennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte»;



g) all'articolo 3, il comma I è sostituito dal seguente:

«l. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile»;

h) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non può essere designato il giudice del processo presupposto»;

i) al comma 7 dell'articolo 3, dopo le parole: «delle risorse disponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso»;

D) dopo l'articolo 5-quinquies è inserito il seguente:

«Art. 5-sexies. -- (Modalità di pagamento). — 1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.

4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso.

5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.

6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.

8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti.

9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro.

10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare all'incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.

11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.

12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente sui siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10»;



- m) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
 «2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell'articolo 2. 2-ter. Il comma 2 dell'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis».
450. Al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 114, comma 4, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penali di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penali non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali»;
- b) dopo l'articolo 71 è inserito il seguente:
 «Art. 71-bis. -- (Effetti dell'istanza di prelievo). 1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata».
451. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 62, comma 2, dopo le parole: «in unico grado» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per quelli di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89»;
- b) all'articolo 68, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, è computato nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente»;
- e) all'articolo 72, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il provvedimento è costituito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'indennità è dovuta nella misura di euro 25 per ciascun decreto».
452. All'articolo 10, comma 12-vies del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 le parole: "dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa" sono sostituite dalle seguenti: "dal procedimento penale instaurato per i medesimi fatti accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave per il medesimo soggetto obbligato".
453. Per favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, dal 1° gennaio 2016 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un proprio organismo strumentale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dotato di autonomia gestionale e contabile, denominato «organismo strumentale per gli interventi europei», avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.
454. La legge regionale e provinciale che provvede all'istituzione dell'organismo strumentale per gli interventi europei, disciplina i rapporti tra la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'organismo strumentale nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dispone il trasferimento all'organismo di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. L'eventuale differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell'organismo regionale.
455. Il patrimonio degli organismi strumentali di cui al comma 453 è costituito solo dall'eventuale fondo di cassa, da crediti e da debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività gli organismi strumentali si avvalgono dei beni e del personale delle regioni o delle province autonome che garantiscono l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale del proprio organismo strumentale per gli interventi europei.
456. La gestione degli organismi strumentali per gli interventi europei si avvale di conti di tesoreria unica



- appositamente istituiti, intestati agli organismi e funzionanti secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, e di corrispondenti conti correnti istituiti presso i tesoriери delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
457. 11 Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, versa le risorse europee e quelle di cofinanziamento nazionale destinate alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le altre risorse a proprio carico, nei conti di tesoreria unica di cui al comma 456. Fino al perdurare della sospensione della tesoreria unica mista, disposta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. I, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prorogata dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei medesimi conti di tesoreria unica affluiscono le risorse relative al cofinanziamento regionale degli stessi interventi.
458. Gli organismi strumentali per gli interventi europei trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tramite i propri tesoriери, i dati codificati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, secondo le modalità previste per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I tesoriери non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme.
459. In attuazione della legge regionale e provinciale di cui al comma 454, la regione e la provincia autonoma registrano nelle proprie scritture patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti e dei crediti trasferiti all'organismo strumentale per gli interventi europei. Il trasferimento dei crediti e dei debiti esigibili al 31 dicembre 2015 è registrato nel bilancio di previsione 2016-2018, iscrivendo tra gli stanziamenti relativi all'esercizio 2016 le entrate e le spese per trasferimenti da e verso l'organismo strumentale, per lo stesso importo, pari al maggior valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed effettuando le necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi. L'eventuale differenza tra i residui passivi e attivi concorre alla determinazione del debito o del credito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell'organismo strumentale esigibile nell'esercizio 2016. Al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. I al decreto legislativo n. 118 del 2011, il trasferimento dei crediti e dei debiti regionali esigibili nell'esercizio 2016 e nei successivi è registrato cancellando dalle scritture contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi accertamenti e impegni e registrando l'impegno per trasferimenti all'organismo strumentale per gli interventi europei, di importo pari alla differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati nell'esercizio. I crediti e i debiti cancellati dalla regione o dalla provincia autonoma sono registrati dall'organismo strumentale per gli interventi europei. L'organismo strumentale per gli interventi europei accerta le entrate derivanti dai trasferimenti dalla regione e dalla provincia autonoma a seguito dei correlati impegni della regione e della provincia autonoma.
460. I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si estendono anche agli organismi strumentali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
461. I fondi esistenti sulle contabilità aperte ai sensi del comma 456, nonché delle contabilità presso la tesoreria statale intestate al Ministero dell'economia e delle finanze, destinati in favore degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, degli interventi complementari alla programmazione europea, ivi compresi quelli di cui al Piano di azione coesione, degli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché i fondi depositati sulle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle Agenzie dalle stesse vigilate, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi depositati sui conti di tesoreria e sulle contabilità speciali come individuati dal comma 456, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.
462. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 671 è sostituito dal seguente:
«671. Al fine di accelerare e semplificare l'iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e gli interventi di azione e coesione complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato ovvero di agenzie dalle stesse vigilate, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle



- apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione o agenzia titolare degli interventi stessi».
463. All'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato» sono inserite le seguenti: «nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano». Alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati dall'Unione europea in favore di soggetti privati, a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale, si applica il disposto dell'articolo 131, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (DE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è abrogato.
464. Al recupero delle somme dovute da beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti i programmi di cooperazione territoriale europea aventi Autorità di gestione estera si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ' previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di recupero di cui al precedente periodo.
465. Al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche di coesione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, per l'attuazione dei programmi di azione e coesione, complementari alla programmazione europea. L'assegnazione disposta in favore di Amministrazioni che non dispongono di risorse per l'attuazione dei programmi di azione e coesione è reintegrata alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni successivi al 2016.
466. Al fine di favorire interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua soggetti a fenomeni di esondazione e alluvione nei territori delle Città metropolitane, le regioni interessate realizzano gli interventi necessari per completare i progetti, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, a valere sulle risorse disponibili del FSC 2007-2013, ai sensi dell'articolo **7, comma 8, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla 11 novembre 2014, n. 164.**
467. Qualora nell'ambito della programmazione FSC 2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA, il termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti è prorogato al 31 dicembre 2016.
468. Il regime di proroga di cui al comma 467 non comporta sanzioni qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016. L'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1 luglio-31 dicembre 2016 comporta, invece, la sanzione complessiva dell'1,5 per cento del finanziamento totale concesso.
469. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine prorogato di cui al comma 467, determina la definitiva revoca del finanziamento.
470. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020.
471. All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
«9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse».

472. All'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento.
2-ter. Al commissario, nominato ai sensi del comma 2-bis, è attribuita, ove occorre, la facoltà di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, delle province e delle città metropolitane».
473. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa.
474. All'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: "con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per materia" sono sostituite con le parole: "decreto del Ministro competente per materia".
475. I Piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FESR, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PISTE come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2013³/61/CE (Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2, par. 28, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni, del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.
476. Al fine di contribuire alla costituzione delle piattaforme di investimento previste dal regolamento (UE) n. 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse dall'istituto nazionale di promozione di cui al comma 480, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
477. Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati.
478. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui ai commi da 476 a 483.
479. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi dei commi da 476 a 483, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo modalità stabilite con il decreto di cui al comma 478, ovvero attraverso la procedura prevista dal comma 498.
480. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3, del regolamento (UE) n. 2015/1017, del 25 giugno 2015, relativo al FEIS, secondo quanto previsto nella comunicazione COM (2015) 361 della Commissione, del 22 luglio 2015.
481. In ragione della qualifica di cui al comma 480, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è abilitata a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal regolamento (UE) n. 2015/1017, nonché i compiti previsti dal regolamento (UE) n. 1303³/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi STE), e dal regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.
482. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 74



- novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/1017; nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato,
483. Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e a società dalla stessa controllate possono essere affidati i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 96^o/2012 e al regolamento (UE) n. 1303/2013, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero mediante affidamenti da parte delle autorità di gestione.
484. È istituito presso Terna un fondo di garanzia nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 Euro/MWh per anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Terna di finanziamento delle opere di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun interconnector, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Terna per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun interconnector. Le somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista, d'essere soggette ad azioni ordinarie, cautelali o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al presente comma ovvero di Terna. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al termine del periodo di esenzione, lo stesso è redistribuito, per la parte residua, ai soggetti di cui al presente comma, in proporzione alle quote di rispettiva competenza. I criteri e le modalità di gestione del fondo sono disciplinati con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico.
485. Al fine di completare la realizzazione delle nuove infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector" di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il periodo fissato al comma 489 dello stesso articolo è esteso al 31 dicembre 2021, secondo le modalità di cui ai successivi commi da 486 a 489, a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari, di cui al comma 484, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 come incrementata ai sensi dell'articolo 2, decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.
486. I soggetti di cui al comma 484 sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione ed esercizio dell'interconnector di cui al medesimo comma entro 90 giorni dal rilascio dell'esenzione, ai sensi del decreto del Ministro delle Attività produttive 21 ottobre 2005, a pena di decadenza dal diritto di cui al comma 485, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme, restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.
487. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 21 luglio 2009, n. 99 le parole: "durata pari a venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "durata fino a venti anni". Al comma 6 dello stesso articolo la parola: "ventennale" è abrogata.
488. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".
489. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 484 a 489, trova applicazione l'articolo 32 della legge n. 99 del 2009».

490. L'organo commissariale di 11,VA S.p.A., al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del

piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo scopo, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 1 del 2015 è incrementata di 400 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge



24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

491. All'articolo-2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'inizio del comma 2-bis sono aggiunte le seguenti parole: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, appositi criteri di valutazione economico-finanziaria delle piccole e medie imprese di cui al comma 1, che tengano conto delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette imprese. Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina comunitaria, sono applicati per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1.";

b) l'ultimo periodo del medesimo comma 2-bis è soppresso.

492. All'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la durata dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo può essere autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni.».

493. Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2016, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro °NATO, è istituito un fondo con la dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Il fondo è destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e vi possono accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

494. Nel primo semestre di ciascun anno FINA", pubblica nel proprio sito istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.

495. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 493 si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse già previste dall'articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

b) quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente.

496. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il comma 60 è abrogato.

497. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

498. Al fine di assicurare il più efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro o i Ministri competenti in materia, è autorizzato, con propri decreti, a disporre variazioni compensative tra capitoli del bilancio dello Stato, anche in conto residui, o ad autorizzare il trasferimento di risorse mediante giro fondo tra conti aperti presso la tesoreria dello Stato, relativi a fondi di garanzia. I predetti decreti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettive dei fondi di origine e di destinazione.
499. L'articolo 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è abrogato.
500. Il fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rifinanziato per l'importo di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019:
501. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016»;
 - b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;
 - e) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».
502. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 501, le aliquote delle imposte sostitutive di **cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.**
503. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014.
504. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 503, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
505. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 508.
506. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.
507. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
508. Le imposte sostitutive di cui ai commi 505 e 506 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
509. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21



- novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle (manze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo I della legge 30 dicembre 2004, IL 311.
510. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017,».
511. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 506, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affiancata ai sensi del comma 505.
512. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, *le parole*: «curo mille», *sono sostituite dalle seguenti*: «curo tremila», e nello stesso comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille.».
513. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «è di 2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è di euro tremila».
514. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1.1 è abrogato.
515. All'articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 4 è abrogato.
516. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unificato delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
517. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell'articolo 34, compia 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento. .
518. All'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «7 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
519. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 423 è sostituito dal seguente:
«423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».
520. Le disposizioni del comma 519 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
521. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1 è abrogato.



522. A valere sulle risorse di cui al Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'ISMEA versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 45 milioni di euro per l'anno 2016.
523. La dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è ridotta di 8,3 milioni di euro per l'anno 2016, di 7,9 milioni di euro per l'anno 2017 e di 8 milioni di euro per l'anno 2018.
524. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 33 a 40 si provvede, quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di euro per l'anno 2017 e a 22,5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
525. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 15 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
526. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 5,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
527. Ai soggetti previsti dall'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo articolo I della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alle lettere a) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio 2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»;
- b) alla lettera e) del comma 643, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»;
- c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;
- d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016».
528. Qualora un soggetto residente svolga, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi, e metta a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra il gestore e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi, cinquecentomila euro, l'Agenzia delle entrate, rilevati i suddetti presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da effettuare secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio il gestore e il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
529. Laddove, all'esito del procedimento in contraddittorio di cui al comma 528, da concludere entro novanta giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.
530. A seguito di segnalazione dell'Agenzia delle entrate dei contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai 79



fini della disciplina dell'antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle -transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento,

531. Il contribuente può comunque presentare, entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale dimostri il venir meno dei presupposti di cui ai precedenti commi da 525 a 530.
532. In vista della scadenza delle concessioni vigenti, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da indire dal 1° maggio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
 - e) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;
 - d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.
533. All'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
534. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 636:
 - 1) all'alinea, le parole: «anni 2013 e 2014» e «2014» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2016» e «2016 a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco»; le parole: «alla riattribuzione delle medesime concessioni» sono soppresse;
 - 2) alla lettera a), le parole: «euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000»;
 - 3) alla lettera b), le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni, non rinnovabile»;
 - 4) alla lettera c), le parole: «euro 2.800» e «euro 1.400» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 5.000» e «euro 2.500»; dopo le parole: «concessione riattribuita» sono aggiunte le seguenti: «, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga»;
 - 5) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione»;
 - 6) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato»;
 - b) al comma 637, le parole: «, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014,» sono soppresse.
535. In considerazione dell'approssimarsi della scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all'articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge 7 luglio 2009, n. 88, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della



pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 88 del 2009 e previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione, pari ad euro 200.000.

536. Il numero 26) della lettera b) del comma 78 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.

537. Nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, le parole: «prestazioni erogate nel 2015» sono sostituite dalle seguenti: «prestazioni erogate dal 2015» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016 sono inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate»;

b) 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria»;

c) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente, si applica la sanzione prevista nell'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413»;

d) all'articolo 3, comma 5, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»;

e) all'articolo 5, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi»;

f) all'articolo 1, comma 4, le parole: «5, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «5, commi 3 e 3-bis»;

g) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è abrogata con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo d'imposta 2015;

h) all'articolo 35, comma 3, le parole: «è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato» sono sostituite dalle seguenti: «la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all'uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento».

538. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 25-bis è sostituito dal seguente:

«25-bis. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di



- iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dell'articolo 15, comma 1, lettera e), dello stesso testo unico»;
- b) il comma 25-ter è abrogato;
- c) al comma 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il primo periodo è soppresso;
 - 2) le parole: «al comma 25», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 25 e 25-bis».
539. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«e-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il termine previsto alla lettera c), il risultato forale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis»;
- b) all'articolo 7, collima 2-ter, le parole: «che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la» sono sostituite dalle seguenti: «annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro nel triennio precedente sia almeno pari all'uno per cento della».
540. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973 nonché dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma I del presente articolo, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno»;
- b) al comma 6-quinquies, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1».
541. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
«1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1 è escluso in relazione ai dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Le modalità e i termini di acquisizione dei dati dal Sistema tessera sanitaria sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».
542. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre



1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse»;

b) all'articolo 15, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali».

543. Con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo d'imposta 2015, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 586 e 587 sono abrogati.

544. Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, sono quantificate nell'importo di 2.000 milioni di euro.

545. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 544 emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al comma 544, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal maggio 2016, delle accise di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate.

546. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione.

L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque ed al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte H, nella parte 11-bis e nella parte DI dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34.";

b) alla tabella A, parte 11, il n. 41-bis) è abrogato;

e) alla tabella A, dopo la parte II, è inserita la seguente:

"Parte 11-bis

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALiquOTA DEL 5 PER CENTO

1) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.".

547. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo ed il secondo periodo sono abrogati.

548. Le disposizioni dei commi 546 e 547 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'entrata in vigore delle medesime.

549. Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché degli oneri e le spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "del veicolo stesso" sono inserite le seguenti: "per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA".

550. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

551. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2016-2018 restano determinati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

552. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2016 e del triennio 2016-2018 in



relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

553. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
554. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per le leggi che dispongono spese di parte corrente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.
555. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 553, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2016, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
556. Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.
557. La presente legge, ove non diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2016.

IL GOVERNO
Chi De Rosa

